



# Vendite di legname di foreste pubbliche

Testi essenziali



La versione originale dei presenti documenti è pubblicata in lingua francese. Nel caso in cui si riscontrassero differenze con le versioni in altre lingue, fa fede la versione francese.

# SOMMARIO

<b>REGOLAMENTO DELLE VENDITE CON INCANTO.....</b>	<b>15</b>
Regole generali applicabili alle vendite con incanto fatte a cura dell'ONF.....	15
I vari tipi di vendita con incanto.....	21
Controversie relative allo svolgimento degli incanti.....	28
<b>REGOLAMENTO DELLE VENDITE CON GARA D'APPALTO.....</b>	<b>29</b>
Regole generali applicabili alle vendite con gara d'appalto fatte a cura dell'ONF .....	29
Realizzazione delle vendite con gara d'appalto .....	35
Controversie relative allo svolgimento delle vendite con gara d'appalto.....	41
<b>REGOLAMENTO DELLE VENDITE A TRATTATIVA PRIVATA .....</b>	<b>42</b>
Regole generali applicabili alle vendite a trattativa privata fatte a cura dell'ONF .....	42
Contratti di approvvigionamento .....	47
Altre vendite a trattativa privata .....	50
Controversie relative alla conclusione dei contratti di vendita a trattativa privata .....	52
<b>CLAUSOLE GENERALI DI VENDITA DI LEGNAME A CORPO E IN PIEDI..</b>	<b>53</b>
<b>Capitolo I – QUADRO GIURIDICO.....</b>	<b>53</b>
Articolo 1: Diritto esterno applicabile al contratto.....	53
Articolo 2: Quadro proprio alle vendite di legname effettuate a cura dell'ONF .....	53
Articolo 2-1: Regole generali di diritto forestale .....	53
Articolo 2-2: Campo di applicazione delle presenti clausole generali.....	53
Articolo 2-3: Opponibilità e organizzazione dei documenti contrattuali .....	53
Articolo 2-4: Opponibilità del regolamento nazionale di sfruttamento forestale.....	54
Articolo 3: Deroghe alle clausole generali di vendita.....	54
<b>Capitolo II – FORMAZIONE, NATURA E DURATA DEL CONTRATTO.....</b>	<b>55</b>
Articolo 4: Formazione del contratto .....	55
Articolo 5: Oggetto.....	55
Articolo 6: Parti contraenti .....	55
Articolo 6-1: Venditore.....	55
Articolo 6-2: Acquirente.....	56
Articolo 6-2-1: Informazioni generali .....	56
Articolo 6-2-2: Assicurazione di responsabilità civile professionale .....	56
Articolo 7: Natura del contratto di vendita .....	56
Articolo 7-1: Contratto di vendita semplice .....	56
Articolo 7-2: Contratto di approvvigionamento ( <i>Senza oggetto</i> ).....	56
Articolo 8: Durata e termine del contratto.....	56
Articolo 8-1: Contratto di vendita semplice .....	56
Articolo 8-2: Contratto di approvvigionamento ( <i>Senza oggetto</i> ).....	57
Articolo 9: Cessione del contratto di vendita .....	57
Articolo 9-1: Contratto di vendita semplice .....	57
Articolo 9-2: Contratto di approvvigionamento ( <i>Senza oggetto</i> ).....	57
<b>Capitolo III – PRODOTTI VENDUTI .....</b>	<b>58</b>
Articolo 10: Natura e designazione dei prodotti venduti.....	58
Articolo 11: Provenienza dei prodotti .....	58
Articolo 11-1: Origine dei prodotti venduti .....	58
Articolo 11-2: Lottizzazione dei prodotti .....	59
Articolo 12: Qualità dei prodotti.....	59
Articolo 12-1: Garanzia di qualità .....	59
Articolo 12-2: Riferimenti normativi ( <i>Senza oggetto</i> ).....	59
Articolo 12-3: Limiti di garanzia qualitativa ( <i>Senza oggetto</i> ) .....	59
Articolo 13: Quantità .....	59



Articolo 13-1: Principio .....	59
Articolo 13-2: Manifesta differenza nel numero di fusti .....	59
Articolo 14: Prodotti consegnati non conformi ( <i>Senza oggetto</i> ).....	60
<b>Capitolo IV – TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ E DEI RISCHI .....</b>	<b>61</b>
Articolo 15: Trasferimento di proprietà dei prodotti e dei rischi.....	61
Articolo 15-1: Il giorno della vendita.....	61
Articolo 15-2: Il giorno del conteggio ( <i>Senza oggetto</i> ).....	61
<b>Capitolo V – ESECUZIONE DEL TAGLIO E PRELEVAMENTO DEI PRODOTTI.....</b>	<b>62</b>
Articolo 16: Organizzazione dello sfruttamento del legname .....	62
Articolo 16-1: Introduzione .....	62
Articolo 16-2: Formalità preliminari all'avvio dello sfruttamento.....	62
Articolo 16-2-1: Permesso di sfruttamento.....	62
Articolo 16-2-2: Stato dei luoghi in contraddittorio .....	62
Articolo 16-2-3: Incontro preliminare.....	63
Articolo 16-3: Durata di sfruttamento .....	63
Articolo 16-3-1: Definizioni e principi.....	63
Articolo 16-3-2: Proroghe.....	64
Articolo 16-3-3: Tagli urgenti.....	64
Articolo 16-3-4: Indennizzo per proroga di tempo.....	64
Articolo 16-3-5: Conclusione del taglio oltre i tempi e diffida .....	65
Articolo 16-4: Modalità di sfruttamento del legname .....	65
Articolo 16-5: Obbligo di esecuzione totale del taglio .....	66
Articolo 17: Conteggio ( <i>Senza oggetto</i> ) .....	66
Articolo 18: Prelevamento dei prodotti.....	66
Articolo 18-1: Permesso di prelevamento ( <i>Senza oggetto</i> ).....	66
Articolo 18-2: Obbligo di prelevamento del legname.....	66
Articolo 18-3: Durata di esecuzione del contratto .....	66
Articolo 18-4: Modalità di prelevamento del legname .....	66
Articolo 18-5: Danni causati alla viabilità.....	67
Articolo 19: Modalità di fine dell'esecuzione del contratto.....	67
Articolo 19-1: Ripristino dei luoghi.....	67
Articolo 19-2: Ricevimento del taglio .....	67
Articolo 19-2-1: Definizione .....	67
Articolo 19-2-2: Modalità .....	68
Articolo 19-3: Discarico di sfruttamento.....	68
Articolo 19-3-1: Principio.....	68
Articolo 19-3-2: Caso particolare.....	68
Articolo 19-3-3: Effetto .....	69
Articolo 20: Stoccaggio del legname sul piazzole di carico.....	69
Articolo 21: Cessioni accessorie in un taglio in sfruttamento.....	69
Articolo 21-1: Principio .....	69
Articolo 21-2: Obbligo d'acquisto.....	70
Articolo 21-3: Regime.....	70
Articolo 22: Sorveglianza e sospensione dello sfruttamento o del prelevamento del legname.....	70
Articolo 22-1: Sospensione dello sfruttamento o del prelevamento del legname in caso di intemperie.....	70
Articolo 22-2: Sospensione in caso di danno alle popolazioni e alle attrezzature .....	71
Articolo 22-3: Sospensione per mancanza di assicurazione di responsabilità civile .....	71
<b>Capitolo VI – CONDIZIONI FINANZIARIE .....</b>	<b>72</b>
Articolo 23: Prezzo di vendita .....	72
Articolo 24: Modalità di pagamento del prezzo di vendita per i contratti di vendita semplice .....	72
Articolo 24-1: Contratti con importo inferiore o pari a 3000 Euro tasse escluse .....	72
Articolo 24-2: Contratti con importo superiore a 3000 Euro tasse escluse.....	72
Articolo 24-2-1: Pagamento in contanti .....	72
Articolo 24-2-2: Pagamento con incasso differito .....	73
Articolo 24-2-3: Caso particolare .....	74
Articolo 25: Garanzie finanziarie per i contratti di vendita semplice.....	74
Articolo 25-1: Obbligo di garanzia .....	74

Articolo 25-2: Cauzione solidale e revoca dell'impegno di cauzione .....	74
Articolo 25-3: Garanzia autonoma a prima richiesta .....	74
Articolo 25-4: Garanzia annua globale .....	75
Articolo 25-5: Caso particolare ( <i>Senza oggetto</i> ) .....	75
Articolo 26: Modalità di pagamento del prezzo di vendita e garanzie finanziarie per i contratti di approvvigionamento ( <i>Senza oggetto</i> ) .....	75
Articolo 27: Modalità di pagamento delle fatture annesse collegate all'esecuzione di un contratto .....	75
Articolo 28: Formalità relative all'imposta sul valore aggiunto .....	75
Articolo 29: Agente contabile incaricato dell'incasso del prezzo .....	76
Articolo 30: Rilascio del certificato di pagamento .....	76
<b>Capitolo VII: SANZIONI E MULTE .....</b>	<b>77</b>
Articolo 31: Principio generale .....	77
Articolo 32: Sanzioni per mancato pagamento .....	77
Articolo 33: Sanzioni per mancanza di assicurazione di responsabilità civile professionale .....	77
Articolo 34: Sanzioni legate allo sfruttamento e al prelevamento del legname .....	77
Articolo 34-1: Indennizzo per mancato rispetto delle piante, del semenzaio e del bosco giovane .....	77
Articolo 34-2: Indennizzi per mancato rispetto dei fusti da conservare .....	78
Articolo 34-3: Sanzione per mancato completamento del taglio entro tempi stabiliti .....	78
Articolo 34-4: Sanzioni collegate al prelevamento dei prodotti e al ripristino dei luoghi .....	79
Articolo 34-4-1: Mancanza del permesso di prelevamento ( <i>Senza oggetto</i> ) .....	79
Articolo 34-4-2: Sanzione per mancato completamento del prelevamento dei prodotti e/o del ripristino dei luoghi .....	79
Articolo 34-4-3: Mancato rispetto delle procedure di allestimento, conteggio, misura o pesata della merce ( <i>Senza oggetto</i> ) .....	79
Articolo 35: Sanzioni collegate alla consegna dei prodotti ( <i>Senza oggetto</i> ) .....	79
Articolo 36: Liquidazione e riscossione delle sanzioni .....	79
<b>Capitolo VIII – SOSPENSIONE, DECADENZA O CESSAZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>80</b>
Articolo 37: Decadenza e risoluzione per mancato rispetto delle clausole finanziarie .....	80
Articolo 37-1: Decadenza per mancanza di cauzione, garanzia a prima richiesta o cauzione globale annuale .....	80
Articolo 37-2: Risoluzione per mancato pagamento .....	80
Articolo 38: Risoluzione e rescissione per mancanza di assicurazione di responsabilità civile professionale .....	80
Articolo 38-1: Risoluzione per mancanza di assicurazione di responsabilità civile professionale .....	80
Articolo 38-2: Rescissione per mancanza di assicurazione di responsabilità civile professionale .....	80
Articolo 39: Rescissione per mancata esecuzione dello sfruttamento .....	81
Articolo 39-1: Rescissione per mancato inizio di esecuzione dello sfruttamento .....	81
Articolo 39-2: Rescissione per mancato completamento del taglio entro i tempi previsti .....	81
Articolo 39-3: Modalità di rescissione .....	81
Articolo 40: Rescissione per mancato prelevamento dei prodotti e/o mancato ripristino dei luoghi .....	81
Articolo 41: Risoluzione e rescissione dei contratti di approvvigionamento ( <i>Senza oggetto</i> ) .....	82
Articolo 42: Modifica o rescissione del contratto per disimpegno di uno o più proprietari nel caso di una vendita raggruppata ( <i>Senza oggetto</i> ) .....	82
Articolo 43: Cessazione di attività .....	82
Articolo 44: Decesso dell'acquirente .....	82
Articolo 45: Forza maggiore .....	82
<b>Capitolo IX – PROCEDIMENTI COLLETTIVI .....</b>	<b>83</b>
Articolo 46: Salvaguardia, risanamento e liquidazione giudiziaria delle imprese .....	83
Articolo 46-1: Ritenzione del legname .....	83
Articolo 46-2: Facoltà di proseguire, cedere o rescindere il contratto durante l'esecuzione .....	83
Articolo 46-2-1: Proseguimento del contratto in corso .....	84
Articolo 46-2-2: Cessione del contratto in corso .....	84
Articolo 46-2-3: Rescissione del contratto in corso .....	84

<b>Capitolo X – DISPOSIZIONI VARIE</b> .....	<b>85</b>
Articolo 47: Composizione delle controversie.....	85
Articolo 48: Accesso alla vendita di legname.....	85
<b>ALLEGATO: CALCOLO DELL'INDENNIZZO PER MANCATO RISPETTO DEI FUSTI DA CONSERVARE</b> .....	<b>86</b>
<b>CLAUSOLE GENERALI DI VENDITA DI LEGNAME IN PIEDI A MISURA</b> ....	<b>87</b>
<b>Capitolo I – QUADRO GIURIDICO</b> .....	<b>87</b>
Articolo 1: Diritto esterno applicabile al contratto.....	87
Articolo 2: Quadro proprio alle vendite di legname effettuate a cura dell'ONF.....	87
Articolo 2-1: Regole generali di diritto forestale.....	87
Articolo 2-2: Campo di applicazione delle presenti clausole generali.....	87
Articolo 2-3: Opponibilità e organizzazione dei documenti contrattuali.....	87
Articolo 2-4: Opponibilità del regolamento nazionale di sfruttamento forestale.....	88
Articolo 3: Deroghe alle clausole generali di vendita.....	88
<b>Capitolo II – FORMAZIONE, NATURA E DURATA DEL CONTRATTO</b> .....	<b>89</b>
Articolo 4: Formazione del contratto.....	89
Articolo 5: Oggetto.....	89
Articolo 6: Parti contraenti.....	89
Articolo 6-1: Venditore.....	89
Articolo 6-2: Acquirente.....	90
Articolo 6-2-1: Informazioni generali.....	90
Articolo 6-2-2: Assicurazione di responsabilità civile professionale.....	90
Articolo 7: Natura del contratto di vendita.....	90
Articolo 7-1: Contratto di vendita semplice.....	90
Articolo 7-2: Contratto di approvvigionamento.....	90
Articolo 8: Durata e termine del contratto.....	91
Articolo 8-1: Contratto di vendita semplice.....	91
Articolo 8-2: Contratto di approvvigionamento.....	91
Articolo 9: Cessione del contratto di vendita.....	91
Articolo 9-1: Contratto di vendita semplice.....	92
Articolo 9-2: Contratto di approvvigionamento.....	92
<b>Capitolo III – PRODOTTI VENDUTI</b> .....	<b>93</b>
Articolo 10: Natura e designazione dei prodotti venduti.....	93
Articolo 11: Provenienza dei prodotti.....	94
Articolo 11-1: Origine dei prodotti venduti.....	94
Articolo 11-2: Lottizzazione dei prodotti.....	94
Articolo 12: Qualità dei prodotti.....	94
Articolo 12-1: Garanzia di qualità.....	94
Articolo 12-2: Riferimenti normativi.....	94
Articolo 12-3: Limiti di garanzia qualitativa ( <i>Senza oggetto</i> ).....	94
Articolo 13: Quantità.....	94
Articolo 13-1: Principio.....	95
Articolo 13-2: Manifesta differenza nel numero di fusti ( <i>Senza oggetto</i> ).....	95
Articolo 14: Prodotti consegnati non conformi ( <i>Senza oggetto</i> ).....	95
<b>Capitolo IV – TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ E DEI RISCHI</b> .....	<b>96</b>
Articolo 15: Trasferimento di proprietà dei prodotti e dei rischi.....	96
Articolo 15-1: Il giorno della vendita ( <i>Senza oggetto</i> ).....	96
Articolo 15-2: Il giorno del conteggio.....	96
<b>Capitolo V – ESECUZIONE DEL TAGLIO E PRELEVAMENTO DEI PRODOTTI</b> .....	<b>97</b>
Articolo 16: Organizzazione dello sfruttamento del legname.....	97
Articolo 16-1: Introduzione.....	97
Articolo 16-2: Formalità preliminari all'avvio dello sfruttamento.....	97
Articolo 16-2-1: Permesso di sfruttamento.....	97
Articolo 16-2-2: Stato dei luoghi in contraddittorio.....	97

Articolo 16-2-3: Incontro preliminare.....	98
Articolo 16-3: Durata di sfruttamento.....	98
Articolo 16-3-1: Definizioni e principi.....	98
Articolo 16-3-2: Proroghe.....	99
Articolo 16-3-3: Tagli urgenti.....	99
Articolo 16-3-4: Indennizzo per proroga di tempo.....	99
Articolo 16-3-5: Conclusione del taglio oltre i tempi e diffida.....	100
Articolo 16-4: Modalità di sfruttamento del legname.....	100
Articolo 16-5: Obbligo di esecuzione totale del taglio.....	101
Articolo 17: Ricevimenti e conteggi.....	102
Articolo 17-1: Principio.....	102
Articolo 17-2: Preparazione delle operazioni di ricevimento e di conteggio da parte dell'acquirente.....	102
Articolo 17-3: Caso di cubatura o di pesata in fabbrica.....	103
Articolo 18: Prelevamento dei prodotti.....	103
Articolo 18-1: Permesso di prelevamento.....	104
Articolo 18-2: Obbligo di prelevamento del legname.....	104
Articolo 18-3: Durata di esecuzione del contratto.....	104
Articolo 18-4: Modalità di prelevamento del legname.....	105
Articolo 18-5: Danni causati alla viabilità.....	105
Articolo 19: Modalità di fine dell'esecuzione del contratto.....	105
Articolo 19-1: Ripristino dei luoghi.....	105
Articolo 19-2: Ricevimento del taglio.....	105
Articolo 19-2-1: Definizione.....	105
Articolo 19-2-2: Modalità.....	105
Articolo 19-3: Discarico di sfruttamento.....	105
Articolo 19-3-1: Principio.....	105
Articolo 19-3-2: Caso particolare.....	105
Articolo 19-3-3: Effetto.....	105
Articolo 20: Stoccaggio del legname sul piazzale di carico.....	105
Articolo 21: Cessioni accessorie in un taglio in sfruttamento.....	105
Articolo 21-1: Principio.....	105
Articolo 21-2: Obbligo d'acquisto.....	105
Articolo 21-3: Regime.....	105
Articolo 22: Sorveglianza e sospensione dello sfruttamento o del prelevamento del legname.....	105
Articolo 22-1: Sospensione dello sfruttamento o del prelevamento del legname in caso di intemperie.....	105
Articolo 22-2: Sospensione in caso di danno alle popolazioni e alle attrezzature.....	105
Articolo 22-3: Sospensione per mancanza di assicurazione di responsabilità civile.....	105
<b>Capitolo VI – CONDIZIONI FINANZIARIE.....</b>	<b>105</b>
Articolo 23: Prezzo di vendita.....	105
Articolo 24: Modalità di pagamento del prezzo di vendita per i contratti di vendita semplice.....	105
Articolo 24-1: Contratti con importo inferiore o pari a 3000 Euro tasse escluse.....	105
Articolo 24-2: Contratti con importo superiore a 3000 Euro tasse escluse.....	105
Articolo 24-2-1: Pagamento in contanti.....	105
Articolo 24-2-2: Pagamento con incasso differito ( <i>modificato a partire dal 01/01/2012</i> ).....	105
Articolo 24-2-3: Caso particolare.....	105
Articolo 25: Garanzie finanziarie per i contratti di vendita semplice.....	105
Articolo 25-1: Obbligo di garanzia.....	105
Articolo 25-2: Cauzione solidale e revoca dell'impegno di cauzione.....	105
Articolo 25-3: Garanzia autonoma a prima richiesta.....	105
Articolo 25-4: Garanzia annua globale.....	105
Articolo 25-5: Caso particolare ( <i>Senza oggetto</i> ).....	105
Articolo 26: Modalità di pagamento del prezzo di vendita e garanzie finanziarie per i contratti di approvvigionamento.....	105
Articolo 27: Modalità di pagamento delle fatture annesse collegate all'esecuzione di un contratto.....	105
Articolo 28: Formalità relative all'imposta sul valore aggiunto.....	105
Articolo 29: Agente contabile incaricato dell'incasso del prezzo.....	105
Articolo 30: Rilascio del certificato di pagamento.....	105

<b>Capitolo VII – SANZIONI E MULTE .....</b>	<b>105</b>
Articolo 31: Principio generale .....	105
Articolo 32: Sanzioni per mancato pagamento.....	105
Articolo 33: Sanzioni per mancanza di assicurazione di responsabilità civile professionale .....	105
Articolo 34: Sanzioni legate allo sfruttamento e al prelevamento del legname .....	105
Articolo 34-1: Indennizzo per mancato rispetto delle piante, del semenzaio e del bosco giovane.....	105
Articolo 34-2: Indennizzi per mancato rispetto dei fusti da conservare .....	105
Articolo 34-3: Sanzione per mancato completamento del taglio entro tempi stabiliti .....	105
Articolo 34-4: Sanzioni collegate al prelevamento dei prodotti e al ripristino dei luoghi .....	105
Articolo 34-4-1: Mancanza del permesso di prelevamento .....	105
Articolo 34-4-2: Sanzione per mancato completamento del prelevamento dei prodotti e/o del ripristino dei luoghi.....	105
Articolo 34-4-3: Mancato rispetto delle procedure di allestimento, conteggio, misura o pesata della merce .....	105
Articolo 35: Sanzioni collegate alla consegna dei prodotti .....	105
Articolo 35-1: Quantità non conforme .....	105
Articolo 35-2: Ritardo di consegna dei prodotti ( <i>Senza oggetto</i> ).....	105
Articolo 36: Liquidazione e riscossione delle sanzioni .....	105
 <b>Capitolo VIII – SOSPENSIONE, DECADENZA O CESSAZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	 <b>105</b>
Articolo 37: Decadenza e risoluzione per mancato rispetto delle clausole finanziarie .....	105
Articolo 37-1: Decadenza per mancanza di cauzione, garanzia a prima richiesta o cauzione globale annuale .....	105
Articolo 37-2: Risoluzione per mancato pagamento.....	105
Articolo 38: Risoluzione e rescissione per mancanza di assicurazione di responsabilità civile professionale .....	105
Articolo 38-1: Risoluzione per mancanza di assicurazione di responsabilità civile professionale .....	105
Articolo 38-2: Rescissione per mancanza di assicurazione di responsabilità civile professionale .....	105
Articolo 39: Rescissione per mancata esecuzione dello sfruttamento .....	105
Articolo 39-1: Rescissione per mancato inizio di esecuzione dello sfruttamento.....	105
Articolo 39-2: Rescissione per mancato completamento del taglio entro i tempi previsti... ..	105
Articolo 39-3: Modalità di rescissione .....	105
Articolo 40: Rescissione per mancato prelevamento dei prodotti e/o mancato ripristino dei luoghi.....	105
Articolo 41: Risoluzione e rescissione dei contratti di approvvigionamento .....	105
Articolo 41-1: Caso generale.....	105
Articolo 41-2: Risoluzione del contratto per mancato completamento delle vendite delle tranche successive nel quadro di contratti di approvvigionamento .....	105
Articolo 42: Modifica o rescissione del contratto per disimpegno di uno o più proprietari nel caso di una vendita raggruppata.....	105
Articolo 43: Cessazione di attività .....	105
Articolo 44: Decesso dell'acquirente .....	105
Articolo 45: Forza maggiore .....	105
 <b>Capitolo IX – PROCEDIMENTI COLLETTIVI.....</b>	 <b>105</b>
Articolo 46: Salvaguardia, risanamento e liquidazione giudiziaria delle imprese.....	105
Articolo 46-1: Ritenzione del legname.....	105
Articolo 46-2: Facoltà di proseguire, cedere o rescindere il contratto durante l'esecuzione .....	105
Articolo 46-2-1: Proseguimento del contratto in corso .....	105
Articolo 46-2-2: Cessione del contratto in corso .....	105
Articolo 46-2-3: Rescissione del contratto in corso.....	105
 <b>Capitolo X – DISPOSIZIONI VARIE.....</b>	 <b>105</b>
Articolo 47: Composizione delle controversie.....	105
Articolo 48: Accesso alla vendita di legname .....	105

<b>ALLEGATO: CALCOLO DELL'INDENNIZZO PER MANCATO RISPETTO DEI FUSTI DA CONSERVARE.....</b>	<b>105</b>
--	------------



## **CLAUSOLE GENERALI DI VENDITA DI LEGNAME A CORPO E ALLESTITO ..... 105**

<b>Capitolo I – QUADRO GIURIDICO.....</b>	<b>105</b>
Articolo 1: Diritto esterno applicabile al contratto.....	105
Articolo 2: Quadro proprio alle vendite di legname effettuate a cura dell'ONF .....	105
Articolo 2-1: Regole generali di diritto forestale .....	105
Articolo 2-2: Campo di applicazione delle presenti clausole generali.....	105
Articolo 2-3: Opponibilità e organizzazione dei documenti contrattuali .....	105
Articolo 2-4: Opponibilità del regolamento nazionale di sfruttamento forestale .....	105
Articolo 3: Deroche alle clausole generali di vendita.....	105
<b>Capitolo II – FORMAZIONE, NATURA E DURATA DEL CONTRATTO.....</b>	<b>105</b>
Articolo 4: Formazione del contratto .....	105
Articolo 5: Oggetto .....	105
Articolo 6: Parti contraenti .....	105
Articolo 6-1: Venditore.....	105
Articolo 6-2: Acquirente.....	105
Articolo 6-2-1: Informazioni generali .....	105
Articolo 6-2-2: Assicurazione di responsabilità civile professionale ( <i>Senza oggetto</i> ).....	105
Articolo 7: Natura del contratto di vendita .....	105
Articolo 7-1: Contratto di vendita semplice .....	105
Articolo 7-2: Contratto di approvvigionamento ( <i>Senza oggetto</i> ).....	105
Articolo 8: Durata e termine del contratto.....	105
Articolo 8-1: Contratto di vendita semplice .....	105
Articolo 8-2: Contratto di approvvigionamento ( <i>Senza oggetto</i> ).....	105
Articolo 9: Cessione del contratto di vendita .....	105
Articolo 9-1: Contratto di vendita semplice .....	105
Articolo 9-2: Contratto di approvvigionamento ( <i>Senza oggetto</i> ).....	105
<b>Capitolo III – PRODOTTI VENDUTI .....</b>	<b>105</b>
Articolo 10: Natura e designazione dei prodotti venduti.....	105
Articolo 11: Provenienza dei prodotti .....	105
Articolo 11-1: Origine dei prodotti venduti .....	105
Articolo 11-2: Lottizzazione dei prodotti ( <i>Senza oggetto</i> ) .....	105
Articolo 12: Qualità dei prodotti.....	105
Articolo 12-1: Garanzia di qualità .....	105
Articolo 12-2: Riferimenti normativi ( <i>Senza oggetto</i> ).....	105
Articolo 12-3: Limiti di garanzia qualitativa ( <i>Senza oggetto</i> ) .....	105
Articolo 13: Quantità .....	105
Articolo 13-1: Principio .....	105
Articolo 13-2: Manifesta differenza nel contenuto del lotto.....	105
Articolo 14: Prodotti consegnati non conformi ( <i>Senza oggetto</i> ).....	105
<b>Capitolo IV – TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ E DEI RISCHI .....</b>	<b>105</b>
Articolo 15: Trasferimento di proprietà dei prodotti e dei rischi.....	105
Articolo 15-1: Il giorno della vendita.....	105
Articolo 15-2: Il giorno del conteggio ( <i>Senza oggetto</i> ) .....	105
<b>Capitolo V – ESECUZIONE DEL TAGLIO E PRELEVAMENTO DEI PRODOTTI.....</b>	<b>105</b>
Articolo 16: Organizzazione dello sfruttamento del legname ( <i>Senza oggetto</i> ).....	105
Articolo 17: Conteggio ( <i>Senza oggetto</i> ) .....	105
Articolo 18: Prelevamento dei prodotti.....	105
Articolo 18-1: Permesso di prelevamento .....	105
Articolo 18-2: Obbligo di prelevamento del legname.....	105
Articolo 18-3: Durata di esecuzione del contratto .....	105
Articolo 18-4: Modalità di prelevamento del legname .....	105
Articolo 18-5: Danni causati alla viabilità.....	105
Articolo 19: Modalità di fine dell'esecuzione del contratto .....	105
Articolo 19-1: Ripristino dei luoghi.....	105
Articolo 19-2: Ricevimento del taglio ( <i>Senza oggetto</i> ) .....	105

Articolo 19-3: Discarico di sfruttamento ( <i>Senza oggetto</i> ) .....	105
Articolo 20: Stoccaggio del legname sul piazzale di carico .....	105
Articolo 21: Cessioni accessorie in un taglio in sfruttamento ( <i>Senza oggetto</i> ).....	105
Articolo 22: Sorveglianza e sospensione del prelevamento del legname .....	105
Articolo 22-1: Sospensione del prelevamento del legname in caso di intemperie.....	105
Articolo 22-2: Sospensione in caso di danno alle attrezzature .....	105
Articolo 22-3: Sospensione per mancanza di assicurazione di responsabilità civile ( <i>Senza oggetto</i> ).....	105
<b>Capitolo VI – CONDIZIONI FINANZIARIE .....</b>	<b>105</b>
Articolo 23: Prezzo di vendita .....	105
Articolo 24: Modalità di pagamento del prezzo di vendita per i contratti di vendita semplice	105
Articolo 24-1: Contratti con importo inferiore o pari a 3000 Euro tasse escluse .....	105
Articolo 24-2: Contratti con importo superiore a 3000 Euro tasse escluse .....	105
Articolo 24-2-1: Pagamento in contanti .....	105
Articolo 24-2-2: Pagamento con incasso differito ( <i>modificato a partire dal 01/01/2012</i> ).....	105
Articolo 24-2-3: Caso particolare .....	105
Articolo 25: Garanzie finanziarie per i contratti di vendita semplice.....	105
Articolo 25-1: Obbligo di garanzia .....	105
Articolo 25-2: Cauzione solidale e revoca dell'impegno di cauzione .....	105
Articolo 25-3: Garanzia autonoma a prima richiesta .....	105
Articolo 25-4: Garanzia annua globale .....	105
Articolo 25-5: Caso particolare ( <i>Senza oggetto</i> ) .....	105
Articolo 26: Modalità di pagamento del prezzo di vendita e garanzie finanziarie per i contratti di approvvigionamento ( <i>Senza oggetto</i> ) .....	105
Articolo 27: Modalità di pagamento delle fatture annesse collegate all'esecuzione di un contratto .....	105
Articolo 28: Formalità relative all'imposta sul valore aggiunto .....	105
Articolo 29: Agente contabile incaricato dell'incasso del prezzo .....	105
Articolo 30: Rilascio del certificato di pagamento .....	105
<b>Capitolo VII: SANZIONI E MULTE .....</b>	<b>105</b>
Articolo 31: Principio generale .....	105
Articolo 32: Sanzioni per mancato pagamento.....	105
Articolo 33: Sanzioni per mancanza di assicurazione di responsabilità civile professionale ( <i>Senza oggetto</i> ).....	105
Articolo 34: Sanzioni legate allo sfruttamento e al prelevamento del legname .....	105
Articolo 34-1: Indennizzo per mancato rispetto delle piante, del semenzaio e del bosco giovane ( <i>Senza oggetto</i> ) .....	105
Articolo 34-2: Indennizzi per mancato rispetto dei fusti da conservare ( <i>Senza oggetto</i> )....	105
Articolo 34-3: Sanzione per mancato completamento del taglio entro tempi stabiliti ( <i>Senza oggetto</i> ).....	105
Articolo 34-4: Sanzioni collegate al prelevamento dei prodotti e al ripristino dei luoghi ....	105
Articolo 34-4-1: Mancanza del permesso di prelevamento .....	105
Articolo 34-4-2: Sanzione per mancato completamento del prelevamento dei prodotti e/o del ripristino dei luoghi.....	105
Articolo 34-4-3: Mancato rispetto delle procedure di allestimento, conteggio, misura o pesata della merce ( <i>Senza oggetto</i> ).....	105
Articolo 35: Sanzioni collegate alla consegna dei prodotti ( <i>Senza oggetto</i> ).....	105
Articolo 36: Liquidazione e riscossione delle sanzioni .....	105
<b>Capitolo VIII – SOSPENSIONE, DECADENZA O CESSAZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>105</b>
Articolo 37: Decadenza e risoluzione per mancato rispetto delle clausole finanziarie.....	105
Articolo 37-1: Decadenza per mancanza di cauzione, garanzia a prima richiesta o cauzione globale annuale .....	105
Articolo 37-2: Risoluzione per mancato pagamento.....	105
Articolo 38: Risoluzione e rescissione per mancanza di assicurazione di responsabilità civile professionale ( <i>Senza oggetto</i> ).....	105
Articolo 39: Rescissione per mancata esecuzione dello sfruttamento ( <i>Senza oggetto</i> ).....	105
Articolo 40: Rescissione per mancato prelevamento dei prodotti e/o mancato ripristino dei luoghi.....	105
Articolo 40-1: Rescissione per mancato inizio del prelevamento del legname .....	105

Articolo 40-2: Rescissione per mancato completamento del contratto entro i tempi previsti .....	105
Articolo 40-3: Modalità di rescissione .....	105
Articolo 41: Risoluzione e rescissione dei contratti di approvvigionamento ( <i>Senza oggetto</i> ) .....	105
Articolo 42: Modifica o rescissione del contratto per disimpegno di uno o più proprietari nel caso di una vendita raggruppata ( <i>Senza oggetto</i> ) .....	105
Articolo 43: Cessazione di attività .....	105
Articolo 44: Decesso dell'acquirente .....	105
Articolo 45: Forza maggiore .....	105
<b>Capitolo IX – PROCEDIMENTI COLLETTIVI .....</b>	<b>105</b>
Articolo 46: Salvaguardia, risanamento e liquidazione giudiziaria delle imprese .....	105
Articolo 46-1: Ritenzione del legname .....	105
Articolo 46-2: Facoltà di proseguire, cedere o rescindere il contratto durante l'esecuzione .....	105
Articolo 46-2-1: Proseguimento del contratto in corso .....	105
Articolo 46-2-2: Cessione del contratto in corso .....	105
Articolo 46-2-3: Rescissione del contratto in corso .....	105
<b>Capitolo X – DISPOSIZIONI VARIE .....</b>	<b>105</b>
Articolo 47: Composizione delle controversie .....	105
Articolo 48: Accesso alla vendita di legname .....	105
<b>CLAUSOLE GENERALI DI VENDITA DI LEGNAME ALLESTITO A MISURA .....</b>	<b>105</b>
<b>Capitolo I – QUADRO GIURIDICO .....</b>	<b>105</b>
Articolo 1: Diritto esterno applicabile al contratto .....	105
Articolo 2: Quadro proprio alle vendite di legname effettuate a cura dell'ONF .....	105
Articolo 2-1: Regole generali di diritto forestale .....	105
Articolo 2-2: Campo di applicazione delle presenti clausole generali .....	105
Articolo 2-3: Opponibilità e organizzazione dei documenti contrattuali .....	105
Articolo 2-4: Opponibilità del regolamento nazionale di sfruttamento forestale .....	105
Articolo 3: Deroche alle clausole generali di vendita .....	105
<b>Capitolo II – FORMAZIONE, NATURA E DURATA DEL CONTRATTO .....</b>	<b>105</b>
Articolo 4: Formazione del contratto .....	105
Articolo 5: Oggetto .....	105
Articolo 6: Parti contraenti .....	105
Articolo 6-1: Venditore .....	105
Articolo 6-2: Acquirente .....	105
Articolo 6-2-1: Informazioni generali .....	105
Articolo 6-2-2: Assicurazione di responsabilità civile professionale ( <i>Senza oggetto</i> ) .....	105
Articolo 7: Natura del contratto di vendita .....	105
Articolo 7-1: Contratto di vendita semplice .....	105
Articolo 7-2: Contratto di approvvigionamento .....	105
Articolo 8: Durata e termine del contratto .....	105
Articolo 8-1: Contratto di vendita semplice .....	105
Articolo 8-2: Contratto di approvvigionamento .....	105
Articolo 9: Cessione del contratto di vendita .....	105
Articolo 9-1: Contratto di vendita semplice .....	105
Articolo 9-2: Contratto di approvvigionamento .....	105
<b>Capitolo III – PRODOTTI VENDUTI .....</b>	<b>105</b>
Articolo 10: Natura e designazione dei prodotti venduti .....	105
Articolo 11: Provenienza dei prodotti .....	105
Articolo 11-1: Origine dei prodotti venduti .....	105
Articolo 11-2: Lottizzazione dei prodotti .....	105
Articolo 12: Qualità dei prodotti .....	105
Articolo 12-1: Garanzia di qualità .....	105
Articolo 12-2: Riferimenti normativi .....	105

Articolo 12-3: Limiti di garanzia qualitativa.....	105
Articolo 13: Quantità .....	105
Articolo 13-1: Principio .....	105
Articolo 13-2: Manifesta differenza nel numero di fusti ( <i>Senza oggetto</i> ).....	105
Articolo 14: Prodotti consegnati non conformi.....	105
<b>Capitolo IV – TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ E DEI RISCHI .....</b>	<b>105</b>
Articolo 15: Trasferimento di proprietà dei prodotti e dei rischi.....	105
Articolo 15-1: Il giorno della vendita ( <i>Senza oggetto</i> ) .....	105
Articolo 15-2: Il giorno del conteggio .....	105
<b>Capitolo V – ESECUZIONE DEL TAGLIO E PRELEVAMENTO DEI PRODOTTI.....</b>	<b>105</b>
Articolo 16: Organizzazione dello sfruttamento del legname ( <i>Senza oggetto</i> ).....	105
Articolo 17: Ricevimento e conteggio .....	105
Articolo 17-1: Principio .....	105
Articolo 17-2: Preparazione delle operazioni di ricevimento e di conteggio da parte dell'acquirente ( <i>Senza oggetto</i> ).....	105
Articolo 17-3 : Caso di cubatura o di pesata in stabilimento .....	105
Articolo 18: Prelevamento dei prodotti.....	105
Articolo 18-1: Permesso di prelevamento .....	105
Articolo 18-2: Obbligo di prelevamento del legname.....	105
Articolo 18-3: Durata di esecuzione del contratto .....	105
Articolo 18-4: Modalità di prelevamento del legname .....	105
Articolo 18-5: Danni causati alla viabilità.....	105
Articolo 19: Modalità di fine dell'esecuzione del contratto .....	105
Articolo 19-1: Ripristino dei luoghi.....	105
Articolo 19-2: Ricevimento del taglio ( <i>Senza oggetto</i> ).....	105
Articolo 19-3: Discarico di sfruttamento ( <i>Senza oggetto</i> ) .....	105
Articolo 20: Stoccaggio del legname sul piazzale di carico.....	105
Articolo 21: Cessioni accessorie in un taglio in sfruttamento ( <i>Senza oggetto</i> ).....	105
Articolo 22: Sorveglianza e sospensione del prelevamento del legname.....	105
Articolo 22-1: Sospensione del prelevamento del legname in caso di intemperie.....	105
Articolo 22-2: Sospensione in caso di danno alle attrezzature .....	105
Articolo 22-3: Sospensione per mancanza di assicurazione di responsabilità civile ( <i>Senza oggetto</i> ).....	105
<b>Capitolo VI – CONDIZIONI FINANZIARIE .....</b>	<b>105</b>
Articolo 23: Prezzo di vendita .....	105
Articolo 24: Modalità di pagamento del prezzo di vendita per i contratti di vendita semplice 105	
Articolo 24-1: Contratti con importo inferiore o pari a 3000 Euro tasse escluse .....	105
Articolo 24-2: Contratti con importo superiore a 3000 Euro tasse escluse .....	105
Articolo 24-2-1: Pagamento in contanti .....	105
Articolo 24-2-2: Pagamento con incasso differito ( <i>modificato a partire dal 01/01/2012</i> ).....	105
Articolo 24-2-3 : Caso particolare.....	105
Articolo 25: Garanzie finanziarie per i contratti di vendita semplice.....	105
Articolo 25-1: Obbligo di garanzia .....	105
Articolo 25-2: Cauzione solidale e revoca dell'impegno di cauzione .....	105
Articolo 25-3: Garanzia autonoma a prima richiesta .....	105
Articolo 25-4: Garanzia annua globale .....	105
Articolo 25-5: Caso particolare .....	105
Articolo 26: Modalità di pagamento del prezzo di vendita e garanzie finanziarie per i contratti di approvvigionamento.....	105
Articolo 27: Modalità di pagamento delle fatture annesse collegate all'esecuzione di un contratto.....	105
Articolo 28: Formalità relative all'imposta sul valore aggiunto .....	105
Articolo 29: Agente contabile incaricato dell'incasso del prezzo .....	105
Articolo 30: Rilascio del certificato di pagamento .....	105



<b>Capitolo VII: SANZIONI E MULTE</b> .....	<b>105</b>
Articolo 31: Principio generale .....	105
Articolo 32: Sanzioni per mancato pagamento.....	105
Articolo 33: Sanzioni per mancanza di assicurazione di responsabilità civile professionale ( <i>Senza oggetto</i> ).....	105
Articolo 34: Sanzioni legate allo sfruttamento e al prelevamento del legname.....	105
Articolo 34-1: Indennizzo per mancato rispetto delle piante, del semenzaio e del bosco giovane ( <i>Senza oggetto</i> ).....	105
Articolo 34-2: Indennizzi per mancato rispetto dei fusti da conservare ( <i>Senza oggetto</i> )....	105
Articolo 34-3: Sanzione per mancato completamento del taglio entro tempi stabiliti ( <i>Senza oggetto</i> ).....	105
Articolo 34-4: Sanzioni collegate al prelevamento dei prodotti e al ripristino dei luoghi ....	105
Articolo 34-4-1: Mancanza del permesso di prelevamento .....	105
Articolo 34-4-2: Sanzione per mancato completamento del prelevamento dei prodotti e/o del ripristino dei luoghi.....	105
Articolo 34-4-3: Mancato rispetto delle procedure di allestimento, conteggio, misura o pesata della merce .....	105
Articolo 35: Sanzioni collegate alla consegna dei prodotti .....	105
Articolo 35-1: Quantità non conforme .....	105
Articolo 35-2: Ritardo di consegna dei prodotti .....	105
Articolo 36: Liquidazione e riscossione delle sanzioni .....	105
 <b>Capitolo VIII – SOSPENSIONE, DECADENZA O CESSAZIONE DEL CONTRATTO</b> .....	<b>105</b>
Articolo 37: Decadenza e risoluzione per mancato rispetto delle clausole finanziarie .....	105
Articolo 37-1: Decadenza per mancanza di cauzione, garanzia a prima richiesta o cauzione globale annuale .....	105
Articolo 37-2: Risoluzione per mancato pagamento.....	105
Articolo 38: Risoluzione e rescissione per mancanza di assicurazione di responsabilità civile professionale ( <i>Senza oggetto</i> ).....	105
Articolo 39: Rescissione per mancata esecuzione dello sfruttamento ( <i>Senza oggetto</i> ).....	105
Articolo 40: Rescissione per mancato prelevamento dei prodotti e/o mancato ripristino dei luoghi.....	105
Articolo 40-1: Rescissione per mancato inizio del prelevamento del legname .....	105
Articolo 40-2: Rescissione per mancato completamento del contratto entro i tempi previsti .....	105
Articolo 40-3 : Modalità di rescissione .....	105
Articolo 41: Risoluzione e rescissione dei contratti di approvvigionamento .....	105
Articolo 41-1: Caso generale.....	105
Articolo 41-2: Risoluzione del contratto per mancato completamento delle vendite delle tranche successive nel quadro di contratti di approvvigionamento .....	105
Articolo 42: Modifica o rescissione del contratto per disimpegno di uno o più proprietari nel caso di una vendita raggruppata.....	105
Articolo 43: Cessazione di attività .....	105
Articolo 44: Decesso dell'acquirente.....	105
Articolo 45: Forza maggiore .....	105
 <b>Capitolo IX – PROCEDIMENTI COLLETTIVI</b> .....	<b>105</b>
Articolo 46: Salvaguardia, risanamento e liquidazione giudiziaria delle imprese.....	105
Articolo 46-1: Ritenzione del legname.....	105
Articolo 46-2: Facoltà di proseguire, cedere o rescindere il contratto durante l'esecuzione .....	105
Articolo 46-2-1: Proseguimento del contratto in corso .....	105
Articolo 46-2-2: Cessione del contratto in corso .....	105
Articolo 46-2-3: Rescissione del contratto in corso.....	105
 <b>Capitolo X – DISPOSIZIONI VARIE</b> .....	<b>105</b>
Articolo 47: Composizione delle controversie.....	105
Articolo 48: Accesso alla vendita di legname .....	105

## **REGOLAMENTO NAZIONALE DI SFRUTTAMENTO FORESTALE ..... 105**

### **Preambolo ..... 105**

### **1 RISPETTO DELL'AMBIENTE NATURALE FORESTALE ..... 105**

1.1	Protezione dell'ambiente	105
1.1.1	Conservazione della biodiversità	105
1.1.2	Conservazione del terreno	105
1.1.3	Conservazione della qualità dell'acqua e delle zone umide	105
1.1.4	Prevenzione dei rischi di inquinamento	105
1.1.5	Uso di biolubrificanti	105
1.1.6	Marcatura degli alberi	105
1.2	Protezione della popolazione forestale	105
1.2.1	Protezione dei fusti non marcati per sfruttamento	105
1.2.2	Conservazione dei semenzai naturali (fase di rigenerazione e fustaie irregolari) e delle giovani piante	105
1.2.3	Protezione della popolazione dai parassiti	105
1.3	Protezione contro gli incendi	105

### **2 RISPETTO DI BENI E PERSONE – RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ..... 105**

2.1	Rispetto degli altri utilizzatori della foresta	105
2.2	Rispetto del patrimonio culturale	105
2.3	Sicurezza sul cantiere	105
2.4	Responsabilità legale	105

### **3 CONDIZIONI GENERALI DI SFRUTTAMENTO ..... 105**

3.1	Organizzazione del cantiere	105
3.1.1	Principio generale di responsabilità del professionista per l'organizzazione del suo cantiere	105
3.1.2	Orari di lavoro	105
3.1.3	Installazione di attrezzature di cantiere provvisorie	105
3.1.4	Rispetto del materiale di riproduzione proveniente dalle popolazioni classificate o portaseme	105
3.2	Svolgimento del cantiere	105
3.2.1	Incontro preliminare all'inizio dei lavori di sfruttamento	105
3.2.2	Rispetto degli usi professionali nella gestione del cantiere di sfruttamento	105
3.3	Deposito dei prodotti	105
3.4	Trattamento con prodotti fitosanitari	105
3.5	Prelevamento dei prodotti, circolazione sulle piste e le strade forestali non aperte alla circolazione pubblica	105
3.6	Trattamento dei residui di sfruttamento	105
3.7	Smaltimento di rifiuti vari non forestali	105
3.8	Manutenzione del materiale	105
3.9	Ripristino dei luoghi	105
3.10	Ricevimento	105

### **GLOSSARIO ..... 105**

# V E N D I T E   D I   L E G N A M E

## Regolamento delle vendite con incanto

### Titolo I

#### Regole generali applicabili alle vendite con incanto fatte a cura dell'ONF

##### 1- Principi generali

###### 1-1 Oggetto del presente regolamento di vendita

Il presente regolamento fissa le modalità di svolgimento delle vendite con incanto, effettuate a cura dell'ONF con pubblicità e appello alla concorrenza, con l'eccezione di qualsiasi altra procedura di vendita per la quale sono distintamente applicabili specifiche disposizioni. Il presente regolamento pertanto non si applica né alle vendite con gara d'appalto, né alle vendite a trattativa privata. Inoltre, le vendite effettuate in applicazione del presente regolamento non sono aperte ai privati che agiscono in qualità di consumatori privati.

Qualunque siano le modalità di consegna della merce (legname in piedi, legname allestito), le vendite così fatte da parte dell'ONF riguardano l'insieme dei tagli e prodotti del taglio che possono essere messi in vendita e che provengono dalle proprietà forestali dello Stato o delle collettività e persone giuridiche proprietarie che dipendono dal regime forestale.

Il presente regolamento di vendita, adottato nelle forme previste dall'articolo R. 134-4<sup>1</sup> del Codice Forestale, è opponibile agli acquirenti, così come alle collettività e persone giuridiche proprietarie il cui legname sia messo in vendita da parte dell'ONF.

###### 1-2 Quadro legale e regolamentare delle vendite con incanto

I legni, i tagli e prodotti del taglio sono venduti alle condizioni di diritto previste nel capitolo IV del titolo III del libro I° del Codice Forestale per quanto concerne le foreste e i terreni da imboschire del demanio dello Stato, e nel capitolo IV del titolo IV del libro I° del Codice Forestale per quanto riguarda le foreste e i terreni non demaniali che dipendono dal regime forestale.

Fermo restando speciali disposizioni sul diritto forestale, le vendite effettuate con incanto sono sottoposte alle condizioni generali così come risultano dall'applicazione del Codice Civile e del Codice del Commercio, in particolare l'articolo L. 320-2 relativo alle vendite al pubblico incanto.

---

<sup>1</sup> Nuova numerazione risultante dalle modificazioni regolamentari apportate dal decreto n°2005-1445 del 23 novembre 2005 relativo alle vendite di tagli di legname o di prodotti del taglio e che modifica il regime forestale.

Per l'insieme delle vendite disciplinate dal presente regolamento, non si applica:

- né il diritto interno o comunitario di consumo che regola solo le vendite fatte a consumatori privati,
- né il diritto di vendita internazionale di merce come risulta dalla Convenzione di Vienna in data 11 aprile 1980, che non è applicabile alle vendite con incanto.

Nelle procedure scritte di incanto con presentazione di offerte, le offerte fatte dai professionisti sono considerate riservate e protette dal segreto commerciale. I rappresentanti e il personale delle collettività e delle persone giuridiche proprietarie così come il personale dell'ONF, che vengono a conoscenza - sia nell'esercizio della loro responsabilità commerciale che fortuitamente - delle offerte fatte dai professionisti, sono tenuti al segreto professionale.

### **1-3 Informazione di carattere economico**

Ogni anno viene presentata, da parte del Direttore generale al Consiglio di Amministrazione dell'ONF, una comunicazione di carattere economico che analizza i risultati delle vendite di legname.

## **2- I partner del rapporto commerciale**

### **2-1 ONF**

#### **2-1-1 Qualifica di venditore**

Per l'insieme delle vendite di prodotti forestali provenienti da foreste che dipendono dal regime forestale, l'ONF agisce in qualità di venditore, rappresentante legale per conto delle collettività e persone giuridiche proprietarie, in applicazione dell'articolo L. 144-1 del Codice Forestale, con la sola eccezione prevista nel seguente capoverso.

Per la vendita di lotti raggruppati conclusa in applicazione dell'articolo L. 144-1-1 del Codice Forestale, l'ONF contrae a suo proprio nome salvo restando il credito delle collettività e persone giuridiche proprietarie sulla distribuzione del prodotto di vendita alle condizioni previste dalle leggi e regolamenti ed in particolare dall'articolo L. 1311-8 del Codice Generale delle Collettività Territoriali (Code Général des Collectivités Territoriales).

#### **2-1-2 Scelta della procedura di vendita**

La scelta della vendita con incanto rispetto ad altre procedure di vendita spetta all'ONF in applicazione dell'articolo R. 134-1<sup>2</sup> del Codice Forestale, con riserva del parere delle collettività territoriali e persone giuridiche proprietarie previsto dall'articolo 2-2 più oltre. L'unica deroga a questa disposizione è il caso previsto dall'articolo R. 144-6 del Codice Forestale.

La decisione viene presa nelle condizioni previste con disposizione del Direttore generale dell'ONF.

---

<sup>2</sup> Nuova numerazione risultante dalle modificazioni regolamentari apportate dal decreto n° 2005-1445 del 23 novembre 2005 relativo alle vendite di tagli di legname o di prodotti del taglio e che modifica il regime forestale.



### **2-1-3 Informazione sull'offerta dell'ONF**

L'offerta dell'ONF è oggetto di una informazione fatta a cura dell'ONF.

L'offerta disponibile per la vendita viene comunicata agli acquirenti e periodicamente aggiornata, in modo da mettere a loro disposizione le informazioni utili al loro approvvigionamento.

Questa informazione viene tenuta a disposizione nei locali dell'ONF nelle condizioni previste nell'articolo 3-1-2 più oltre e può essere consultata sullo spazio internet dell'ONF riservato ai professionisti.

### **2-2 Collettività e persone giuridiche proprietarie**

#### **2-2-1 Parere della collettività o persona giuridica proprietaria sulla scelta della procedura di vendita con incanto**

Per le vendite di prodotti forestali comunali, il parere sulla scelta della procedura di vendita con incanto viene dato dal sindaco del comune interessato; per le altre collettività territoriali o persone giuridiche proprietarie, viene dato nelle forme previste dall'articolo R. 141-7 del Codice Forestale.

In caso di disaccordo tra l'esecutivo della collettività o persona giuridica proprietaria e l'ONF, questo parere viene espresso con una delibera motivata della collettività o persona giuridica interessata e indica le riserve espresse dall'ONF; in tal caso, prevale sull'ONF.

In deroga a queste disposizioni ed in applicazione dell'articolo R. 144-6 del Codice Forestale, la scelta della vendita con incanto per le vendite di legname allestito nelle foreste comunali e di enti pubblici dei dipartimenti del Bas-Rhin, Haut-Rhin e Moselle, viene fatta dal sindaco del comune interessato o dal presidente della commissione amministrativa dell'ente pubblico.

#### **2-2-2 Parere della collettività o persona giuridica proprietaria sui prezzi di ritiro**

Il prezzo di ritiro è un valore di salvaguardia al di sotto del quale non può essere fatta la vendita senza ledere gli interessi patrimoniali dei proprietari; viene stabilito tenendo conto dello stato presunto del mercato.

La collettività o persona giuridica proprietaria viene invitata a prendere parte alla fissazione dei prezzi di ritiro da parte dell'ONF, con l'eccezione, in applicazione dell'articolo L.144-1-1 del Codice Forestale, del caso di vendite raggruppate.

Il parere della collettività o persona giuridica proprietaria viene dato dai suoi organi esecutivi ed in nessun caso dalla sua assemblea deliberante, le cui delibere sono rese pubbliche, a causa del carattere riservato di tale informazione, di natura economica e protetta dal segreto commerciale.

I prezzi di ritiro, così come decisi dall'ONF dopo aver preso in considerazione il parere conforme delle collettività e persone giuridiche proprietarie, sono opponibili a quest'ultime così come ai professionisti. Prevengono sulle parti non oltre il tempo assegnato per la realizzazione della vendita.

Se il prezzo di ritiro desiderato dal proprietario non sembra pertinente in relazione allo stato del mercato o alla gestione sostenibile delle foreste, l'ONF può rifiutare di mettere in vendita il lotto interessato, con riserva di motivare la sua decisione.

## **2-3 Acquirenti**

### **2-3-1 Condizioni di ammissione degli acquirenti**

#### **2-3-1-1 Vendite riservate ai professionisti**

Le vendite di legname effettuate a cura dell'ONF sono delle vendite di merce all'ingrosso, alle quali può accedere qualsiasi professionista che agisca nell'ambito della sua attività professionale, registrata a tale titolo nel registro del commercio, nel repertorio delle professioni oppure in un registro equivalente nel proprio paese di origine. Le imprese e società in formazione, che possono provare questa qualifica, godono dello stesso accesso a queste vendite.

Le vendite operate in applicazione del presente regolamento non sono aperte ai privati che agiscono in qualità di consumatori privati.

#### **2-3-1-2 Garanzie finanziarie richieste prima della vendita**

In applicazione dell'articolo R. 134-5<sup>3</sup> del Codice Forestale, il seggio di gara valuta sovraneamente le capacità finanziarie dei professionisti relativamente alle garanzie presentate prima della vendita o eventualmente durante la seduta.

Sia nelle vendite di legname in piedi che nelle vendite di legname allestito, che intendano ricorrere o meno alle facilitazioni di pagamento previste nel capitolato d'appalto generale, i professionisti devono:

- fornire prima della vendita una promessa di cauzione, oppure
- firmare preventivamente o seduta stante un impegno a pagare in contanti.

La promessa di cauzione è un impegno a fare da cogarante del professionista per gli acquisti di quest'ultimo, nelle condizioni previste dagli articoli L. 134-3 e 134-6 del Codice Forestale. Questo documento, che precisa l'importo massimo degli acquisti coperti da tale impegno, deve essere redatto in base ad un modello messo a disposizione dei professionisti dai servizi dell'ONF.

L'impegno di cauzione può essere emesso solo da un istituto iscritto nell'elenco degli organismi abilitati ad offrire in Francia la loro garanzia presso degli agenti contabili pubblici. Questo elenco è disponibile presso i servizi della Banca di Francia. Quando è richiesto dal capitolato d'appalto generale, è raccolto dopo l'aggiudicazione.

Le promesse di cauzione vanno inviate all'agente contabile incaricato della riscossione del prezzo e competente nel dipartimento nel quale si tiene la seduta d'incanto; devono pervenirgli al massimo entro la fine del terzo giorno lavorativo precedente il giorno della vendita. Come eccezione, queste promesse potranno essere ammesse in seduta se l'offerta è anch'essa consegnata durante la seduta.

---

<sup>3</sup> Nuova numerazione risultante dalle modificazioni regolamentari apportate dal decreto n° 2005-1445 del 23 novembre 2005 relativo alle vendite di tagli di legname o di prodotti del taglio e che modifica il regime forestale.

Le offerte che superano l'importo massimo degli acquisti coperti dalla promessa di cauzione non verranno prese in considerazione, ad eccezione che se l'interessato firma seduta stante un impegno al pagamento in contanti della totalità del prezzo di vendita del lotto.

### **2-3-1-3 Rappresentazione degli acquirenti**

I rappresentanti delle persone giuridiche e i loro rappresentanti societari devono dimostrare di essere in possesso dei loro mandati o della loro qualifica e devono essere in grado di presentare tale prova seduta stante su richiesta del seggio di gara, in caso contrario quest'ultimo può rifiutare la loro offerta.

I professionisti stranieri devono, indipendentemente dalla fornitura dei documenti elencati più sopra, essere titolari della carta d'identità di commerciante straniero rilasciata dalle autorità francesi, in caso contrario le loro offerte non saranno prese in considerazione. Devono essere in grado di dimostrarlo presentando la loro carta durante la seduta di aggiudicazione o allegandone una copia alla loro offerta nelle vendite all'incanto con offerte. Quest'ultima disposizione non riguarda gli acquirenti appartenenti a paesi membri dell'Unione Europea e sottoposti agli stessi obblighi degli acquirenti francesi.

Per gli acquirenti che si trovano in amministrazione controllata o sono oggetto di una procedura equivalente nel loro paese d'origine, ed in mancanza di promessa di cauzione, l'impegno al pagamento in contanti dell'integralità del prezzo di vendita dei loro acquisti dovrà essere firmato o controfirmato dal rappresentante ad hoc, in base alle regole applicabili alla procedura di cui l'acquirente è oggetto.

Inoltre, il contratto verrà considerato concluso sotto condizione sospensiva che l'acquirente dia prova, dietro firma del rappresentante ad hoc, della sua capacità giuridica di proseguire la sua attività commerciale per una durata compatibile con l'esecuzione del contratto.

## **2-3-2 Sanzioni per mancate garanzie finanziarie**

### **2-3-2-1 Decadenza legale**

In conformità con l'articolo L. 134-5 del Codice Forestale, l'acquirente che non avrà fornito le garanzie richieste dalle clausole di vendita entro il termine prescritto, verrà dichiarato decaduto dalla vendita.

L'acquirente così decaduto dalla vendita perde il beneficio dell'aggiudicazione del lotto in questione a suo favore.

Tale decadenza viene pronunciata dal presidente del seggio di gara o dal suo delegato; è notificata per iscritto all'acquirente inadempiente.

### **2-3-2-2 Rimessa in vendita del lotto tramite “folle enchère” (offerta all'incanto non adempiuta dall'aggiudicatario)**

In applicazione dell'articolo L. 134-5 del Codice Forestale, si procederà alla rimessa in vendita con incanto pubblico del lotto interessato tramite “folle enchère” (offerta all'incanto non adempiuta dall'aggiudicatario). Quest'ultimo sarà debitore della differenza di prezzo, se esiste, tra il prezzo del lotto che gli era stato inizialmente aggiudicato e il prezzo al quale tale lotto verrà in seguito aggiudicato con successo, senza che possa reclamare l'eventuale eccedente.

È espressamente proibito all'acquirente decaduto dalla vendita di proporsi come nuovo acquirente del medesimo lotto.





## **Titolo II**

### **I vari tipi di vendita con incanto**

#### **3- Disposizioni comuni a tutte le vendite con incanto**

##### **3-1 Organizzazione e pubblicità della vendita**

###### **3-1-1 Data e luogo della vendita**

Il direttore territoriale dell'ONF fissa la data e il luogo della vendita, su proposta del responsabile del livello di gestione, tenendo in considerazione l'interesse del proprietario della foresta, le necessità degli acquirenti e gli usi.

###### **3-1-2 Pubblicità preventiva della vendita**

La pubblicità preventiva alla vendita comporta due formalità obbligatorie e delle azioni realizzate su iniziativa del responsabile del livello di gestione, il quale è responsabile di qualsiasi pubblicità precedente la vendita.

###### **3-1-2-1 Formalità obbligatorie**

La vendita con incanto deve essere annunciata pubblicamente almeno quindici giorni prima tramite affissione in municipio del luogo della vendita e con almeno due pubblicazioni su un giornale locale, su un giornale professionale o sul sito web dell'ONF riservato ai professionisti. In caso di urgenza, il termine di quindici giorni può ridursi a sette giorni.

###### **▪ Affissione in municipio**

L'affissione viene fatta nel municipio del luogo di vendita a cura del responsabile del livello di gestione, che si fa consegnare un certificato di affissione dal sindaco.

L'avviso indica il luogo, il giorno e l'ora in cui si procederà alla vendita, la modalità di incanto usata, la natura e le quantità dei prodotti messi in vendita, l'indirizzo dei servizi dell'ONF dove è possibile consultare o richiedere il fascicolo della documentazione di vendita.

Per gli incanti con offerte, si fa inoltre menzione della data limite per l'invio delle offerte.

###### **▪ Pubblicità sulla stampa**

La pubblicazione sulla stampa deve comportare minimo le stesse informazioni dell'avviso affisso in municipio e deve essere inserita in un giornale francese, quotidiano, settimanale o bimensile, con diffusione almeno regionale.

###### **▪ Pubblicità sul sito web dell'ONF**

Il catalogo dei prodotti messi in vendita è pubblicato sul sito web dell'ONF riservato ai professionisti e può essere consultato nei locali delle direzioni di agenzia e direzioni territoriali dell'ONF interessate.

### **3-1-2-2 Altri mezzi di pubblicità**

Il responsabile del livello di gestione dell'ONF deve garantire alla vendita la più ampia pubblicità. I mezzi per fare ciò sono lasciati alla sua iniziativa: distribuzione di avvisi da affiggere, inserzioni sulla stampa locale, nazionale o internazionale, avviso a organismi professionali, invio di cataloghi, di lettere o circolari, ecc.

### **3-1-3 Fascicolo della documentazione di vendita**

Il fascicolo della documentazione di vendita contiene: una copia del presente regolamento, il capitolato d'appalto generale e il catalogo, che comporta le clausole proprie della vendita e le condizioni particolari di ciascun lotto.

Durante il periodo previsto per la pubblicità, questo fascicolo è tenuto a disposizione di chiunque lo voglia consultare, nel o nei servizi dell'ONF indicati nell'avviso.

Una copia dello stesso fascicolo è depositata presso il prefetto chiamato a presiedere la vendita, il quale appone il suo visto su ognuno dei documenti.

## **3-2 Caratteri giuridici dell'incanto**

### **3-2-1 Carattere di vendita al pubblico incanto**

Le vendite con incanto effettuate a cura dell'ONF, in applicazione dell'articolo L. 134-7 del Codice Forestale, hanno il carattere di vendita al pubblico incanto ai sensi degli articoli L. 320-1 e L 320-2 del Codice del Commercio. Pertanto, l'atto di aggiudicazione è un atto amministrativo separabile dal contratto di vendita.

### **3-2-2 Carattere pubblico delle sedute di aggiudicazione**

Tutte le vendite fatte con incanto sono fatte in seduta pubblica.

### **3-2-3 Validità delle offerte**

Le offerte, verbali o fatte tramite presentazione di offerta scritta, impegnano irrevocabilmente coloro che le hanno fatte fino al pronunciamento dell'aggiudicazione.

### **3-2-4 Aggiudicazione al miglior offerente**

In applicazione dell'articolo R.134-7<sup>4</sup> del Codice Forestale, l'attribuzione di ciascun lotto viene pronunciata a vantaggio del miglior offerente, con riserva che la sua offerta sia almeno pari al prezzo di ritiro stabilito.

### **3-2-5 Carattere definitivo dell'aggiudicazione al suo pronunciamento**

In conformità con l'articolo R. 134-10<sup>4</sup> del Codice Forestale, tutte le aggiudicazioni sono definitive a partire dal momento del loro pronunciamento. In nessun caso è possibile tornare su un'aggiudicazione già pronunciata.

---

<sup>4</sup> Nuova numerazione risultante dalle modificazioni regolamentari apportate dal decreto n° 2005-1445 del 23 novembre 2005 relativo alle vendite di tagli di legname o di prodotti del taglio e che modifica il regime forestale.

### 3-3 Seggio di gara

#### 3-3-1 Composizione e presidenza del seggio di gara

- **Vendite di legname in piedi proveniente da foreste pubbliche e vendite di legname allestito proveniente da foreste demaniali o da foreste di collettività e persone giuridiche proprietarie non indicate nel seguente paragrafo**

Il seggio di gara previsto nell'articolo R. 134-8<sup>5</sup> del Codice Forestale è formato da:

- il presidente: il prefetto del dipartimento nel quale si tiene la seduta o un suo delegato;
- un rappresentante abilitato dell'ONF;
- l'agente contabile incaricato della riscossione del prezzo o un suo delegato.

In conformità con l'articolo L. 144-1 del Codice Forestale, gli incanti riguardanti i boschi e le foreste che dipendono dal regime forestale ed effettuati in applicazione dell'articolo L. 141-1 del suddetto codice, hanno luogo in presenza del sindaco o di un vicesindaco debitamente convocati per i boschi comunali, e di uno degli amministratori per le persone giuridiche indicate nel suddetto articolo L. 141-1, senza tuttavia che l'assenza dei sindaci o degli amministratori comporti la nullità delle operazioni.

- **Vendite di legname allestito di comuni, sezioni di comuni ed enti pubblici comunali o intercomunali**

Le sedute di vendita di prodotti allestiti di collettività e persone giuridiche indicate nell'articolo L. 144-4 del Codice Forestale sono presiedute, in sostituzione del prefetto e con l'assistenza di un rappresentante dell'ONF:

- dal sindaco o dal suo rappresentante per le foreste del comune o di una sezione di comune;
- dal presidente della commissione sindacale o dell'ente pubblico indicato nell'articolo L. 5222-5 del Codice Generale delle Collettività Territoriali (Code Général des Collectivités Territoriales) o da un suo rappresentante;
- dal presidente della commissione amministrativa di un ente pubblico comunale o intercomunale o dal suo rappresentante.

#### 3-3-2 Conduzione della vendita

Il rappresentante dell'ONF nel seggio di gara dirige la vendita. A questo titolo, sceglie l'ordine di vendita degli articoli, può raggruppare in un solo lotto, e questo per uno stesso proprietario, due o più lotti non ancora messi in vendita oppure decidere il ritiro puro e semplice dei lotti dalla vendita. In ogni caso, l'annuncio viene fatto al più tardi all'inizio della seduta.

Per le aggiudicazioni al ribasso o al miglior offerente, annuncia anche la base d'asta per ogni lotto ed eventualmente annuncia, quale che sia il procedimento di aggiudicazione scelto, il ritiro del lotto in mancanza di offerta superiore al prezzo di ritiro.

---

<sup>5</sup> Nuova numerazione risultante dalle modificazioni regolamentari apportate dal decreto n° 2005-1445 del 23 novembre 2005 relativo alle vendite di tagli di legname o di prodotti del taglio e che modifica il regime forestale.

I lotti che restano invenduti non vengono rimessi in vendita nel corso della medesima seduta di gara. I corrispondenti prodotti possono essere rimessi in vendita in seguito, con qualsiasi modalità di mobilitazione e di vendita che l'ONF ritenga appropriata alla natura dei prodotti o allo stato del mercato al momento della loro rimessa in vendita.

### **3-3-3 Pronunciamento dell'aggiudicazione**

Il presidente del seggio di gara pronuncia l'aggiudicazione di ogni lotto ed annuncia il prezzo di aggiudicazione e identità dell'aggiudicatario.

I rappresentanti devono presentare la loro qualifica prima che venga pronunciata l'aggiudicazione.

### **3-3-4 Decisioni del seggio e risoluzione delle contestazioni durante la seduta**

Il presidente del seggio di gara veglia sul corretto svolgimento della seduta di gara.

In conformità con l'articolo R. 134-9<sup>6</sup> del Codice Forestale, il seggio di gara decide immediatamente sulle contestazioni che possono verificarsi durante la seduta in merito alla validità delle operazioni. Quando l'offerta di un professionista non viene accettata, il lotto viene rimesso immediatamente in vendita.

Il presidente rende pubbliche le decisioni del seggio di gara, che vengono prese a maggioranza dei voti, dove il voto del presidente è decisivo.

### **3-4 Prezzo di aggiudicazione**

Nelle vendite con incanto, le basi d'asta, al ribasso o al miglior offerente, e il prezzo pronunciato dal presidente del seggio sono espressi IVA e oneri esclusi.

Sono espressi in Euro con l'esclusione di qualsiasi altra valuta. Il cambio e le relative spese sono a carico ed a rischio dell'acquirente al momento dell'esecuzione del suo obbligo di pagamento.

### **3-5 Verbale di aggiudicazione**

Il verbale della seduta di aggiudicazione è redatto immediatamente a cura dell'ONF. Tale verbale viene chiuso e firmato dei membri del seggio alla fine della seduta.

Per ogni lotto, il verbale di aggiudicazione indica i nomi e gli indirizzi degli aggiudicatari e dei loro procuratori. Per le persone giuridiche, indica anche la forma della società, la sua ragione sociale e l'indirizzo della sede legale. Inoltre, il verbale indica i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno sottoscritto le promesse di cauzione.

Ad ogni aggiudicatario o al suo rappresentante si richiede di apporre immediatamente la propria firma a margine del verbale per ognuno dei lotti che ha acquistato; se si rifiuta o se è assente, ciò verrà menzionato sul suddetto verbale.

Sul verbale di aggiudicazione vengono riportate tutte le contestazioni fatte durante la seduta.

---

<sup>6</sup> Nuova numerazione risultante dalle modificazioni regolamentari apportate dal decreto n° 2005-1445 del 23 novembre 2005 relativo alle vendite di tagli di legname o di prodotti del taglio e che modifica il regime forestale.



La minuta del verbale è sottoposta alla formalità della registrazione a cura dell'ONF entro il termine di un mese a partire dalla data di aggiudicazione. Le imposte di bollo sono a carico dell'ONF.

Il verbale così registrato è un atto autentificato, redatto sotto la responsabilità del prefetto che presiede il seggio di gara e che agisce in qualità di ufficiale ministeriale; ha carattere esecutivo nelle condizioni previste dall'articolo L. 134-6 del Codice Forestale. È depositato presso la prefettura del dipartimento nel quale si tiene la seduta. Il prefetto è abilitato a rilasciarne delle copie autentiche.

Dopo la seduta, l'ONF invia nel più breve tempo possibile un estratto del verbale ad ognuno degli agenti contabili incaricati della riscossione del prezzo dei lotti.

#### **4- Procedure di aggiudicazione**

L'aggiudicazione viene fatta in base ad una delle tre seguenti procedure:

- con offerte
- alle ribasso
- al miglior offerente.

La scelta tra le procedure di aggiudicazione viene fatta, tenendo conto degli usi, dal direttore territoriale dell'ONF su proposta del responsabile del livello di gestione.

##### **4-1 Aggiudicazione con offerte**

###### **4-1-1 Deposito delle offerte**

###### **4-1-1-1 Termine di presentazione delle offerte**

Le offerte vanno inviate prima della vendita, durante il periodo e prima della data fissati dalla pubblicità della vendita.

Possono essere depositate durante la seduta fino all'ora limite fissata dal direttore della vendita.

###### **4-1-1-2 Forma delle offerte**

Le offerte vanno redatte in francese e presentate su carta intestata professionale. Comportano una identificazione giuridica completa del candidato e la prova della qualifica del rappresentante della persona giuridica candidata, atta ad impegnarlo. Devono essere obbligatoriamente firmate.

I professionisti devono far pervenire le loro offerte all'ONF attraverso una delle procedure autorizzate dalla pubblicità della vendita e propria a garantirne la riservatezza fino all'apertura durante la seduta, ovvero:

- con lettera raccomandata, o
- su supporto telematico protetto, se è disponibile questa modalità di trasmissione.

Le offerte inviate per posta o consegnate dietro ricevuta, vanno trasmesse in doppia busta chiusa. La busta esterna deve indicare il nome del concorrente e la natura del suo contenuto (es: "offerta per l'aggiudicazione del..."). Per ogni lotto, va inserita una busta interna contenente l'offerta, sulla quale sono scritti il numero del lotto e il nome del candidato.

Le offerte così ricevute vengono registrate dai servizi dell'ONF, senza essere aperte, in un elenco nominativo con la data del loro ricevimento, man mano che vengono ricevute.

Se le offerte vengono ricevute durante la seduta, possono essere redatte su carta libera, con riserva di menzionare una identificazione completa dell'acquirente e la prova della qualifica del rappresentante della persona giuridica, atta ad impegnarlo. Devono essere obbligatoriamente firmate.

Possono anche essere fatte su supporto elettronico istantaneo, se l'ONF offre questa possibilità.

#### **4-1-1-3 Contenuto delle offerte**

La busta esterna può contenere eventualmente le pezze giustificative previste dall'articolo 2-3-1-3 più sopra.

Se le offerte sono consegnate durante la seduta, la busta esterna deve anche contenere le garanzie previste dall'articolo 2-3-1-2 più sopra.

La busta interna contiene un'offerta di prezzo per il lotto a cui si riferisce.

Il prezzo offerto dall'acquirente è espresso IVA esclusa e tiene conto delle condizioni di pagamento specificate nelle clausole generali del contratto.

È espresso ed eseguito in Euro con l'esclusione di qualsiasi altra valuta. Il cambio e le relative spese sono a carico ed a rischio dell'acquirente al momento dell'esecuzione del suo obbligo di pagamento.

#### **4-1-2 Svolgimento della vendita**

Se un professionista ha presentato varie offerte, verrà presa in considerazione solo la più alta.

L'aggiudicazione viene pronunciata a vantaggio dell'offerta più alta ed è formulata nei tempi prescritti, a meno che il lotto non venga ritirato per mancanza di offerte ritenute sufficienti.

In caso di offerte equivalenti, il lotto verrà estratto a sorte.

#### **4-1-3 Informazioni comunicate sulle offerte ricevute**

Le informazioni sulle offerte ricevute saranno comunicate in base alle seguenti modalità.

Per ogni lotto venduto nell'ambito di un incanto con offerte, le informazioni riguardanti il nome dell'acquirente e l'importo della vendita sono disponibili presso i servizi dell'ONF. Inoltre, se il rappresentante del proprietario della foresta interessata ha dato espressa autorizzazione, può essere fatto conoscere l'importo delle due migliori offerte che non sono state prese in considerazione, con riserva di rispettare l'anonimato dei loro autori. Questa comunicazione è fatta lotto per lotto, in modo immediato e non tracciato.

Il rispetto dell'anonimato degli autori delle offerte non prese in considerazione è così garantito:

- in presenza di un totale di due offerte ricevute, non viene comunicata nessuna offerta non presa in considerazione;
- in presenza di un totale di tre o quattro offerte ricevute, solo la prima offerta non presa in considerazione può essere comunicata;
- in presenza di un totale di cinque o più offerte ricevute, possono essere comunicate le due migliori offerte non prese in considerazione.

#### **4-2 Aggiudicazione al ribasso**

La base d'asta, annunciata dal direttore della vendita, viene successivamente diminuita in base ad una tariffa indicata nelle clausole della vendita ed affissa nella sala dell'incanto.

L'aggiudicazione viene pronunciata alla cifra del ribasso raggiunto quando vengono pronunciate da un acquirente le parole "je prends (compro)".

Se il seggio di gara ritiene che più professionisti siano contemporaneamente aggiudicatari, il lotto viene estratto a sorte, a meno che uno dei professionisti non reclaims il miglior offerente; viene allora aperta la gara tra di loro.

#### **4-3 Aggiudicazione mediante offerte al rialzo**

Questa modalità di aggiudicazione viene messa in atto a titolo eccezionale.

Sulla base d'asta annunciata dal direttore della vendita, le offerte al rialzo vengono espresse a voce alta e aumentano in base ad una tariffa indicata nelle clausole di vendita e affissa nella sala dell'incanto.

L'aggiudicazione viene pronunciata a vantaggio del miglior offerente dopo che si sono succedute tre chiamate consecutive senza che sia stata fatta una nuova offerta.

Se l'ultima offerta viene pronunciata simultaneamente da più professionisti, il lotto è estratto a sorte.

Se nessun professionista fa delle offerte, il direttore della vendita può procedere seduta stante alla vendita al ribasso, a partire dalla base d'asta e in base alle condizioni dell'articolo 4-2 più sopra.

### **Titolo III**

#### **Controversie relative allo svolgimento degli incanti**

##### **5- Controversie relative allo svolgimento degli incanti**

###### **5-1 Competenza della giurisdizione amministrativa**

Tutte le contestazioni che non saranno state risolte durante la seduta dal seggio di gara nelle condizioni previste dall'articolo 3-3-4 più sopra, sono di competenza della giurisdizione amministrativa per la regolarità delle operazioni di aggiudicazione.

###### **5-2 Attribuzione territoriale di giurisdizione**

Il giudice competente a conoscere di qualsiasi controversia relativa allo svolgimento delle operazioni di incanto è il giudice del luogo dell'incanto.

##### **6- Controversie relative all'esecuzione dei contratti di vendita**

In tutti i casi di figura, l'insieme delle controversie relative all'esecuzione dei contratti di vendita vengono portate davanti alle giurisdizioni dell'ordine giudiziario se non è stato possibile arrivare ad una composizione amichevole.



# VENDITE DI LEGNAME

## Regolamento delle vendite con gara d'appalto

### Titolo I

#### Regole generali applicabili alle vendite con gara d'appalto fatte a cura dell'ONF

##### 1- Principi generali

###### 1-1 Oggetto del presente regolamento di vendita

Il presente regolamento fissa le modalità di svolgimento delle vendite con gara d'appalto, effettuate a cura dell'ONF con pubblicità e appello alla concorrenza, con l'eccezione di qualsiasi altra procedura di vendita per la quale sono distintamente applicabili specifiche disposizioni. Il presente regolamento perciò non si applica né alle vendite con incanto né alle vendite a trattativa privata. Inoltre, le vendite effettuate in applicazione del presente regolamento non sono aperte ai privati che agiscono in qualità di consumatori privati.

Qualunque siano le modalità di consegna della merce (legname in piedi, legname allestito), le vendite così fatte da parte dell'ONF riguardano l'insieme dei tagli e prodotti del taglio che possono essere messi in vendita e che provengono dalle proprietà forestali dello Stato o delle collettività e persone giuridiche proprietarie che dipendono dal regime forestale.

Il presente regolamento di vendita, adottato nelle forme previste dall'articolo R. 134-4<sup>7</sup> del Codice Forestale, è opponibile agli acquirenti, così come alle collettività e persone giuridiche proprietarie il cui legname sia messo in vendita da parte dell'ONF.

###### 1-2 Quadro legale e regolamentare delle vendite con gara d'appalto

I legni, i tagli e prodotti del taglio sono venduti alle condizioni di diritto previste nel capitolo IV del titolo III del libro I° del Codice Forestale per quanto concerne le foreste e i terreni da imboschire del demanio dello Stato, e nel capitolo IV del titolo IV del libro I° del Codice Forestale per quanto riguarda le foreste e i terreni non demaniali che dipendono dal regime forestale.

Fermo restando speciali disposizioni sul diritto forestale, le vendite effettuate con gara d'appalto sono sottoposte alle condizioni generali di diritto, così come risultano

---

<sup>7</sup> Nuova numerazione risultante dalle modificazioni regolamentari apportate dal decreto n°2005-1445 del 23 novembre 2005 relativo alle vendite di tagli di legname o di prodotti del taglio e che modifica il regime forestale.



dall'applicazione del Codice Civile e del Codice del Commercio o da quelle relative al diritto di vendita internazionale di merce come risulta dalla Convenzione di Vienna in data 11 aprile 1980, con riserva delle deroghe a tale testo che risultano dall'applicazione del presente regolamento e delle clausole generali di vendita.

Per l'insieme delle vendite disciplinate dal presente regolamento, non si applica il diritto interno o comunitario di consumo che regola solo le vendite fatte a consumatori privati.

Nelle procedure scritte di gara d'appalto, le offerte fatte dai professionisti sono considerate riservate e protette dal segreto commerciale. I rappresentanti e il personale delle collettività e delle persone giuridiche proprietarie, così come il personale dell'ONF, che vengono a conoscenza - sia nell'esercizio della loro responsabilità commerciale che fortuitamente - delle offerte fatte dai professionisti, sono tenuti al segreto professionale.

### **1-3 Informazione di carattere economico**

Ogni anno viene presentata, da parte del Direttore generale al Consiglio di Amministrazione dell'ONF, una comunicazione di carattere economico che analizza i risultati delle vendite di legname.

## **2- I partner del rapporto commerciale**

### **2-1 ONF**

#### **2-1-1 Qualifica di venditore**

Per l'insieme delle vendite di tagli e prodotti del taglio provenienti da foreste che dipendono dal regime forestale, l'ONF agisce in qualità di venditore, rappresentante legale per conto delle collettività e persone giuridiche proprietarie, in applicazione dell'articolo L. 144-1 del Codice Forestale, con la sola eccezione prevista nel seguente capoverso. A questo titolo, conclude il contratto con accettazione dell'offerta presa in considerazione nelle forme previste dall'articolo 7 qui di seguito.

Per la vendita di lotti raggruppati conclusa in applicazione dell'articolo L. 144-1-1 del Codice Forestale, l'ONF contrae a suo proprio nome salvo restando il credito delle collettività e persone giuridiche proprietarie sulla distribuzione del prodotto di vendita alle condizioni previste dalle leggi e regolamenti ed in particolare dall'articolo L. 1311-8 del Codice Generale delle Collettività Territoriali (Code Général des Collectivités Territoriales).

#### **2-1-2 Scelta della procedura di vendita**

La scelta della vendita con gara d'appalto rispetto ad altre procedure di vendita spetta all'ONF in applicazione dell'articolo R. 134-1<sup>8</sup> del Codice Forestale, con riserva del parere delle collettività territoriali e persone giuridiche proprietarie previsto dall'articolo 2-2 più oltre. L'unica deroga a questa disposizione è il caso previsto dall'articolo R. 144-6 del Codice Forestale.

---

<sup>8</sup> Nuova numerazione risultante dalle modificazioni regolamentari apportate dal decreto n° 2005-1445 del 23 novembre 2005 relativo alle vendite di tagli di legname o di prodotti del taglio e che modifica il regime forestale.

La decisione viene presa nelle condizioni previste con disposizione del Direttore generale dell'ONF.

### **2-1-3 Informazione sull'offerta dell'ONF**

L'offerta dell'ONF è oggetto di una informazione fatta a cura dell'ONF.

L'offerta disponibile per la vendita viene comunicata agli acquirenti e periodicamente aggiornata, in modo da mettere a loro disposizione le informazioni utili al loro approvvigionamento.

Questa informazione viene tenuta a disposizione nei locali dell'ONF nelle condizioni previste nell'articolo 3-1-2 più oltre e può essere consultata sullo spazio internet dell'ONF riservato ai professionisti.

## **2-2 Collettività e persone giuridiche proprietarie**

### **2-2-1 Parere della collettività o persona giuridica proprietaria sulla scelta della procedura di vendita con gara d'appalto**

Per le vendite di tagli e prodotti del taglio comunali, il parere sulla scelta della procedura di vendita con gara d'appalto viene dato dal sindaco del comune interessato; per le altre collettività territoriali o persone giuridiche proprietarie, viene dato nelle forme previste dall'articolo R. 141-7 del Codice Forestale.

In caso di disaccordo tra l'esecutivo della collettività o persona giuridica proprietaria e l'ONF, questo parere viene espresso con una delibera motivata della collettività o persona giuridica interessata e indica le riserve espresse dall'ONF; in tal caso, prevale sull'ONF.

In deroga a queste disposizioni ed in applicazione dell'articolo R. 144-6 del Codice Forestale, la scelta della vendita con gara d'appalto per le vendite di legname allestito nelle foreste comunali e di enti pubblici dei dipartimenti del Bas-Rhin, Haut-Rhin e Moselle, viene fatta dal sindaco del comune interessato o dal presidente della commissione amministrativa dell'ente pubblico interessato.

### **2-2-2 Parere della collettività o persona giuridica proprietaria sui prezzi di ritiro**

Il prezzo di ritiro è un valore di salvaguardia al di sotto del quale non può essere fatta la vendita senza ledere gli interessi patrimoniali dei proprietari; viene stabilito tenendo conto dello stato presunto del mercato.

La collettività o persona giuridica proprietaria viene invitata a prendere parte alla fissazione dei prezzi di ritiro da parte dell'ONF, con l'eccezione, in applicazione dell'articolo L.144-1-1 del Codice Forestale, del caso di vendite raggruppate.

Il parere della collettività o persona giuridica proprietaria viene dato dai suoi organi esecutivi ed in nessun caso dalla sua assemblea deliberante, le cui delibere sono rese pubbliche, a causa del carattere riservato di tale informazione, di natura economica e protetta dal segreto commerciale.

I prezzi di ritiro, così come decisi dall'ONF dopo aver preso in considerazione il parere conforme delle collettività e persone giuridiche proprietarie, sono opponibili a quest'ultime così come ai professionisti. Prevalgono sulle parti non oltre il tempo assegnato per la realizzazione della vendita.

Se il prezzo di ritiro desiderato dal proprietario non sembra pertinente in relazione allo stato del mercato o alla gestione sostenibile delle foreste, l'ONF può rifiutare di mettere in vendita il lotto interessato, con riserva di motivare la sua decisione.

## **2-3 Acquirenti**

### **2-3-1 Condizioni di ammissione degli acquirenti**

#### **2-3-1-1 Vendite riservate ai professionisti**

Le vendite di legname effettuate a cura dell'ONF sono delle vendite di merce all'ingrosso, alle quali può accedere qualsiasi professionista che agisca nell'ambito della sua attività professionale, registrata a tale titolo nel registro del commercio, nel repertorio delle professioni oppure in un registro equivalente nel proprio paese di origine. Le imprese e società in formazione, che possono provare questa qualifica, godono dello stesso accesso a queste vendite.

Le vendite operate in applicazione del presente regolamento non sono aperte ai privati che agiscono in qualità di consumatori privati.

#### **2-3-1-2 Garanzie finanziarie richieste prima della vendita**

In applicazione dell'articolo R. 134-6<sup>9</sup> del Codice Forestale, la commissione d'appalto valuta sovranamente le capacità finanziarie dei professionisti relativamente alle garanzie presentate prima della vendita o eventualmente durante la seduta.

Sia nelle vendite di legname in piedi che nelle vendite di legname allestito, che intendano ricorrere o meno alle facilitazioni di pagamento previste nel capitolato d'appalto generale, i professionisti devono:

- fornire prima della vendita una promessa di cauzione, oppure
- firmare preventivamente o seduta stante un impegno a pagare in contanti.

La promessa di cauzione è un impegno a fare da cogarante del professionista per gli acquisti di quest'ultimo, nelle condizioni previste dagli articoli L. 134-3 e L. 134-6 del Codice Forestale. Questo documento, che precisa l'importo massimo degli acquisti coperti da tale impegno, deve essere redatto in base ad un modello messo a disposizione dei professionisti dai servizi dell'ONF.

L'impegno di cauzione può essere emesso solo da un istituto iscritto nell'elenco degli organismi abilitati ad offrire in Francia la loro garanzia presso degli agenti contabili pubblici. Questo elenco è disponibile presso i servizi della Banca di Francia. Quando è richiesto dal capitolato d'appalto generale, è raccolto dopo la seduta di apertura delle buste.

Le promesse di cauzione vanno inviate all'agente contabile incaricato della riscossione del prezzo e competente nel dipartimento nel quale si tiene la seduta di apertura delle buste; devono pervenirgli al massimo entro la fine del terzo giorno lavorativo precedente il giorno della vendita. Come eccezione, queste promesse

---

<sup>9</sup> Nuova numerazione risultante dalle modificazioni regolamentari apportate dal decreto n° 2005-1445 del 23 novembre 2005 relativo alle vendite di tagli di legname o di prodotti del taglio e che modifica il regime forestale.

potranno essere ammesse in seduta se l'offerta è anch'essa consegnata durante la seduta.

### **2-3-1-3 Rappresentazione degli acquirenti abilitati a contrattare**

I rappresentanti delle persone giuridiche e i loro rappresentanti societari devono dimostrare di essere in possesso dei loro mandati o della loro qualifica e devono essere in grado di presentare tale prova seduta stante su richiesta della commissione, in caso contrario quest'ultima può rifiutare la loro offerta.

I professionisti stranieri devono, indipendentemente dalla fornitura dei documenti elencati più sopra, essere titolari della carta d'identità di commerciante straniero rilasciata dalle autorità francesi, in caso contrario le loro offerte non saranno prese in considerazione. Devono essere in grado di dimostrarlo presentando la loro carta durante la seduta di gara d'appalto o allegandone una copia alla loro offerta. Quest'ultima disposizione non riguarda gli acquirenti appartenenti a paesi membri dell'Unione Europea e sottoposti agli stessi obblighi degli acquirenti francesi.

Per gli acquirenti che si trovano in amministrazione controllata o sono oggetto di una procedura equivalente nel loro paese d'origine, ed in mancanza di promessa di cauzione, l'impegno al pagamento in contanti dell'integralità del prezzo di vendita dei loro acquisti dovrà essere firmato o controfirmato dal rappresentante ad hoc, in base alle regole applicabili alla procedura di cui l'acquirente è oggetto.

Inoltre, il contratto verrà considerato concluso sotto condizione sospensiva che l'acquirente dia prova, dietro firma del rappresentante ad hoc, della sua capacità giuridica di proseguire la sua attività commerciale per una durata compatibile con l'esecuzione del contratto.

## **2-3-2 Sanzione per mancate garanzie finanziarie**

### **2-3-2-1 Decadenza legale**

In conformità con l'articolo L. 134-5 del Codice Forestale, l'acquirente che non avrà fornito le garanzie richieste dalle clausole di vendita entro il termine prescritto, verrà dichiarato decaduto dalla vendita.

L'acquirente così decaduto dalla vendita perde il beneficio dell'aggiudicazione del lotto in questione a suo favore.

Tale decadenza viene pronunciata dal presidente della commissione d'appalto o dal suo delegato; è notificata per iscritto all'acquirente inadempiente.

### **2-3-2-2 Rimessa in vendita del lotto tramite "folle enchère" (offerta all'incanto non adempiuta dall'aggiudicatario)**

In applicazione dell'articolo L. 134-5 del Codice Forestale, si procederà alla rimessa in vendita con incanto pubblico del interessato tramite "folle enchère" (offerta all'incanto non adempiuta dall'aggiudicatario). Quest'ultimo sarà debitore della differenza di prezzo, se esiste, tra il prezzo del lotto che gli era stato inizialmente attribuito e il prezzo al quale tale lotto verrà in seguito aggiudicato con successo, senza che possa reclamare l'eventuale eccedente.

È espressamente proibito all'acquirente decaduto dalla vendita di proporsi come nuovo acquirente del medesimo lotto.



## **Titolo II**

### **Realizzazione delle vendite con gara d'appalto**

#### **3- Disposizioni generali relative alle vendite con gara d'appalto**

##### **3-1 Organizzazione e pubblicità della vendita**

###### **3-1-1 Data e luogo della vendita**

Il direttore territoriale dell'ONF fissa la data e il luogo della vendita, su proposta del responsabile del livello di gestione, tenendo in considerazione l'interesse del proprietario della foresta, le necessità degli acquirenti e gli usi.

###### **3-1-2 Pubblicità preventiva della vendita**

La pubblicità preventiva alla vendita comporta due formalità obbligatorie e delle azioni realizzate su iniziativa del responsabile del livello di gestione, il quale è responsabile di qualsiasi pubblicità precedente la vendita.

###### **3-1-2-1 Formalità obbligatorie**

La vendita con gara d'appalto deve essere annunciata pubblicamente almeno quindici giorni prima tramite affissione in municipio del luogo della vendita e con almeno due pubblicazioni su un giornale locale, su un giornale professionale o sul sito web dell'ONF riservato ai professionisti. In caso di urgenza, il termine di quindici giorni può ridursi a sette giorni.

- **Affissione in municipio**

L'affissione viene fatta nel municipio del luogo di vendita a cura del responsabile del livello di gestione, che si fa consegnare un certificato di affissione dal sindaco.

L'avviso indica il luogo, il giorno e l'ora in cui si procederà alla vendita, la natura e le quantità dei prodotti messi in vendita, l'indirizzo dei servizi dell'ONF dove è possibile consultare o richiedere il fascicolo della documentazione di vendita.

Se la pubblicità della vendita esclude formalmente la possibilità di depositare le offerte durante la seduta, si fa allora menzione della data limite per l'invio delle offerte.

- **Pubblicità sulla stampa**

La pubblicazione sulla stampa deve comportare minimo le stesse informazioni dell'avviso affisso in municipio e deve essere inserita in un giornale francese, quotidiano, settimanale o bimensile, con diffusione almeno regionale.

- **Pubblicità sul sito web dell'ONF**

Il catalogo dei prodotti messi in vendita è pubblicato sul sito web dell'ONF riservato ai professionisti e può essere consultato nei locali delle direzioni di agenzia e direzioni territoriali dell'ONF interessate.

### **3-1-2-2 Altri mezzi di pubblicità**

Il responsabile del livello di gestione dell'ONF deve garantire alla vendita la più ampia pubblicità. I mezzi per fare ciò sono lasciati alla sua iniziativa: distribuzione di avvisi da affiggere, inserzioni sulla stampa locale, nazionale o internazionale, avviso a organismi professionali, invio di cataloghi, di lettere o circolari, ecc.

### **3-1-3 Fascicolo della documentazione di vendita**

Il fascicolo della documentazione di vendita contiene: una copia del presente regolamento, il capitolato d'appalto generale e il catalogo, che comporta le clausole proprie della vendita e le condizioni particolari di ciascun lotto.

Durante il periodo previsto per la pubblicità, questo fascicolo è tenuto a disposizione di chiunque lo voglia consultare, nel o nei servizi dell'ONF indicati nell'avviso.

## **3-2 Caratteri giuridici della vendita con gara d'appalto**

### **3-2-1 Carattere di vendita pubblica**

Le vendite con gara d'appalto effettuate a cura dell'ONF, in applicazione dell'articolo L. 134-7 del Codice Forestale, hanno il carattere di vendita con pubblicità e gara d'appalto; non hanno il carattere di vendita al pubblico incanto ai sensi degli articoli L. 320-1 e L. 320-2 del Codice del Commercio.

### **3-2-2 Carattere pubblico delle sedute di apertura delle offerte**

In conformità con l'articolo R. 134-14<sup>10</sup> del Codice Forestale, la seduta di esame delle offerte è pubblica, tranne che se il presidente della commissione decida di ammettere alla seduta solo i concorrenti.

### **3-2-3 Validità delle offerte**

Le offerte presentate tramite offerta scritta impegnano irrevocabilmente coloro che le hanno fatte.

La documentazione del fascicolo di vendita stabilisce il periodo durante il quale i candidati restano impegnati dalle loro offerte.

### **3-2-4 Aggiudicazione al miglior offerente**

In applicazione dell'articolo R. 134-7<sup>4</sup> del Codice Forestale, ogni lotto è attribuito al miglior offerente, con riserva che la sua offerta sia almeno pari al prezzo di ritiro stabilito.

---

<sup>10</sup> Nuova numerazione risultante dalle modificazioni regolamentari apportate dal decreto n° 2005-1445 del 23 novembre 2005 relativo alle vendite di tagli di legname o di prodotti del taglio e che modifica il regime forestale.

#### **4- Commissione d'appalto**

In conformità con gli articoli R. 134-12<sup>4</sup> e R. 144-2 del Codice Forestale, le offerte vengono aperte da una commissione che comprende:

- il direttore territoriale dell'ONF o un suo rappresentante;
- l'agente contabile incaricato della riscossione del prezzo o un suo delegato;
- per le foreste dello Stato, un secondo rappresentante dell'ONF oppure, per le altre foreste che dipendono dal regime forestale, un rappresentante della collettività o persona giuridica proprietaria.

Il presidente della commissione è, rispettivamente:

- per i lotti provenienti dalle foreste dello Stato e per i lotti raggruppati, il direttore territoriale o un suo rappresentante,
- per i lotti provenienti da altre foreste che dipendono dal regime forestale, il rappresentante della collettività o persona giuridica proprietaria. In caso d'assenza di quest'ultimo debitamente convocato, la presidenza è esercitata dal direttore territoriale o dal suo rappresentante, viene perciò chiamato a sedere nella commissione d'appalto un secondo rappresentante dell'ONF.

Il presidente rende pubbliche le decisioni della commissione, che vengono prese a maggioranza dei voti, dove il voto del presidente è decisivo.

#### **5- Deposito delle offerte**

Le offerte possono essere depositate sia prima della vendita, sia durante la seduta di apertura delle buste, tranne che se la pubblicità abbia formalmente escluso quest'ultima possibilità. Sono presentate nelle forme previste dall'articolo 5-3 qui di seguito.

##### **5-1 Deposito delle offerte prima della vendita**

La pubblicità stabilisce l'indirizzo, la data e l'ora limite di deposito delle offerte.

Gli acquirenti devono far pervenire le loro offerte all'ONF con qualsiasi mezzo proprio a garantirne la riservatezza, ovvero:

- tramite lettera semplice o raccomandata,
- tramite consegna con ricevuta al servizio dell'ONF che procede alla vendita,  
o
- su supporto telematico protetto, se è disponibile questa modalità di trasmissione.

Non potrà essere garantita la riservatezza delle offerte inviate all'ONF via fax.

Le offerte devono pervenire all'ONF entro i termini stabiliti dalla pubblicità della vendita, sotto la sola responsabilità dell'acquirente al quale spettano tutti gli adempimenti da compiere a tal fine, qualunque siano le circostanze.

In caso di invio per posta, fa fede solo la data di ricevimento della busta.

##### **5-2 Deposito delle offerte durante la seduta**

Le offerte depositate durante la seduta sono depositate solamente per iscritto; sono ricevibili solo prima dell'apertura delle offerte ricevute per il lotto a cui si riferiscono. Le

offerte consegnate dopo tale apertura sono considerate come tardive e restituite ai loro autori senza essere aperte.

### **5-3 Forma delle offerte**

#### **5-3-1 Offerte inviate prima della vendita**

Le offerte vanno redatte in francese e presentate su carta intestata professionale.

Comportano un'identificazione giuridica completa dell'acquirente e la prova della qualifica del rappresentante della persona giuridica candidata, atta ad impegnarlo. Devono essere obbligatoriamente firmate.

Le offerte trasmesse su supporto elettronico o via fax possono essere ricevute solo se comportano gli stessi elementi identificativi dell'acquirente.

Le offerte inviate per posta o consegnate dietro ricevuta, vanno trasmesse in doppia busta chiusa. La busta esterna deve indicare il nome del concorrente e la natura del suo contenuto (es: "offerta per la gara d'appalto del..."). Per ogni lotto, va inserita una busta interna contenente l'offerta, sulla quale sono scritti il numero del lotto e il nome del candidato.

Le offerte così ricevute vengono registrate dai servizi dell'ONF, senza essere aperte, in un elenco nominativo con la data del loro ricevimento, man mano che vengono ricevute.

#### **5-3-2 Offerte depositate dopo la vendita**

Se le offerte vengono ricevute durante la seduta, possono essere redatte su carta libera, con riserva di menzionare una identificazione completa dell'acquirente e la prova della qualifica del rappresentante della persona giuridica, atta ad impegnarlo. Devono essere obbligatoriamente firmate.

Possono anche essere fatte su supporto elettronico istantaneo se l'ONF offre questa possibilità.

### **5-4 Contenuto delle offerte**

La busta esterna può contenere eventualmente le pezze giustificative previste dall'articolo 2-3-1-3 più sopra.

Se le offerte sono consegnate durante la seduta, la busta esterna deve anche contenere le garanzie previste dall'articolo 2-3-1-2 più sopra.

La busta interna contiene 1'offerta di prezzo per il lotto cui si riferisce.

Il prezzo offerto dall'acquirente è espresso IVA esclusa e tiene conto delle condizioni di pagamento specificate nelle clausole generali del contratto.

È espresso ed eseguito in Euro con l'esclusione di qualsiasi altra valuta. Il cambio e le relative spese sono a carico ed a rischio dell'acquirente al momento dell'esecuzione del suo obbligo di pagamento.

## **6- Svolgimento della seduta di apertura delle offerte**

## **6-1 Apertura delle offerte**

Prima dell'inizio della seduta, la commissione esamina l'elenco nominativo dei professionisti che hanno depositato un'offerta prima della vendita. Una volta che le buste esterne sono state aperte, viene verificato che contengano tutte le pezze giustificative richieste; in caso contrario, i documenti mancanti verranno richiesti ulteriormente al candidato. Le buste interne vengono classificate lotto per lotto senza essere aperte.

Viene quindi aperta la seduta. Durante la chiamata di ogni lotto, nell'ordine previsto dalla pubblicità, si procede alle seguenti operazioni:

- i professionisti presenti nella sala depositano le loro eventuali offerte;
- i concorrenti che hanno depositato un'offerta prima della vendita possono consegnare una nuova offerta durante la seduta senza ritirare la prima. Solo la più alta sarà presa in considerazione;
- poi il rappresentante dell'ONF deposita in una busta il prezzo di ritiro del lotto.

Vengono quindi aperte le buste contenenti le offerte e il presidente della commissione annuncia, per ogni lotto, il nome del concorrente la cui offerta è la più alta e la fa conoscere quando questa offerta risulta superiore o uguale al prezzo di ritiro stabilito per il lotto considerato. Invece:

- in assenza di offerta, il lotto viene ritirato;
- se gli importi delle offerte presentate sono inferiori al prezzo di ritiro, il lotto considerato viene ritirato e viene fatto conoscere il prezzo di ritiro.

Se il calcolo del prezzo offerto necessita di lunghe verifiche, il presidente fissa la data alla quale verrà pubblicato il risultato definitivo. Fino a questa attribuzione definitiva, i concorrenti restano impegnanti dalle loro offerte.

Se più concorrenti presentano delle offerte uguali, il lotto viene estratto a sorte tra di loro.

## **6-2 Possibilità data ai concorrenti di limitare il loro impegno**

Per evitare che i loro acquisti siano superiori alle loro necessità, i concorrenti hanno la possibilità di indicare, su un foglio separato che verrà inserito nella busta esterna, la somma massima che non vogliono superare per la totalità dei loro acquisti.

Fino a quando tale somma non viene raggiunta, le offerte vengono aperte nell'ordine previsto dalla pubblicità e vengono prese in considerazione solo se non comportano un superamento dell'impegno massimo. Quando quest'ultimo viene raggiunto, le offerte che avrebbero potuto essere fatte per i successivi lotti non vengono prese in considerazione e le buste vengono restituite al concorrente senza essere aperte.

## **6-3 Informazioni comunicate sulle offerte ricevute**

Le informazioni sulle offerte ricevute saranno comunicate in base alle seguenti modalità.

Per ogni lotto venduto nell'ambito di una gara d'appalto, le informazioni riguardanti il nome dell'acquirente e l'importo della vendita sono disponibili presso i servizi dell'ONF. Inoltre, se il rappresentante del proprietario della foresta interessata ha dato espressa autorizzazione, può essere fatto conoscere l'importo delle due migliori offerte che non sono state prese in considerazione, con riserva di rispettare l'anonimato dei loro autori. Questa comunicazione è fatta lotto per lotto, in modo immediato e non tracciato.

Il rispetto dell'anonimato degli autori delle offerte non prese in considerazione è così garantito:

- in presenza di un totale di due offerte ricevute, non viene comunicata nessuna offerta non presa in considerazione;
- in presenza di un totale di tre o quattro offerte ricevute, solo la prima offerta non presa in considerazione può essere comunicata;
- in presenza di un totale di cinque o più offerte ricevute, possono essere comunicate le due migliori offerte non prese in considerazione.

## **7- Notifica dei risultati della gara d'appalto**

Prima della scadenza del termine di validità delle offerte indicato nell'articolo 3-2-3 più sopra, l'ONF notifica all'acquirente del lotto l'accettazione della sua offerta, sia a suo nome per le foreste demaniali, sia a nome della collettività o persona giuridica proprietaria per le altre foreste che dipendono dal regime forestale: avvisa anche gli altri concorrenti del rifiuto delle loro offerte.

## **8- Resoconto della vendita**

I servizi dell'ONF redigono un resoconto della seduta di apertura delle offerte.

Questo resoconto comporta, per ogni lotto, il nome dell'aggiudicatario e il prezzo di aggiudicazione. Menziona eventualmente il prezzo di ritiro per i lotti rimasti invenduti, se questi lotti sono stati oggetto di almeno un'offerta. Menziona qualsiasi contestazione relativa alle operazioni di vendita verificatesi durante la seduta o prima della notifica agli acquirenti dell'accettazione delle loro offerte. Eventualmente, può essere redatto un verbale di tali contestazioni facente fede.

Questo resoconto non viene reso pubblico né sottoposto alla formalità della registrazione.



## **Titolo III**

### **Controversie relative allo svolgimento delle vendite con gara d'appalto**

#### **9- Controversie relative allo svolgimento della vendita**

##### **9-1 Competenza della giurisdizione amministrativa**

Tutte le contestazioni relative alla regolarità delle operazioni di vendita con gara d'appalto sono di competenza della giurisdizione amministrativa.

##### **9-2 Attribuzione territoriale di giurisdizione**

Il giudice competente a conoscere di qualsiasi controversia relativa allo svolgimento delle operazioni di vendita è il giudice del luogo di effettuazione della vendita.

#### **10- Controversie relative all'esecuzione dei contratti di vendita**

In tutti i casi di figura, l'insieme delle controversie relative all'esecuzione dei contratti di vendita vengono portate davanti alle giurisdizioni dell'ordine giudiziario se non è stato possibile arrivare ad una composizione amichevole.



# VENDITE DI LEGNAME

## Regolamento delle vendite a trattativa privata

### Titolo I

#### Regole generali applicabili alle vendite a trattativa privata fatte a cura dell'ONF

##### 1- Principi generali

##### 1-1 Oggetto del presente regolamento di vendita

Il presente regolamento fissa le modalità di svolgimento delle vendite a trattativa privata, effettuate a cura dell'ONF, con l'eccezione di qualsiasi altra procedura di vendita per la quale sono distintamente applicabili specifiche disposizioni. Il presente regolamento perciò non si applica né alle vendite con incanto né alle vendite con gara d'appalto. Inoltre, le vendite effettuate in applicazione del presente regolamento non sono aperte ai privati che agiscono in qualità di consumatori privati.

Qualunque siano le modalità di consegna della merce (legname allestito, legname in piedi, contratti di approvvigionamento), le vendite così fatte da parte dell'ONF riguardano il legname che può essere messo in vendita e che provenga dalle proprietà forestali dello Stato o delle collettività e persone giuridiche proprietarie che dipendono dal regime forestale.

Le vendite effettuate in applicazione del presente regolamento danno luogo, in funzione della volontà dei proprietari e delle necessità espresse dagli acquirenti:

- a dei contratti di approvvigionamento, con esecuzione o consegne successive, atti a mettere in sicurezza parte dell'approvvigionamento degli acquirenti ed a garantire ai proprietari uno sbocco regolare dei prodotti estratti dalle loro foreste, oppure
- a delle vendite con esecuzione o consegna immediata.

Il presente regolamento di vendita, adottato nelle forme previste dall'articolo R. 134-4<sup>11</sup> del Codice Forestale, è opponibile agli acquirenti, così come alle collettività e persone giuridiche proprietarie il cui legname sia messo in vendita dall'ONF.

---

<sup>11</sup> Nuova numerazione risultante dalle modificazioni regolamentari apportate dal decreto n° 2005-1445 del 23 novembre 2005 relativo alle vendite di tagli di legname o di prodotti del taglio e che modifica il regime forestale.

## **1-2 Quadro legale e regolamentare delle vendite a trattativa privata**

I legni, i tagli e prodotti del taglio sono venduti alle condizioni di diritto previste nel capitolo IV del titolo III del libro I° del Codice Forestale per quanto concerne le foreste e i terreni da imboschire del demanio dello Stato, e nel capitolo IV del titolo IV del libro I° del Codice Forestale per quanto riguarda le foreste e i terreni non demaniali che dipendono dal regime forestale.

I contratti di approvvigionamento sono conclusi in applicazione del secondo comma dell'articolo L. 134-7 del Codice Forestale.

Fermo restando speciali disposizioni sul diritto forestale, le vendite effettuate a trattativa privata sono sottoposte alle condizioni generali così come risultano dall'applicazione del Codice Civile e del Codice del Commercio o da quelle relative al diritto di vendita internazionale di merce come risulta dalla Convenzione di Vienna in data 11 aprile 1980, con riserva delle deroghe che risultano dall'applicazione del presente regolamento o delle clausole generali di vendita.

Per l'insieme delle vendite disciplinate dal presente regolamento, non si applica il diritto interno o comunitario di consumo che regola solo le vendite fatte a consumatori privati.

Nelle vendite concluse a trattativa privata, le condizioni commerciali proposte sia dagli acquirenti che dall'ONF nelle forme e condizioni previste ai titoli II e III del presente regolamento, sono considerate riservate e protette dal segreto commerciale. I rappresentanti e il personale delle collettività e delle persone giuridiche proprietarie così come il personale dell'ONF, che vengono a conoscenza delle proposte fatte dagli acquirenti - sia nell'esercizio della loro responsabilità commerciale che fortuitamente - sono tenuti al segreto professionale.

## **1-3 Informazione di carattere economico**

Ogni anno viene presentata, da parte del Direttore generale al Consiglio di Amministrazione dell'ONF, una comunicazione di carattere economico che analizza i risultati delle vendite di legname.

## **2- I partner del rapporto commerciale**

### **2-1 ONF**

#### **2-1-1 Qualifica di venditore**

Per l'insieme delle vendite di prodotti forestali provenienti da foreste che dipendono dal regime forestale, l'ONF agisce in qualità di venditore, rappresentante legale per conto delle collettività e persone giuridiche proprietarie, in applicazione dell'articolo L. 144-1 del Codice Forestale, con la sola eccezione prevista nel seguente capoverso. A questo titolo, conduce la trattativa e conclude il contratto di vendita a trattativa privata nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 2-2 del presente regolamento.

Per la vendita di lotti raggruppati conclusa in applicazione dell'articolo L. 144-1-1 del Codice Forestale, l'ONF contrae a suo proprio nome salvo restando il credito delle collettività e persone giuridiche proprietarie sulla distribuzione del prodotto di vendita alle condizioni previste dalle leggi e regolamenti ed in particolare dall'articolo L. 1311-8 del Codice Generale delle Collettività Territoriali (Code Général des Collectivités Territoriales).

## **2-1-2 Scelta della procedura di vendita**

La scelta della vendita a trattativa privata rispetto ad altre procedure di vendita spetta all'ONF in applicazione dell'articolo R. 134-1<sup>12</sup> del Codice Forestale e dopo parere conforme delle collettività territoriali e delle persone giuridiche proprietarie previsto dall'articolo 2-2 più oltre. L'unica deroga a questa disposizione sono i casi previsti dall'articolo R. 144-6 del Codice Forestale.

La decisione viene presa nelle condizioni previste con disposizione del Direttore generale dell'ONF.

## **2-2 Collettività e persone giuridiche proprietarie**

### **2-2-1 Convalida della scelta della modalità di vendita a trattativa privata da parte della collettività o persona giuridica proprietaria**

Per le vendite di legname proveniente da foreste comunali e di sezione, il consiglio municipale delibera al fine di convalidare la scelta della procedura di vendita a trattativa privata; per le altre collettività territoriali o persone giuridiche proprietarie, tale convalida viene fatta nelle forme previste dall'articolo R. 141-7 del Codice Forestale.

Se la proposta dell'ONF porta alla conclusione di un contratto di approvvigionamento, su tale scelta si pronuncia il Consiglio Municipale per il legname comunale o di sezione, mentre gli organi designati nell'articolo R. 141-7 del Codice Forestale per l'altro legame che dipende dal regime forestale. La o le collettività interessate si impegnano allora a garantire la corretta esecuzione del contratto a partire dai prodotti estratti dal loro demanio forestale.

In caso di disaccordo tra la collettività o persona giuridica proprietaria e l'ONF, il parere della collettività deve essere motivato e indica le riserve espresse dall'ONF; in tal caso, prevale sull'ONF.

### **2-2-2 Consenso della collettività o persona giuridica proprietaria precedente alla conclusione del contratto di vendita**

Preventivamente alla conclusione del contratto di vendita da parte dell'ONF, la collettività o persona giuridica proprietaria è chiamata a dare il suo consenso alla proposta presentata dall'ONF alla conclusione della trattativa.

La collettività o persona giuridica proprietaria non può rifiutare la proposta così presentata senza fornire un parere motivato.

Il preliminare consenso della collettività o persona giuridica proprietaria viene accordato, nel termine di validità della proposta, da parte dei suoi organi esecutivi e in nessun caso dalla sua assemblea deliberante, le cui delibere sono rese pubbliche, a causa del carattere riservato di tali informazioni, di natura economica e protette dal segreto commerciale.

---

<sup>12</sup> Nuova numerazione risultante dalle modificazioni regolamentari apportate dal decreto n° 2005-1445 del 23 novembre 2005 relativo alle vendite di tagli di legname o di prodotti del taglio e che modifica il regime forestale.

Per le vendite che sono oggetto del titolo III del presente regolamento ed in mancanza di risposta entro il termine di validità della proposta, si considera che la collettività accetti la proposta dell'ONF.

## **2-3 Acquirenti**

### **2-3-1 Vendite riservate ai professionisti**

Le vendite di legname effettuate a cura dell'ONF sono delle vendite di merce all'ingrosso, alle quali può accedere qualsiasi professionista che agisca nell'ambito della sua attività professionale, registrata a tale titolo nel registro del commercio, nel repertorio delle professioni oppure in un registro equivalente nel proprio paese di origine. Le imprese e società in formazione, che possono provare questa qualifica, godono dello stesso accesso a queste vendite.

### **2-3-2 Garanzie finanziarie preliminari alla conclusione della vendita**

Non è richiesta nessuna garanzia finanziaria prima della conclusione della vendita.

### **2-3-3 Formalità specifiche per certe categorie di acquirenti**

Gli acquirenti stranieri devono, indipendentemente dalla fornitura dei documenti elencati più sopra, essere titolari della carta d'identità di commerciante straniero rilasciata dalle autorità francesi, in caso contrario le loro offerte non saranno prese in considerazione. Devono essere in grado di dimostrarlo presentando la loro carta o allegandone una copia alla loro proposta. Quest'ultima disposizione non riguarda gli acquirenti appartenenti a paesi membri dell'Unione Europea e sottoposti agli stessi obblighi degli acquirenti francesi.

## **3- Condizioni generali relative alle vendite a trattativa privata**

### **3-1 Vendita alle migliori condizioni**

In caso di pluralità di proposte che riguardino una stessa risorsa disponibile per la vendita, le vendite a trattativa privata sono concluse con l'acquirente che offre le migliori condizioni tecniche e finanziarie, con riserva che il prezzo offerto sia coerente con lo stato del mercato. L'ONF può anche suddividere quest'offerta tra tutti o parte dei professionisti che abbiano espresso delle necessità.

### **3-2 Espressione dei prezzi di vendita**

I prezzi sono espressi IVA esclusa e tengono conto delle condizioni di pagamento specificate nelle clausole generali del contratto.

Sono espressi ed eseguiti in Euro con l'esclusione di qualsiasi altra valuta. Il cambio e le relative spese sono a carico ed a rischio dell'acquirente al momento dell'esecuzione del suo obbligo di pagamento.

### **3-3 Vendita sotto condizione risolutiva di diritto comune**

Fermo restando disposizioni particolari delle clausole di vendita, le vendite a trattativa privata sono fatte sotto la condizione risolutiva di diritto comune del pagamento integrale della cosa venduta, in applicazione degli articoli 1183, 1184, 1238 e 1650 del Codice Civile.

In caso di contratti di approvvigionamento, tale condizione risolutiva può essere applicata distintamente ad ognuna delle successive consegne oggetto di tale contratto, fermo restando il diritto del venditore di estenderla a tutte, in caso di ripetuta violazione da parte dell'acquirente del suo obbligo di pagamento.

### **3-4 Proposte commerciali non prese in considerazione**

L'acquirente, la cui o le cui proposte non sono state prese in considerazione, ne verrà informato dall'ONF.



## **Titolo II**

### **Contratti di approvvigionamento**

#### **4- Disposizioni generali proprie ai contratti di approvvigionamento**

Possono essere conclusi contratti di approvvigionamento a trattativa privata alle condizioni di seguito determinate, nel limite dei volumi e qualità disponibili per la vendita, nel periodo di tempo considerato.

In applicazione dell'articolo L. 134-7 del Codice Forestale, tali contratti possono essere conclusi per una durata pluriennale, annuale o infrannuale.

#### **5- Formulazione delle necessità degli acquirenti**

I contratti di approvvigionamento sono conclusi dopo indicazione delle necessità degli acquirenti, i quali le portano a conoscenza dell'ONF nelle forme e condizioni di seguito stabilite.

##### **5-1 Forma delle richieste**

Le richieste degli acquirenti vanno redatte in francese e presentate su carta intestata professionale. Comportano una identificazione giuridica completa dell'acquirente e la prova della qualifica del rappresentante della persona giuridica candidata, atta ad impegnarlo. Possono anche essere trasmesse su supporto elettronico, se un tale dispositivo è disponibile, e nel caso devono contenere gli stessi elementi identificativi dell'acquirente.

Le richieste vanno redatte in base ad un schema tipo stabilito dall'ONF. Questo schema tipo comporta:

- L'identificazione completa dell'acquirente, nelle condizioni previste più sopra,
- La natura del o dei prodotti cercati,
- I volumi interessati e la loro eventuale frequenza,
- La durata del contratto sollecitato,
- Le specifiche tecniche in dettaglio del o dei prodotti,
- Le modalità desiderate per la messa a disposizione della merce,
- Le condizioni commerciali proposte,
- L'eventuale provenienza geografica dei prodotti.

Le richieste così presentate potranno essere prese in considerazione solo se sono state datate e firmate da una persona identificata che possieda la capacità giuridica di impegnare l'acquirente.

Gli acquirenti devono far pervenire le loro richieste all'ONF con qualsiasi mezzo proprio a garantirne la riservatezza, ovvero:

- tramite lettera semplice, fa fede il timbro postale, oppure lettera raccomandata,
- tramite consegna con ricevuta al servizio dell'ONF che procede alla vendita,
- su supporto telematico protetto, se è disponibile questa modalità di trasmissione.

Se queste richieste vengono inviate all'ONF via fax, non potrà essere garantita la riservatezza delle condizioni commerciali proposte dagli acquirenti.

## **5-2 Periodicità di presentazione delle richieste da parte degli acquirenti**

I servizi dell'ONF possono ricevere le richieste in qualsiasi momento.

## **6- Presentazione di una proposta commerciale da parte dell'ONF**

### **6-1 Termine di presentazione e oggetto di una proposta commerciale dell'ONF**

Nel mese successivo al ricevimento della richiesta, l'ONF informa il richiedente se pensa di poterle dar seguito e, in tal caso, indica il termine entro il quale gli invierà una proposta commerciale che comporterà:

- l'identificazione precisa dei prodotti proposti, conformi alla richiesta o altrimenti riguardante prodotti simili,
- i tempi di disponibilità dei prodotti proposti,
- la modalità di consegna dei prodotti proposti,
- il prezzo richiesto per i prodotti proposti,
- il capitolato d'appalto generale applicabile alla vendita,
- il termine di validità della proposta.

Dopo eventuale discussione con il richiedente, la proposta dell'ONF determinerà le modalità tecniche e finanziarie di esecuzione del contratto.

### **6-2 Termine di validità della proposta commerciale dell'ONF**

La proposta commerciale dell'ONF viene notificata ufficialmente all'acquirente ed ha una durata di validità massima di un mese a partire dal suo ricevimento da parte di quest'ultimo. Sarà ritenuta decaduta se a tale scadenza il contratto non sarà stato concluso.

### **6-3 Prenotazione dei prodotti a vantaggio del richiedente**

I prodotti oggetto della proposta commerciale dell'ONF sono riservati a vantaggio del richiedente per tutto il termine di validità di tale proposta.

Oltre tale termine, l'ONF non può garantire la disponibilità alla vendita dei prodotti a cui si riferisce la sua proposta commerciale né la perpetuità delle condizioni commerciali proposte.

## **7- Conclusione del contratto di vendita**

Il consenso delle parti si forma senza riserva sulla cosa venduta e sul prezzo, dopo trattativa condotta prima della scadenza del termine di validità della proposta commerciale formulata dall'ONF.

Il contratto viene allora considerato concluso alle condizioni generali del capitolato d'appalto generale, indicato nella proposta commerciale, e in base alle clausole particolari negoziate tra le parti.

Il consenso dell'acquirente può essere dato con qualsiasi mezzo atto a far sì che abbia una data certa, sia che si tratti di un impegno inviato via fax e confermato per posta oppure di uno scambio di firme elettroniche se tale dispositivo è disponibile.

Il contratto verrà considerato concluso se è firmato da una persona che possiede la capacità giuridica di impegnare l'acquirente.

## **Titolo III**

### **Altre vendite a trattativa privata**

#### **8- Informazione sull'offerta dell'ONF**

L'offerta di legname dell'ONF è oggetto di una informazione effettuata a sua cura e accessibile ai professionisti del legno che sono interessati da tutta o parte di tale offerta. Essa precisa la natura dei prodotti, l'identificazione dei tagli, le condizioni di sfruttamento associate oltre che, eventualmente, le condizioni di prelevamento dei prodotti.

L'offerta disponibile per la vendita viene comunicata agli acquirenti e periodicamente aggiornata, sia tramite l'aggiunta di nuove offerte di legname che con il ritiro dei lotti venduti, con lo scopo di mettere a loro disposizione informazioni utili per il loro approvvigionamento.

L'offerta momentaneamente disponibile per la vendita viene quindi pubblicata dall'ONF, in particolare sul suo sito web. Gli acquirenti interessati da tutta o parte di tale offerta hanno libero accesso a tale informazione.

Questo servizio può anche essere consultato presso i locali delle direzioni di agenzia e direzioni territoriali dell'ONF interessate.

#### **9- Vendite a trattativa privata da parte dell'ONF di prodotti momentaneamente disponibili per la vendita**

##### **9-1 Presentazione delle proposte da parte degli acquirenti**

###### **9-1-1 Ricevimento delle proposte**

Le proposte degli acquirenti relative a prodotti, lotti e tagli indicati dall'ONF vanno indirizzate al servizio dell'ONF che li ha emessi e possono essere ricevute da quest'ultimo in qualsiasi momento.

###### **9-1-2 Forma delle proposte**

Gli acquirenti devono far pervenire le loro richieste all'ONF con qualsiasi mezzo atto a garantirne la riservatezza, ovvero:

- tramite lettera semplice, fa fede il timbro postale, oppure lettera raccomandata,
- tramite consegna con ricevuta al servizio dell'ONF che procede alla vendita,
- su supporto telematico protetto, se è disponibile questa modalità di trasmissione.

Se queste richieste vengono inviate all'ONF via fax, non potrà essere garantita la riservatezza delle condizioni commerciali proposte dagli acquirenti.

Verrà notificata all'acquirente una conferma del ricevimento o della registrazione della sua proposta.

### **9-1-3 Contenuto delle proposte**

Le proposte devono contenere:

- un'offerta di prezzo per ognuno dei lotti richiesti,
- una proposta di termine di prelevamento per i lotti di prodotti consegnati o da consegnare allestiti ed una proposta di termine di sfruttamento per il legname venduto in piedi o da vendere in piedi a unità di prodotto.

### **9-2 Termine di validità delle proposte**

Le proposte inviate dagli acquirenti li impegnano per un periodo di un mese, salvo in caso di eccezione fatta sulle clausole particolari del lotto.

Il termine inizia a partire dal primo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle proposte da parte dell'ONF.

### **9-3 Accettazione delle proposte e conclusione del contratto di vendita**

L'eventuale accettazione delle proposte deve verificarsi nel più breve tempo possibile e prima della scadenza del termine di validità indicato nel paragrafo 9-2 più sopra.

Essa conclude quindi il contratto di vendita alle condizioni contrattuali del capitolato d'appalto generale ed in base alle clausole particolari del lotto.

## **Titolo IV**

### **Controversie relative alla conclusione dei contratti di vendita a trattativa privata**

#### **10- Competenza delle giurisdizioni dell'ordine giudiziario**

Tutte le contestazioni relative alla conclusione di un contratto di vendita a trattativa privata sono di competenza delle giurisdizioni dell'ordine giudiziario, giudice del contratto.

#### **11- Attribuzione territoriale di giurisdizione**

Il giudice territorialmente competente a conoscere di qualsiasi controversia relativa alla conclusione di un contratto di vendita a trattativa privata è il giudice del luogo dove è stato concluso il contratto.



# Clauseole generali di vendita di legname a corpo e in piedi

## Capitolo I – QUADRO GIURIDICO

### Articolo 1: Diritto esterno applicabile al contratto

Il presente contratto è sottoposto al diritto francese.

Fermo restando le speciali disposizioni del diritto forestale, le vendite effettuate a cura dell'ONF sono soggette alle condizioni generali di diritto così come risultano dall'applicazione del Codice civile, del Codice del commercio o di quelle relative al diritto di vendita internazionale di merce come risultanti dalla Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 per i contratti conclusi a trattativa privata o con gara d'appalto.

### Articolo 2: Quadro proprio alle vendite di legname effettuate a cura dell'ONF

#### Articolo 2-1: Regole generali di diritto forestale

Nei boschi e nelle foreste che dipendono dal regime forestale (articoli L. 111-1 e L. 141-1 del Codice forestale), i tagli e i prodotti del taglio sono venduti a cura dell'ONF alle condizioni di diritto previste in particolare dagli articoli da L. 134-1 a L. 134-7 del Codice forestale per il legname che proviene da foreste e terreni da imboschire dello Stato e da L. 144-1 a L. 144-4 del Codice forestale per il legname che proviene da foreste e terreni da imboschire non demaniali soggetti al regime forestale.

#### Articolo 2-2: Campo di applicazione delle presenti clausole generali

Le presenti clausole generali di vendita, approvate dal Consiglio di amministrazione dell'ONF in applicazione dell'articolo R. 134-2 del Codice forestale, sono applicabili a tutti i contratti di vendita di legname a corpo e in piedi conclusi a cura dell'ONF.

#### Articolo 2-3: Opponibilità e organizzazione dei documenti contrattuali

Le presenti clausole generali di vendita e le clausole particolari del contratto costituiscono il contratto di vendita, che prevale sull'acquirente, sulla sua cauzione così come su tutte le persone che lavorano per suo conto.

Eventualmente, le procedure territoriali alle quali si fa riferimento nelle presenti clausole generali di vendita prevalgono sull'acquirente. Esse gli vengono comunicate su sua richiesta e sono pubblicate nell'intestazione dei cataloghi di vendite pubbliche e sul sito web dell'ONF.

## **Articolo 2-4: Opponibilità del regolamento nazionale di sfruttamento forestale**

Il regolamento nazionale di sfruttamento forestale è opponibile a qualsiasi acquirente di un lotto di legname dal momento in cui penetra nella foresta per procedere allo sfruttamento e al prelevamento, oppure al solo prelevamento dei prodotti venduti.

È compito dell'acquirente assicurarsi del totale rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte dei suoi preposti e di qualsiasi persona che intervenga per suo conto o per fatto proprio, sotto la responsabilità personale che gli spetta di diritto in applicazione degli articoli L. 135-10 e L. 135-11 del Codice forestale.

## **Articolo 3: Derghe alle clausole generali di vendita**

Non vi possono essere deroghe alle presenti clausole generali di vendita da parte delle clausole particolari di ciascuna vendita tranne che nei casi e nei limiti espressamente previsti nelle presenti clausole generali.

Qualsiasi stipula diversa o contraria è considerata senza effetto se l'ONF non vi ha acconsentito nelle forme previste nell'articolo 2-2.

Non vi possono essere deroghe a queste condizioni che per effetto di misure generali temporanee, motivate da situazioni di crisi e decise dal Direttore Generale per una zona geografica data. Se le circostanze lo giustificano, questa deroga può valere per i contratti in corso.

### Articolo 4: Formazione del contratto

Il contratto è formato tra l'ONF e l'acquirente nelle condizioni definite nell'articolo L. 134-7 del Codice forestale e, più in particolare, in base al regolamento di vendita applicabile alla vendita in oggetto. A seconda dei casi, il regolamento delle vendite può essere:

- il regolamento delle vendite con gara d'appalto,
- il regolamento delle vendite con incanto,
- o il regolamento di vendita a trattativa privata.

### Articolo 5: Oggetto

Il contratto di vendita riguarda legname venduto a corpo e in piedi, precedentemente segnato o designato, situato su una superficie di foresta i cui limiti siano stati segnalati, con l'impegno da parte dell'acquirente di pagarne il prezzo, di sfruttare l'insieme del legname segnato o designato in conformità con le disposizioni delle clausole particolari del contratto, di ritirarlo e di ripristinare il taglio nei tempi convenuti.

La vendita è una vendita di merce a corpo ai sensi dell'articolo 1583 del Codice civile.

### Articolo 6: Parti contraenti

#### Articolo 6-1: Venditore

La vendita riguarda prodotti provenienti da proprietà forestali soggette al regime forestale, sia che esse siano demaniali o che appartengano a collettività o altre persone giuridiche. In quest'ultimo caso, l'ONF deve avere ottenuto il preventivo consenso del proprietario a procedere alla vendita dei suoi prodotti.

Quando il contratto di vendita riguarda legname proveniente da più proprietà forestali, la vendita è allora una vendita raggruppata ai sensi dell'articolo L. 144-1-1 del Codice forestale.

In ogni caso, il contratto di vendita è fatto e concluso con l'ONF dato che solo quest'ultimo può prendere sotto la sua responsabilità le decisioni riguardanti il controllo e l'esecuzione del contratto.

Per tutta l'esecuzione del contratto, l'ONF è rappresentato da un agente, la cui missione è quella di servire da interlocutore tra l'ONF venditore e l'acquirente e di assicurarsi della corretta esecuzione del contratto. Il suo nome ed i suoi dati vengono comunicati all'acquirente, il quale gli invierà tutte le sue richieste.

L'agente dell'ONF, o altrimenti il servizio incaricato della commercializzazione del legname dell'Agenzia interessata, risponde alla sollecitazione dell'acquirente entro 2 giorni lavorativi.

## **Articolo 6-2: Acquirente**

### **Articolo 6-2-1: Informazioni generali**

L'acquirente è un qualsiasi professionista che risponde ai criteri stabiliti dal regolamento di vendita e che si è proposto come acquirente di uno o più lotti di legname messi in vendita dall'ONF.

Per l'esecuzione del presente contratto, l'acquirente deve nominare uno o più rappresentanti che parlino la lingua francese. Il o i rappresentanti non sono obbligati ad essere continuamente presenti sul terreno da sfruttare ma devono poter essere raggiunti in qualsiasi momento dal rappresentante dell'ONF e, su richiesta del l'ONF, essere presenti sul terreno da sfruttare entro massimo 2 giorni lavorativi.

### **Articolo 6-2-2: Assicurazione di responsabilità civile professionale**

L'acquirente deve obbligatoriamente dimostrare all'ONF, entro 20 giorni dalla vendita, di avere sottoscritto un'assicurazione di responsabilità civile professionale che copra il rischio di danni legati allo sfruttamento, esbosco e prelevamento del legname di cui può essere ritenuto responsabile nelle condizioni previste nell'articolo L. 135-11 del Codice forestale e nel regolamento nazionale di sfruttamento forestale.

## **Articolo 7: Natura del contratto di vendita**

I contratti conclusi sono dei contratti di vendita semplice.

### **Articolo 7-1: Contratto di vendita semplice**

Nell'ambito di un contratto di vendita semplice, viene venduto un solo lotto di legname, che è messo a disposizione dell'acquirente in una sola volta. Tale messa a disposizione del legname è indicata dal rilascio del permesso di sfruttamento nelle condizioni stabilite nell'articolo 16-2-1.

### **Articolo 7-2: Contratto di approvvigionamento (Senza oggetto)**

## **Articolo 8: Durata e termine del contratto**

### **Articolo 8-1: Contratto di vendita semplice**

Il contratto finisce quando l'acquirente ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e finanziari legati all'esecuzione del contratto.

I tempi di esecuzione del taglio sono precisati nel capitolo V delle presenti clausole generali di vendita e nelle clausole particolari del contratto.

**Articolo 8-2: Contratto di approvvigionamento** *(Senza oggetto)*

**Articolo 9: Cessione del contratto di vendita**

**Articolo 9-1: Contratto di vendita semplice**

Sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 46-2 delle presenti clausole, i contratti di vendita semplice conclusi tra l'ONF e l'acquirente non possono in nessun caso essere ceduti dall'acquirente che sia in toto o in parte, a titolo oneroso o gratuito.

In caso di cessione di prodotti prima del loro prelevamento, l'acquirente resta responsabile del rispetto di tutte le disposizioni del contratto ed in particolare delle disposizioni del capitolo V delle presenti clausole generale di vendita fino al discarico di sfruttamento.

**Articolo 9-2: Contratto di approvvigionamento** *(Senza oggetto)*

### Articolo 10: Natura e designazione dei prodotti venduti

I prodotti oggetto della vendita sono degli alberi, pertiche o rami in piedi, precedentemente segnati o designati dal venditore e situati su una superficie della foresta in cui limiti sono stati segnalati e sulla quale l'acquirente si impegna ad eseguire lo sfruttamento del legname.

In via generale, la vendita riguarda sia il fusto che la chioma dell'albero, cioè il legname compreso tra il collare e il taglio in punta di 7 cm di diametro. Può anche includere i prodotti di diametro inferiore a 7 cm, nel qual caso le clausole particolari lo prevedono espressamente. In caso contrario, essi non faranno parte della vendita e non potranno essere prelevati che dietro espressa autorizzazione dell'ONF, concessa eventualmente sentito il parere del proprietario.

La vendita può eventualmente riguardare solo il fusto o solo la chioma. Nel caso in cui la vendita riguardi soltanto il fusto, il taglio è per definizione al diametro di 25 cm per le latifoglie e di 14 cm per le conifere. Nelle clausole particolari del contratto possono essere specificate disposizioni diverse.

I semi e i frutti boschivi sono esclusi dalla vendita. Il venditore si riserva in qualsiasi momento il diritto di raccogliere o di far raccogliere le pigne e i frutti boschivi degli alberi che compongono il taglio. Le informazioni relative a qualsiasi raccolta sono indicate nelle clausole particolari.

La natura dei prodotti, la modalità di marcatura o di designazione dei fusti da abbattere o da conservare, nonché i limiti dello sfruttamento sono indicati nelle clausole particolari. Per definizione, si tratta delle modalità-tipo stabilite in ciascuna regione o direzione territoriale ed in vigore il giorno della vendita.

In tutti i documenti dell'ONF, i fusti da sfruttare sono indicati in base alla loro categoria di diametro a 1,30 m dal suolo. Le classi "alberi", "pertiche" e "rami" ottenute per raggruppamento delle categorie di diametro, sono definite nel glossario in allegato alle presenti clausole.

Salvo espressa menzione contraria nelle clausole particolari del contratto, la vendita dei prodotti non comporta la cessione all'acquirente degli eventuali diritti immateriali connessi alla foresta o ai prodotti provenienti dalla foresta.

### Articolo 11: Provenienza dei prodotti

#### Articolo 11-1: Origine dei prodotti venduti

L'origine dei prodotti venduti è specificata nelle clausole particolari del contratto di vendita con menzione del o dei proprietari (ed eventualmente della loro certificazione PEFC).



## **Articolo 11-2: Lottizzazione dei prodotti**

Il lotto può riguardare una parte di taglio, un taglio o vari tagli. Nel caso di una parte di taglio, le clausole particolari specificano i prodotti interessati dalla vendita.

## **Articolo 12: Qualità dei prodotti**

### **Articolo 12-1: Garanzia di qualità**

Il legname è venduto senza garanzia di qualità.

### **Articolo 12-2: Riferimenti normativi** *(Senza oggetto)*

### **Articolo 12-3: Limiti di garanzia qualitativa** *(Senza oggetto)*

## **Articolo 13: Quantità**

### **Articolo 13-1: Principio**

Il legname è venduto a corpo, quindi senza garanzia di qualità, con specifica che le informazioni indicate nelle condizioni particolari e che riguardano i volumi presunti, il numero, l'età nonché le specie dei fusti di un lotto sono comunicate a titolo esclusivamente indicativo allo scopo di facilitare, prima della vendita, la valutazione del taglio da parte dell'acquirente.

Le procedure in base alle quali l'ONF stabilisce tali informazioni possono essere comunicate all'acquirente su sua richiesta.

### **Articolo 13-2: Manifesta differenza nel numero di fusti**

Tuttavia, in caso di manifesta differenza tra il numero di fusti indicato nelle clausole di vendita e quello trovato sulla parcella di taglio, l'acquirente può chiedere un indennizzo in riparazione ai problemi risultanti da tale mancanza, senza che quest'ultimo possa pretendere la compensazione esatta, in denaro, del volume mancante.

Per i tagli segnati in marcatura, i reclami che riguardano il numero totale di alberi (fusti diversi da pertiche e rami) segnati all'interno del lotto venduto, devono imperativamente essere formulati per iscritto entro i nove mesi successivi alla vendita ed entro i due mesi successivi alla fine delle operazioni di abbattimento. Per il solo fatto della sua richiesta, l'acquirente si impegna a pagare all'agente contabile dell'ONF l'importo delle spese di verifica, sulla base di un preventivo fatto dall'ONF, se non viene riconosciuto un errore manifesto, a danno dell'acquirente, sul numero totale di alberi.

Se viene riconosciuto un errore manifesto, l'ONF indennizza l'acquirente per il danno commerciale subito da quest'ultimo sotto forma di una decisione di indennizzo scritta dell'ONF. L'accettazione da parte dell'acquirente di questo indennizzo mette termine a qualsiasi contenzioso sorto o che potrebbe sorgere a causa di tale errore.

Per i tagli segnati in marcatura nelle fustaie di conifere, l'errore è considerato come manifesto se è superiore al 4% del numero totale di alberi indicati sul documento descrittivo del lotto. Per gli altri tagli segnati in marcatura, il carattere manifesto dell'errore viene valutato dall'ONF caso per caso in base alla natura del taglio.

Per i tagli segnati in riserva, l'acquirente può, prima del rilascio del permesso di sfruttamento, chiedere una verifica allo scopo di far constatare una differenza nel numero dei fusti in riserva indicati nelle clausole particolari. Egli si impegna, per il solo fatto della sua richiesta, a pagare all'agente contabile dell'ONF l'importo delle spese di verifica sulla base di un preventivo fatto da all'ONF, se viene riconosciuto che non sussiste alcuna mancanza.

**Articolo 14: Prodotti consegnati non conformi** *(Senza oggetto)*

**Articolo 15: Trasferimento di proprietà dei prodotti e dei rischi**

**Articolo 15-1: Il giorno della vendita**

Nel quadro di un contratto di vendita, il trasferimento di proprietà del legname all'acquirente e dei rischi collegati, in particolare il rischio di deprezzamento, distruzione e furto, si verifica nel momento della formazione del contratto, cioè al pronunciamento dell'aggiudicazione, alla notifica dell'accettazione dell'offerta oppure allo scambio di consensi nell'ambito delle vendite a trattativa privata, e questo in conformità con l'articolo 1583 del Codice civile.

Tuttavia, l'esecuzione del taglio non potrà cominciare che dopo il rilascio del permesso di sfruttamento di cui all'articolo 16-2-1, che fa sì che l'acquirente entri in possesso del legname ai sensi dell'articolo 1604 del Codice civile e segna l'inizio della sua responsabilità così come prevista dagli articoli L. 135-10 e L. 135-11 del Codice forestale.

La superficie di taglio nonché i piazzali di carico assegnati nella foresta non sono considerati come il magazzino dell'acquirente.

**Articolo 15-2: Il giorno del conteggio *(Senza oggetto)***

## **Capitolo V – ESECUZIONE DEL TAGLIO E PRELEVAMENTO DEI PRODOTTI**

### **Articolo 16: Organizzazione dello sfruttamento del legname**

#### **Articolo 16-1: Introduzione**

L'esecuzione del contratto di vendita di legname in piedi comprende:

- l'abbattimento di tutti i fusti, rami e polloni oggetto della vendita,
- il prelevamento di tutti prodotti venduti così come definito nell'articolo 10,
- l'esecuzione delle forniture o dei lavori previsti,
- il ripristino dei luoghi, in particolare il trattamento dei residui.

Durante queste operazioni, si applica la normativa nazionale di sfruttamento forestale e le clausole generali e particolari del contratto, che devono essere rispettate dall'acquirente, il quale ha anche l'obbligo di farle applicare a tutte le persone che intervengono nel taglio per suo conto.

#### **Articolo 16-2: Formalità preliminari all'avvio dello sfruttamento**

##### **Articolo 16-2-1: Permesso di sfruttamento**

Nonostante le disposizioni dell'articolo 15 delle presenti clausole generali di vendita, l'acquirente non può iniziare lo sfruttamento di un taglio prima di averne ottenuto il permesso di sfruttamento per iscritto, in conformità con le disposizioni del Codice forestale.

Il permesso di sfruttamento viene rilasciato dall'ONF:

- dopo controllo dell'attestato di assicurazione di cui all'articolo 6-2,
- eventualmente dopo deposito e verifica della cauzione,
- e per i contratti di importo inferiore a 1.000 Euro tasse escluse, al ricevimento dei mezzi di pagamento oppure, per i contratti di importo pari o superiore a 1.000 Euro tasse escluse, a vista del certificato di pagamento rilasciato dall'agente contabile in conformità con l'articolo 30.

La notifica o la consegna di tale permesso rappresenta il momento da cui parte la responsabilità dell'acquirente relativamente al Codice forestale e alle presenti clausole generali di vendita. A tale titolo, egli diventa il guardiano dei boschi ai sensi dell'articolo 1384 del Codice Civile.

##### **Articolo 16-2-2: Stato dei luoghi in contraddittorio**

Su iniziativa dell'ONF o dell'acquirente, si può procedere prima del rilascio del permesso di sfruttamento, ad un accertamento scritto in contraddittorio dello stato del taglio e dei luoghi per rilevare i reati che potrebbero essere commessi e qualsiasi degrado che riguardi la parcella, le strade e le piste forestali che la servono, i piazzali di carico e, in via generale, tutte le attrezzature che vi si trovano.

Nel caso in cui la verifica sia richiesta dall'acquirente, si procede alla stessa entro i dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del rappresentante abilitato dell'ONF indicato nell'articolo 6-1.

### **Articolo 16-2-3: Incontro preliminare**

Prima dell'inizio dello sfruttamento, deve aver luogo un incontro preliminare tra l'acquirente o il suo rappresentante e l'agente dell'ONF nelle condizioni previste nel paragrafo 3.2.1 del regolamento nazionale di sfruttamento forestale.

Se questo non è stato fatto in precedenza, l'acquirente ha la possibilità, al momento del suddetto incontro, di presentare il suo rappresentante all'agente dell'ONF oppure di comunicargli il suo nome ed indirizzo oltre che tutti i mezzi per contattarlo. Nel corso di tale incontro, l'acquirente deve presentare all'agente responsabile del controllo dell'operazione il suo permesso di sfruttamento e comunicargli la data di inizio dello sfruttamento ed il modo in cui organizzerà il suo cantiere.

Per parte sua, l'agente responsabile del controllo dello sfruttamento fornirà tutte le informazioni specifiche sul taglio e necessarie per lo sfruttamento.

A seguito di un arresto prolungato dello sfruttamento, l'acquirente deve avvisare l'agente responsabile del controllo dello sfruttamento della data di ripresa dello sfruttamento stesso.

L'apposizione del visto da parte dell'agente responsabile del controllo dello sfruttamento sul permesso di sfruttamento attesta l'esecuzione di tali formalità da parte dell'acquirente.

### **Articolo 16-3: Durata di sfruttamento**

#### **Articolo 16-3-1: Definizioni e principi**

In ogni contratto sono definiti la durata di esecuzione del taglio. Salvo diversa disposizione definita nelle clausole particolari, la durata di esecuzione del taglio è stabilita in base al seguente principio:

<b>Mese di firma del contratto per un anno n</b>	<b>Fine della durata di esecuzione del taglio</b>
Dicembre n-1, gennaio e febbraio	31/01/n+1
Marzo, aprile e maggio	30/04/n+1
Giugno, luglio e agosto	31/07/n+1
Settembre, ottobre e novembre	31/10/n+1

Le clausole particolari possono prevedere dei tempi diversi, più lunghi o più brevi rispetto alla durata di riferimento summenzionata.

Le clausole particolari possono anche prevedere a seconda dei casi:

- una riduzione della durata dello sfruttamento tra il primo intervento e il ripristino del cantiere,
- dei tempi specifici per l'abbattimento e l'allestimento del legname.

#### **Articolo 16-3-2: Proroghe**

Se lo sfruttamento non viene eseguito entro il tempo previsto nel summenzionato articolo 16-3-1, l'ONF può concedere una o più proroghe di tempo, entro un limite di durata complessiva di 18 mesi. L'acquirente ne deve fare allora richiesta scritta all'ONF.

In caso di sospensione dello sfruttamento su richiesta dell'ONF, in conformità con l'articolo 22-1 delle presenti clausole generali di vendita oppure in caso di situazioni meteo che impediscono lo sfruttamento al di là di una normale durata, potrà essere concessa all'acquirente, su sua richiesta, una proroga gratuita in base alle condizioni stabilite nell'articolo 22-1.

#### **Articolo 16-3-3: Tagli urgenti**

I tagli urgenti, per i quali non può essere accettata nessuna proroga, sono espressamente segnalati nelle clausole particolari. Per questi tagli, in caso di mancata esecuzione totale o parziale, la scadenza del termine stabilito comporta di pieno diritto l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 16-3-5 ed eventualmente dell'articolo 39 delle presenti clausole.

#### **Articolo 16-3-4: Indennizzo per proroga di tempo**

Le proroghe dei tempi di sfruttamento, concesse in applicazione dell'articolo 16-3-2, danno luogo al pagamento al proprietario di un indennizzo calcolato nel seguente modo:

- alla tariffa di seguito indicata, chiamata tariffa di base, che si applica quando non vi è nessuna indicazione nelle clausole particolari.
- o ad un multiplo della tariffa di base specificata nelle clausole particolari.

La tariffa di base è la seguente:

Durata del tempo supplementare	Percentuale da applicare al prezzo di vendita per calcolare l'indennizzo
6 mesi o meno	0 %
da 7 a 9 mesi	1 %
da 10 a 12 mesi	3 %
da 13 a 15 mesi	5 %
da 16 a 18 mesi	10 %



Per il calcolo dell'indennizzo, ogni trimestre iniziato è dovuto integralmente. In ogni caso, il minimo percepibile è fissato in 100 Euro e può essere rivalutato su decisione del Consiglio di amministrazione dell'ONF.

La durata della proroga da tenere in considerazione per il calcolo dell'indennizzo si conclude alla data di rilascio del discarico di sfruttamento, tranne nel caso in cui l'acquirente, ritenendo terminato il suo taglio, non ne richieda il ricevimento nelle condizioni previste nell'articolo 19-2. Se questo ricevimento stabilisce che l'esecuzione del taglio è terminata, la durata della proroga si conclude alla data della richiesta presentata dall'acquirente.

#### **Articolo 16-3-5: Conclusione del taglio oltre i tempi e diffida**

Se alla scadenza della durata di sfruttamento eventualmente prorogata, l'acquirente non ha completamente eseguito lo sfruttamento (sfruttamento e ripristino), l'ONF gli notifica l'elenco degli obblighi che restano da portare a termine, gli accorda una proroga di tempo supplementare di massimo 60 giorni e lo diffida a procedere al completamento dei lavori entro tale termine. La tariffa di base di questi 60 giorni di proroga è pari al 3% dell'importo della vendita (questa tariffa di base può essere moltiplicata per un coefficiente che sarà allora specificato nelle clausole particolari).

Se alla fine di questi 60 giorni di diffida, l'acquirente non ha ancora completato i lavori rimanenti, l'ONF è in diritto di procedere alla rescissione del contratto, in conformità con le disposizioni dell'articolo 39-2 delle presenti clausole.

#### **Articolo 16-4: Modalità di sfruttamento del legname**

L'acquirente si impegna a sfruttare il legname nel rispetto delle disposizioni stabilite nel regolamento nazionale di sfruttamento forestale nonché nelle clausole particolari del contratto di vendita per quanto concerne, in particolare, il rispetto dell'ambiente naturale forestale, il rispetto di beni e persone, l'organizzazione del cantiere, lo svolgimento del cantiere (abbattimento, allestimento, concentramento, esbosco, ecc.), il deposito dei prodotti, il prelevamento dei prodotti, il trattamento e la rimozione dei rifiuti del cantiere, la manutenzione del materiale e il ripristino dei luoghi.

Tra le parti si conviene che:

- l'organizzazione del cantiere e la scelta delle tecniche e del materiale ricadono sotto la responsabilità dell'acquirente in conformità con la parte III del regolamento nazionale di sfruttamento forestale;
- il regolamento nazionale di sfruttamento forestale e le clausole particolari possono vietare tutto o parte dello sfruttamento per periodi determinati dell'anno e vietare o limitare l'uso di alcuni tipi di materiale nella foresta;
- l'esbosco e il prelevamento del legname si effettua attraverso l'insieme delle strade e delle piste forestali esistenti, salvo specifiche disposizioni nelle clausole particolari del contratto. Su richiesta scritta dell'acquirente, il venditore può assegnargli altre piste di esbosco oppure autorizzarlo ad aprirne di nuove. Per il solo fatto della sua richiesta, l'acquirente è tenuto ad effettuare i lavori assegnati a suo carico o pagare il corrispondente indennizzo. Le restrizioni orarie che si applicano al prelevamento del legname sono specificate nel paragrafo 3.1.2 del regolamento nazionale di sfruttamento forestale. L'ONF può imporre su alcune piste e strade forestali delle limitazioni di tonnellaggio, che sono specificate nelle clausole particolari di vendita. Il prelevamento può essere

vietato nei periodi di disgelo o di pioggia abbondante, in conformità con le disposizioni del paragrafo 3.5 del regolamento nazionale di sfruttamento forestale;

- in caso di attacco imprevisto di parassiti che rischi di compromettere l'avvenire della popolazione, l'ONF può chiedere, durante lo sfruttamento, l'applicazione di alcune misure non indicate dalle clausole di vendita quali: il trattamento delle ceppaie, il prelevamento in tempi più brevi, la scortecciatura delle conifere man mano che si procede all'abbattimento o l'incenerimento immediato della corteccia e dei rami contaminati. L'acquirente che è tenuto ad eseguire questi lavori beneficia di un indennizzo corrispondente alle spese supplementari sostenute e documentate.

#### **Articolo 16-5: Obbligo di esecuzione totale del taglio**

L'acquirente è tenuto ad abbattere tutti i fusti, rami e polloni designati per lo sfruttamento ed a procedere all'esbosco e al prelevamento di tutti prodotti venduti.

Se l'acquirente vuole abbandonare una parte dei prodotti venduti:

- per rami con diametro inferiore o uguale a 7 cm, può farlo senza nessuna particolare formalità nei confronti dell'ONF,
- per gli altri prodotti, può essere eccezionalmente autorizzato su decisione espressa dell'ONF e deve farne richiesta prima della fine della durata di esecuzione del taglio.

In ogni caso, l'acquirente allestisce e dispone di prodotti abbandonati in conformità con le indicazioni dell'ONF.

Se non si procede all'insieme di tali operazioni entro i tempi definiti nell'articolo 16-3, lo sfruttamento viene considerato come incompiuto e soggetto all'applicazione delle sanzioni previste nell'articolo 34 delle presenti clausole. Può allora operarsi di pieno diritto la rescissione della vendita a vantaggio del proprietario in conformità con l'articolo 39 delle presenti clausole.

#### **Articolo 17: Conteggio** *(Senza oggetto)*

#### **Articolo 18: Prelevamento dei prodotti**

##### **Articolo 18-1: Permesso di prelevamento** *(Senza oggetto)*

##### **Articolo 18-2: Obbligo di prelevamento del legname**

Cfr. articolo 16-5 delle presenti clausole

##### **Articolo 18-3: Durata di esecuzione del contratto**

Cfr. articolo 16-3 delle presenti clausole

##### **Articolo 18-4: Modalità di prelevamento del legname**

Cfr. articolo 16-4 delle presenti clausole

## **Articolo 18-5: Danni causati alla viabilità**

Viabilità forestale: In conformità con il paragrafo 3.5 del regolamento nazionale di sfruttamento forestale, se l'acquirente o qualsiasi persona che lavora per suo conto provoca alle strade ed alle piste forestali dei danni provocati da un uso abusivo, deve, prima della scadenza del termine fissato per l'esecuzione del contratto, fare o far fare a sue spese i lavori necessari per riparare tali danni.

Viabilità pubblica: I contributi speciali per anomalo deterioramento della viabilità pubblica e delle strade rurali, che possono essere dovuti ai comuni e ai dipartimenti in applicazione degli articoli L. 131-8 di Viabilità dipartimentale, L. 141-9 di Viabilità comunale e L. 161-8 del Codice rurale, sono a carico dell'acquirente.

## **Articolo 19: Modalità di fine dell'esecuzione del contratto**

### **Articolo 19-1: Ripristino dei luoghi**

Prima della scadenza del termine di sfruttamento, l'acquirente dovrà realizzare dei lavori di ripristino dei luoghi o di riparazione in conformità con le disposizioni dei paragrafi 3.6 ("Trattamento dei residui di sfruttamento"), 3.7 ("Rimozione dei rifiuti") e 3.9 ("Ripristino dei luoghi") del regolamento nazionale di sfruttamento forestale.

Se questi lavori sono stati effettuati dall'acquirente ed accettati dall'ONF oppure se hanno dato luogo al pagamento dell'indennizzo previsto nell'articolo 19-3-1 delle presenti clausole, il taglio verrà considerato come eseguito e verrà accordato il discarico di sfruttamento. In caso contrario, il taglio verrà considerato come inadempito ai sensi dell'articolo 16-5.

### **Articolo 19-2: Ricevimento del taglio**

#### **Articolo 19-2-1: Definizione**

Il ricevimento del taglio ha luogo quando l'acquirente ritiene che lo sfruttamento sia concluso e che il ripristino dei luoghi sia stato eseguito. Il ricevimento ha lo scopo di verificare che il terreno sia stato riportato al suo stato naturale e questo nelle condizioni stabilite nei paragrafi 3.6, 3.7 e 3.9 del regolamento nazionale di sfruttamento forestale ed in conformità con le clausole particolari.

L'acquirente che ritiene così eseguito il suo taglio, ne richiede per iscritto il ricevimento all'ONF che deve procedere al medesimo entro 30 giorni dal ricevimento di tale richiesta, eccetto che se la parcella è inaccessibile o impraticabile, in particolare a causa di innevamento.

In assenza di domanda da parte dell'acquirente, si può procedere d'ufficio al ricevimento dopo constatazione da parte dell'ONF dell'esecuzione di quest'ultimo.

## **Articolo 19-2-2: Modalità**

Il ricevimento può assumere la forma di una semplice constatazione da parte dell'ONF o di un inventario generale in contraddittorio.

In caso di constatazione da parte dell'ONF, viene redatto uno stato dettagliato del taglio e dei luoghi. Eventualmente si prende nota delle osservazioni dell'acquirente. In caso di assenza dell'acquirente, la constatazione viene effettuata dall'ONF e, se tutti gli obblighi non sono stati portati a termine, notificata all'acquirente. Se tutti gli obblighi sono stati portati a termine, l'ONF può notificare direttamente il discarico di sfruttamento in conformità al seguente articolo 19-3-1.

In caso di inventario in contraddittorio, l'ONF fissa la data delle operazioni sul campo ed avvisa l'acquirente almeno 15 giorni prima tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'acquirente o il suo rappresentante è tenuto ad assistervi. In caso di assenza di questi ultimi, le operazioni verranno considerate in contraddittorio. Se l'ONF lo richiede, l'acquirente deve fare liberare e reperire, il giorno precedente l'inventario, le ceppaie degli alberi abbattuti e tutte le impronte del martello. Viene redatto un verbale di inventario sul campo in due copie sulle quali l'acquirente può far mettere le sue osservazioni e che viene firmato dalle due parti eccetto che in caso di assenza dell'acquirente.

L'esecuzione del taglio viene considerata come conclusa, anche se ci sono ancora dei prodotti su un piazzale di carico oggetto di un contratto di locazione in applicazione dell'articolo 20 delle presenti clausole generali di vendita.

## **Articolo 19-3: Discarico di sfruttamento**

### **Articolo 19-3-1: Principio**

Se, al momento delle ricevimento del taglio, si stabilisce che tutti gli obblighi specificati nelle condizioni generali di vendita, nelle clausole particolari e nel regolamento nazionale di sfruttamento forestale sono stati adempiuti, il venditore decide il discarico di sfruttamento e lo notifica all'acquirente.

Al contrario, se nel corso del suddetto ricevimento, l'ONF constata che alcuni obblighi non sono stati assolti, il venditore ne esigerà per iscritto l'effettuazione entro un tempo determinato. Tuttavia, in alcuni casi, l'ONF può accettare che l'acquirente si liberi da tale obbligo tramite il pagamento di un indennizzo di ripristino il cui importo viene fissato dall'ONF stesso.

Nel caso in cui l'acquirente desideri stoccare il suo legname sul piazzale di carico, il discarico di sfruttamento avrà luogo solo dopo firma del contratto previsto nell'articolo 20 delle presenti clausole.

### **Articolo 19-3-2: Caso particolare**

Gli obblighi dell'acquirente relativi al ripristino dei luoghi possono essere considerati come assolti nel caso in cui, entro i 40 giorni successivi alla richiesta di ricevimento dell'acquirente, il venditore non abbia notificato l'elenco degli obblighi non assolti né portato a conoscenza che l'operazione materiale di ricevimento è resa impossibile a causa di inaccessibilità della parcella. Il ricevimento dello sfruttamento viene quindi ritenuto implicito e il discarico di sfruttamento deve essere inviato entro il medesimo termine di 40 giorni.

### **Articolo 19-3-3: Effetto**

Il discarico di sfruttamento prende effetto alla data che esso fissa o altrimenti a quella della sua firma, salvo applicazione degli articoli 39-1 e 39-2 delle presenti clausole.

Esso libera espressamente la responsabilità dell'acquirente per i fatti e le infrazioni constatate dopo la data della sua presa d'effetto, in particolare nei confronti del Codice forestale.

Esso è senza effetto per i fatti e le infrazioni constatate prima di tale data. Non libera l'acquirente dall'obbligo di versare le somme di qualsiasi natura di cui è ancora debitore nei confronti del venditore e del proprietario della foresta. Non vale come revoca dell'impegno di cauzione.

### **Articolo 20: Stoccaggio del legname sul piazzole di carico**

Nell'ambito del contratto di vendita e salvo disposizione contraria indicata nelle clausole particolari, tutti gli acquirenti possono usufruire dell'uso di un piazzale di carico.

Le clausole particolari precisano se il piazzale di carico sia pianificato o meno. In mancanza di pianificazione, il piazzale è allora designato dall'agente responsabile del taglio.

L'uso del piazzale di carico è gratuito ed è fatto a rischio e pericolo dell'acquirente fino al rilascio da parte del l'ONF del discarico di sfruttamento.

A titolo eccezionale, l'acquirente che ha eseguito il suo taglio può chiedere all'ONF l'autorizzazione ad usare il piazzale di carico oltre la data del discarico di sfruttamento. Se l'ONF concede l'autorizzazione, l'uso del piazzale di carico viene fatto nell'ambito di un contratto di locazione di piazzale di carico che ne stabilisce le condizioni tecniche e finanziarie.

La richiesta deve essere fatta entro il termine di un mese prima della data di inizio del contratto di locazione, il quale dovrà essere firmato prima del rilascio del discarico di sfruttamento.

### **Articolo 21: Cessioni accessorie in un taglio in sfruttamento**

#### **Articolo 21-1: Principio**

Se nel corso dello sfruttamento delle parcelle viene constatata l'esistenza di prodotti casuali (quali alberi sradicati dal vento, legname secco, alberi incendiati, alberi attaccati da insetti o funghi, ecc.) e se il proprietario della foresta non li sfrutta esso stesso, l'ONF può proporre all'acquirente di acquistarli.

D'altronde, in conformità con il paragrafo 3.2.2 del regolamento nazionale di sfruttamento forestale, l'ONF può ritenere necessario l'abbattimento di alcuni fusti, non segnati o designati al momento della vendita e si riserva allora il diritto di proporre all'acquirente di acquistarli.

## **Articolo 21-2: Obbligo d'acquisto**

Quando gli vengono proposti dall'ONF, l'acquirente è tenuto ad acquistare i prodotti di cui all'articolo 21-1 se si riscontrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- gli vengono proposti prima della fine delle operazioni di trasporto,
- il loro valore complessivo non supera il 20% del prezzo di vendita del taglio.

Il prezzo è stabilito dall'ONF dopo trattativa con l'acquirente.

Se si riscontrano contemporaneamente queste condizioni, l'acquirente può rifiutare di acquistarli ma non può opporsi alla vendita a terzi né al loro sfruttamento da parte di terzi.

In ogni caso, se l'importo accumulato dalle cessioni accessorie supera il 20% del prezzo iniziale del taglio, il legname da vendere sarà oggetto di un nuovo contratto di vendita.

## **Articolo 21-3: Regime**

Qualunque sia l'importo del prezzo medio deciso al m<sup>3</sup>, le cessioni accessorie fanno parte della vendita principale e sono soggette allo stesso contratto. Le modalità di pagamento sono definite nell'articolo 27 delle presenti clausole.

La cessione accessoria prende effetto il giorno della notifica. Tale notifica ha il valore di permesso di sfruttamento.

Salvo espressa deroga, le cessioni accessorie non comportano la modifica della durata di sfruttamento iniziale.

## **Articolo 22: Sorveglianza e sospensione dello sfruttamento o del prelevamento del legname**

### **Articolo 22-1: Sospensione dello sfruttamento o del prelevamento del legname in caso di intemperie**

In caso di intemperie, l'ONF può sospendere lo sfruttamento o il prelevamento del legname se ritiene che il suo proseguimento avrebbe come conseguenza il danneggiamento della superficie di taglio, delle popolazioni o della viabilità forestale. In tal caso, l'acquirente è informato della sospensione di tutto o parte dello sfruttamento. Questa misura di sospensione prende effetto immediatamente e si conclude con una decisione dell'ONF oppure alla scadenza di un termine di cinque giorni lavorativi a partite di ricevimento da parte dell'acquirente di tale decisione di sospensione.

Può allora essere concessa una proroga gratuita all'acquirente se quest'ultimo ne fa richiesta per iscritto all'ONF.

## **Articolo 22-2: Sospensione in caso di danno alle popolazioni e alle attrezzature**

Se l'ONF rileva che il contratto viene eseguito in maniera tale da provocare un danno alle popolazioni o alle attrezzature, convoca l'acquirente o il suo rappresentante per invitarlo a prendere le necessarie misure.

In caso di danni eccezionali che mettono in causa l'avvenire della popolazione e l'efficienza delle attrezzature, l'ONF ordina la sospensione di tutto o parte dello sfruttamento. Tale misura di sospensione prende effetto immediatamente e si conclude con una decisione dell'ONF oppure alla scadenza di un termine di cinque giorni lavorativi a partite dal ricevimento da parte dell'acquirente di tale decisione di sospensione.

Il rappresentante abilitato dell'ONF specifica le condizioni nelle quali può essere ripresa o proseguita l'esecuzione dello sfruttamento. Può in particolare vietare o limitare l'impiego di una macchina il cui uso abbia causato i danni eccezionali. Al ricevimento di questa decisione, l'acquirente deve conformarsi.

## **Articolo 22-3: Sospensione per mancanza di assicurazione di responsabilità civile**

Se nel corso dell'esecuzione di un contratto si verifica che l'attestazione di polizza di assicurazione presentata in applicazione dell'articolo 6-2 delle presenti clausole:

- indica una polizza assicurativa che non copre uno o più rischi normalmente inerenti all'esecuzione del contratto di vendita, o
- non è più in corso di validità,

l'ONF sospende l'esecuzione del contratto ed ha il diritto di applicare la sanzione di cui all'articolo 33 delle presenti clausole.

L'acquirente ha allora a disposizione 30 giorni per regolarizzare la sua posizione e fornire all'ONF un'attestazione valida. L'autorizzazione a riprendere lo sfruttamento viene data per iscritto dall'ONF una volta ratificata tale regolarizzazione.

In caso contrario, l'ONF può procedere ad una rescissione del contratto in conformità con l'articolo 38-2.



### **Articolo 23: Prezzo di vendita**

Il prezzo di vendita stabilito al momento della conclusione del contratto è espresso tasse escluse (in francese HT) ovvero IVA esclusa.

Il prezzo è espresso in Euro con l'esclusione di qualsiasi altra valuta.

L'IVA è applicabile in conformità con le disposizioni degli articoli 24 e 28 delle presenti clausole.

A questo prezzo di vendita possono aggiungersi, in base alle modalità di esecuzione del contratto, delle fatture annesse collegate a proroghe di tempo, cessioni accessorie, spese di ripristino o sanzioni.

### **Articolo 24: Modalità di pagamento del prezzo di vendita per i contratti di vendita semplice**

#### **Articolo 24-1: Contratti con importo inferiore o pari a 3000 Euro tasse escluse**

Se il prezzo di vendita tasse escluse è inferiore o pari a 3000 Euro, l'acquirente deve pagare in contanti, entro 20 giorni dalla formazione del contratto, la totalità del prezzo di vendita IVA inclusa.

I pagamenti in contanti vengono eseguiti tramite bonifico (bonifico "swift" per i pagamenti effettuati tramite istituti bancari stranieri) o tramite assegno.

L'eventuale rischio di cambio e tutte le spese collegate al trasferimento dei fondi a vantaggio del beneficiario della vendita sono a carico dell'acquirente.

#### **Articolo 24-2: Contratti con importo superiore a 3000 Euro tasse escluse**

L'acquirente può liberamente scegliere tra varie modalità di pagamento.

Se il contratto è formulato nell'ambito di una vendita con incanto o gara d'appalto, si stabilisce sulla base della scelta dichiarata dall'acquirente al momento della vendita. Qualsiasi cambiamento di opzione dopo la vendita non può essere fatto che a titolo eccezionale e sarà oggetto di spese di pratica, da versare all'ONF, il cui importo è pari allo 0,5% dell'importo di ogni contratto. Se le spese dovute per una vendita pubblica data sono inferiori a 200 Euro, verranno ricondotte a quest'ultima somma a titolo forfetario. L'importo di queste spese di pratica può essere modificato per decisione del Consiglio di amministrazione dell'ONF.

##### **Articolo 24-2-1: Pagamento in contanti**

Se l'acquirente desidera effettuare un pagamento in contanti delle somme dovute, versa, entro 20 giorni dalla formazione del contratto, la totalità del prezzo di vendita, IVA inclusa.

Nell'ambito di una vendita con incanto o gara d'appalto, beneficerà allora di uno sconto del 2% sul prezzo di vendita salvo disposizione contraria nelle clausole particolari. Questa percentuale può essere adeguata all'evoluzione del mercato monetario su decisione del Consiglio di amministrazione dell'ONF.

I pagamenti in contanti vengono eseguiti tramite bonifico (bonifico "swift" per i pagamenti effettuati tramite istituti bancari stranieri) o tramite assegno. Può essere richiesto un assegno bancario.

L'eventuale rischio di cambio e tutte le spese collegate al trasferimento dei fondi a vantaggio del beneficiario della vendita sono a carico dell'acquirente.

### **Articolo 24-2-2: Pagamento con incasso differito**

- Per i tagli in foresta demaniale o in foresta il cui proprietario è soggetto alla "TVA sur les débits" (IVA sui debiti):
  - paga in contanti, entro venti giorni a partire dal giorno della vendita, il 20% del prezzo di vendita tasse escluse aumentato dell'IVA sulla totalità del prezzo di vendita tasse escluse.
  - consegna per il saldo all'agente contabile incaricato dell'incasso del prezzo, entro 20 giorni successivi alla vendita, 4 cambiali di importo pari al 20% del prezzo di vendita tasse escluse e scadenza la fine del 4°, 6°, 8° e 10° mese successivo alla vendita.
- Per i tagli in una foresta il cui proprietario non è soggetto ad IVA o è soggetto alla "TVA sur les encaissements" (IVA sugli incassi):
  - paga in contanti, entro venti giorni a partire dal giorno della vendita, il 20% del prezzo di vendita tasse escluse e l'IVA sul 20% del prezzo di vendita tasse escluse.
  - consegna per il saldo all'agente contabile incaricato dell'incasso del prezzo, entro 20 giorni successivi alla vendita, 4 cambiali di importo pari al 20% del prezzo di vendita tasse escluse aumentato dell'IVA corrispondente con scadenza la fine del 4°, 6°, 8° e 10° mese successivo alla vendita.

I pagamenti in contanti vengono eseguiti tramite bonifico (bonifico "swift" per i pagamenti effettuati tramite istituti bancari stranieri) o tramite assegno. Può essere richiesto un assegno bancario.

In deroga, per le vendite pubbliche dei mesi di settembre, ottobre e novembre che rientrano nell'ambito della campagna delle "Grandes Ventes d'Automne" (Grandi Vendite d'Autunno) dell'anno n, le scadenze di pagamento differito, per la parte non versata in contanti, sono stabilite per la fine dei mesi di febbraio, aprile, giugno e agosto dell'anno n+1.

### **Articolo 24-2-3: Caso particolare**

Le clausole particolari possono derogare alle disposizioni del presente articolo. Tale deroga non deve avere come effetto di aumentare la durata globale del credito di cui beneficia l'acquirente, salvo autorizzazione del Direttore Generale dell'ONF.

### **Articolo 25: Garanzie finanziarie per i contratti di vendita semplice**

#### **Articolo 25-1: Obbligo di garanzia**

In caso di vendita con incasso differito, l'acquirente è tenuto a garantire i suoi impegni tramite una cauzione solidale o una garanzia autonoma a prima richiesta, eventualmente sotto forma annuale globale, nelle condizioni stipulate qui di seguito.

L'acquirente ne è dispensato in caso di pagamento tramite cambiale avallata consegnata negli stessi termini di tempo di quelli previsti per la garanzia alla quale si sostituisce.

Il beneficiario della garanzia, l'ONF venditore o il proprietario, è indicato nelle clausole particolari del contratto.

Questa garanzia deve essere rilasciata da un istituto abilitato in Francia a fare da cogarante presso un agente contabile pubblico, che figuri nell'elenco degli istituti di credito o di fornitori di servizio di investimento approvato dal Comitato francese degli Istituti di Credito e delle Imprese di Investimento (CECEI, Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) o nell'elenco delle compagnie di assicurazione autorizzate nel ramo 15 "cauzione".

Può anche essere accettata una garanzia sotto forma di cauzione data da una società di mutua garanzia.

#### **Articolo 25-2: Cauzione solidale e revoca dell'impegno di cauzione**

La cauzione è tenuta in solido all'integralità della parte del prezzo di vendita tasse comprese non pagata in contanti.

Questo importo è un plafond di garanzia a concorrenza del quale la cauzione può essere richiesta in una o più volte fino alla revoca del suo impegno. La revoca dell'impegno di cauzione è dichiarata dopo pagamento dell'insieme del prezzo di vendita.

La cauzione si impegna entro i 20 giorni successivi alla formazione del contratto su un modulo fornito dai servizi dell'ONF. Altrimenti, l'ONF dichiarerà la nullità nelle condizioni stabilite nell'articolo 37-1.

#### **Articolo 25-3: Garanzia autonoma a prima richiesta**

Su proposta dell'acquirente, la garanzia può essere una garanzia a prima richiesta.

Essa viene fornita nei termini e nelle condizioni stabilite dalle presenti clausole generali di vendita e copre il rischio cliente preso dall'ONF o dalle collettività proprietarie per quella parte del prezzo di vendita non pagata in contanti.

La banca si impegna, in qualità di garante autonomo a prima richiesta, e sottoscrive di conseguenza un impegno personale a favore del beneficiario della garanzia, indipendente dagli impegni contrattuali dell'acquirente nei confronti del venditore.

La garanzia presentata dall'acquirente deve inderogabilmente coprire un periodo di 6 mesi oltre la data prevista per l'ultimo versamento del prezzo principale. Altrimenti non potrà essere accettata.

Il garante si deve impegnare entro 20 giorni dalla conclusione del contratto di vendita. Altrimenti, l'ONF dichiarerà la nullità nelle condizioni stabilite nell'articolo 37-1.

#### **Articolo 25-4: Garanzia annua globale**

Su proposta dell'ONF, l'acquirente può presentare una garanzia annua globale: cauzione solidale annuale globale o garanzia a prima richiesta globale.

La cauzione si impegna a coprire tutta l'esposizione dell'acquirente per un importo proporzionato all'importo totale dei contratti di acquisto di legname conclusi tra l'acquirente e l'ONF nel corso dell'anno che precede l'impegno. Questa proporzione non può essere inferiore ad una soglia minima definita dal Consiglio di amministrazione dell'ONF. Questo importo è un plafond di garanzia a concorrenza del quale la cauzione può essere richiesta in una o più volte fino alla revoca del suo impegno. La revoca dell'impegno di cauzione annuale globale è dichiarata dopo pagamento dell'insieme delle somme dovute a titolo dei contratti.

Il plafond ed il periodo di validità dell'impegno sono stipulati nell'atto di impegno.

#### **Articolo 25-5: Caso particolare (Senza oggetto)**

#### **Articolo 26: Modalità di pagamento del prezzo di vendita e garanzie finanziarie per i contratti di approvvigionamento (Senza oggetto)**

#### **Articolo 27: Modalità di pagamento delle fatture annesse collegate all'esecuzione di un contratto**

Le fatture annesse collegate all'esecuzione di un contratto (cessioni accessorie, proroghe di tempo, sanzioni, indennizzi per danni) sono pagabili in contanti entro 20 giorni successivi all'emissione della fattura, tramite assegno o bonifico (bonifico "swift" per i pagamenti effettuati tramite istituti bancari stranieri).

#### **Articolo 28: Formalità relative all'imposta sul valore aggiunto**

Per gli acquisti di legname derivanti da foreste demaniali o foreste di collettività soggetti ad IVA, l'acquirente paga l'IVA dovuta, come previsto nei precedenti articoli 23, 24 e 27 e riceve dal venditore una fattura sulla quale è menzionato l'importo dell'IVA.

Per i proprietari sottoposti al regime del rimborso forfetario, l'acquirente deve, in applicazione degli articoli 265 e 266 dell'allegato II del Codice generale delle imposte, (i) accompagnare ogni pagamento - compresa ogni scadenza delle cambiali - da una

bolla d'acquisto o da una bolla di consegna, e (ii) consegnare al proprietario, all'inizio di ogni anno civile, una dichiarazione annuale che riepiloghi tutti i versamenti fatti nel corso dell'anno precedente.

Le bolle d'acquisto, le bolle di consegna e le dichiarazioni annuali devono essere conformi ai modelli stabiliti dall'amministrazione fiscale negli allegati I e II della sua documentazione di base 3 I-2151 datata 30 marzo 2001.

In ogni caso, le clausole particolari precisano se il proprietario è soggetto a regime del rimborso forfetario o al regime generale dell'IVA (opzione sui debiti o sugli incassi ("sur les débits ou sur les encaissements")) e, in quest'ultimo caso, indicano la percentuale applicabile nonché le modalità di versamento.

### **Articolo 29: Agente contabile incaricato dell'incasso del prezzo**

Il prezzo di vendita è dovuto all'agente contabile dell'ONF quando le vendite riguardano dei prodotti che provengono da foreste demaniali oppure sono oggetto di vendite raggruppate ai sensi dell'articolo L. 144-1-1 del Codice forestale.

Il prezzo di vendita è dovuto direttamente all'agente contabile del proprietario del legname se la vendita riguarda prodotti provenienti da foreste appartenenti ad un solo proprietario diverso dallo Stato.

L'agente contabile destinatario dei pagamenti è indicato nelle clausole particolari del contratto di vendita.

### **Articolo 30: Rilascio del certificato di pagamento**

Per le vendite di importo superiore a 1000 Euro tasse escluse, se l'acquirente ha pagato completamente il prezzo di vendita entro i termini stabiliti, tramite pagamento in contanti o consegna di cambiali, l'agente contabile pubblico rilascia un certificato di pagamento richiesto dai servizi dell'ONF per rilasciare il permesso di sfruttamento previsto nel precedente articolo 16-2-1.

Eccetto che in caso di pagamento tramite assegno bancario, le somme pagate in contanti vengono considerate come versate solo al loro effettivo incasso a credito del conto del destinatario.

**Articolo 31: Principio generale**

Qualsiasi mancato rispetto o ignoranza delle condizioni generali e particolari di vendita, nonché del regime nazionale di sfruttamento forestale, per i quali non sia prevista nessuna sanzione nel Codice forestale o negli articoli da 32 a 35, sono sanzionati con una multa contrattuale forfetaria di 200 Euro da pagare all'ONF venditore. L'acquirente è inoltre tenuto a risarcire l'eventuale danno risultante da tale mancato rispetto, in particolare in caso di danni alla foresta.

**Articolo 32: Sanzioni per mancato pagamento**

Per qualsiasi somma dovuta a titolo del contratto e non pagata alla scadenza, oltre che in caso di ritardo nella consegna delle cambiali entro 20 giorni dalla vendita, l'acquirente deve, di pieno diritto, al proprietario della foresta:

- degli interessi di ritardo ad un tasso pari a tre volte il tasso d'interesse legale in vigore il giorno della scadenza per giorno di ritardo,
- una sanzione finanziaria fissa per sollecito dell'importo di 200 Euro.

**Articolo 33: Sanzioni per mancanza di assicurazione di responsabilità civile professionale**

Se nel corso dell'esecuzione di un contratto si verifica che l'attestazione di polizza di assicurazione presentata in applicazione dell'articolo 6-2 delle presenti clausole indica una polizza assicurativa che non copre uno o più rischi normalmente inerenti all'esecuzione del contratto di vendita, si considera che l'acquirente abbia ingannato l'ONF venditore presentandogli una dichiarazione non valida con lo scopo di ottenere il rilascio del permesso di sfruttamento.

Di conseguenza, fatti salvi gli indennizzi dovuti alla o alle vittime di sinistro/i causato/i dallo sfruttamento, dall'esbosco o dal prelevamento dei prodotti e non coperti da una assicurazione di responsabilità civile professionale valida, l'acquirente deve pagare all'ONF venditore una sanzione contrattuale forfetaria per la mancanza di assicurazione di 5.000 Euro. Questa sanzione è dovuta una sola volta per tutti i contratti in corso al momento in cui viene constatata la mancanza di assicurazione.

**Articolo 34: Sanzioni legate allo sfruttamento e al prelevamento del legname**

**Articolo 34-1: Indennizzo per mancato rispetto delle piante, del semenzaio e del bosco giovane**

L'acquirente è responsabile dei danni che provoca al semenzaio, alle piante e al bosco giovane per un diametro a 1,30 m dal suolo inferiore alla categoria 10 cm, se tali danni sono dovuti alla non osservanza delle disposizioni del regolamento nazionale di sfruttamento forestale (in particolare dei paragrafi 1.2.2 e 3.6) e delle clausole particolari.

Questi danni sono oggetto di una constatazione inviata all'acquirente il quale, entro 15 giorni, può chiedere che venga effettuata in sua presenza una visita in contraddittorio.

In caso di distruzione di semenzaio, piante e bosco giovane così come definita più sopra, e questo per una superficie di rigenerazione compatta superiore a 5 aree, l'acquirente deve al proprietario della foresta dei risarcimenti forfettari definiti qui di seguito:

- se l'età della rigenerazione distrutta è inferiore a 10 anni, l'indennizzo è pari a 50 Euro/ara distrutta,
- se l'età della rigenerazione distrutta è superiore o pari a 10 anni, l'indennizzo è pari a 50 Euro/ara distrutta moltiplicato per un decimo dell'età delle piante o delle piantine.

Le clausole particolari precisano l'età della piantagione o l'età delle piantine.

### **Articolo 34-2: Indennizzi per mancato rispetto dei fusti da conservare**

L'acquirente è tenuto a rispettare tutti i fusti da conservare o non segnati in conformità con il paragrafo 1.2.1 del regolamento nazionale di sfruttamento forestale e deve evitare loro qualsiasi danno.

Quando dei fusti da conservare, di diametro superiore o pari alla categoria 10 cm, vengono rovesciati, danneggiati o lesi a causa dello sfruttamento, l'acquirente è allora debitore nei confronti del proprietario della foresta di un indennizzo a titolo di risarcimento del danno subito, fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni del Codice forestale relative alla mutilazione dei fusti.

Per i fusti rovesciati, danneggiati o lesi, l'acquirente è debitore di un indennizzo forfettario il cui principio di calcolo viene precisato nell'allegato I alle presenti clausole. Inoltre, se l'ONF lo richiede, l'acquirente è tenuto ad acquistare i fusti che hanno subito dei danni di sfruttamento, in conformità con l'articolo 21.

La cessione è oggetto di una trattativa tra l'ONF e l'acquirente sulla base del valore dei fusti prima che fossero rovesciati o danneggiati. Un fusto da conservare è considerato come danneggiato se l'ONF ritiene che non possa più prosperare restando in piedi.

I danni causati ai fusti da conservare sono constatati dall'ONF, il quale invia all'acquirente il conteggio dei fusti rovesciati, danneggiati o lesi nonché l'importo del corrispondente indennizzo. Entro i 15 giorni successivi al ricevimento di questo conteggio, l'acquirente può chiedere che sia fatta in sua presenza una visita in contraddittorio.

Gli indennizzi dovuti a titolo del presente articolo non verranno messi in riscossione dall'ONF se il loro importo totale è inferiore a 200 Euro.

### **Articolo 34-3: Sanzione per mancato completamento del taglio entro tempi stabiliti**

Se alla scadenza della durata di sfruttamento eventualmente prorogata, l'ONF constata che l'acquirente ha effettuato uno sfruttamento, esbosco o prelevamento parziale del legname, quest'ultimo è allora debitore nei confronti del proprietario della foresta di un indennizzo a titolo di danni e interessi equivalente al valore del legname rimasto in piedi, che giace sulla superficie di taglio o sui piazzali di carico.



L'acquirente si libera dal pagamento di questa somma tramite il pagamento in natura, che consiste nella restituzione del legname rimasto in piedi, che giace sulla superficie di taglio o sui piazzali di carico.

Il trasferimento di proprietà e di possesso avviene il giorno della rescissione, in conformità con l'articolo 39-2.

Inoltre, nel caso in cui il taglio sia stato iniziato, l'acquirente è debitore nei confronti del proprietario della foresta dell'importo, valutato dall'ONF, dei lavori che restano da realizzare, maggiorato di una sanzione pari al doppio di tale importo. Se la sanzione dovuta a questo titolo è inferiore a 1000 Euro, essa viene forfetariamente ricondotta a tale somma.

#### **Articolo 34-4: Sanzioni collegate al prelevamento dei prodotti e al ripristino dei luoghi**

**Articolo 34-4-1: Mancanza del permesso di prelevamento** *(Senza oggetto)*

**Articolo 34-4-2: Sanzione per mancato completamento del prelevamento dei prodotti e/o del ripristino dei luoghi**

Cfr. articolo 34-3 delle presenti clausole

**Articolo 34-4-3: Mancato rispetto delle procedure di allestimento, conteggio, misura o pesata della merce** *(Senza oggetto)*

**Articolo 35: Sanzioni collegate alla consegna dei prodotti** *(Senza oggetto)*

#### **Articolo 36: Liquidazione e riscossione delle sanzioni**

L'importo totale delle sanzioni contrattuali che risultano dai presenti articoli è liquidato dopo ricevimento dello sfruttamento da parte dell'ONF ed è oggetto di una fattura a saldo che deve essere pagata in conformità con le disposizioni dell'articolo 27 delle presenti clausole. In conformità con l'articolo 19-3-3, il rilascio del discarico di sfruttamento non libera l'acquirente dal pagamento di queste sanzioni.

Il beneficiario delle sanzioni contrattuali, l'ONF venditore o il proprietario, e l'agente contabile incaricato dell'incasso sono indicati sulla fattura.

## **Capitolo VIII – SOSPENSIONE, DECADENZA O CESSAZIONE DEL CONTRATTO**

### **Articolo 37: Decadenza e risoluzione per mancato rispetto delle clausole finanziarie**

#### **Articolo 37-1: Decadenza per mancanza di cauzione, garanzia a prima richiesta o cauzione globale annuale**

Se l'acquirente non fornisce nei tempi stabiliti le garanzie richieste dagli articoli 25 o 26 delle presenti clausole generali di vendita, viene dichiarata la decadenza dell'acquirente in applicazione in particolare dell'articolo L. 134-5 del Codice forestale.

Fatte salve le sanzioni esigibili a titolo dell'articolo 31, il lotto potrà allora essere rimesso in vendita e l'acquirente inadempiente sarà tenuto alla differenza tra il suo prezzo e il prezzo di vendita, a titolo di danni e interessi, senza che possa reclamare l'eventuale eccedenza.

#### **Articolo 37-2: Risoluzione per mancato pagamento**

Se l'acquirente non consegna i suoi mezzi di pagamento entro 20 giorni dalla vendita, in conformità con le disposizioni degli articoli 24 o 26 delle presenti clausole, l'ONF può dichiarare la risoluzione della vendita, abbinata a titolo di danni e interessi ad una sanzione contrattuale forfetaria del 20% del prezzo di vendita tasse escluse dovuta al proprietario della foresta, nonostante le sanzioni dell'articolo 32 delle presenti clausole.

### **Articolo 38: Risoluzione e rescissione per mancanza di assicurazione di responsabilità civile professionale**

#### **Articolo 38-1: Risoluzione per mancanza di assicurazione di responsabilità civile professionale**

Alla conclusione del contratto, se l'acquirente non fornisce nei tempi previsti l'attestato di assicurazione richiesto dall'articolo 6-2-2, il venditore dichiara la risoluzione della vendita, abbinata, a titolo di danni e interessi, ad una sanzione contrattuale forfetaria del 20% del prezzo di vendita tasse escluse dovuta al proprietario della foresta.

L'acquirente è d'altronde debitore nei confronti dell'ONF di una sanzione contrattuale di 200 Euro per mancato rispetto delle clausole generali di vendita e del regolamento nazionale di sfruttamento forestale.

#### **Articolo 38-2: Rescissione per mancanza di assicurazione di responsabilità civile professionale**

Se nel corso dell'esecuzione di un contratto, si verifica che l'attestazione di polizza di assicurazione non è valida e che l'acquirente non è in grado di regolarizzare la sua posizione nelle condizioni indicate nell'articolo 22-3, la vendita è rescissa entro 30 giorni successivi alla data in cui viene scoperta la mancanza di assicurazione.

Le modalità della rescissione sono conformi a quelle indicate dall'articolo 39-3 qui di seguito delle presenti clausole.

L'acquirente resta anche debitore della sanzione definita nell'articolo 33 delle presenti clausole.

### **Articolo 39: Rescissione per mancata esecuzione dello sfruttamento**

#### **Articolo 39-1: Rescissione per mancato inizio di esecuzione dello sfruttamento**

La rescissione del contratto si verifica di pieno diritto se, alla scadenza della durata di sfruttamento eventualmente prorogata, l'ONF constata che l'esecuzione del taglio non è stata iniziata.

La rescissione prende effetto il giorno della scadenza della durata così come definito più sopra ed è effettuata in base alle modalità definite dall'articolo 39-3.

Se l'acquirente si trova nell'incapacità di iniziare lo sfruttamento del legname, e ciò malgrado il deposito dei mezzi di pagamento e della garanzia, l'ONF può, su richiesta dell'acquirente, dichiarare la rescissione del contratto di vendita prima della fine della durata di sfruttamento.

#### **Articolo 39-2: Rescissione per mancato completamento del taglio entro i tempi previsti**

La rescissione del contratto si verifica anche di pieno diritto se i lavori non sono stati terminati alla scadenza del termine di 60 giorni dopo la diffida di cui all'articolo 16-3-5 delle presenti clausole.

La rescissione prende effetto il giorno della scadenza del termine così come definito più sopra ed è effettuata in base alle modalità definite dall'articolo 39-3.

#### **Articolo 39-3: Modalità di rescissione**

Il discarico di sfruttamento, che prende effetto alla data della rescissione, è consegnato all'acquirente accompagnato dal dettaglio delle somme di cui è debitore.

In ogni caso, l'acquirente è debitore delle sanzioni o indennizzi dovuti a titolo degli articoli 16, 31, 32, 33 e 34.

Il trasferimento di proprietà e di possesso del legname dall'acquirente al proprietario della foresta si verifica il giorno della rescissione.

#### **Articolo 40: Rescissione per mancato prelevamento dei prodotti e/o mancato ripristino dei luoghi**

Cfr. articolo 39

**Articolo 41: Risoluzione e rescissione dei contratti di approvvigionamento**  
(Senza oggetto)

**Articolo 42: Modifica o rescissione del contratto per disimpegno di uno o più proprietari nel caso di una vendita raggruppata** (Senza oggetto)

**Articolo 43: Cessazione di attività**

In caso di cessazione definitiva di attività per causa diversa da una procedura di salvaguardia, risanamento e liquidazione giudiziaria o decesso dell'acquirente, i diritti e gli obblighi dell'acquirente inadempiente possono essere ceduti dall'acquirente a terzi, con riserva di preventiva accettazione dell'ONF.

In caso di cessione, il cessionario deve, entro 20 giorni dalla cessione, far pervenire all'ONF le modalità di pagamento e garanzie richieste dall'ONF a titolo degli articoli da 24 a 26 nonché l'Assicurazione di responsabilità civile, in conformità con l'articolo 6-2-2. Altrimenti, la cessione è considerata nulla.

**Articolo 44: Decesso dell'acquirente**

In caso di decesso di un acquirente, persona fisica, il contratto termina di pieno diritto per caducità.

L'ONF si accorda quindi con gli eredi, nell'ambito della successione, sulle modalità di appuramento della situazione.

**Articolo 45: Forza maggiore**

Se l'esecuzione di un contratto da parte di una o l'altra delle due parti è resa definitivamente impossibile per causa di forza maggiore, la risoluzione del contratto di vendita verrà dichiarata su richiesta della parte più diligente.

La risoluzione del contratto comporta allora di pieno diritto la risoluzione della vendita e rimette le parti nello stato in cui esse si trovavano al momento della conclusione del contratto.

Se l'impossibilità ad eseguire il contratto è solo temporanea e la sua esecuzione può essere ripresa in una data prevedibile senza che sia danneggiata l'economia del contratto inizialmente concluso, il contratto può essere sospeso per una durata data, d'accordo tra le parti e senza che tale durata possa comunque superare 6 mesi.

In tal caso, non è previsto nessun indennizzo a titolo di danni e interessi, in conformità con le disposizioni dell'articolo 1148 del Codice civile, né a causa della sospensione del contratto né a causa della sua risoluzione.

**Articolo 46: Salvaguardia, risanamento e liquidazione giudiziaria delle imprese**

**Articolo 46-1: Ritenzione del legname**

In conformità con le disposizioni dell'articolo 15-1 delle presenti clausole, la superficie di taglio e i piazzali di carico designati nella foresta non possono essere considerati come il magazzino dell'acquirente.

Per cui, in caso di apertura di un procedimento di salvaguardia, risanamento o liquidazione giudiziaria, il venditore ha il diritto di esercitare la ritenzione del legname in piedi o abbattuto ancora presente sulla superficie di taglio o nei piazzali di carico designati, in conformità con l'articolo L. 624-14 del Codice del commercio.

Esercita questo diritto di ritenzione a titolo del privilegio del venditore non pagato (art. 1612 del Codice civile), tanto nel suo proprio interesse che nell'interesse della cauzione, per le somme che quest'ultima abbia già potuto o debba onorare a titolo del prezzo di vendita, nonostante eventualmente l'esistenza di cambiali maturate.

La ritenzione è notificata, su iniziativa del venditore, tramite lettera raccomandata inviata all'amministratore (o al liquidatore) e all'acquirente. La ritenzione produce i suoi effetti al momento del ricevimento di questa lettera che vale come sospensione del permesso di sfruttamento.

La ritenzione vieta qualsiasi sfruttamento e qualsiasi prelevamento del legname.

Per ritirare il diritto di ritenzione, è compito dell'acquirente e dell'amministratore (o del liquidatore) trovare un accordo con la cauzione che permetta di pagare le somme ancora dovute a titolo al prezzo di vendita o di concordare una loro soluzione se la cauzione si è già sostituita in questo all'acquirente.

In ogni caso, il venditore ritira il diritto di ritenzione solo a vista di uno scritto della cauzione che lo autorizzi a mettere fine alla ritenzione del legname.

Il ritiro del diritto di ritenzione è materializzato da una decisione scritta del venditore che restituisce il pieno effetto al permesso di sfruttamento.

**Articolo 46-2: Facoltà di proseguire, cedere o rescindere il contratto durante l'esecuzione**

In caso di apertura di un procedimento collettivo e malgrado l'esercizio del diritto di ritenzione evocato nella precedente articolo 46-1, l'amministratore (o il liquidatore), ha lui solo il potere di decidere le sorti del contratto in corso (art. L. 622-13 e L. 641-10 del Codice del commercio). Nell'eventualità in cui non venga nominato dal tribunale un amministratore, l'acquirente decide delle sorti del contratto dopo parere conforme del mandatario legale (art. L. 627-2 del Codice del commercio). L'acquirente deve presentare tale parere conforme al venditore.

L'amministratore, l'acquirente (se non è stato nominato nessun amministratore) o il liquidatore hanno 1 mese di tempo per far conoscere la propria decisione a partire dalla notifica della lettera raccomandata con la quale il venditore lo diffida a scegliere la sorte del contratto in corso.

In mancanza di espressa decisione entro questo termine legale, il venditore constata la rescissione di pieno diritto del contratto in applicazione dell'articolo L. 622-13 del Codice del commercio in conformità con l'articolo 46-2-3.

#### **Articolo 46-2-1: Proseguimento del contratto in corso**

Se si opta per il proseguimento del contratto ed il prezzo di vendita è stato integralmente pagato dall'acquirente prima della sentenza di apertura, il contratto può proseguire normalmente.

Al contrario, se la decisione di proseguire il contratto va contro la ritenzione del legname esercitata in conformità con il precedente articolo 46-1, l'acquirente deve fornire nuovi mezzi di pagamento sulla base degli accordi convenuti con la cauzione e l'amministratore (o il liquidatore) avallati dal giudice commissario, allo scopo di permettere il pagamento di un credito anteriore alla sentenza di apertura (art. L. 622-7 3° comma del Codice del commercio). È a vista del certificato di pagamento, rilasciato dall'agente contabile competente, che il venditore ritirerà il diritto di ritenzione, permettendo così l'effettiva ripresa dell'esecuzione del contratto.

#### **Articolo 46-2-2: Cessione del contratto in corso**

In caso di proseguimento del contratto, i diritti e gli obblighi dell'acquirente possono essere ceduti a terzi con duplice riserva di previo accordo scritto dell'ONF e di previo accordo scritto della cauzione dell'acquirente cedente.

La cessione sarà effettiva ed il cessionario riceverà il suo permesso di sfruttamento solo dopo aver presentato all'ONF l'attestazione di assicurazione prevista nell'articolo 6-2 delle presenti clausole e aver depositato presso l'agente contabile competente i mezzi di pagamento relativi al prezzo di vendita ancora dovuto a titolo del contratto ceduto ed eventualmente la necessaria garanzia.

#### **Articolo 46-2-3: Rescissione del contratto in corso**

Se si opta per la rescissione totale o parziale del contratto in corso con espressa decisione o silenzio, mantenuto oltre 1 mese dalla notifica della diffida, sul pronunciamento sulla sorte del contratto in corso, viene dichiarata la rescissione in conformità con l'articolo L. 622-13 del Codice del commercio.

**Articolo 47: Composizione delle controversie**

Per tutte le controversie suscettibili di verificarsi in occasione dell'esecuzione del contratto di vendita, i soli tribunali competenti sono quelli francesi. Il tribunale territorialmente competente è quello del luogo di formazione del contratto di vendita.

**Articolo 48: Accesso alla vendita di legname**

L'ONF ha il diritto di rifiutare l'accesso alle vendite di legname a quegli acquirenti che, a titolo di precedenti contratti di acquisto di legname:

- non hanno pagato l'integralità delle fatture scadute,
- sono stati oggetto di sanzioni e multe ripetute in applicazione dei capitoli VII e VIII delle presenti clausole.



## ALLEGATO: CALCOLO DELL'INDENNIZZO PER MANCATO RISPETTO DEI FUSTI DA CONSERVARE

### a) Calcolo dell'indennizzo base:

L'indennizzo base  $I_b$  è proporzionale alla classe di diametro  $D$  a 1,30 m dal suolo, espressa in centimetri. Il calcolo è fatto fusto per fusto, applicando la seguente formula:  $I_b = 0.2 * C [D * (1 + D/50)]$  dove "C" è il coefficiente di attualizzazione di un Euro del 2010 ad un Euro dell'anno precedente (n-1) quello del calcolo dell'indennizzo.

### b) Maggiorazione dell'indennizzo $I_b$ in funzione dell'importanza dei fusti danneggiati:

Al fine di tenere in considerazione l'importanza del fusto nell'insieme della popolazione, viene applicato un coefficiente moltiplicatore  $V$  in base ai seguenti valori:

- **25**, per i fusti d'élite selezionati: fusti segnalati nelle clausole particolari e segnalati sul terreno,
- **10**, per i fusti da conservare in una popolazione classificata portaseme nonché per i fusti locali segnalati; la classificazione della popolazione o la presenza di fusti locali è specificata nelle clausole particolari,
- **5**, per i fusti da conservare nei tagli di giardinaggio e di rigenerazione: la classificazione del taglio è specificata nelle clausole particolari,
- **1**, negli altri casi.

### c) Maggiorazione dell'indennizzo $I$ in funzione dell'estensione quantitativa dei danni:

Al fine di tenere in considerazione l'entità in numero di fusti rovesciati o danneggiati, viene applicato un coefficiente moltiplicatore  $N$  in base ai seguenti valori:

- **2** se il numero di fusti distrutti o danneggiati è superiore a 15 per ettaro per l'insieme del lotto,
- **1,5** se il numero di fusti distrutti o danneggiati è compreso tra 11 e 15 per ettaro per l'insieme del lotto,
- **1** se il numero di fusti distrutti o danneggiati è inferiore a 11 per ettaro per l'insieme del lotto.

L'indennizzo finale è pari a:  $I = I_b * V * N$  Euro

# Clausole generali di vendita di legname in piedi a misura

## Capitolo I – QUADRO GIURIDICO

### Articolo 1: Diritto esterno applicabile al contratto

Il presente contratto è sottoposto al diritto francese.

Fermo restando le speciali disposizioni del diritto forestale, le vendite effettuate a cura dell'ONF sono soggette alle condizioni generali di diritto così come risultano dall'applicazione del Codice civile, del Codice del commercio o di quelle relative al diritto di vendita internazionale di merce come risultanti dalla Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 per i contratti conclusi a trattativa privata o con gara d'appalto.

### Articolo 2: Quadro proprio alle vendite di legname effettuate a cura dell'ONF

#### Articolo 2-1: Regole generali di diritto forestale

Nei boschi e nelle foreste che dipendono dal regime forestale (articoli L. 111-1 e L. 141-1 del Codice forestale), i tagli e i prodotti del taglio sono venduti a cura dell'ONF alle condizioni di diritto previste in particolare dagli articoli da L. 134-1 a L. 134-7 del Codice forestale per il legname che proviene da foreste e terreni da imboschire dello Stato e da L. 144-1 a L. 144-4 del Codice forestale per il legname che proviene da foreste e terreni da imboschire non demaniali soggetti al regime forestale.

#### Articolo 2-2: Campo di applicazione delle presenti clausole generali

Le presenti clausole generali di vendita, approvate dal Consiglio di amministrazione dell'ONF in applicazione dell'articolo R. 134-2 del Codice forestale, sono applicabili a tutti i contratti di vendita di legname in piedi a misura conclusi a cura dell'ONF.

#### Articolo 2-3: Opponibilità e organizzazione dei documenti contrattuali

Le presenti clausole generali di vendita e le clausole particolari del contratto costituiscono il contratto di vendita, che prevale sull'acquirente, sulla sua cauzione così come su tutte le persone che lavorano per suo conto.

Eventualmente, le procedure territoriali alle quali si fa riferimento nelle presenti clausole generali di vendita prevalgono sull'acquirente. Esse gli vengono comunicate su sua richiesta e sono pubblicate nell'intestazione dei cataloghi di vendite pubbliche e sul sito web dell'ONF.

## **Articolo 2-4: Opponibilità del regolamento nazionale di sfruttamento forestale**

Il regolamento nazionale di sfruttamento forestale è opponibile a qualsiasi acquirente di un lotto di legname dal momento in cui penetra nella foresta per procedere allo sfruttamento e al prelevamento, oppure al solo prelevamento dei prodotti venduti.

È compito dell'acquirente assicurarsi del totale rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte dei suoi preposti e di qualsiasi persona che intervenga per suo conto o per fatto proprio, sotto la responsabilità personale che gli spetta di diritto in applicazione degli articoli L. 135-10 e L. 135-11 del Codice forestale.

## **Articolo 3: Deroche alle clausole generali di vendita**

Non vi possono essere deroghe alle presenti clausole generali di vendita da parte delle clausole particolari di ciascuna vendita tranne che nei casi e nei limiti espressamente previsti nelle presenti clausole generali.

Qualsiasi stipula diversa o contraria è considerata senza effetto se l'ONF non vi ha acconsentito nelle forme previste nell'articolo 2-2.

Non vi possono essere deroghe a queste condizioni che per effetto di misure generali temporanee, motivate da situazioni di crisi e decise dal Direttore Generale per una zona geografica data. Se le circostanze lo giustificano, questa deroga può valere per i contratti in corso.

### Articolo 4: Formazione del contratto

Il contratto è formato tra l'ONF e l'acquirente nelle condizioni definite nell'articolo L. 134-7 del Codice forestale e, più in particolare, in base al regolamento di vendita applicabile alla vendita in oggetto. A seconda dei casi, il regolamento delle vendite può essere:

- il regolamento delle vendite con gara d'appalto,
- il regolamento delle vendite con incanto,
- o il regolamento di vendita a trattativa privata.

### Articolo 5: Oggetto

Il contratto di vendita riguarda legname venduto in piedi, precedentemente segnato o designato, situato su una superficie di foresta i cui limiti siano stati segnalati, con l'impegno da parte dell'acquirente di sfruttarlo, di allestirlo in conformità con le disposizioni delle clausole particolari del contratto, di pagarne il prezzo dopo conteggio, di ritirarlo e di ripristinare il taglio nei tempi convenuti.

La vendita è una vendita di merce a misura ai sensi dell'articolo 1585 del Codice civile.

### Articolo 6: Parti contraenti

#### Articolo 6-1: Venditore

La vendita riguarda prodotti provenienti da proprietà forestali soggette al regime forestale, sia che esse siano demaniali o che appartengano a collettività o altre persone giuridiche. In quest'ultimo caso, l'ONF deve avere ottenuto il preventivo consenso del proprietario a procedere alla vendita dei suoi prodotti.

Quando il contratto di vendita riguarda legname proveniente da più proprietà forestali, la vendita è allora una vendita raggruppata ai sensi dell'articolo L. 144-1-1 del Codice forestale.

In ogni caso, il contratto di vendita è fatto e concluso con l'ONF dato che solo quest'ultimo può prendere sotto la sua responsabilità le decisioni riguardanti il controllo e l'esecuzione del contratto.

Per tutta l'esecuzione del contratto, l'ONF è rappresentato da un agente, la cui missione è quella di servire da interlocutore tra l'ONF venditore e l'acquirente e di assicurarsi della corretta esecuzione del contratto. Il suo nome ed i suoi dati vengono comunicati all'acquirente, il quale gli invierà tutte le sue richieste.

L'agente dell'ONF, o altrimenti il servizio incaricato della commercializzazione del legname dell'Agenzia interessata, risponde alla sollecitazione dell'acquirente entro 2 giorni lavorativi.

## **Articolo 6-2: Acquirente**

### **Articolo 6-2-1: Informazioni generali**

L'acquirente è un qualsiasi professionista che risponde ai criteri stabiliti dal regolamento di vendita e che si è proposto come acquirente di uno o più lotti di legname messi in vendita dall'ONF.

Per l'esecuzione del presente contratto, l'acquirente deve nominare uno o più rappresentanti che parlino la lingua francese. Il o i rappresentanti non sono obbligati ad essere continuamente presenti sul terreno da sfruttare ma devono poter essere raggiunti in qualsiasi momento dal rappresentante dell'ONF e, su richiesta del l'ONF, essere presenti sul terreno da sfruttare entro massimo 2 giorni lavorativi.

### **Articolo 6-2-2: Assicurazione di responsabilità civile professionale**

L'acquirente deve obbligatoriamente dimostrare all'ONF, entro 20 giorni dalla vendita, di avere sottoscritto un'assicurazione di responsabilità civile professionale che copra il rischio di danni legati allo sfruttamento, esbosco e prelevamento del legname di cui può essere ritenuto responsabile nelle condizioni previste nell'articolo L. 135-11 del Codice forestale e nel regolamento nazionale di sfruttamento forestale.

## **Articolo 7: Natura del contratto di vendita**

Possono essere conclusi dei contratti di vendita semplice o dei contratti di approvvigionamento.

### **Articolo 7-1: Contratto di vendita semplice**

Nell'ambito di un contratto di vendita semplice, viene venduto un solo lotto di legname, che è messo a disposizione dell'acquirente in una sola volta. Tale messa a disposizione del legname è indicata dal rilascio del permesso di sfruttamento nelle condizioni stabilite nell'articolo 16-2-1.

### **Articolo 7-2: Contratto di approvvigionamento**

Il contratto di vendita di legname concluso tra l'ONF e l'acquirente può essere un contratto di approvvigionamento ai sensi degli articoli L. 134-7 e R. 134-15 del Codice forestale.

Il contratto di approvvigionamento si inserisce nella prospettiva di un rapporto commerciale duraturo, destinato a garantire l'approvvigionamento di uno strumento industriale di trasformazione.

Un contratto di vendita è un contratto di approvvigionamento se presenta le seguenti caratteristiche:

- viene concluso con trattativa privata,
- la consegna del legname è scaglionata nel tempo per una durata di almeno 6 mesi,

- il volume è almeno pari a 1000 m<sup>3</sup> se la durata del contratto è inferiore ad un anno.

Contratti di vendita di legname che non presentino una di queste caratteristiche possono tuttavia essere considerati dei contratti di approvvigionamento. In tal caso, le clausole particolari lo precisano espressamente.

Un contratto di approvvigionamento può essere annuale o pluriennale. Può essere formato da diverse tranche successive, ognuna delle quali può essere composta da uno o più lotti di legname.

Nei contratti con tranche multiple, le parti acconsentono distintamente ad ognuna delle tranche nelle forme e nei tempi stipulati nel contratto. Al momento della conclusione del contratto, il consenso delle parti riguarda quindi la sola prima tranche. Le successive tranche saranno oggetto, dall'origine del contratto, di prenotazioni a vantaggio dell'acquirente che, come contropartita, si impegna a portare a termine le successive vendite previste per ognuna delle ulteriori tranche definite nel contratto.

Questi impegni reciproci obbligano le parti, per tutta la durata stabilita nel contratto, a portare a termine le ulteriori tranche, con riserva delle disposizioni previste dall'articolo 41 delle presenti clausole generali di vendita.

Le successive vendite, che derivano da ognuna di queste tranche, sono soggette alle disposizioni delle presenti clausole generali di vendita nel loro insieme.

## **Articolo 8: Durata e termine del contratto**

### **Articolo 8-1: Contratto di vendita semplice**

Il contratto finisce quando l'acquirente ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e finanziari legati all'esecuzione del contratto.

I tempi di esecuzione del taglio sono precisati nel capitolo V delle presenti clausole generali di vendita e nelle clausole particolari del contratto.

### **Articolo 8-2: Contratto di approvvigionamento**

Per i contratti di approvvigionamento, la durata di ogni tranche è stabilita dalle clausole particolari. Per durata di una tranche si intende la durata per la quale sono messi a disposizione i vari lotti. La durata di ogni tranche è generalmente di 6 mesi salvo accordo tra le parti per una durata diversa; non può essere superiore ad un anno. La firma dei contratti relativi alle tranche da completare deve obbligatoriamente essere fatta entro il termine di cinque anni a partire dalla firma del contratto principale in conformità con l'articolo R. 134-15 del Codice forestale.

## **Articolo 9: Cessione del contratto di vendita**

### **Articolo 9-1: Contratto di vendita semplice**

Sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 46-2 delle presenti clausole, i contratti di vendita semplice conclusi tra l'ONF e l'acquirente non possono in nessun caso essere ceduti dall'acquirente che sia in toto o in parte, a titolo oneroso o gratuito.

In caso di cessione di prodotti prima del loro prelevamento, l'acquirente resta responsabile del rispetto di tutte le disposizioni del contratto ed in particolare delle disposizioni del capitolo V delle presenti clausole generale di vendita fino al scarico di sfruttamento.

### **Articolo 9-2: Contratto di approvvigionamento**

I contratti di approvvigionamento possono essere ceduti dall'acquirente con riserva di previa accettazione espressa dell'ONF. In caso di cessione, il cessionario ha l'obbligo di fornire, entro i termini convenuti tra le parti, l'insieme dei mezzi di pagamento, garanzie e assicurazione necessari al buon svolgimento dell'esecuzione del contratto nelle condizioni definite nelle presenti clausole generali di vendita.



### Articolo 10: Natura e designazione dei prodotti venduti

I prodotti oggetto della vendita sono degli alberi, pertiche o rami in piedi, precedentemente segnati o designati dal venditore e situati su una superficie della foresta in cui limiti sono stati segnalati e sulla quale l'acquirente si impegna ad eseguire lo sfruttamento del legname.

In via generale, la vendita riguarda sia il fusto che la chioma dell'albero, cioè il legname compreso tra il collare e il taglio in punta di 7 cm di diametro. Può anche includere i prodotti di diametro inferiore a 7 cm, nel qual caso le clausole particolari lo prevedono espressamente. In caso contrario, essi non faranno parte della vendita e non potranno essere prelevati che dietro espressa autorizzazione dell'ONF, concessa eventualmente sentito il parere del proprietario.

La vendita può eventualmente riguardare solo il fusto o solo la chioma. Nel caso in cui la vendita riguardi soltanto il fusto, il taglio è per definizione al diametro di 25 cm per le latifoglie e di 14 cm per le conifere. Nelle clausole particolari del contratto possono essere specificate disposizioni diverse.

Le clausole particolari definiscono:

- la natura e le caratteristiche tecniche del o dei prodotti oggetto della vendita,
- le modalità e il ritmo di conteggio.

Le clausole particolari possono menzionare anche esplicitamente i prodotti secchi o declassati e precisano se questi sono oggetto sul terreno di una appropriata indicazione.

I semi e i frutti boschivi sono esclusi dalla vendita. Il venditore si riserva in qualsiasi momento il diritto di raccogliere o di far raccogliere le pigne e i frutti boschivi degli alberi che compongono il taglio. Le informazioni relative a qualsiasi raccolta sono indicate nelle clausole particolari.

La natura dei prodotti, la modalità di marcatura o di designazione dei fusti da abbattere o da conservare, nonché i limiti dello sfruttamento sono indicati nelle clausole particolari. Per definizione, si tratta delle modalità-tipo stabilite in ciascuna regione o direzione territoriale ed in vigore il giorno della vendita.

In tutti i documenti dell'ONF, i fusti da sfruttare sono indicati in base alla loro categoria di diametro a 1,30 m dal suolo. Le classi "alberi", "pertiche" e "rami" ottenute per raggruppamento delle categorie di diametro, sono definite nel glossario in allegato alle presenti clausole (allegato 1).

Salvo espressa menzione contraria nelle clausole particolari del contratto, la vendita dei prodotti non comporta la cessione all'acquirente degli eventuali diritti immateriali connessi alla foresta o ai prodotti provenienti dalla foresta.

## **Articolo 11: Provenienza dei prodotti**

### **Articolo 11-1: Origine dei prodotti venduti**

L'origine dei prodotti venduti è specificata nelle clausole particolari del contratto di vendita con menzione del o dei proprietari (ed eventualmente della loro certificazione PEFC) per i contratti di vendita semplice.

Per i contratti di approvvigionamento, l'origine dei prodotti venduti è data a titolo indicativo alla conclusione di ogni tranche. Se questi prodotti provengono da una o più foreste che sono oggetto di una certificazione PEFC, se ne fa menzione delle clausole particolari.

### **Articolo 11-2: Lottizzazione dei prodotti**

Il lotto può riguardare una parte di taglio, un taglio o vari tagli. Nel caso di una parte di taglio, le clausole particolari specificano i prodotti interessati dalla vendita.

## **Articolo 12: Qualità dei prodotti**

### **Articolo 12-1: Garanzia di qualità**

Il legname è venduto senza garanzia di qualità, dato che l'acquirente è tenuto a prelevare tutti i prodotti designati.

Se sono state precisate delle classi di qualità dalle clausole particolari del contratto, esse implicano l'impegno del venditore solo per quanto riguarda la suddivisione dei prodotti nelle varie classi con la prospettiva del loro conteggio e della fissazione del prezzo di vendita.

Allo stesso modo, il venditore non può essere considerato responsabile dell'evoluzione della qualità tra la conclusione del contratto di vendita e il conteggio.

### **Articolo 12-2: Riferimenti normativi**

Nella prospettiva del conteggio, le clausole particolari possono far riferimento a delle norme di classificazione dei prodotti. Le Parti possono, per esplicita convenzione, sistemare questi riferimenti normativi in modo da escludere gli elementi della norma considerati come non pertinenti in relazione alla vendita in oggetto.

### **Articolo 12-3: Limiti di garanzia qualitativa (Senza oggetto)**

## **Articolo 13: Quantità**

### **Articolo 13-1: Principio**

L'acquirente ha l'obbligo di sfruttare, di prelevare e di pagare tutti i prodotti designati come facenti parte della vendita. I volumi e il numero di fusti per specie eventualmente specificati dalle clausole particolari sono forniti a solo titolo indicativo e non hanno alcun valore contrattuale.

Le procedure in base alle quali il venditore stabilisce tali informazioni quantitative e volumetriche possono essere comunicate all'acquirente su sua richiesta.

Per i contratti di approvvigionamento, salvo indicazione contraria nelle clausole particolari del contratto, il venditore si impegna a consegnare il 70% della quantità globale di legname indicata nelle clausole particolari. In caso contrario, l'acquirente può esigere dal venditore la fornitura fino a questo minimo delle quantità mancanti. Se il venditore si trova nell'incapacità di fornire i prodotti mancanti, sarà tenuto a delle sanzioni così come definite dall'articolo 35-1.

### **Articolo 13-2: Manifesta differenza nel numero di fusti** *(Senza oggetto)*

### **Articolo 14: Prodotti consegnati non conformi** *(Senza oggetto)*

**Articolo 15: Trasferimento di proprietà dei prodotti e dei rischi**

**Articolo 15-1: Il giorno della vendita** *(Senza oggetto)*

**Articolo 15-2: Il giorno del conteggio**

Il conteggio in contraddittorio del legname comporta il trasferimento di proprietà dei prodotti a favore dell'acquirente, in conformità con l'articolo 1585 del Codice civile. Il conteggio così realizzato è materializzato da un verbale firmato dall'ONF da un lato e dall'acquirente o da un suo rappresentante dall'altro.

In caso di assenza o di rifiuto dell'acquirente a prendere parte alle operazioni di conteggio, la notifica del verbale di conteggio comporta automaticamente il trasferimento di proprietà dei prodotti.

La merce così trasferita in piena proprietà all'acquirente si trova allora a suo completo rischio e pericolo (in particolare per quanto riguarda il rischio di deprezzamento, distruzione e furto) quand'anche essa sia consegnata in foresta a strada, fermo restando il diritto di ritenzione in caso di procedimento collettivo.

Il trasporto della merce nello stabilimento dell'acquirente viene effettuato sotto la sua responsabilità ed a suo rischio eccetto che in caso di clausola contraria espressamente stipulata nelle clausole particolari per merce consegnata in stabilimento.

Qualsiasi merce trasformata dall'acquirente è considerata ricevuta senza riserve e il trasferimento di proprietà effettuato, se prima della trasformazione non è stato possibile fare nessun ricevimento in contraddittorio o considerato in contraddittorio.

La superficie dei tagli nonché i piazzali di carico indicati nella foresta non sono da considerarsi come il magazzino dell'acquirente.

## **Capitolo V – ESECUZIONE DEL TAGLIO E PRELEVAMENTO DEI PRODOTTI**

### **Articolo 16: Organizzazione dello sfruttamento del legname**

#### **Articolo 16-1: Introduzione**

L'esecuzione del contratto di vendita di legname in piedi a misura comprende:

- l'abbattimento di tutti i fusti, rami e polloni oggetto della vendita,
- l'allestimento e lo stoccaggio dei prodotti in conformità con le disposizioni delle clausole particolari,
- la preparazione dei prodotti in vista del loro conteggio, in conformità con le disposizioni delle clausole particolari,
- il prelevamento di tutti prodotti venduti così come definito nell'articolo 10,
- l'esecuzione delle forniture o dei lavori previsti,
- il ripristino dei luoghi, in particolare il trattamento dei residui.

Durante queste operazioni, si applica la normativa nazionale di sfruttamento forestale e le clausole generali e particolari del contratto, che devono essere rispettate dall'acquirente, il quale ha anche l'obbligo di farle applicare a tutte le persone che intervengono nel taglio per suo conto.

#### **Articolo 16-2: Formalità preliminari all'avvio dello sfruttamento**

##### **Articolo 16-2-1: Permesso di sfruttamento**

Nonostante le disposizioni dell'articolo 15 delle presenti clausole generali di vendita, l'acquirente non può iniziare lo sfruttamento di un taglio prima di averne ottenuto il permesso di sfruttamento per iscritto, in conformità con le disposizioni del Codice forestale. Nell'ambito dei contratti di approvvigionamento, verrà consegnato un distinto permesso di sfruttamento per ognuno dei lotti.

Il permesso di sfruttamento viene rilasciato dall'ONF:

- dopo controllo dell'attestato di assicurazione di cui all'articolo 6-2,
- eventualmente dopo deposito e verifica della cauzione,
- e, in caso di acconto forfetario, a vista del certificato di pagamento rilasciato dall'agente contabile in conformità con l'articolo 30.

La notifica o la consegna di tale permesso rappresenta il momento da cui parte la responsabilità dell'acquirente relativamente al Codice forestale e alle presenti clausole generali di vendita. A tale titolo, egli diventa il guardiano dei boschi ai sensi dell'articolo 1384 del Codice Civile.

##### **Articolo 16-2-2: Stato dei luoghi in contraddittorio**

Su iniziativa dell'ONF o dell'acquirente, si può procedere prima del rilascio del permesso di sfruttamento, ad un accertamento scritto in contraddittorio dello stato del

taglio e dei luoghi per rilevare i reati che potrebbero essere commessi e qualsiasi degrado che riguardi la parcella, le strade e le piste forestali che la servono, i piazzali di carico e, in via generale, tutte le attrezzature che vi si trovano.

Nel caso in cui la verifica sia richiesta dall'acquirente, si procede alla stessa entro i dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del rappresentante abilitato dell'ONF indicato nell'articolo 6-1.

### **Articolo 16-2-3: Incontro preliminare**

Prima dell'inizio dello sfruttamento, deve aver luogo un incontro preliminare tra l'acquirente o il suo rappresentante e l'agente dell'ONF nelle condizioni previste nel paragrafo 3.2.1 del regolamento nazionale di sfruttamento forestale.

Se questo non è stato fatto in precedenza, l'acquirente ha la possibilità, al momento del suddetto incontro, di presentare il suo rappresentante all'agente dell'ONF oppure di comunicargli il suo nome ed indirizzo oltre che tutti i mezzi per contattarlo. Nel corso di tale incontro, l'acquirente deve presentare all'agente responsabile del controllo dell'operazione il suo permesso di sfruttamento e comunicargli la data di inizio dello sfruttamento ed il modo in cui organizzerà il suo cantiere.

Per parte sua, l'agente responsabile del controllo dello sfruttamento fornirà tutte le informazioni specifiche sul taglio e necessarie per lo sfruttamento.

A seguito di un arresto prolungato dello sfruttamento, l'acquirente deve avvisare l'agente responsabile del controllo dello sfruttamento della data di ripresa dello sfruttamento stesso.

L'apposizione del visto da parte dell'agente responsabile del controllo dello sfruttamento sul permesso di sfruttamento attesta l'esecuzione di tali formalità da parte dell'acquirente.

### **Articolo 16-3: Durata di sfruttamento**

#### **Articolo 16-3-1: Definizioni e principi**

In ogni contratto sono definiti la durata di esecuzione del taglio. Salvo diversa disposizione definita nelle clausole particolari, la durata di esecuzione del taglio è stabilita in base al seguente principio:

<b>Mese di firma del contratto per un anno n</b>	<b>Fine della durata di esecuzione del taglio</b>
Dicembre n-1, gennaio e febbraio	31/01/n+1
Marzo, aprile e maggio	30/04/n+1
Giugno, luglio e agosto	31/07/n+1
Settembre, ottobre e novembre	31/10/n+1

Le clausole particolari possono prevedere dei tempi diversi, più lunghi o più brevi rispetto alla durata di riferimento summenzionata.

Le clausole particolari possono anche prevedere a seconda dei casi:

- una riduzione della durata dello sfruttamento tra il primo intervento e il ripristino del cantiere,
- dei tempi specifici per l'abbattimento e l'allestimento del legname,
- un tempo di declassamento oltre il quale solo il legname declassato e riconosciuto come tale al momento della martellatura, è preso in considerazione a titolo del declassamento durante i ricevimenti. Questo tempo è imperativo e non suscettibile di proroga (non è interessato dagli articoli 16-3-2 e 16-3-5).

### **Articolo 16-3-2: Proroghe**

Se il taglio non viene eseguito entro il tempo previsto nel summenzionato articolo 16-3-1, l'ONF può concedere una o più proroghe di tempo, entro un limite di durata complessiva di 18 mesi. L'acquirente ne deve fare allora richiesta scritta all'ONF. Se i tempi di abbattimento e di allestimento sono stati definiti, questa richiesta deve essere fatta un mese prima della scadenza di tali termini.

In caso di sospensione dello sfruttamento su richiesta dell'ONF, in conformità con l'articolo 22-1 delle presenti clausole generali di vendita oppure in caso di situazioni meteo che impediscono lo sfruttamento al di là di una normale durata, potrà essere concessa all'acquirente, su sua richiesta, una proroga gratuita in base alle condizioni stabilite nell'articolo 22-1.

### **Articolo 16-3-3: Tagli urgenti**

I tagli urgenti, per i quali non può essere accettata nessuna proroga, sono espressamente segnalati nelle clausole particolari. Per questi tagli, in caso di mancata esecuzione totale o parziale, la scadenza del termine stabilito comporta di pieno diritto l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 16-3-5 ed eventualmente dell'articolo 39 delle presenti clausole.

### **Articolo 16-3-4: Indennizzo per proroga di tempo**

Le proroghe dei tempi di sfruttamento, concesse in applicazione dell'articolo 16-3-2, danno luogo al pagamento al proprietario di un indennizzo calcolato nel seguente modo:

- alla tariffa di seguito indicata, chiamata tariffa di base, che si applica quando non vi è nessuna indicazione nelle clausole particolari.
- o ad un multiplo della tariffa di base specificata nelle clausole particolari.

La tariffa di base è la seguente:



Durata del tempo supplementare	Percentuale da applicare al prezzo di vendita per calcolare l'indennizzo
6 mesi o meno	0 %
da 7 a 9 mesi	1 %
da 10 a 12 mesi	3 %
da 13 a 15 mesi	5 %
da 16 a 18 mesi	10 %

Per il calcolo dell'indennizzo, ogni trimestre iniziato è dovuto integralmente. In ogni caso, il minimo percepibile è fissato in 100 Euro e può essere rivalutato su decisione del Consiglio di amministrazione dell'ONF.

La durata della proroga da tenere in considerazione per il calcolo dell'indennizzo si conclude alla data di rilascio del discarico di sfruttamento, tranne nel caso in cui l'acquirente, ritenendo terminato il suo taglio, non ne richieda il ricevimento nelle condizioni previste nell'articolo 19-2. Se questo ricevimento stabilisce che l'esecuzione del taglio è terminata, la durata della proroga si conclude alla data della richiesta presentata dall'acquirente.

#### **Articolo 16-3-5: Conclusione del taglio oltre i tempi e diffida**

Se alla scadenza della durata di sfruttamento eventualmente prorogata, l'acquirente non ha completamente eseguito lo sfruttamento (sfruttamento e ripristino), l'ONF gli notifica l'elenco degli obblighi che restano da portare a termine, gli accorda una proroga di tempo supplementare di massimo 60 giorni e lo diffida a procedere al completamento dei lavori entro tale termine. La tariffa di base di questi 60 giorni di proroga è pari al 3% dell'importo della vendita (questa tariffa di base può essere moltiplicata per un coefficiente che sarà allora specificato nelle clausole particolari). Se alla fine di questi 60 giorni di diffida, l'acquirente non ha ancora completato i lavori rimanenti, l'ONF è in diritto di procedere alla rescissione del contratto, in conformità con le disposizioni dell'articolo 39-2 delle presenti clausole.

#### **Articolo 16-4: Modalità di sfruttamento del legname**

L'acquirente si impegna a sfruttare il legname nel rispetto delle disposizioni stabilite nel regolamento nazionale di sfruttamento forestale nonché nelle clausole particolari del contratto di vendita per quanto concerne, in particolare, il rispetto dell'ambiente naturale forestale, il rispetto di beni e persone, l'organizzazione del cantiere, lo svolgimento del cantiere (abbattimento, allestimento, concentramento, esbosco, ecc.), il deposito dei prodotti, il prelevamento dei prodotti, il trattamento e la rimozione dei rifiuti del cantiere, la manutenzione del materiale e il ripristino dei luoghi.

Tra le parti si conviene che:

- l'organizzazione del cantiere e la scelta delle tecniche e del materiale ricadono sotto la responsabilità dell'acquirente in conformità con la parte III del regolamento nazionale di sfruttamento forestale;
- il regolamento nazionale di sfruttamento forestale e le clausole particolari possono vietare tutto o parte dello sfruttamento per periodi determinati dell'anno e vietare o limitare l'uso di alcuni tipi di materiale nella foresta;
- l'esbosco si effettua attraverso l'insieme delle strade e delle piste forestali esistenti, salvo specifiche disposizioni nelle clausole particolari del contratto. Su richiesta scritta dell'acquirente, il venditore può assegnargli altre piste di esbosco oppure autorizzarlo ad aprirne di nuove. Per il solo fatto della sua richiesta, l'acquirente è tenuto ad effettuare i lavori assegnati a suo carico o pagare il corrispondente indennizzo. L'ONF può imporre su alcune piste e strade forestali delle limitazioni di tonnellaggio, che sono specificate nelle clausole particolari di vendita;
- in caso di attacco imprevisto di parassiti che rischi di compromettere l'avvenire della popolazione, l'ONF può chiedere, durante lo sfruttamento, l'applicazione di alcune misure non indicate dalle clausole di vendita quali: il trattamento delle ceppaie, il prelevamento in tempi più brevi, la scortecciatura delle conifere man mano che si procede all'abbattimento o l'incenerimento immediato della corteccia e dei rami contaminati. L'acquirente che è tenuto ad eseguire questi lavori beneficia di un indennizzo corrispondente alle spese supplementari sostenute e documentate.

#### **Articolo 16-5: Obbligo di esecuzione totale del taglio**

L'acquirente è tenuto ad abbattere tutti i fusti, rami e polloni designati per lo sfruttamento ed a procedere all'esbosco e al prelevamento di tutti prodotti venduti.

Se l'acquirente vuole abbandonare una parte dei prodotti venduti:

- per rami con diametro inferiore o uguale a 7 cm, può farlo senza nessuna particolare formalità nei confronti dell'ONF,
- per gli altri prodotti, può essere eccezionalmente autorizzato su decisione espressa dell'ONF e deve farne richiesta prima della fine della durata di esecuzione del taglio.

In ogni caso, l'acquirente allestisce e dispone di prodotti abbandonati in conformità con le indicazioni dell'ONF.

Se non si procede all'insieme di tali operazioni entro i tempi definiti nell'articolo 16-3, lo sfruttamento viene considerato come incompiuto e soggetto all'applicazione delle sanzioni previste nell'articolo 34 delle presenti clausole. Può allora operarsi di pieno diritto la rescissione della vendita a vantaggio del proprietario in conformità con l'articolo 39 delle presenti clausole.

## **Articolo 17: Ricevimenti e conteggi**

### **Articolo 17-1: Principio**

Le parti procedono ad un conteggio in contraddittorio della merce allo scopo di misurare la quantità di merce venduta all'acquirente.

Al fine di procedere al conteggio e alla cubatura dei prodotti, le condizioni particolari definiscono:

- da un lato, le unità di misura proprie a stabilire il conteggio, la misurazione o la pesata dei prodotti, dall'altro, ed a determinare il prezzo di vendita dovuto dall'acquirente;
- le procedure di conteggio, di misurazione e di pesata della merce.

In mancanza di precisazioni nelle clausole particolari del contratto, le operazioni di ricevimento e di conteggio vengono condotte in conformità con la procedura-tipo stabilita da ogni direzione territoriale e comunicata all'acquirente. In mancanza di procedura-tipo territoriale, saranno condotte in base alla procedura-tipo nazionale disponibile sul sito web dell'ONF.

Il conteggio è oggetto di un verbale di conteggio redatto dall'ONF e firmato dall'acquirente o dal suo rappresentante. Tale verbale materializza il trasferimento di proprietà in conformità con le disposizioni dell'articolo 15-2.

In caso di assenza o di rifiuto dell'acquirente a partecipare al conteggio, quest'ultimo è effettuato dall'ONF e la notifica del verbale comporta automaticamente il trasferimento di proprietà della merce in conformità con l'articolo 15-2. Qualsiasi assenza o rifiuto dell'acquirente di firmare il verbale di conteggio è segnalato dall'ONF sul suddetto verbale.

Su richiesta dell'acquirente, possono essere fatti dei conteggi parziali con il consenso dell'ONF.

### **Articolo 17-2: Preparazione delle operazioni di ricevimento e di conteggio da parte dell'acquirente**

Su proposta dell'acquirente o dell'ONF, durante lo sfruttamento e in ogni caso, al termine di quest'ultimo, vengono effettuati uno o più ricevimenti parziali e un ricevimento definitivo che sono oggetto ogni volta di un verbale di conteggio.

Man mano che si esegue l'allestimento, il legname va riunito e presentato in modo da facilitare il conteggio.

In particolare:

- i prodotti devono essere allestiti in conformità con i tagli contrattuali definiti nelle clausole particolari;
- eventualmente, i prodotti devono essere identificati in base alle modalità previste nelle clausole particolari;
- i prodotti da conteggiare al metro cubo devono essere sul letto di caduta e stoccati senza essere impilati, e devono essere oggetto di un conteggio individuale;

---

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28 novembre 2007

Pag. 102 di 216

- i prodotti da conteggiare al metro stereo devono essere accatastati.

In qualsiasi momento durante lo sfruttamento, l'ONF può procedere, su taglio o su zona di stoccaggio, alla verifica della corretta applicazione delle clausole relative ai tagli, alle cubature, alle classificazioni e alla cippatura dei prodotti. A questo scopo, può essere richiesto all'acquirente di disfare le pile.

Qualsiasi manifesta irregolarità può giustificare un'immediata sospensione dello sfruttamento, fatto salvo il pagamento di sanzioni, in conformità con le disposizioni dell'articolo 34-4-3 delle presenti clausole.

Quando è stata fissata una data di ricevimento, l'acquirente invia all'ONF, in base alle modalità definite dalla procedura prevista nell'articolo 17-1, uno stato dei prodotti da conteggiare.

### **Articolo 17-3: Caso di cubatura o di pesata in fabbrica**

La cubatura o la pesata del legname possono essere realizzate in modo distinto dal conteggio.

In particolare, quando il legname è venduto "a strada", le clausole particolari possono prevedere che la cubatura o la pesata vengano realizzate nei locali dell'acquirente e con i suoi propri mezzi.

In questo caso, in foresta viene realizzato un conteggio dei prodotti nelle condizioni definite dall'articolo 17-1. Il conteggio così realizzato comporta il trasferimento di proprietà del legname a favore dell'acquirente, in conformità con l'articolo 15-2, e il trasporto si effettua a carico ed a rischio dell'acquirente.

La cubatura o la pesata dei prodotti si effettuano al loro arrivo in stabilimento con i mezzi propri dell'acquirente, in base alle modalità previste nelle clausole particolari o nella procedura prevista nell'articolo 17-1, in particolare per quanto riguarda i tempi, il materiale di misurazione e le procedure di controllo. Tali modalità devono permettere all'ONF di verificare la coerenza tra il conteggio effettuato in foresta e la cubatura effettuata dall'acquirente.

L'acquirente rilascia all'ONF una nota che precisa le quantità di legname ricevuto e la classificazione per qualità. Tranne che nel caso in cui ci sia incoerenza con il conteggio fatto in foresta, questa nota fa fede per il calcolo del valore del lotto.

Quando il legname è ricevuto e cubato presso l'acquirente (legno venduto "resa franco fabbrica"), le clausole particolari possono prevedere che la cubatura o la pesata del legname da parte dell'acquirente valga come conteggio.

### **Articolo 18: Prelevamento dei prodotti**

Il prelevamento del legname da parte dell'acquirente deve essere fatto nel rispetto delle disposizioni del regolamento nazionale di sfruttamento forestale e può essere oggetto di restrizioni, eventualmente precisate nelle clausole particolari.

## **Articolo 18-1: Permesso di prelevamento**

Il prelevamento dei prodotti da parte dell'acquirente può essere effettuato solo dopo ottenimento del permesso di prelevamento.

Il permesso di prelevamento è rilasciato dall'ONF all'acquirente:

- dopo consegna e verifica dell'eventuale cauzione, e
- per i contratti di importo inferiore a 1000 Euro, al ricevimento dei mezzi di pagamento,
- per i contratti di importo superiore o pari a 1000 Euro, su presentazione del certificato di pagamento consegnato dall'agente contabile pubblico in conformità con l'articolo 30.

Eccetto diversa disposizione prevista nelle clausole particolari del contratto, il verbale di conteggio ha valore di permesso di prelevamento se il contratto è garantito da una cauzione solidale, da una garanzia annuale globale o da una garanzia a prima richiesta, in base alle modalità previste nell'articolo 25.

L'acquirente non può in nessun caso procedere al prelevamento dei prodotti senza aver prima ottenuto il permesso di prelevamento. In caso contrario, sarà debitore di una sanzione civile contrattuale definita nell'articolo 34-4-1 delle presenti clausole. D'altra parte, nonostante il pagamento della sanzione da parte dell'acquirente, l'ONF si riserva il diritto di perseguirlo penalmente se sono presenti le condizioni definite dall'articolo L. 311-1 del Codice penale.

Durante il prelevamento del legname, l'acquirente o i suoi trasportatori devono essere in grado di fornire in qualsiasi momento il permesso di prelevamento.

## **Articolo 18-2: Obbligo di prelevamento del legname**

Cfr. articolo 16-5 delle presenti clausole.

L'acquirente è tenuto a prelevare tutti i prodotti esboscati e disposti sui luoghi di stoccaggio.

In via eccezionale, può esserne dispensato su esplicita autorizzazione dell'ONF. A questo scopo, deve farne richiesta prima della scadenza della durata di esecuzione del contratto e deve disporre i prodotti abbandonati in conformità con le indicazioni dell'ONF.

## **Articolo 18-3: Durata di esecuzione del contratto**

Cfr. articolo 16-3 delle presenti clausole

Alla scadenza del termine di esecuzione del contratto, se tutto il legname non è stato prelevato, possono essere applicate le sanzioni previste dall'articolo 34-3 e potrà aver luogo la risoluzione di pieno diritto della vendita a favore del proprietario in conformità con l'articolo 39.

## **Articolo 18-4: Modalità di prelevamento del legname**

Cfr. articolo 16-4 delle presenti clausole

Il prelevamento viene realizzato attraverso l'insieme delle strade e piste forestali esistenti, salvo specifiche disposizioni delle clausole particolari del contratto. L'ONF può imporre su alcuni sentieri e piste forestali delle limitazioni di tonnellaggio, che sono specificate nelle clausole particolari di vendita. Il prelevamento può essere vietato nei periodi di disgelo o di pioggia abbondante, in conformità con le disposizioni del paragrafo 3.5 del regolamento nazionale di sfruttamento forestale.

Le restrizioni orarie che si applicano al prelevamento del legname sono precisate nel paragrafo 3.1.2 del regolamento nazionale di sfruttamento forestale.

## **Articolo 18-5: Danni causati alla viabilità**

Viabilità forestale: In conformità con il paragrafo 3.5 del regolamento nazionale di sfruttamento forestale, se l'acquirente o qualsiasi persona che lavora per suo conto provoca alle strade ed alle piste forestali dei danni provocati da un uso abusivo, deve, prima della scadenza del termine fissato per l'esecuzione del contratto, fare o far fare a sue spese i lavori necessari per riparare tali danni.

Viabilità pubblica: I contributi speciali per anomalo deterioramento della viabilità pubblica e delle strade rurali, che possono essere dovuti ai comuni e ai dipartimenti in applicazione degli articoli L. 131-8 di Viabilità dipartimentale, L. 141-9 di Viabilità comunale e L. 161-8 del Codice rurale, sono a carico dell'acquirente.

## **Articolo 19: Modalità di fine dell'esecuzione del contratto**

### **Articolo 19-1: Ripristino dei luoghi**

Prima della scadenza del termine di sfruttamento, l'acquirente dovrà realizzare dei lavori di ripristino dei luoghi o di riparazione in conformità con le disposizioni dei paragrafi 3.6 ("Trattamento dei residui di sfruttamento"), 3.7 ("Rimozione dei rifiuti") e 3.9 ("Ripristino dei luoghi") del regolamento nazionale di sfruttamento forestale.

Se questi lavori sono stati effettuati dall'acquirente ed accettati dall'ONF oppure se hanno dato luogo al pagamento dell'indennizzo previsto nell'articolo 19-3-1 delle presenti clausole, il taglio verrà considerato come eseguito e verrà accordato il discarico di sfruttamento. In caso contrario, il taglio verrà considerato come inadempito ai sensi dell'articolo 16-5.

### **Articolo 19-2: Ricevimento del taglio**

#### **Articolo 19-2-1: Definizione**

Il ricevimento del taglio ha luogo quando l'acquirente ritiene che lo sfruttamento sia concluso e che il ripristino dei luoghi sia stato eseguito. Il ricevimento ha lo scopo di verificare che il terreno sia stato riportato al suo stato naturale e questo nelle condizioni

stabilite nei paragrafi 3.6, 3.7 e 3.9 del regolamento nazionale di sfruttamento forestale ed in conformità con le clausole particolari.

L'acquirente che ritiene così eseguito il suo taglio, ne richiede per iscritto il ricevimento all'ONF che deve procedere al medesimo entro 30 giorni dal ricevimento di tale richiesta, eccetto che se la parcella è inaccessibile o impraticabile, in particolare a causa di innevamento.

In assenza di domanda da parte dell'acquirente, si può procedere d'ufficio al ricevimento dopo constatazione da parte dell'ONF dell'esecuzione di quest'ultimo.

### **Articolo 19-2-2: Modalità**

Il ricevimento può assumere la forma di una semplice constatazione da parte dell'ONF o di un inventario generale in contraddittorio.

In caso di constatazione da parte dell'ONF, viene redatto uno stato dettagliato del taglio e dei luoghi. Eventualmente si prende nota delle osservazioni dell'acquirente. In caso di assenza dell'acquirente, la constatazione viene effettuata dall'ONF e, se tutti gli obblighi non sono stati portati a termine, notificata all'acquirente. Se tutti gli obblighi sono stati portati a termine, l'ONF può notificare direttamente il discarico di sfruttamento in conformità al seguente articolo 19-3-1.

In caso di inventario in contraddittorio, l'ONF fissa la data delle operazioni sul campo ed avvisa l'acquirente almeno 15 giorni prima tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'acquirente o il suo rappresentante è tenuto ad assistervi. In caso di assenza di questi ultimi, le operazioni verranno considerate in contraddittorio. Se l'ONF lo richiede, l'acquirente deve fare liberare e reperire, il giorno precedente l'inventario, le ceppaie degli alberi abbattuti e tutte le impronte del martello. Viene redatto un verbale di inventario sul campo in due copie sulle quali l'acquirente può far mettere le sue osservazioni e che viene firmato dalle due parti eccetto che in caso di assenza dell'acquirente.

L'esecuzione del taglio viene considerata come conclusa, anche se ci sono ancora dei prodotti su un piazzale di carico oggetto di un contratto di locazione in applicazione dell'articolo 20 delle presenti clausole generali di vendita.

### **Articolo 19-3: Discarico di sfruttamento**

#### **Articolo 19-3-1: Principio**

Se, al momento delle ricevimento del taglio, si stabilisce che tutti gli obblighi specificati nelle condizioni generali di vendita, nelle clausole particolari e nel regolamento nazionale di sfruttamento forestale sono stati adempiuti, il venditore decide il discarico di sfruttamento e lo notifica all'acquirente.

Al contrario, se nel corso del suddetto ricevimento, l'ONF constata che alcuni obblighi non sono stati assolti, il venditore ne esigerà per iscritto l'effettuazione entro un tempo determinato. Tuttavia, in alcuni casi, l'ONF può accettare che l'acquirente si liberi da tale obbligo tramite il pagamento di un indennizzo di ripristino il cui importo viene fissato dall'ONF stesso.



Nel caso in cui l'acquirente desideri stoccare il suo legname sul piazzale di carico, il discarico di sfruttamento avrà luogo solo dopo firma del contratto previsto nell'articolo 20 delle presenti clausole.

### **Articolo 19-3-2: Caso particolare**

Gli obblighi dell'acquirente relativi al ripristino dei luoghi possono essere considerati come assolti nel caso in cui, entro i 40 giorni successivi alla richiesta di ricevimento dell'acquirente, il venditore non abbia notificato l'elenco degli obblighi non assolti né portato a conoscenza che l'operazione materiale di ricevimento è resa impossibile a causa di inaccessibilità della parcella. Il ricevimento dello sfruttamento viene quindi ritenuto implicito e il discarico di sfruttamento deve essere inviato entro il medesimo termine di 40 giorni.

### **Articolo 19-3-3: Effetto**

Il discarico di sfruttamento prende effetto alla data che esso fissa o altrimenti a quella della sua firma, salvo applicazione degli articoli 39-1 e 39-2 delle presenti clausole.

Esso libera espressamente la responsabilità dell'acquirente per i fatti e le infrazioni constatate dopo la data della sua presa d'effetto, in particolare nei confronti del Codice forestale.

Esso è senza effetto per i fatti e le infrazioni constatate prima di tale data. Non libera l'acquirente dall'obbligo di versare le somme di qualsiasi natura di cui è ancora debitore nei confronti del venditore e del proprietario della foresta. Non vale come revoca dell'impegno di cauzione.

### **Articolo 20: Stoccaggio del legname sul piazzale di carico**

Nell'ambito del contratto di vendita e salvo disposizione contraria indicata nelle clausole particolari, tutti gli acquirenti possono usufruire dell'uso di un piazzale di carico.

Le clausole particolari precisano se il piazzale di carico sia pianificato o meno. In mancanza di pianificazione, il piazzale è allora designato dall'agente responsabile del taglio.

L'uso del piazzale di carico è gratuito ed è fatto a rischio e pericolo dell'acquirente fino al rilascio da parte del l'ONF del discarico di sfruttamento.

A titolo eccezionale, l'acquirente che ha eseguito il suo taglio può chiedere all'ONF l'autorizzazione ad usare il piazzale di carico oltre la data del discarico di sfruttamento. Se l'ONF concede l'autorizzazione, l'uso del piazzale di carico viene fatto nell'ambito di un contratto di locazione di piazzale di carico che ne stabilisce le condizioni tecniche e finanziarie.

La richiesta deve essere fatta entro il termine di un mese prima della data di inizio del contratto di locazione, il quale dovrà essere firmato prima del rilascio del discarico di sfruttamento.

## **Articolo 21: Cessioni accessorie in un taglio in sfruttamento**

### **Articolo 21-1: Principio**

Se nel corso dello sfruttamento delle parcelle viene constatata l'esistenza di prodotti casuali (quali alberi sradicati dal vento, legname secco, alberi incendiati, alberi attaccati da insetti o funghi, ecc.) e se il proprietario della foresta non li sfrutta esso stesso, l'ONF può proporre all'acquirente di acquistarli.

D'altronde, in conformità con il paragrafo 3.2.2 del regolamento nazionale di sfruttamento forestale, l'ONF può ritenere necessario l'abbattimento di alcuni fusti, non segnati o designati al momento della vendita e si riserva allora il diritto di proporre all'acquirente di acquistarli.

### **Articolo 21-2: Obbligo d'acquisto**

Quando gli vengono proposti dall'ONF, l'acquirente è tenuto ad acquistare i prodotti di cui all'articolo 21-1 se si riscontrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- gli vengono proposti prima della fine delle operazioni di trasporto,
- il loro valore complessivo non supera il 20% del prezzo di vendita del taglio.

Il prezzo è stabilito dall'ONF dopo trattativa con l'acquirente.

Se si riscontrano contemporaneamente queste condizioni, l'acquirente può rifiutare di acquistarli ma non può opporsi alla vendita a terzi né al loro sfruttamento da parte di terzi.

In ogni caso, se l'importo accumulato dalle cessioni accessorie supera il 20% del prezzo iniziale del taglio, il legname da vendere sarà oggetto di un nuovo contratto di vendita.

### **Articolo 21-3: Regime**

Qualunque sia l'importo del prezzo medio deciso al m<sup>3</sup>, le cessioni accessorie fanno parte della vendita principale e sono soggette allo stesso contratto. Le modalità di pagamento sono definite nell'articolo 27 delle presenti clausole.

La cessione accessoria prende effetto il giorno della notifica. Tale notifica ha il valore di permesso di sfruttamento.

Salvo espressa deroga, le cessioni accessorie non comportano la modifica della durata di sfruttamento iniziale.

## **Articolo 22: Sorveglianza e sospensione dello sfruttamento o del prelevamento del legname**

### **Articolo 22-1: Sospensione dello sfruttamento o del prelevamento del legname in caso di intemperie**

In caso di intemperie, l'ONF può sospendere lo sfruttamento o il prelevamento del legname se ritiene che il suo proseguimento avrebbe come conseguenza il danneggiamento della superficie di taglio, delle popolazioni o della viabilità forestale. Per cui il prelevamento può essere vietato nei periodi di disgelo o di pioggia abbondante, in conformità con le disposizioni del paragrafo 3.5 del regolamento nazionale di sfruttamento forestale. In tal caso, l'acquirente è informato della sospensione di tutto o parte dello sfruttamento. Questa misura di sospensione prende effetto immediatamente e si conclude con una decisione dell'ONF oppure alla scadenza di un termine di cinque giorni lavorativi a partite di ricevimento da parte dell'acquirente di tale decisione di sospensione.

Può allora essere concessa una proroga gratuita all'acquirente se quest'ultimo ne fa richiesta per iscritto all'ONF.

### **Articolo 22-2: Sospensione in caso di danno alle popolazioni e alle attrezzature**

Se l'ONF rileva che il contratto viene eseguito in maniera tale da provocare un danno alle popolazioni o alle attrezzature, convoca l'acquirente o il suo rappresentante per invitarlo a prendere le necessarie misure.

In caso di danni eccezionali che mettono in causa l'avvenire della popolazione e l'efficienza delle attrezzature, l'ONF ordina la sospensione di tutto o parte dello sfruttamento. Tale misura di sospensione prende effetto immediatamente e si conclude con una decisione dell'ONF oppure alla scadenza di un termine di cinque giorni lavorativi a partite dal ricevimento da parte dell'acquirente di tale decisione di sospensione.

Il rappresentante abilitato dell'ONF specifica le condizioni nelle quali può essere ripresa o proseguita l'esecuzione dello sfruttamento. Può in particolare vietare o limitare l'impiego di una macchina il cui uso abbia causato i danni eccezionali. Al ricevimento di questa decisione, l'acquirente deve conformarsi.

### **Articolo 22-3: Sospensione per mancanza di assicurazione di responsabilità civile**

Se nel corso dell'esecuzione di un contratto si verifica che l'attestazione di polizza di assicurazione presentata in applicazione dell'articolo 6-2 delle presenti clausole:

- indica una polizza assicurativa che non copre uno o più rischi normalmente inerenti all'esecuzione del contratto di vendita, o
- non è più in corso di validità,

l'ONF sospende l'esecuzione del contratto ed ha il diritto di applicare la sanzione di cui all'articolo 33 delle presenti clausole.

L'acquirente ha allora a disposizione 30 giorni per regolarizzare la sua posizione e fornire all'ONF un'attestazione valida. L'autorizzazione a riprendere lo sfruttamento viene data per iscritto dall'ONF una volta ratificata tale regolarizzazione.

In caso contrario, l'ONF può procedere ad una rescissione del contratto in conformità con l'articolo 38-2.

## Capitolo VI – CONDIZIONI FINANZIARIE

### **Articolo 23: Prezzo di vendita**

Il prezzo di vendita è pari al prodotto del o dei prezzi unitari stabiliti al momento della conclusione del contratto con le quantità conteggiate al momento del conteggio. Il prezzo è espresso tasse escluse (in francese HT) ovvero IVA esclusa.

Il prezzo è espresso in Euro con l'esclusione di qualsiasi altra valuta.

L'IVA è applicabile in conformità con le disposizioni degli articoli 24 e 28 delle presenti clausole.

A questo prezzo di vendita possono aggiungersi, in base alle modalità di esecuzione del contratto, delle fatture annesse collegate a proroghe di tempo, cessioni accessorie, spese di ripristino o sanzioni.

### **Articolo 24: Modalità di pagamento del prezzo di vendita per i contratti di vendita semplice**

#### **Articolo 24-1: Contratti con importo inferiore o pari a 3000 Euro tasse escluse**

Se il prezzo di vendita tasse escluse è valutato inferiore o pari a 3000 Euro, l'acquirente deve pagare in contanti, entro 20 giorni dalla data del verbale di conteggio, la totalità del prezzo di vendita IVA inclusa.

I pagamenti in contanti vengono eseguiti tramite bonifico (bonifico "swift" per i pagamenti effettuati tramite istituti bancari stranieri) o tramite assegno.

L'eventuale rischio di cambio e tutte le spese collegate al trasferimento dei fondi a vantaggio del beneficiario della vendita sono a carico dell'acquirente.

#### **Articolo 24-2: Contratti con importo superiore a 3000 Euro tasse escluse**

L'acquirente può liberamente scegliere tra varie modalità di pagamento.

Se il contratto è formulato nell'ambito di una vendita con incanto o gara d'appalto, si stabilisce sulla base della scelta dichiarata dall'acquirente al momento della vendita. Qualsiasi cambiamento di opzione dopo la vendita non può essere fatto che a titolo eccezionale e sarà oggetto di spese di pratica, da versare all'ONF, il cui importo è pari allo 0,5% dell'importo di ogni contratto. Se le spese dovute per una vendita pubblica data sono inferiori a 100 Euro, verranno ricondotte a quest'ultima somma a titolo forfetario.

L'importo di queste spese può essere modificato con decisione del Consiglio di amministrazione dell'ONF.

## **Articolo 24-2-1: Pagamento in contanti**

Se l'acquirente desidera effettuare un pagamento in contanti delle somme dovute, versa, entro 20 giorni dalla data del verbale di conteggio, la totalità del prezzo di vendita, IVA inclusa.

Nell'ambito di una vendita con incanto o gara d'appalto, beneficerà allora di uno sconto del 1% sul prezzo di vendita salvo disposizione contraria nelle clausole particolari. Questa percentuale può essere adeguata all'evoluzione del mercato monetario su decisione del Consiglio di amministrazione dell'ONF.

I pagamenti in contanti vengono eseguiti tramite bonifico (bonifico "swift" per i pagamenti effettuati tramite istituti bancari stranieri) o tramite assegno. Può essere richiesto un assegno bancario.

L'eventuale rischio di cambio e tutte le spese collegate al trasferimento dei fondi a vantaggio del beneficiario della vendita sono a carico dell'acquirente.

## **Articolo 24-2-2 (modificato a partire dal 01/01/2012): Pagamento con incasso differito**

### **1- Cubatura foresta**

Se il contratto di vendita è garantito da una cauzione solidale, da una garanzia annuale globale o da una garanzia a prima richiesta, in base alle modalità di cui agli articoli 25 e 26, il pagamento delle somme dovute si effettua entro 45 giorni fine mese data fattura. L'acquirente consegna all'agente contabile incaricato dell'incasso del prezzo, entro i 20 giorni successivi alla data del verbale di conteggio, una cambiale o, su proposta dell'ONF, un'autorizzazione al prelievo automatico corrispondente all'importo definito in conformità con l'articolo 23 più sopra (importo tasse escluse aumentato dell'IVA corrispondente) e che rispetti la scadenza prestabilita.

Se il contratto di vendita non è garantito in base alle modalità di cui agli articoli 25 e 26, il pagamento delle somme dovute si effettua entro 45 giorni fine mese data fattura, non compreso un termine forfettario di 15 giorni di costituzione di garanzia. L'acquirente consegna all'agente contabile incaricato dell'incasso del prezzo, entro i 20 giorni successivi alla data del verbale di conteggio, una cambiale avallata o, su proposta dell'ONF, un'autorizzazione al prelievo automatico corrispondente all'importo definito in conformità con l'articolo 23 più sopra (importo tasse escluse aumentato dell'IVA corrispondente) e che rispetti la scadenza prestabilita.

### **2- Cubatura fabbrica**

Il pagamento delle somme dovute si effettua in contanti senza sconti.

### **Articolo 24-2-3: Caso particolare**

Le clausole particolari possono derogare alle disposizioni del presente articolo. Tale deroga non deve avere come effetto di aumentare la durata globale del credito di cui beneficia l'acquirente, salvo autorizzazione del Direttore Generale dell'ONF. In particolare, possono prevedere il pagamento di un acconto forfetario.

### **Articolo 25: Garanzie finanziarie per i contratti di vendita semplice**

#### **Articolo 25-1: Obbligo di garanzia**

In caso di vendita con incasso differito, l'acquirente è tenuto a garantire i suoi impegni tramite una cauzione solidale o una garanzia autonoma a prima richiesta, eventualmente sotto forma annuale globale, nelle condizioni stipulate qui di seguito.

L'acquirente ne è dispensato in caso di pagamento tramite cambiale avallata consegnata prima del prelevamento del legname.

Il beneficiario della garanzia, l'ONF venditore o il proprietario, è indicato nelle clausole particolari del contratto.

Questa garanzia deve essere rilasciata da un istituto abilitato in Francia a fare da cogarante presso un agente contabile pubblico, che figuri nell'elenco degli istituti di credito o di fornitori di servizio di investimento approvato dal Comitato francese degli Istituti di Credito e delle Imprese di Investimento (CECEI, Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) o nell'elenco delle compagnie di assicurazione autorizzate nel ramo 15 "cauzione".

Può anche essere accettata una garanzia sotto forma di cauzione data da una società di mutua garanzia.

#### **Articolo 25-2: Cauzione solidale e revoca dell'impegno di cauzione**

La cauzione è solidamente tenuta al pagamento del prezzo di vendita tasse comprese entro il limite di un importo determinato contrattualmente dalle clausole particolari del contratto e che corrisponde al valore stimato del prezzo di vendita, dopo deduzione dell'eventuale importo pagato in contanti o tramite consegna di cambiale/i avallata/e entro 20 giorni dalla firma del contratto.

Questo importo è un plafond di garanzia a concorrenza del quale la cauzione può essere richiesta in una o più volte fino alla revoca del suo impegno. La revoca dell'impegno di cauzione è dichiarata dopo pagamento dell'insieme del prezzo di vendita.

La cauzione si impegna entro i 20 giorni successivi alla formazione del contratto su un modulo fornito dai servizi dell'ONF. Altrimenti, l'ONF dichiarerà la nullità nelle condizioni stabilite nell'articolo 37-1.

### **Articolo 25-3: Garanzia autonoma a prima richiesta**

Su proposta dell'acquirente, la garanzia può essere una garanzia a prima richiesta.

Essa viene fornita nei termini e nelle condizioni stabilite dalle presenti clausole generali di vendita e copre il rischio cliente preso dall'ONF o dalle collettività proprietarie per quella parte del prezzo di vendita non pagata in contanti.

La banca si impegna, in qualità di garante autonomo a prima richiesta, e sottoscrive di conseguenza un impegno personale a favore del beneficiario della garanzia, indipendente dagli impegni contrattuali dell'acquirente nei confronti del venditore.

La garanzia presentata dall'acquirente deve inderogabilmente coprire un periodo di 24 mesi oltre la data prevista per la consegna del permesso di sfruttamento. Altrimenti non potrà essere accettata.

Le eventuali richieste di proroga al di là di tale data non potranno essere accettate tranne che dietro presentazione da parte dell'acquirente di una nuova garanzia autonoma a prima richiesta.

Il garante si deve impegnare entro 20 giorni dalla conclusione del contratto di vendita. Altrimenti, l'ONF dichiarerà la nullità nelle condizioni stabilite nell'articolo 37-1.

### **Articolo 25-4: Garanzia annua globale**

Su proposta dell'ONF, l'acquirente può presentare una garanzia annua globale: cauzione solidale annuale globale o garanzia a prima richiesta globale.

La cauzione si impegna a coprire tutta l'esposizione dell'acquirente per un importo proporzionato all'importo totale dei contratti di acquisto di legname conclusi tra l'acquirente e l'ONF nel corso dell'anno che precede l'impegno. Questa proporzione non può essere inferiore ad una soglia minima definita dal Consiglio di amministrazione dell'ONF. Questo importo è un plafond di garanzia a concorrenza del quale la cauzione può essere richiesta in una o più volte fino alla revoca del suo impegno. La revoca dell'impegno di cauzione annuale globale è dichiarata dopo pagamento dell'insieme delle somme dovute a titolo dei contratti.

Il plafond ed il periodo di validità dell'impegno sono stipulati nell'atto di impegno.

### **Articolo 25-5: Caso particolare (Senza oggetto)**

### **Articolo 26: Modalità di pagamento del prezzo di vendita e garanzie finanziarie per i contratti di approvvigionamento**

Le modalità di pagamento del prezzo di vendita dei contratti di approvvigionamento sono identiche a quelle dei contratti di vendita semplice con le seguenti riserve e precisazioni:

- si applicano ad ogni tranche presa separatamente;
- il pagamento può essere fatto tramite bonifico (bonifico "swift" per i pagamenti effettuati tramite istituti bancari stranieri).



Le garanzie finanziarie vengono fornite alla firma del contratto in base alle stesse disposizioni di quelle definite dall'articolo 25 e con le seguenti precisazioni:

- si applicano ad ogni tranche presa separatamente;
- l'istituto che fornisce la garanzia va specificato nelle clausole particolari del contratto;
- la cauzione è solidamente tenuta al pagamento del prezzo di vendita tasse comprese nei limiti di un importo determinato contrattualmente dalle clausole particolari del contratto e che rappresenta da 3 a 6 volte il valore stimato della consegna mensile media;
- se il pagamento viene fatto sotto forma di una cambiale avallata, l'acquirente è dispensato dal fornire una cauzione solidale eccetto nel caso in cui desideri che il verbale di conteggio abbia valore di permesso di prelevamento, in conformità con le disposizioni dell'articolo 18-1. L'importo dell'impegno della cauzione solidale può allora essere limitato ad un importo compreso tra 2 e 3 volte il valore stimato della consegna mensile media e determinato contrattualmente dalle clausole particolari del contratto.

In caso di mancata presentazione dei mezzi di pagamento e di garanzia finanziaria per una delle tranche successive, la risoluzione della tranche e la rescissione del contratto possono essere dichiarate in base alle disposizioni degli articoli 37-1 e 37-2.

#### **Articolo 27: Modalità di pagamento delle fatture annesse collegate all'esecuzione di un contratto**

Le fatture annesse collegate all'esecuzione di un contratto (cessioni accessorie, proroghe di tempo, sanzioni, indennizzi per danni) sono pagabili in contanti entro 20 giorni successivi all'emissione della fattura, tramite assegno o bonifico (bonifico "swift" per i pagamenti effettuati tramite istituti bancari stranieri).

#### **Articolo 28: Formalità relative all'imposta sul valore aggiunto**

Per gli acquisti di legname derivanti da foreste demaniali o foreste di collettività soggetti ad IVA, l'acquirente paga l'IVA dovuta, come previsto nei precedenti articoli 23, 24 e 27 e riceve dal venditore una fattura sulla quale è menzionato l'importo dell'IVA.

Per i proprietari sottoposti al regime del rimborso forfetario, l'acquirente deve, in applicazione degli articoli 265 e 266 dell'allegato II del Codice generale delle imposte, (i) accompagnare ogni pagamento - compresa ogni scadenza delle cambiali - da una bolla d'acquisto o da una bolla di consegna, e (ii) consegnare al proprietario, all'inizio di ogni anno civile, una dichiarazione annuale che riepiloghi tutti i versamenti fatti nel corso dell'anno precedente.

Le bolle d'acquisto, le bolle di consegna e le dichiarazioni annuali devono essere conformi ai modelli stabiliti dall'amministrazione fiscale negli allegati I e II della sua documentazione di base 3 I-2151 datata 30 marzo 2001.

In ogni caso, le clausole particolari precisano se il proprietario è soggetto a regime del rimborso forfetario o al regime generale dell'IVA (opzione sui debiti o sugli incassi ("sur les débits ou sur les encaissements")) e, in quest'ultimo caso, indicano la percentuale applicabile nonché le modalità di versamento.

### **Articolo 29: Agente contabile incaricato dell'incasso del prezzo**

Il prezzo di vendita è dovuto all'agente contabile dell'ONF quando le vendite riguardano dei prodotti che provengono da foreste demaniali oppure sono oggetto di vendite raggruppate ai sensi dell'articolo L. 144-1-1 del Codice forestale.

Il prezzo di vendita è dovuto direttamente all'agente contabile del proprietario del legname se la vendita riguarda prodotti provenienti da foreste appartenenti ad un solo proprietario diverso dallo Stato.

L'agente contabile destinatario dei pagamenti è indicato nelle clausole particolari del contratto di vendita.

### **Articolo 30: Rilascio del certificato di pagamento**

Per le vendite di importo superiore a 1000 Euro tasse escluse, se l'acquirente ha pagato completamente il prezzo di vendita entro i termini stabiliti, tramite pagamento in contanti o consegna di cambiali, l'agente contabile pubblico rilascia un certificato di pagamento richiesto dai servizi dell'ONF per rilasciare il permesso di prelevamento prevista nel precedente articolo 18-1.

Eccetto che in caso di pagamento tramite assegno bancario, le somme pagate in contanti vengono considerate come versate solo al loro effettivo incasso a credito del conto del destinatario.

### **Articolo 31: Principio generale**

Qualsiasi mancato rispetto o ignoranza delle condizioni generali e particolari di vendita, nonché del regime nazionale di sfruttamento forestale, per i quali non sia prevista nessuna sanzione nel Codice forestale o negli articoli da 32 a 35, sono sanzionati con una multa contrattuale forfetaria di 200 Euro da pagare all'ONF venditore. L'acquirente è inoltre tenuto a risarcire l'eventuale danno risultante da tale mancato rispetto, in particolare in caso di danni alla foresta.

### **Articolo 32: Sanzioni per mancato pagamento**

Per qualsiasi somma dovuta a titolo del contratto e non pagata alla scadenza, oltre che in caso di ritardo nella consegna delle cambiali entro 20 giorni dal verbale di conteggio, l'acquirente deve, di pieno diritto, al proprietario della foresta:

- degli interessi di ritardo ad un tasso pari a tre volte il tasso d'interesse legale in vigore il giorno della scadenza per giorno di ritardo,
- una sanzione finanziaria fissa per sollecito dell'importo di 200 Euro.

In caso di ritardo di pagamento e fintanto che queste somme non sono state onorate, il venditore ha il diritto di trattenere il legname delle successive consegne.

### **Articolo 33: Sanzioni per mancanza di assicurazione di responsabilità civile professionale**

Se nel corso dell'esecuzione di un contratto si verifica che l'attestazione di polizza di assicurazione presentata in applicazione dell'articolo 6-2 delle presenti clausole indica una polizza assicurativa che non copre uno o più rischi normalmente inerenti all'esecuzione del contratto di vendita, si considera che l'acquirente abbia ingannato l'ONF venditore presentandogli una dichiarazione non valida con lo scopo di ottenere il rilascio del permesso di sfruttamento.

Di conseguenza, fatti salvi gli indennizzi dovuti alla o alle vittime di sinistro/i causato/i dallo sfruttamento, dall'esbosco o dal prelevamento dei prodotti e non coperti da una assicurazione di responsabilità civile professionale valida, l'acquirente deve pagare all'ONF venditore una sanzione contrattuale forfetaria per la mancanza di assicurazione di 5.000 Euro. Questa sanzione è dovuta una sola volta per tutti i contratti in corso al momento in cui viene constatata la mancanza di assicurazione.

### **Articolo 34: Sanzioni legate allo sfruttamento e al prelevamento del legname**

#### **Articolo 34-1: Indennizzo per mancato rispetto delle piante, del semenzaio e del bosco giovane**

L'acquirente è responsabile dei danni che provoca al semenzaio, alle piante e al bosco giovane per un diametro a 1,30 m dal suolo inferiore alla categoria 10 cm, se tali danni

sono dovuti alla non osservanza delle disposizioni del regolamento nazionale di sfruttamento forestale (in particolare dei paragrafi 1.2.2 e 3.6) e delle clausole particolari.

Questi danni sono oggetto di una constatazione inviata all'acquirente il quale, entro 15 giorni, può chiedere che venga effettuata in sua presenza una visita in contraddittorio.

In caso di distruzione di semenzaio, piante e bosco giovane così come definita più sopra, e questo per una superficie di rigenerazione compatta superiore a 5 aree, l'acquirente deve al proprietario della foresta dei risarcimenti forfettari definiti qui di seguito:

- se l'età della rigenerazione distrutta è inferiore a 10 anni, l'indennizzo è pari a 50 Euro/ara distrutta,
- se l'età della rigenerazione distrutta è superiore o pari a 10 anni, l'indennizzo è pari a 50 Euro/ara distrutta moltiplicato per un decimo dell'età delle piante o delle piantine.

Le clausole particolari precisano l'età della piantagione o l'età delle piantine.

#### **Articolo 34-2: Indennizzi per mancato rispetto dei fusti da conservare**

L'acquirente è tenuto a rispettare tutti i fusti da conservare o non segnati in conformità con il paragrafo 1.2.1 del regolamento nazionale di sfruttamento forestale e deve evitare loro qualsiasi danno.

Quando dei fusti da conservare, di diametro superiore o pari alla categoria 10 cm, vengono rovesciati, danneggiati o lesi a causa dello sfruttamento, l'acquirente è allora debitore nei confronti del proprietario della foresta di un indennizzo a titolo di risarcimento del danno subito, fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni del Codice forestale relative alla mutilazione dei fusti.

Per i fusti rovesciati, danneggiati o lesi, l'acquirente è debitore di un indennizzo forfetario il cui principio di calcolo viene precisato nell'allegato I alle presenti clausole. Inoltre, se l'ONF lo richiede, l'acquirente è tenuto ad acquistare i fusti che hanno subito dei danni di sfruttamento, in conformità con l'articolo 21.

La cessione è oggetto di una trattativa tra l'ONF e l'acquirente sulla base del valore dei fusti prima che fossero rovesciati o danneggiati. Un fusto da conservare è considerato come danneggiato se l'ONF ritiene che non possa più prosperare restando in piedi.

I danni causati ai fusti da conservare sono constatati dall'ONF, il quale invia all'acquirente il conteggio dei fusti rovesciati, danneggiati o lesi nonché l'importo del corrispondente indennizzo. Entro i 15 giorni successivi al ricevimento di questo conteggio, l'acquirente può chiedere che sia fatta in sua presenza una visita in contraddittorio.

Gli indennizzi dovuti a titolo del presente articolo non verranno messi in riscossione dall'ONF se il loro importo totale è inferiore a 200 Euro.

### **Articolo 34-3: Sanzione per mancato completamento del taglio entro tempi stabiliti**

Se alla scadenza della durata di sfruttamento eventualmente prorogata, l'ONF constata che l'acquirente ha effettuato uno sfruttamento, esbosco o prelevamento parziale del legname, quest'ultimo è allora debitore nei confronti del proprietario della foresta di un indennizzo a titolo di danni e interessi equivalente al valore del legname rimasto in piedi, che giace sulla superficie di taglio o sul piazzale di carico.

L'acquirente si libera dal pagamento di questa somma tramite il pagamento in natura, che consiste nella restituzione del legname rimasto in piedi, che giace sulla superficie di taglio o sui piazzali di carico. Il trasferimento di proprietà e di possesso avviene il giorno della rescissione, in conformità con l'articolo 39-2.

Inoltre, nel caso in cui il taglio sia stato iniziato, l'acquirente è debitore nei confronti del proprietario della foresta dell'importo, valutato dall'ONF, dei lavori che restano da realizzare, maggiorato di una sanzione pari al doppio di tale importo. Se la sanzione dovuta a questo titolo è inferiore a 1000 Euro, essa viene forfetariamente ricondotta a tale somma.

### **Articolo 34-4: Sanzioni collegate al prelevamento dei prodotti e al ripristino dei luoghi**

#### **Articolo 34-4-1: Mancanza del permesso di prelevamento**

In caso di prelevamento dei prodotti senza aver precedentemente ottenuto il permesso di prelevamento, così come definito nell'articolo 18-1, l'acquirente è debitore nei confronti del proprietario della foresta, a titolo di danni e interessi, di un indennizzo equivalente al doppio del valore del legname prelevato, in base ai prezzi stabiliti nel contratto di vendita.

Se non è stato possibile constatare regolarmente la quantità e la qualità dei prodotti, il loro valore viene stabilito dall'ONF.

#### **Articolo 34-4-2: Sanzione per mancato completamento del prelevamento dei prodotti e/o del ripristino dei luoghi**

Cfr. articolo 34-3 delle presenti clausole

#### **Articolo 34-4-3: Mancato rispetto delle procedure di allestimento, conteggio, misura o pesata della merce**

Il mancato rispetto da parte dell'acquirente delle disposizioni relative alle modalità di allestimento, conteggio, misurazione o pesata della merce, previste dalle clausole particolari, dà luogo ad una sanzione forfetaria di 500 Euro dovuta all'ONF, fatti salvi i danni e interessi eventualmente dovuti al proprietario della foresta.

Se non è stato possibile constatare regolarmente la quantità e la qualità dei prodotti, il loro valore viene fissato dall'ONF.

## **Articolo 35: Sanzioni collegate alla consegna dei prodotti**

### **Articolo 35-1: Quantità non conforme**

Per i contratti di approvvigionamento, ed in conformità con l'articolo 13-1, se l'ONF si trova nell'incapacità di fornire la quantità di legname mancante, è tenuto a versare all'acquirente un indennizzo pari al 40% del prezzo totale dei prodotti ancora da consegnare al fine di raggiungere questo 70%.

### **Articolo 35-2: Ritardo di consegna dei prodotti** *(Senza oggetto)*

### **Articolo 36: Liquidazione e riscossione delle sanzioni**

L'importo totale delle sanzioni contrattuali che risultano dai presenti articoli è liquidato dopo ricevimento dello sfruttamento da parte dell'ONF ed è oggetto di una fattura a saldo che deve essere pagata in conformità con le disposizioni dell'articolo 27 delle presenti clausole. In conformità con l'articolo 19-3-3, il rilascio del discarico di sfruttamento non libera l'acquirente dal pagamento di queste sanzioni.

Il beneficiario delle sanzioni, l'ONF venditore o il proprietario, e l'agente contabile incaricato dell'incasso sono indicati sulla fattura.



## **Capitolo VIII – SOSPENSIONE, DECADENZA O CESSAZIONE DEL CONTRATTO**

### **Articolo 37: Decadenza e risoluzione per mancato rispetto delle clausole finanziarie**

#### **Articolo 37-1: Decadenza per mancanza di cauzione, garanzia a prima richiesta o cauzione globale annuale**

Se l'acquirente non fornisce nei tempi stabiliti le garanzie richieste dagli articoli 25 o 26 delle presenti clausole generali di vendita, viene dichiarata la decadenza dell'acquirente in applicazione in particolare dell'articolo L. 134-5 del Codice forestale.

Fatte salve le sanzioni esigibili a titolo dell'articolo 31, il lotto potrà allora essere rimesso in vendita e l'acquirente inadempiente sarà tenuto alla differenza tra il suo prezzo e il prezzo di vendita, a titolo di danni e interessi, senza che possa reclamare l'eventuale eccedenza.

#### **Articolo 37-2: Risoluzione per mancato pagamento**

Se l'acquirente non consegna i suoi mezzi di pagamento entro 20 giorni dal verbale di conteggio, in conformità con le disposizioni degli articoli 24 o 26 delle presenti clausole, l'ONF può dichiarare la risoluzione della vendita, abbinata a titolo di danni e interessi ad una sanzione contrattuale forfetaria del 20% del prezzo di vendita tasse escluse dovuta al proprietario della foresta, nonostante le sanzioni dell'articolo 32 delle presenti clausole.

### **Articolo 38: Risoluzione e rescissione per mancanza di assicurazione di responsabilità civile professionale**

#### **Articolo 38-1: Risoluzione per mancanza di assicurazione di responsabilità civile professionale**

Alla conclusione del contratto, se l'acquirente non fornisce nei tempi previsti l'attestato di assicurazione richiesto dall'articolo 6-2-2, il venditore dichiara la risoluzione della vendita, abbinata, a titolo di danni e interessi, ad una sanzione contrattuale forfetaria del 20% del prezzo di vendita tasse escluse dovuta al proprietario della foresta.

L'acquirente è d'altronde debitore nei confronti dell'ONF di una sanzione contrattuale di 200 Euro per mancato rispetto delle clausole generali di vendita e del regolamento nazionale di sfruttamento forestale.

#### **Articolo 38-2: Rescissione per mancanza di assicurazione di responsabilità civile professionale**

Se nel corso dell'esecuzione di un contratto, si verifica che l'attestazione di polizza di assicurazione non è valida e che l'acquirente non è in grado di regolarizzare la sua

posizione nelle condizioni indicate nell'articolo 22-3, la vendita è rescissa entro 30 giorni successivi alla data in cui viene scoperta la mancanza di assicurazione.

Le modalità della rescissione sono conformi a quelle indicate dall'articolo 39-3 qui di seguito delle presenti clausole.

L'acquirente resta anche debitore della sanzione definita nell'articolo 33 delle presenti clausole.

### **Articolo 39: Rescissione per mancata esecuzione dello sfruttamento**

#### **Articolo 39-1: Rescissione per mancato inizio di esecuzione dello sfruttamento**

La rescissione del contratto si verifica di pieno diritto se, alla scadenza della durata di sfruttamento eventualmente prorogata, l'ONF constata che l'esecuzione del taglio non è stata iniziata.

La rescissione prende effetto il giorno della scadenza della durata così come definito più sopra ed in base alle modalità definite dall'articolo 39-3.

Se l'acquirente si trova nell'incapacità di iniziare lo sfruttamento del legname, e ciò malgrado il deposito dei mezzi di pagamento e della garanzia, l'ONF può, su richiesta dell'acquirente, dichiarare la rescissione del contratto di vendita prima della fine della durata di sfruttamento.

#### **Articolo 39-2: Rescissione per mancato completamento del taglio entro i tempi previsti**

La rescissione del contratto si verifica anche di pieno diritto se i lavori non sono stati terminati alla scadenza del termine di 60 giorni dopo la diffida di cui all'articolo 16-3-5 delle presenti clausole.

La rescissione prende effetto il giorno della scadenza del termine così come definito più sopra ed in base alle modalità definite dall'articolo 39-3.

#### **Articolo 39-3: Modalità di rescissione**

Il discarico di sfruttamento, che prende effetto alla data della rescissione, è consegnato all'acquirente accompagnato dal dettaglio delle somme di cui è debitore.

In ogni caso, l'acquirente è debitore delle sanzioni o indennizzi dovuti a titolo degli articoli 16, 31, 32, 33 e 34.

Il trasferimento di proprietà e di possesso del legname dall'acquirente al proprietario della foresta si verifica il giorno della rescissione.

## **Articolo 40: Rescissione per mancato prelevamento dei prodotti e/o mancato ripristino dei luoghi**

Cfr. articolo 39

## **Articolo 41: Risoluzione e rescissione dei contratti di approvvigionamento**

### **Articolo 41-1: Caso generale**

Qualsiasi rescissione o risoluzione di un contratto di approvvigionamento che risulti da una delle disposizioni definite nelle presenti condizioni generali di vendita, comporta di pieno diritto la rescissione del contratto in corso e rende nulle le vendite future di tranche a completarsi.

### **Articolo 41-2: Risoluzione del contratto per mancato completamento delle vendite delle tranche successive nel quadro di contratti di approvvigionamento**

Per i contratti di approvvigionamento a tranche multiple, che siano annuali o pluriennali, devono essere avviate delle trattative per la fissazione dei prezzi della tranche seguente, due mesi prima della fine della tranche in corso di esecuzione.

Nel caso in cui non si arrivi a nessun accordo prima della fine della tranche in corso di esecuzione, l'una o l'altra delle parti ha la facoltà di constatare il disaccordo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando in maniera esplicita l'impossibilità delle due parti di portare a termine la vendita per la tranche successiva.

Questa constatazione di disaccordo mette fine alle trattative per le tranche future e comporta la risoluzione di pieno diritto del contratto principale. Tale risoluzione prende effetto il giorno della consegna del discarico di sfruttamento della tranche in corso di sfruttamento ed in base alla durata di sfruttamento inizialmente prevista nel contratto.

### **Articolo 42: Modifica o rescissione del contratto per disimpegno di uno o più proprietari nel caso di una vendita raggruppata**

Nel caso di una vendita raggruppata ai sensi dell'articolo 7, effettuata dall'ONF per conto di più proprietari, quando delle collettività o persone giuridiche proprietarie di una foresta che dipende dal regime forestale e che rappresentano almeno il 15% delle quote del contratto si chiamano fuori unilateralmente, per via di delibera che annulla quella presa per partecipare al contratto, il contratto viene modificato per ridurre il volume e l'importo della tranche in corso proporzionalmente al volume che avrebbe dovuto coprire la quota delle collettività che si chiamano fuori. L'ONF non potrà allora in nessun caso essere ritenuto responsabile del loro abbandono.

Questa modifica è di diritto eccetto che se le parti convengono su disposizioni diverse tramite clausola aggiuntiva al contratto, che l'ONF notifica all'acquirente.

La modifica o la rescissione del contratto in applicazione del presente articolo non dà luogo a nessun indennizzo a titolo di danni e interessi.

#### **Articolo 43: Cessazione di attività**

In caso di cessazione definitiva di attività per causa diversa da una procedura di salvaguardia, risanamento e liquidazione giudiziaria o decesso dell'acquirente, i diritti e gli obblighi dell'acquirente inadempiente possono essere ceduti dall'acquirente a terzi, con riserva di preventiva accettazione dell'ONF.

In caso di cessione, il cessionario deve, entro 20 giorni dalla cessione, far pervenire all'ONF le modalità di pagamento e garanzie richieste dall'ONF a titolo degli articoli da 24 a 26 nonché l'Assicurazione di responsabilità civile, in conformità con l'articolo 6-2-2. Altrimenti, la cessione è considerata nulla.

#### **Articolo 44: Decesso dell'acquirente**

In caso di decesso di un acquirente, persona fisica, il contratto termina di pieno diritto per caducità.

L'ONF si accorda quindi con gli eredi, nell'ambito della successione, sulle modalità di appuramento della situazione.

#### **Articolo 45: Forza maggiore**

Se l'esecuzione di un contratto da parte di una o l'altra delle due parti è resa definitivamente impossibile per causa di forza maggiore, la risoluzione del contratto di vendita verrà dichiarata su richiesta della parte più diligente.

La risoluzione del contratto comporta allora di pieno diritto la risoluzione della vendita e rimette le parti nello stato in cui esse si trovavano al momento della conclusione del contratto.

Se l'impossibilità ad eseguire il contratto è solo temporanea e la sua esecuzione può essere ripresa in una data prevedibile senza che sia danneggiata l'economia del contratto inizialmente concluso, il contratto può essere sospeso per una durata data, d'accordo tra le parti e senza che tale durata possa comunque superare 6 mesi.

In tal caso, non è previsto nessun indennizzo a titolo di danni e interessi, in conformità con le disposizioni dell'articolo 1148 del Codice civile, né a causa della sospensione del contratto né a causa della sua risoluzione.

**Articolo 46: Salvaguardia, risanamento e liquidazione giudiziaria delle imprese**

**Articolo 46-1: Ritenzione del legname**

In conformità con le disposizioni dell'articolo 15-2 delle presenti clausole, la superficie di taglio e i piazzali di carico designati nella foresta non possono essere considerati come il magazzino dell'acquirente.

Per cui, in caso di apertura di un procedimento di salvaguardia, risanamento o liquidazione giudiziaria, il venditore ha il diritto di esercitare la ritenzione del legname in piedi o abbattuto ancora presente sulla superficie di taglio o nei piazzali di carico designati, in conformità con l'articolo L. 624-14 del Codice del commercio.

Esercita questo diritto di ritenzione a titolo del privilegio del venditore non pagato (art. 1612 del Codice civile), tanto nel suo proprio interesse che nell'interesse della cauzione, per le somme che quest'ultima abbia già potuto o debba onorare a titolo del prezzo di vendita, nonostante eventualmente l'esistenza di cambiali maturate.

La ritenzione è notificata, su iniziativa del venditore, tramite lettera raccomandata inviata all'amministratore (o al liquidatore) e all'acquirente. La ritenzione produce i suoi effetti al momento del ricevimento di questa lettera che vale come sospensione del permesso di sfruttamento o di prelevamento.

La ritenzione vieta qualsiasi sfruttamento o qualsiasi prelevamento del legname.

Per ritirare il diritto di ritenzione, è compito dell'acquirente e dell'amministratore (o del liquidatore) trovare un accordo con la cauzione che permetta di pagare le somme ancora dovute a titolo al prezzo di vendita o di concordare una loro soluzione se la cauzione si è già sostituita in questo all'acquirente.

In ogni caso, il venditore ritira il diritto di ritenzione solo a vista di uno scritto della cauzione che lo autorizzi a mettere fine alla ritenzione del legname.

Il ritiro del diritto di ritenzione è materializzato da una decisione scritta del venditore che restituisce il pieno effetto al permesso di sfruttamento o di prelevamento.

**Articolo 46-2: Facoltà di proseguire, cedere o rescindere il contratto durante l'esecuzione**

In caso di apertura di un procedimento collettivo e malgrado l'esercizio del diritto di ritenzione evocato nella precedente articolo 46-1, l'amministratore (o il liquidatore), ha lui solo il potere di decidere le sorti del contratto in corso (art. L. 622-13 e L. 641-10 del Codice del commercio). Nell'eventualità in cui non venga nominato dal tribunale un amministratore, l'acquirente decide delle sorti del contratto dopo parere conforme del mandatario legale (art. L. 627-2 del Codice del commercio). L'acquirente deve presentare tale parere conforme al venditore.

L'amministratore, l'acquirente (se non è stato nominato nessun amministratore) o il liquidatore hanno 1 mese di tempo per far conoscere la propria decisione a partire dalla notifica della lettera raccomandata con la quale il venditore lo diffida a scegliere la sorte del contratto in corso.

In mancanza di espressa decisione entro questo termine legale, il venditore constata la rescissione di pieno diritto del contratto in applicazione dell'articolo L. 622-13 del Codice del commercio in conformità con l'articolo 46-2-3.

#### **Articolo 46-2-1: Proseguimento del contratto in corso**

Se si opta per il proseguimento del contratto ed il prezzo di vendita è stato integralmente pagato dall'acquirente prima della sentenza di apertura, il contratto può proseguire normalmente.

Al contrario, se la decisione di proseguire il contratto va contro la ritenzione del legname esercitata in conformità con il precedente articolo 46-1, l'acquirente deve fornire nuovi mezzi di pagamento sulla base degli accordi convenuti con la cauzione e l'amministratore (o il liquidatore) avallati dal giudice commissario, allo scopo di permettere il pagamento di un credito anteriore alla sentenza di apertura (art. L. 622-7 3° comma del Codice del commercio). È a vista del certificato di pagamento, rilasciato dall'agente contabile competente, che il venditore ritirerà il diritto di ritenzione, permettendo così l'effettiva ripresa dell'esecuzione del contratto.

#### **Articolo 46-2-2: Cessione del contratto in corso**

In caso di proseguimento del contratto, i diritti e gli obblighi dell'acquirente possono essere ceduti a terzi con duplice riserva di previo accordo scritto dell'ONF e di previo accordo scritto della cauzione dell'acquirente cedente.

La cessione sarà effettiva ed il cessionario riceverà il suo permesso di sfruttamento (o eventualmente il suo permesso di prelevamento) solo dopo aver presentato all'ONF l'attestazione di assicurazione prevista nell'articolo 6-2 delle presenti clausole e aver depositato presso l'agente contabile competente i mezzi di pagamento relativi al prezzo di vendita ancora dovuto a titolo del contratto ceduto ed eventualmente la necessaria garanzia.

#### **Articolo 46-2-3: Rescissione del contratto in corso**

Se si opta per la rescissione totale o parziale del contratto in corso con espressa decisione o silenzio, mantenuto oltre 1 mese dalla notifica della diffida, sul pronunciamento sulla sorte del contratto in corso, viene dichiarata la rescissione in conformità con l'articolo L. 622-13 del Codice del commercio.

**Articolo 47: Composizione delle controversie**

Per tutte le controversie suscettibili di verificarsi in occasione dell'esecuzione del contratto di vendita, i soli tribunali competenti sono quelli francesi. Il tribunale territorialmente competente è quello del luogo di formazione del contratto di vendita.

**Articolo 48: Accesso alla vendita di legname**

L'ONF ha il diritto di rifiutare l'accesso alle vendite di legname a quegli acquirenti che, a titolo di precedenti contratti di acquisto di legname:

- non hanno pagato l'integralità delle fatture scadute,
- sono stati oggetto di sanzioni e multe ripetute in applicazione dei capitoli VII e VIII delle presenti clausole.

## ALLEGATO: CALCOLO DELL'INDENNIZZO PER MANCATO RISPETTO DEI FUSTI DA CONSERVARE

### a) Calcolo dell'indennizzo base: *(modificato a partire dal 01/01/2012)*

L'indennizzo base  $I_b$  è proporzionale alla classe di diametro  $D$  a 1,30 m dal suolo, espressa in centimetri. Il calcolo è fatto fusto per fusto, applicando la seguente formula:  $ib=0.2*C*[D(1+D/50)]$  dove "C" è il coefficiente di attualizzazione di un Euro del 2010 ad un Euro dell'anno precedente (n-1) quello del calcolo dell'indennizzo.

### b) Maggiorazione dell'indennizzo $I_b$ in funzione dell'importanza dei fusti danneggiati:

Al fine di tenere in considerazione l'importanza del fusto nell'insieme della popolazione, viene applicato un coefficiente moltiplicatore  $V$  in base ai seguenti valori:

- **25**, per i fusti d'elite selezionati: fusti segnalati nelle clausole particolari e segnalati sul terreno,
- **10**, per i fusti da conservare in una popolazione classificata portaseme nonché per i fusti locali segnalati; la classificazione della popolazione o la presenza di fusti locali è specificata nelle clausole particolari,
- **5**, per i fusti da conservare nei tagli di giardinaggio e di rigenerazione: la classificazione del taglio è specificata nelle clausole particolari,
- **1**, negli altri casi.

### c) Maggiorazione dell'indennizzo $I$ in funzione dell'estensione quantitativa dei danni:

Al fine di tenere in considerazione l'entità in numero di fusti rovesciati o danneggiati, viene applicato un coefficiente moltiplicatore  $N$  in base ai seguenti valori:

- **2** se il numero di fusti distrutti o danneggiati è superiore a 15 per ettaro per l'insieme del lotto,
- **1,5** se il numero di fusti distrutti o danneggiati è compreso tra 11 e 15 per ettaro per l'insieme del lotto,
- **1** se il numero di fusti distrutti o danneggiati è inferiore a 11 per ettaro per l'insieme del lotto.

L'indennizzo finale è pari a:  $I = I_b * V * N$  Euro



# Clausele generali di vendita di legname a corpo e allestito

## Capitolo I – QUADRO GIURIDICO

### Articolo 1: Diritto esterno applicabile al contratto

Il presente contratto è sottoposto al diritto francese.

Fermo restando le speciali disposizioni del diritto forestale, le vendite effettuate a cura dell'ONF sono soggette alle condizioni generali di diritto così come risultano dall'applicazione del Codice civile, del Codice del commercio o di quelle relative al diritto di vendita internazionale di merce come risultanti dalla Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 per i contratti conclusi a trattativa privata o con gara d'appalto.

### Articolo 2: Quadro proprio alle vendite di legname effettuate a cura dell'ONF

#### Articolo 2-1: Regole generali di diritto forestale

Nei boschi e nelle foreste che dipendono dal regime forestale (articoli L. 111-1 e L. 141-1 del Codice forestale), i tagli e i prodotti del taglio sono venduti a cura dell'ONF alle condizioni di diritto previste in particolare dagli articoli da L. 134-1 a L. 134-7 del Codice forestale per il legname che proviene da foreste e terreni da imboschire dello Stato e da L. 144-1 a L. 144-4 del Codice forestale per il legname che proviene da foreste e terreni da imboschire non demaniali soggetti al regime forestale.

#### Articolo 2-2: Campo di applicazione delle presenti clausole generali

Le presenti clausole generali di vendita, approvate dal Consiglio di amministrazione dell'ONF in applicazione dell'articolo R. 134-2 del Codice forestale, sono applicabili a tutti i contratti di vendita di legname a corpo e in piedi conclusi a cura dell'ONF.

#### Articolo 2-3: Opponibilità e organizzazione dei documenti contrattuali

Le presenti clausole generali di vendita e le clausole particolari del contratto costituiscono il contratto di vendita, che prevale sull'acquirente, sulla sua cauzione così come su tutte le persone che lavorano per suo conto.

Eventualmente, le procedure territoriali alle quali si fa riferimento nelle presenti clausole generali di vendita prevalgono sull'acquirente. Esse gli vengono comunicate su sua richiesta e sono pubblicate nell'intestazione dei cataloghi di vendite pubbliche e sul sito web dell'ONF.

#### **Articolo 2-4: Opponibilità del regolamento nazionale di sfruttamento forestale**

Il regolamento nazionale di sfruttamento forestale è opponibile a qualsiasi acquirente di un lotto di legname dal momento in cui penetra nella foresta per procedere allo sfruttamento e al prelevamento, oppure al solo prelevamento dei prodotti venduti.

È compito dell'acquirente assicurarsi del totale rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte dei suoi preposti e di qualsiasi persona che intervenga per suo conto o per fatto proprio, sotto la responsabilità personale che gli spetta di diritto in applicazione degli articoli L. 135-10 e L. 135-11 del Codice forestale.

#### **Articolo 3: Deroche alle clausole generali di vendita**

Non vi possono essere deroghe alle presenti clausole generali di vendita da parte delle clausole particolari di ciascuna vendita tranne che nei casi e nei limiti espressamente previsti nelle presenti clausole generali.

Qualsiasi stipula diversa o contraria è considerata senza effetto se l'ONF non vi ha acconsentito nelle forme previste nell'articolo 2-2.

Non vi possono essere deroghe a queste condizioni che per effetto di misure generali temporanee, motivate da situazioni di crisi e decise dal Direttore Generale per una zona geografica data. Se le circostanze lo giustificano, questa deroga può valere per i contratti in corso.

### Articolo 4: Formazione del contratto

Il contratto è formato tra l'ONF e l'acquirente nelle condizioni definite nell'articolo L. 134-7 del Codice forestale e, più in particolare, in base al regolamento di vendita applicabile alla vendita in oggetto. A seconda dei casi, il regolamento delle vendite può essere:

- il regolamento delle vendite con gara d'appalto,
- il regolamento delle vendite con incanto,
- o il regolamento di vendita a trattativa privata.

### Articolo 5: Oggetto

Il contratto di vendita riguarda legname venduto a corpo e allestito, con l'impegno da parte dell'acquirente di pagarlo e di prelevarlo, nella sua totalità e nei tempi convenuti.

La vendita è una vendita di merce a corpo ai sensi dell'articolo 1583 del Codice civile.

### Articolo 6: Parti contraenti

#### Articolo 6-1: Venditore

La vendita riguarda prodotti provenienti da proprietà forestali soggette al regime forestale, sia che esse siano demaniali o che appartengano a collettività o altre persone giuridiche. In quest'ultimo caso, l'ONF deve avere ottenuto il preventivo consenso del proprietario a procedere alla vendita dei suoi prodotti.

Quando il contratto di vendita riguarda legname proveniente da più proprietà forestali, la vendita è allora una vendita raggruppata ai sensi dell'articolo L. 144-1-1 del Codice forestale.

In ogni caso, il contratto di vendita è fatto e concluso con l'ONF dato che solo quest'ultimo può prendere sotto la sua responsabilità le decisioni riguardanti il controllo e l'esecuzione del contratto.

Per tutta l'esecuzione del contratto, l'ONF è rappresentato da un agente, la cui missione è quella di servire da interlocutore tra l'ONF venditore e l'acquirente e di assicurarsi della corretta esecuzione del contratto. Il suo nome ed i suoi dati vengono comunicati all'acquirente, il quale gli invierà tutte le sue richieste.

## **Articolo 6-2: Acquirente**

### **Articolo 6-2-1: Informazioni generali**

L'acquirente è un qualsiasi professionista che risponde ai criteri stabiliti dal regolamento di vendita e che si è proposto come acquirente di uno o più lotti di legname messi in vendita dall'ONF.

Per l'esecuzione del presente contratto, l'acquirente deve nominare uno o più rappresentanti che parlino la lingua francese. Il o i rappresentanti devono poter essere raggiunti in qualsiasi momento dal rappresentante dell'ONF.

### **Articolo 6-2-2: Assicurazione di responsabilità civile professionale (Senza oggetto)**

## **Articolo 7: Natura del contratto di vendita**

I contratti conclusi sono dei contratti di vendita semplice.

### **Articolo 7-1: Contratto di vendita semplice**

Nell'ambito di un contratto di vendita semplice, viene venduto un solo lotto di legname, che è messo a disposizione dell'acquirente in una sola volta. Tale messa a disposizione del legname è indicata dal rilascio del permesso di prelevamento nelle condizioni stabilite nell'articolo 18-1.

### **Articolo 7-2: Contratto di approvvigionamento (Senza oggetto)**

## **Articolo 8: Durata e termine del contratto**

### **Articolo 8-1: Contratto di vendita semplice**

Il contratto finisce quando l'acquirente ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e finanziari legati all'esecuzione del contratto.

I tempi di prelevamento del legname sono precisati nel capitolo V delle presenti clausole generali di vendita e nelle clausole particolari del contratto.

### **Articolo 8-2: Contratto di approvvigionamento (Senza oggetto)**

## **Articolo 9: Cessione del contratto di vendita**

### **Articolo 9-1: Contratto di vendita semplice**

Sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 46-2 delle presenti clausole, i contratti di vendita semplice conclusi tra l'ONF e l'acquirente non possono in nessun caso essere ceduti dall'acquirente che sia in toto o in parte, a titolo oneroso o gratuito.

In caso di cessione di prodotti prima del loro prelevamento, l'acquirente resta responsabile del rispetto di tutte le disposizioni del contratto ed in particolare delle disposizioni del capitolo V delle presenti clausole generale di vendita.

### **Articolo 9-2: Contratto di approvvigionamento (Senza oggetto)**

### **Articolo 10: Natura e designazione dei prodotti venduti**

I prodotti oggetto della vendita è legname sfruttato e allestito a cura del venditore, consegnato in tondi di qualsiasi lunghezza, in ceppi o cippato di bosco. Questo legname può essere messo a disposizione su piazzale di carico o parco tronchi.

Le clausole particolari del contratto indicano la natura e le caratteristiche tecniche del o dei prodotti oggetto della vendita: specie, caratteristiche dimensionali e fisiche.

Salvo espressa menzione contraria nelle clausole particolari del contratto, la vendita dei prodotti non comporta la cessione all'acquirente degli eventuali diritti immateriali connessi alla foresta o ai prodotti provenienti dalla foresta.

### **Articolo 11: Provenienza dei prodotti**

#### **Articolo 11-1: Origine dei prodotti venduti**

L'origine dei prodotti venduti è specificata nelle clausole particolari del contratto di vendita con menzione del o dei proprietari (ed eventualmente della loro certificazione PEFC).

#### **Articolo 11-2: Lottizzazione dei prodotti** *(Senza oggetto)*

### **Articolo 12: Qualità dei prodotti**

#### **Articolo 12-1: Garanzia di qualità**

Il legname è venduto senza garanzie di qualità, precisando che le informazioni menzionate nelle clausole particolari e che riguardano la classificazione dei prodotti sono date a solo titolo indicativo con lo scopo di facilitare, prima della vendita, la stima del lotto da parte dell'acquirente.

#### **Articolo 12-2: Riferimenti normativi** *(Senza oggetto)*

#### **Articolo 12-3: Limiti di garanzia qualitativa** *(Senza oggetto)*

### **Articolo 13: Quantità**

#### **Articolo 13-1: Principio**

Il legname è venduto a corpo, quindi senza garanzia di qualità, con specifica che le informazioni indicate nelle condizioni particolari e che riguardano i volumi presunti, il numero di pezzi, le specie e le qualità stimate dei pezzi che compongono il lotto sono

comunicate a titolo esclusivamente indicativo allo scopo di facilitare, prima della vendita, la valutazione del lotto da parte dell'acquirente  
Le procedure in base alle quali l'ONF stabilisce tali informazioni possono essere comunicate all'acquirente su sua richiesta.

La cubatura del legname tondo, indicativa, è eseguita in conformità con la norma NFB 53-020.

### **Articolo 13-2: Manifesta differenza nel contenuto del lotto**

Se l'acquirente, prima del prelevamento del prodotto ed entro due mesi dalla vendita, formula un reclamo scritto per un grosso errore sul contenuto di un lotto e se questo reclamo viene riconosciuto come giustificato dal venditore, quest'ultimo si riserva la possibilità di indennizzarlo con una riduzione del prezzo di vendita oppure con una compensazione in natura, senza nessuna formalità di contenzioso e senza spese.

### **Articolo 14: Prodotti consegnati non conformi (*Senza oggetto*)**

**Articolo 15: Trasferimento di proprietà dei prodotti e dei rischi**

**Articolo 15-1: Il giorno della vendita**

Nel quadro di un contratto di vendita, il trasferimento di proprietà del legname all'acquirente e dei rischi collegati, in particolare il rischio di deprezzamento, distruzione e furto, si verifica nel momento della formazione del contratto, cioè al pronunciamento dell'aggiudicazione, alla notifica dell'accettazione dell'offerta oppure allo scambio di consensi nell'ambito delle vendite a trattativa privata, e questo in conformità con l'articolo 1583 del Codice civile.

Tuttavia, il prelevamento del legname non potrà cominciare che dopo il rilascio del permesso di prelevamento di cui all'articolo 18-1, che fa sì che l'acquirente entri in possesso del legname ai sensi dell'articolo 1604 del Codice civile e segna l'inizio della sua responsabilità così come prevista dagli articoli L. 135-10 e L. 135-11 del Codice forestale.

La superficie di taglio nonché i piazzali di carico assegnati nella foresta e nel parco tronchi non sono considerati come il magazzino dell'acquirente.

**Articolo 15-2: Il giorno del conteggio *(Senza oggetto)***



## **Capitolo V – ESECUZIONE DEL TAGLIO E PRELEVAMENTO DEI PRODOTTI**

**Articolo 16: Organizzazione dello sfruttamento del legname** *(Senza oggetto)*

**Articolo 17: Conteggio** *(Senza oggetto)*

**Articolo 18: Prelevamento dei prodotti**

L'esecuzione del contratto di vendita di legno allestito a corpo comprende:

- il prelevamento di tutti i prodotti venduti così come definiti dall'articolo 10,
- eventualmente, il ripristino dei luoghi.

Il prelevamento del legname da parte dell'acquirente deve essere fatto nel rispetto delle disposizioni del regolamento nazionale di sfruttamento forestale e può essere oggetto di restrizioni, eventualmente precisate nelle clausole particolari.

**Articolo 18-1: Permesso di prelevamento**

Il prelevamento dei prodotti da parte dell'acquirente può essere effettuato solo dopo ottenimento del permesso di prelevamento.

Il permesso di prelevamento è rilasciato dall'ONF all'acquirente:

- dopo consegna e verifica dell'eventuale cauzione, e
- per i contratti di importo inferiore a 1000 Euro tasse escluse, al ricevimento dei mezzi di pagamento,
- per i contratti di importo superiore o pari a 1000 Euro tasse escluse, su presentazione del certificato di pagamento consegnato dall'agente contabile pubblico in conformità con l'articolo 30.

L'acquirente non può in nessun caso procedere al prelevamento dei prodotti senza aver prima ottenuto il permesso di prelevamento.

In caso contrario, sarà debitore di una sanzione civile contrattuale definita nell'articolo 34-4-1 delle presenti clausole.

D'altro canto, nonostante il pagamento della sanzione da parte dell'acquirente, l'ONF si riserva il diritto di perseguirlo penalmente se sono presenti le condizioni definite dall'articolo L. 311-1 del Codice penale.

Durante il prelevamento del legname, l'acquirente o i suoi trasportatori devono essere in grado di presentare in qualsiasi momento il permesso di prelevamento.

**Articolo 18-2: Obbligo di prelevamento del legname**

L'acquirente è tenuto a prelevare tutti i prodotti disposti sui luoghi di stoccaggio.

In via eccezionale, può esserne dispensato su esplicita autorizzazione dell'ONF. A

questo scopo, deve farne richiesta prima della scadenza della durata di esecuzione del contratto stabilita nell'articolo 18-3 e deve disporre il prodotti abbandonati in conformità con le indicazioni dell'ONF.

Alla scadenza della durata di esecuzione del contratto, se non è stato prelevato tutto il legname, possono essere applicate le sanzioni previste dall'articolo 34 e può aver luogo la rescissione di pieno diritto a favore del proprietario in conformità con l'articolo 40 delle presenti clausole.

### **Articolo 18-3: Durata di esecuzione del contratto**

Salvo disposizione definita nelle clausole particolari, la durata di prelevamento del legname e di ripristino dei luoghi è fissata in 6 mesi a partire dalla data del contratto di vendita.

In caso di sospensione del prelevamento del legname su richiesta dell'ONF, in conformità con l'articolo 22-1 delle presenti clausole generali di vendita, oppure in caso di situazioni meteo che impediscano il prelevamento per un'anomala lunga durata, potrà essere concessa all'acquirente una proroga gratuita su sua richiesta nelle condizioni stabilite nell'articolo 22-1.

Se il contratto non può essere eseguito nei tempi previsti, l'acquirente ne informa per iscritto l'ONF almeno 20 giorni prima della scadenza del suddetto termine. Tale comunicazione deve indicare la quantità di legname ancora da prelevare, i lavori eventualmente previsti, le cause del ritardo, la durata della proroga richiesta e la superficie di deposito occupata. Il venditore decide allora se concedere o meno questa proroga nella forma di un contratto di locazione di piazzale di carico.

Dopo la scadenza del termine di esecuzione del contratto, se tutto il legname non è stato ritirato oppure non sono stati realizzati i lavori di ripristino, in conformità con l'articolo 19-1, possono essere applicate le sanzioni previste dall'articolo 34 delle presenti clausole e potrà aver luogo la rescissione di pieno diritto della vendita a favore del proprietario in conformità con l'articolo 40.

### **Articolo 18-4: Modalità di prelevamento del legname**

Il prelevamento viene realizzato attraverso l'insieme delle strade e piste forestali esistenti, salvo specifiche disposizioni delle clausole particolari del contratto.

L'ONF può imporre su alcune strade e piste forestali delle limitazioni di tonnellaggio, che sono specificate nelle clausole particolari di vendita.

Il prelevamento può essere vietato nei periodi di disgelo o di pioggia abbondante, in conformità con le disposizioni del paragrafo 3.5 del regolamento nazionale di sfruttamento forestale.

Le restrizioni orarie che si applicano al prelevamento del legname sono precisate nel paragrafo 3.1.2 del regolamento nazionale di sfruttamento forestale.

## **Articolo 18-5: Danni causati alla viabilità**

Viabilità forestale: In conformità con il paragrafo 3.5 del regolamento nazionale di sfruttamento forestale, se l'acquirente o qualsiasi persona che lavora per suo conto provoca alle strade ed alle piste forestali dei danni provocati da un uso abusivo, deve, prima della scadenza del termine fissato per l'esecuzione del contratto, fare o far fare a sue spese i lavori necessari per riparare tali danni.

Viabilità pubblica: I contributi speciali per anomalo deterioramento della viabilità pubblica e delle strade rurali, che possono essere dovuti ai comuni e ai dipartimenti in applicazione degli articoli L. 131-8 di Viabilità dipartimentale, L. 141-9 di Viabilità comunale e L. 161-8 del Codice rurale, sono a carico dell'acquirente.

## **Articolo 19: Modalità di fine dell'esecuzione del contratto**

### **Articolo 19-1: Ripristino dei luoghi**

Prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, l'acquirente dovrà realizzare dei lavori di ripristino dei luoghi o di riparazione in conformità con le disposizioni del paragrafo 3.9 ("Ripristino dei luoghi") del regolamento nazionale di sfruttamento forestale.

Altrimenti l'acquirente è passibile di sanzioni in conformità con l'articolo 34-4-2 e potrà aver luogo la rescissione di pieno diritto della vendita a favore del venditore in conformità con l'articolo 40 delle presenti clausole.

### **Articolo 19-2: Ricevimento del taglio** *(Senza oggetto)*

### **Articolo 19-3: Discarico di sfruttamento** *(Senza oggetto)*

## **Articolo 20: Stoccaggio del legname sul piazzale di carico**

A titolo eccezionale, l'acquirente può chiedere all'ONF l'autorizzazione ad usare il piazzale di carico sul quale è consegnato il legname oltre la durata di esecuzione del contratto. Se l'ONF concede l'autorizzazione, l'uso del piazzale di carico viene fatto nell'ambito di un contratto di locazione di piazzale di carico che ne stabilisce le condizioni tecniche e finanziarie.

### **Articolo 21: Cessioni accessorie in un taglio in sfruttamento** *(Senza oggetto)*

## **Articolo 22: Sorveglianza e sospensione del prelevamento del legname**

### **Articolo 22-1: Sospensione del prelevamento del legname in caso di intemperie**

In caso di intemperie, l'ONF può sospendere il prelevamento del legname se ritiene che il suo proseguimento avrebbe come conseguenza il danneggiamento della viabilità forestale. Per cui il prelevamento può essere vietato nei periodi di disgelo o di pioggia

abbondante, in conformità con le disposizioni del paragrafo 3.5 del regolamento nazionale di sfruttamento forestale.

In tal caso, l'acquirente è informato della sospensione del contratto. Questa misura di sospensione prende effetto immediatamente e si conclude con una decisione dell'ONF oppure alla scadenza di un termine di 5 giorni lavorativi a partite di ricevimento da parte dell'acquirente di tale decisione di sospensione. Può allora essere concessa una proroga gratuita all'acquirente se quest'ultimo ne fa richiesta per iscritto all'ONF.

#### **Articolo 22-2: Sospensione in caso di danno alle attrezzature**

Se l'ONF rileva che il contratto viene eseguito in maniera tale da provocare un danno alle attrezzature, convoca l'acquirente o il suo rappresentante per invitarlo a prendere le necessarie misure.

In caso di danni eccezionali che mettono in causa l'avvenire della popolazione e l'efficienza delle attrezzature, l'ONF ordina la sospensione del prelievo del legname. Tale misura di sospensione prende effetto immediatamente e si conclude con una decisione dell'ONF oppure alla scadenza di un termine di cinque giorni lavorativi a partite dal ricevimento da parte dell'acquirente di tale decisione di sospensione.

Il rappresentante abilitato dell'ONF specifica le condizioni nelle quali può essere ripresa o proseguita l'esecuzione dello sfruttamento. Può in particolare vietare o limitare l'impiego di una macchina il cui uso abbia causato i danni eccezionali. Al ricevimento di questa decisione, l'acquirente deve conformarsi.

#### **Articolo 22-3: Sospensione per mancanza di assicurazione di responsabilità civile (Senza oggetto)**

## Capitolo VI – CONDIZIONI FINANZIARIE

### **Articolo 23: Prezzo di vendita**

Il prezzo di vendita stabilito al momento della conclusione del contratto è espresso tasse escluse (in francese HT) ovvero IVA esclusa.

Il prezzo è espresso in Euro con l'esclusione di qualsiasi altra valuta.

L'IVA è applicabile in conformità con le disposizioni degli articoli 24 e 28 delle presenti clausole.

A questo prezzo di vendita possono aggiungersi, in base alle modalità di esecuzione del contratto, delle fatture annesse collegate a spese di ripristino o sanzioni.

### **Articolo 24: Modalità di pagamento del prezzo di vendita per i contratti di vendita semplice**

#### **Articolo 24-1: Contratti con importo inferiore o pari a 3000 Euro tasse escluse**

Se il prezzo di vendita tasse escluse è inferiore o pari a 3000 Euro, l'acquirente deve pagare in contanti, entro 20 giorni dalla formazione del contratto, la totalità del prezzo di vendita IVA inclusa.

I pagamenti in contanti vengono eseguiti tramite bonifico (bonifico "swift" per i pagamenti effettuati tramite istituti bancari stranieri) o tramite assegno.

L'eventuale rischio di cambio e tutte le spese collegate al trasferimento dei fondi a vantaggio del beneficiario della vendita sono a carico dell'acquirente.

#### **Articolo 24-2: Contratti con importo superiore a 3000 Euro tasse escluse**

L'acquirente può liberamente scegliere tra varie modalità di pagamento.

Se il contratto è formulato nell'ambito di una vendita con incanto o gara d'appalto, si stabilisce sulla base della scelta dichiarata dall'acquirente al momento della vendita. Qualsiasi cambiamento di opzione dopo la vendita non può essere fatto che a titolo eccezionale e sarà oggetto di spese di pratica, da versare all'ONF, il cui importo è pari allo 0,5% dell'importo di ogni contratto. Se le spese dovute per una vendita pubblica data sono inferiori a 200 Euro, verranno ricondotte a quest'ultima somma a titolo forfetario. L'importo di queste spese di pratica può essere modificato per decisione del Consiglio di amministrazione dell'ONF.

### **Articolo 24-2-1: Pagamento in contanti**

Se l'acquirente desidera effettuare un pagamento in contanti delle somme dovute, versa, entro 20 giorni dalla formazione del contratto, la totalità del prezzo di vendita, IVA inclusa.

Nell'ambito di una vendita con incanto o gara d'appalto, beneficerà allora di uno sconto del 1 % sul prezzo di vendita salvo disposizione contraria nelle clausole particolari. Questa percentuale può essere adeguata all'evoluzione del mercato monetario su decisione del Consiglio di amministrazione dell'ONF.

I pagamenti in contanti vengono eseguiti tramite bonifico (bonifico "swift" per i pagamenti effettuati tramite istituti bancari stranieri) o tramite assegno. Può essere richiesto un assegno bancario.

L'eventuale rischio di cambio e tutte le spese collegate al trasferimento dei fondi a vantaggio del beneficiario della vendita sono a carico dell'acquirente.

### **Articolo 24-2-2 (modificato a partire dal 01/01/2012): Pagamento con incasso differito**

Se il contratto di vendita è garantito da una cauzione solidale, da una garanzia annuale globale o da una garanzia a prima richiesta, in base alle modalità di cui all'articolo 25, il pagamento delle somme dovute si effettua entro 45 giorni fine mese data fattura. L'acquirente consegna all'agente contabile incaricato dell'incasso del prezzo, entro i 20 giorni successivi alla data di vendita, una cambiale o, su proposta dell'ONF, un'autorizzazione al prelievo automatico corrispondente all'importo definito in conformità con l'articolo 23 più sopra (importo tasse escluse aumentato dell'IVA corrispondente) e che rispetti la scadenza prestabilita.

Se il contratto di vendita non è garantito in base alle modalità di cui all'articolo 25, il pagamento delle somme dovute si effettua entro 45 giorni fine mese data fattura, non compreso un termine forfettario di 15 giorni di costituzione di garanzia. L'acquirente consegna all'agente contabile incaricato dell'incasso del prezzo, entro i 20 giorni successivi alla data di vendita, una cambiale avallata o, su proposta dell'ONF, un'autorizzazione al prelievo automatico corrispondente all'importo definito in conformità con l'articolo 23 più sopra (importo tasse escluse aumentato dell'IVA corrispondente) e che rispetti la scadenza prestabilita.

### **Articolo 24-2-3: Caso particolare**

Le clausole particolari possono derogare alle disposizioni del presente articolo. Tale deroga non deve avere come effetto di aumentare la durata globale del credito di cui beneficia l'acquirente, salvo autorizzazione del Direttore Generale dell'ONF.

## **Articolo 25: Garanzie finanziarie per i contratti di vendita semplice**

### **Articolo 25-1: Obbligo di garanzia**

In caso di vendita con incasso differito, l'acquirente è tenuto a garantire i suoi impegni tramite una cauzione solidale o una garanzia autonoma a prima richiesta, eventualmente sotto forma annuale globale, nelle condizioni stipulate qui di seguito.

L'acquirente ne è dispensato in caso di pagamento tramite cambiale avallata consegnata negli stessi termini di tempo di quelli previsti per la garanzia alla quale si sostituisce e prima del prelevamento del legname.

Il beneficiario della garanzia, l'ONF venditore o il proprietario, è indicato nelle clausole particolari del contratto.

Questa garanzia deve essere rilasciata da un istituto abilitato in Francia a fare da cogarante presso un agente contabile pubblico, che figuri nell'elenco degli istituti di credito o di fornitori di servizio di investimento approvato dal Comitato francese degli Istituti di Credito e delle Imprese di Investimento (CECEI, Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) o nell'elenco delle compagnie di assicurazione autorizzate nel ramo 15 "cauzione".

Può anche essere accettata una garanzia sotto forma di cauzione data da una società di mutua garanzia.

### **Articolo 25-2: Cauzione solidale e revoca dell'impegno di cauzione**

La cauzione è tenuta in solido all'integralità del prezzo di vendita tasse comprese.

Questo importo è un plafond di garanzia a concorrenza del quale la cauzione può essere richiesta in una o più volte fino alla revoca del suo impegno. La revoca dell'impegno di cauzione è dichiarata dopo pagamento dell'insieme del prezzo di vendita.

La cauzione si impegna entro i 20 giorni successivi alla formazione del contratto su un modulo fornito dai servizi dell'ONF. Altrimenti, l'ONF dichiarerà la nullità nelle condizioni stabilite nell'articolo 37-1.

### **Articolo 25-3: Garanzia autonoma a prima richiesta**

Su proposta dell'acquirente, la garanzia può essere una garanzia a prima richiesta.

Essa viene fornita nei termini e nelle condizioni stabilite dalle presenti clausole generali di vendita e copre il rischio cliente preso dall'ONF o dalle collettività proprietarie per la totalità del prezzo di vendita.

La banca si impegna, in qualità di garante autonomo a prima richiesta, e sottoscrive di conseguenza un impegno personale a favore del beneficiario della garanzia, indipendente dagli impegni contrattuali dell'acquirente nei confronti del venditore.

La garanzia presentata dall'acquirente deve inderogabilmente coprire un periodo di 6 mesi oltre la data prevista per l'ultimo versamento del prezzo principale. Altrimenti non potrà essere accettata.

Il garante si deve impegnare entro 20 giorni dalla conclusione del contratto di vendita. Altrimenti, l'ONF dichiarerà la nullità nelle condizioni stabilite nell'articolo 37-1.

#### **Articolo 25-4: Garanzia annua globale**

Su proposta dell'ONF, l'acquirente può presentare una garanzia annua globale: cauzione solidale annuale globale o garanzia a prima richiesta globale.

La cauzione si impegna a coprire tutta l'esposizione dell'acquirente per un importo proporzionato all'importo totale dei contratti di acquisto di legname conclusi tra l'acquirente e l'ONF nel corso dell'anno che precede l'impegno. Questa proporzione non può essere inferiore ad una soglia minima definita dal Consiglio di amministrazione dell'ONF. Questo importo è un plafond di garanzia a concorrenza del quale la cauzione può essere richiesta in una o più volte fino alla revoca del suo impegno. La revoca dell'impegno di cauzione annuale globale è dichiarata dopo pagamento dell'insieme delle somme dovute a titolo dei contratti.

Il plafond ed il periodo di validità dell'impegno sono stipulati nell'atto di impegno.

#### **Articolo 25-5: Caso particolare (Senza oggetto)**

#### **Articolo 26: Modalità di pagamento del prezzo di vendita e garanzie finanziarie per i contratti di approvvigionamento (Senza oggetto)**

#### **Articolo 27: Modalità di pagamento delle fatture annesse collegate all'esecuzione di un contratto**

Le fatture annesse collegate all'esecuzione di un contratto (sanzioni, indennizzi per danni) sono pagabili in contanti entro 20 giorni successivi all'emissione della fattura, tramite assegno o bonifico (bonifico "swift" per i pagamenti effettuati tramite istituti bancari stranieri).

#### **Articolo 28: Formalità relative all'imposta sul valore aggiunto**

Per gli acquisti di legname derivanti da foreste demaniali o foreste di collettività soggetti ad IVA, l'acquirente paga l'IVA dovuta, come previsto nei precedenti articoli 23, 24 e 27 e riceve dal venditore una fattura sulla quale è menzionato l'importo dell'IVA.

Per i proprietari sottoposti al regime del rimborso forfetario, l'acquirente deve, in applicazione degli articoli 265 e 266 dell'allegato II del Codice generale delle imposte, (i) accompagnare ogni pagamento - compresa ogni scadenza delle cambiali - da una bolla d'acquisto o da una bolla di consegna, e (ii) consegnare al proprietario, all'inizio di ogni anno civile, una dichiarazione annuale che riepiloghi tutti i versamenti fatti nel corso dell'anno precedente.

Le bolle d'acquisto, le bolle di consegna e le dichiarazioni annuali devono essere conformi ai modelli stabiliti dall'amministrazione fiscale negli allegati I e II della sua documentazione di base 3 I-2151 datata 30 marzo 2001.



In ogni caso, le clausole particolari precisano se il proprietario è soggetto a regime del rimborso forfetario o al regime generale dell'IVA (opzione sui debiti o sugli incassi ("sur les débits ou sur les encaissements")) e, in quest'ultimo caso, indicano la percentuale applicabile nonché le modalità di versamento.

### **Articolo 29: Agente contabile incaricato dell'incasso del prezzo**

Il prezzo di vendita è dovuto all'agente contabile dell'ONF quando le vendite riguardano dei prodotti che provengono da foreste demaniali oppure sono oggetto di vendite raggruppate ai sensi dell'articolo L. 144-1-1 del Codice forestale.

Il prezzo di vendita è dovuto direttamente all'agente contabile del proprietario del legname se la vendita riguarda prodotti provenienti da foreste appartenenti ad un solo proprietario diverso dallo Stato.

L'agente contabile destinatario dei pagamenti è indicato nelle clausole particolari del contratto di vendita.

### **Articolo 30: Rilascio del certificato di pagamento**

Per le vendite di importo superiore a 1000 Euro tasse escluse, se l'acquirente ha pagato completamente il prezzo di vendita entro i termini stabiliti, tramite pagamento in contanti o consegna di cambiali, l'agente contabile pubblico rilascia un certificato di pagamento richiesto dai servizi dell'ONF per rilasciare il permesso di prelevamento previsto nel precedente articolo 18-1.

Eccetto che in caso di pagamento tramite assegno bancario, le somme pagate in contanti vengono considerate come versate solo al loro effettivo incasso a credito del conto del destinatario.

**Articolo 31: Principio generale**

Qualsiasi mancato rispetto o ignoranza delle condizioni generali e particolari di vendita, nonché del regime nazionale di sfruttamento forestale, per i quali non sia prevista nessuna sanzione nel Codice forestale o negli articoli da 32 a 35, sono sanzionati con una multa contrattuale forfetaria di 200 Euro da pagare all'ONF venditore. L'acquirente è inoltre tenuto a risarcire l'eventuale danno risultante da tale mancato rispetto, in particolare in caso di danni alla foresta.

**Articolo 32: Sanzioni per mancato pagamento**

Per qualsiasi somma dovuta a titolo del contratto e non pagata alla scadenza, oltre che in caso di ritardo nella consegna delle cambiali entro 20 giorni dalla vendita, l'acquirente deve, di pieno diritto, al proprietario della foresta:

- degli interessi di ritardo ad un tasso pari a tre volte il tasso d'interesse legale in vigore il giorno della scadenza per giorno di ritardo,
- una sanzione finanziaria fissa per sollecito dell'importo di 200 Euro.

**Articolo 33: Sanzioni per mancanza di assicurazione di responsabilità civile professionale (Senza oggetto)**

**Articolo 34: Sanzioni legate allo sfruttamento e al prelevamento del legname**

**Articolo 34-1: Indennizzo per mancato rispetto delle piante, del semenzaio e del bosco giovane (Senza oggetto)**

**Articolo 34-2: Indennizzi per mancato rispetto dei fusti da conservare (Senza oggetto)**

**Articolo 34-3: Sanzione per mancato completamento del taglio entro tempi stabiliti (Senza oggetto)**

**Articolo 34-4: Sanzioni collegate al prelevamento dei prodotti e al ripristino dei luoghi**

**Articolo 34-4-1: Mancanza del permesso di prelevamento**

In caso di prelevamento dei prodotti senza aver precedentemente ottenuto il permesso di prelevamento, così come definito nell'articolo 18-1, l'acquirente è debitore nei confronti del proprietario della foresta a titolo di danni e interessi di un indennizzo equivalente al doppio del valore del legname prelevato, in base ai prezzi stabiliti nel contratto di vendita.

Se non è stato possibile constatare regolarmente la quantità e la qualità dei prodotti, il loro valore viene stabilito dall'ONF.

### **Articolo 34-4-2: Sanzione per mancato completamento del prelevamento dei prodotti e/o del ripristino dei luoghi**

Si considera che l'acquirente abbia completamente eseguito il suo contratto solo dopo aver liberato i piazzali di carico e realizzato i lavori di ripristino entro i tempi stabiliti per l'esecuzione del contratto.

In caso di prelevamento parziale della merce e se non è stata fatta nessuna richiesta di locazione in conformità con l'articolo 20 delle presenti clausole, l'acquirente è debitore verso il proprietario della foresta di un indennizzo, a titolo di danni e interessi, equivalente al valore del legname che rimane sul piazzale di carico. L'acquirente si libera dal pagamento di questa somma tramite il pagamento in natura che è costituito dalla restituzione del legname rimasto sul piazzale di carico. Il trasferimento di proprietà e di possesso ha luogo il giorno della rescissione, in conformità con l'articolo 40.

L'acquirente è inoltre debitore verso il proprietario dell'importo, valutato dall'ONF, dei lavori che restano da eseguire, maggiorato da una sanzione pari al doppio di tale importo. Se la sanzione dovuta a tale titolo è inferiore a 1000 Euro, viene forfetariamente ricondotta a tale somma.

### **Articolo 34-4-3: Mancato rispetto delle procedure di allestimento, conteggio, misura o pesata della merce (Senza oggetto)**

**Articolo 35: Sanzioni collegate alla consegna dei prodotti (Senza oggetto)**

### **Articolo 36: Liquidazione e riscossione delle sanzioni**

L'importo totale delle sanzioni contrattuali che risultano dai presenti articoli è oggetto di una fattura a saldo che deve essere pagata in conformità con le disposizioni dell'articolo 27 delle presenti clausole.

Il beneficiario delle sanzioni contrattuali, l'ONF venditore o il proprietario, e l'agente contabile incaricato dell'incasso sono indicati sulla fattura.

## **Capitolo VIII – SOSPENSIONE, DECADENZA O CESSAZIONE DEL CONTRATTO**

### **Articolo 37: Decadenza e risoluzione per mancato rispetto delle clausole finanziarie**

#### **Articolo 37-1: Decadenza per mancanza di cauzione, garanzia a prima richiesta o cauzione globale annuale**

Se l'acquirente non fornisce nei tempi stabiliti le garanzie richieste dagli articoli 25 o 26 delle presenti clausole generali di vendita, viene dichiarata la decadenza dell'acquirente in applicazione in particolare dell'articolo L. 134-5 del Codice forestale.

Fatte salve le sanzioni esigibili a titolo dell'articolo 31, il lotto potrà allora essere rimesso in vendita e l'acquirente inadempiente sarà tenuto alla differenza tra il suo prezzo e il prezzo di vendita, a titolo di danni e interessi, senza che possa reclamare l'eventuale eccedenza.

#### **Articolo 37-2: Risoluzione per mancato pagamento**

Se l'acquirente non consegna i suoi mezzi di pagamento entro 20 giorni dalla vendita, in conformità con le disposizioni degli articoli 24 o 26 delle presenti clausole, l'ONF può dichiarare la risoluzione della vendita, abbinata a titolo di danni e interessi ad una sanzione contrattuale forfetaria del 20% del prezzo di vendita tasse escluse dovuta al proprietario della foresta, nonostante le sanzioni dell'articolo 32 delle presenti clausole.

### **Articolo 38: Risoluzione e rescissione per mancanza di assicurazione di responsabilità civile professionale (Senza oggetto)**

### **Articolo 39: Rescissione per mancata esecuzione dello sfruttamento (Senza oggetto)**

### **Articolo 40: Rescissione per mancato prelevamento dei prodotti e/o mancato ripristino dei luoghi**

#### **Articolo 40-1: Rescissione per mancato inizio del prelevamento del legname**

La rescissione del contratto si verifica di pieno diritto quando, alla scadenza del termine di esecuzione del contratto, l'ONF constata che il prelevamento del legname non è stato iniziato.

La rescissione prende effetto il giorno della scadenza di tale termine e nelle condizioni descritte nell'articolo 40-3 delle presenti clausole.

Se l'acquirente si trova nell'incapacità di iniziare il prelevamento del legname, e ciò malgrado il deposito dei mezzi di pagamento e della garanzia, l'ONF può, su richiesta

dell'acquirente, dichiarare la rescissione del contratto di vendita prima della fine della durata del contratto.

#### **Articolo 40-2: Rescissione per mancato completamento del contratto entro i tempi previsti**

La rescissione del contratto può anche aver luogo di pieno diritto se non sono stati prelevati tutti i prodotti e/o se i lavori di ripristino del piazzale di carico o della viabilità non sono stati conclusi alla scadenza dei tempi previsti.

La rescissione prende effetto il giorno della scadenza dei suddetti termini e nelle condizioni descritte nell'articolo 40-3 delle presenti clausole.

#### **Articolo 40-3: Modalità di rescissione**

In ogni caso, l'acquirente è debitore dell'importo delle sanzioni dovute a titolo degli articoli 31, 32 e 34 delle presenti clausole.

Il trasferimento di proprietà del legname restante ha luogo il giorno della rescissione.

Se a seguito del deterioramento naturale della merce quest'ultima non potesse essere rivenduta a condizioni equivalenti, l'acquirente la cui vendita sia stata rescissa in applicazione delle presenti clausole, sarà debitore nei confronti del proprietario della foresta, a titolo di danni e interessi, di un indennizzo pari alla perdita di valore della merce, e questo per al minimo il 50% del valore della merce persa o deprezzata, calcolato con riferimento al prezzo di vendita iniziale di tale merce.

Con commercializzazione a condizioni equivalenti, si intende la vendita di merce di stessa natura, di qualità leale e mercantile, nelle condizioni di mercato in vigore il giorno della rescissione della vendita.

#### **Articolo 41: Risoluzione e rescissione dei contratti di approvvigionamento** (Senza oggetto)

#### **Articolo 42: Modifica o rescissione del contratto per disimpegno di uno o più proprietari nel caso di una vendita raggruppata** (Senza oggetto)

#### **Articolo 43: Cessazione di attività**

In caso di cessazione definitiva di attività per causa diversa da una procedura di salvaguardia, risanamento e liquidazione giudiziaria o decesso dell'acquirente, i diritti e gli obblighi dell'acquirente inadempiente possono essere ceduti dall'acquirente a terzi, con riserva di preventiva accettazione dell'ONF.

In caso di cessione, il cessionario deve, entro 20 giorni dalla cessione, far pervenire all'ONF le modalità di pagamento e garanzie richieste dall'ONF a titolo degli articoli da 24 a 26. Altrimenti, la cessione è considerata nulla.

#### **Articolo 44: Decesso dell'acquirente**

In caso di decesso di un acquirente, persona fisica, il contratto termina di pieno diritto per caducità.

L'ONF si accorda quindi con gli eredi, nell'ambito della successione, sulle modalità di appuramento della situazione.

#### **Articolo 45: Forza maggiore**

Se l'esecuzione di un contratto da parte di una o l'altra delle due parti è resa definitivamente impossibile per causa di forza maggiore, la risoluzione del contratto di vendita verrà dichiarata su richiesta della parte più diligente.

La risoluzione del contratto comporta allora di pieno diritto la risoluzione della vendita e rimette le parti nello stato in cui esse si trovavano al momento della conclusione del contratto.

Se l'impossibilità ad eseguire il contratto è solo temporanea e la sua esecuzione può essere ripresa in una data prevedibile senza che sia danneggiata l'economia del contratto inizialmente concluso, il contratto può essere sospeso per una durata data, d'accordo tra le parti e senza che tale durata possa comunque superare 6 mesi.

In tal caso, non è previsto nessun indennizzo a titolo di danni e interessi, in conformità con le disposizioni dell'articolo 1148 del Codice civile, né a causa della sospensione del contratto né a causa della sua risoluzione.

**Articolo 46: Salvaguardia, risanamento e liquidazione giudiziaria delle imprese**

**Articolo 46-1: Ritenzione del legname**

In conformità con le disposizioni dell'articolo 15-1 delle presenti clausole, i piazzali di carico designati nella foresta e i parchi tronchi non possono essere considerati come il magazzino dell'acquirente.

Per cui, in caso di apertura di un procedimento di salvaguardia, risanamento o liquidazione giudiziaria, il venditore ha il diritto di esercitare la ritenzione del legname ancora presente nei piazzali di carico designati o nei parchi tronchi, in conformità con l'articolo L. 624-14 del Codice del commercio.

Esercita questo diritto di ritenzione a titolo del privilegio del venditore non pagato (art. 1612 del Codice civile), tanto nel suo proprio interesse che nell'interesse della cauzione, per le somme che quest'ultima abbia già potuto o debba onorare a titolo del prezzo di vendita, nonostante eventualmente l'esistenza di cambiali maturate.

La ritenzione è notificata, su iniziativa del venditore, tramite lettera raccomandata inviata all'amministratore (o al liquidatore) e all'acquirente. La ritenzione produce i suoi effetti al momento del ricevimento di questa lettera che vale come sospensione del permesso di prelevamento.

La ritenzione vieta qualsiasi prelevamento del legname.

Per ritirare il diritto di ritenzione, è compito dell'acquirente e dell'amministratore (o del liquidatore) trovare un accordo con la cauzione che permetta di pagare le somme ancora dovute a titolo al prezzo di vendita o di concordare una loro soluzione se la cauzione si è già sostituita in questo all'acquirente.

In ogni caso, il venditore ritira il diritto di ritenzione solo a vista di uno scritto della cauzione che lo autorizzi a mettere fine alla ritenzione del legname.

Il ritiro del diritto di ritenzione è materializzato da una decisione scritta del venditore che restituisce il pieno effetto al permesso di prelevamento.

**Articolo 46-2: Facoltà di proseguire, cedere o rescindere il contratto durante l'esecuzione**

In caso di apertura di un procedimento collettivo e malgrado l'esercizio del diritto di ritenzione evocato nella precedente articolo 46-1, l'amministratore (o il liquidatore), ha lui solo il potere di decidere le sorti del contratto in corso (art. L. 622-13 e L. 641-10 del Codice del commercio). Nell'eventualità in cui non venga nominato dal tribunale un amministratore, l'acquirente decide delle sorti del contratto dopo parere conforme del mandatario legale (art. L. 627-2 del Codice del commercio). L'acquirente deve presentare tale parere conforme al venditore.

L'amministratore, l'acquirente (se non è stato nominato nessun amministratore) o il liquidatore hanno 1 mese di tempo per far conoscere la propria decisione a partire dalla notifica della lettera raccomandata con la quale il venditore lo diffida a scegliere la sorte del contratto in corso.

In mancanza di espressa decisione entro questo termine legale, il venditore constata la rescissione di pieno diritto del contratto in applicazione dell'articolo L. 622-13 del Codice del commercio in conformità con l'articolo 46-2-3.

#### **Articolo 46-2-1: Proseguimento del contratto in corso**

Se si opta per il proseguimento del contratto ed il prezzo di vendita è stato integralmente pagato dall'acquirente prima della sentenza di apertura, il contratto può proseguire normalmente.

Al contrario, se la decisione di proseguire il contratto va contro la ritenzione del legname esercitata in conformità con il precedente articolo 46-1, l'acquirente deve fornire nuovi mezzi di pagamento sulla base degli accordi convenuti con la cauzione e l'amministratore (o il liquidatore) avallati dal giudice commissario, allo scopo di permettere il pagamento di un credito anteriore alla sentenza di apertura (art. L. 622-7 3° comma del Codice del commercio). È a vista del certificato di pagamento, rilasciato dall'agente contabile competente, che il venditore ritirerà il diritto di ritenzione, permettendo così l'effettiva ripresa dell'esecuzione del contratto.

#### **Articolo 46-2-2: Cessione del contratto in corso**

In caso di proseguimento del contratto, i diritti e gli obblighi dell'acquirente possono essere ceduti a terzi con duplice riserva di previo accordo scritto dell'ONF e di previo accordo scritto della cauzione dell'acquirente cedente.

La cessione sarà effettiva ed il cessionario riceverà il suo permesso di prelievo solo dopo che quest'ultimo ha depositato presso l'agente contabile competente i mezzi di pagamento relativi al prezzo di vendita ancora dovuto a titolo del contratto ceduto ed eventualmente la necessaria garanzia.

#### **Articolo 46-2-3: Rescissione del contratto in corso**

Se si opta per la rescissione totale o parziale del contratto in corso con espressa decisione o silenzio, mantenuto oltre 1 mese dalla notifica della diffida, sul pronunciamento sulla sorte del contratto in corso, viene dichiarata la rescissione in conformità con l'articolo L. 622-13 del Codice del commercio.



**Articolo 47: Composizione delle controversie**

Per tutte le controversie suscettibili di verificarsi in occasione dell'esecuzione del contratto di vendita, i soli tribunali competenti sono quelli francesi. Il tribunale territorialmente competente è quello del luogo di formazione del contratto di vendita.

**Articolo 48: Accesso alla vendita di legname**

L'ONF ha il diritto di rifiutare l'accesso alle vendite di legname a quegli acquirenti che, a titolo di precedenti contratti di acquisto di legname:

- non hanno pagato l'integralità delle fatture scadute,
- sono stati oggetto di sanzioni e multe ripetute in applicazione dei capitoli VII e VIII delle presenti clausole.

# Clausole generali di vendita di legname allestito a misura

## Capitolo I – QUADRO GIURIDICO

### Articolo 1: Diritto esterno applicabile al contratto

Il presente contratto è sottoposto al diritto francese.

Fermo restando le speciali disposizioni del diritto forestale, le vendite effettuate a cura dell'ONF sono soggette alle condizioni generali di diritto così come risultano dall'applicazione del Codice civile, del Codice del commercio o di quelle relative al diritto di vendita internazionale di merce come risultanti dalla Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 per i contratti conclusi a trattativa privata o con gara d'appalto.

### Articolo 2: Quadro proprio alle vendite di legname effettuate a cura dell'ONF

#### Articolo 2-1: Regole generali di diritto forestale

Nei boschi e nelle foreste che dipendono dal regime forestale (articoli L. 111-1 e L. 141-1 del Codice forestale), i tagli e i prodotti del taglio sono venduti a cura dell'ONF alle condizioni di diritto previste in particolare dagli articoli da L. 134-1 a L. 134-7 del Codice forestale per il legname che proviene da foreste e terreni da imboschire dello Stato e da L. 144-1 a L. 144-4 del Codice forestale per il legname che proviene da foreste e terreni da imboschire non demaniali soggetti al regime forestale.

#### Articolo 2-2: Campo di applicazione delle presenti clausole generali

Le presenti clausole generali di vendita, approvate dal Consiglio di amministrazione dell'ONF in applicazione dell'articolo R. 134-2 del Codice forestale, sono applicabili a tutti i contratti di vendita di legname a corpo e in piedi conclusi a cura dell'ONF.

#### Articolo 2-3: Opponibilità e organizzazione dei documenti contrattuali

Le presenti clausole generali di vendita e le clausole particolari del contratto costituiscono il contratto di vendita, che prevale sull'acquirente, sulla sua cauzione così come su tutte le persone che lavorano per suo conto.

Eventualmente, le procedure territoriali alle quali si fa riferimento nelle presenti clausole generali di vendita prevalgono sull'acquirente. Esse gli vengono comunicate su sua richiesta e sono pubblicate nell'intestazione dei cataloghi di vendite pubbliche e sul sito web dell'ONF.

## **Articolo 2-4: Opponibilità del regolamento nazionale di sfruttamento forestale**

Il regolamento nazionale di sfruttamento forestale è opponibile a qualsiasi acquirente di un lotto di legname dal momento in cui penetra nella foresta per procedere allo sfruttamento e al prelevamento, oppure al solo prelevamento dei prodotti venduti.

È compito dell'acquirente assicurarsi del totale rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte dei suoi preposti e di qualsiasi persona che intervenga per suo conto o per fatto proprio, sotto la responsabilità personale che gli spetta di diritto in applicazione degli articoli L. 135-10 e L. 135-11 del Codice forestale.

## **Articolo 3: Deroghe alle clausole generali di vendita**

Non vi possono essere deroghe alle presenti clausole generali di vendita da parte delle clausole particolari di ciascuna vendita tranne che nei casi e nei limiti espressamente previsti nelle presenti clausole generali.

Qualsiasi stipula diversa o contraria è considerata senza effetto se l'ONF non vi ha acconsentito nelle forme previste nell'articolo 2-2.

Non vi possono essere deroghe a queste condizioni che per effetto di misure generali temporanee, motivate da situazioni di crisi e decise dal Direttore Generale per una zona geografica data. Se le circostanze lo giustificano, questa deroga può valere per i contratti in corso.

### Articolo 4: Formazione del contratto

Il contratto è formato tra l'ONF e l'acquirente nelle condizioni definite nell'articolo L. 134-7 del Codice forestale e, più in particolare, in base al regolamento di vendita applicabile alla vendita in oggetto. A seconda dei casi, il regolamento delle vendite può essere:

- il regolamento delle vendite con gara d'appalto,
- il regolamento delle vendite con incanto,
- o il regolamento di vendita a trattativa privata.

### Articolo 5: Oggetto

Il contratto di vendita riguarda legname sfruttato e allestito a carico del venditore, consegnato in tondi di qualsiasi lunghezza, in ceppi o cippato di bosco, con l'impegno da parte dell'acquirente di pagarne il prezzo dopo conteggio e di ritirarlo nei tempi convenuti.

La vendita è una vendita di merce a misura ai sensi dell'articolo 1585 del Codice civile.

### Articolo 6: Parti contraenti

#### Articolo 6-1: Venditore

La vendita riguarda prodotti provenienti da proprietà forestali soggette al regime forestale, sia che esse siano demaniali o che appartengano a collettività o altre persone giuridiche. In quest'ultimo caso, l'ONF deve avere ottenuto il preventivo consenso del proprietario a procedere alla vendita dei suoi prodotti.

Quando il contratto di vendita riguarda legname proveniente da più proprietà forestali, la vendita è allora una vendita raggruppata ai sensi dell'articolo L. 144-1-1 del Codice forestale.

In ogni caso, il contratto di vendita è fatto e concluso con l'ONF dato che solo quest'ultimo può prendere sotto la sua responsabilità le decisioni riguardanti il controllo e l'esecuzione del contratto.

Per tutta l'esecuzione del contratto, l'ONF è rappresentato da un agente, la cui missione è quella di servire da interlocutore tra l'ONF venditore e l'acquirente e di assicurarsi della corretta esecuzione del contratto. Il suo nome ed i suoi dati vengono comunicati all'acquirente, il quale gli invierà tutte le sue richieste.

## **Articolo 6-2: Acquirente**

### **Articolo 6-2-1: Informazioni generali**

L'acquirente è un qualsiasi professionista che risponde ai criteri stabiliti dal regolamento di vendita e che si è proposto come acquirente di uno o più lotti di legname messi in vendita dall'ONF.

Per l'esecuzione del presente contratto, l'acquirente deve nominare uno o più rappresentanti che parlino la lingua francese. Il o i rappresentanti devono poter essere raggiunti in qualsiasi momento dal rappresentante dell'ONF.

### **Articolo 6-2-2: Assicurazione di responsabilità civile professionale (Senza oggetto)**

## **Articolo 7: Natura del contratto di vendita**

I contratti conclusi sono dei contratti di vendita semplice o dei contratti di approvvigionamento.

### **Articolo 7-1: Contratto di vendita semplice**

Nell'ambito di un contratto di vendita semplice, viene venduto un solo lotto di legname, che è messo a disposizione dell'acquirente in una sola volta. Tale messa a disposizione del legname è indicata dal rilascio del permesso di prelevamento nelle condizioni stabilite nell'articolo 18-1.

### **Articolo 7-2: Contratto di approvvigionamento**

Il contratto di vendita di legname concluso tra l'ONF e l'acquirente può essere un contratto di approvvigionamento ai sensi degli articoli L. 134-7 e R. 134-15 del Codice forestale.

Il contratto di approvvigionamento si inserisce nella prospettiva di un rapporto commerciale duraturo, destinato a garantire l'approvvigionamento di uno strumento industriale di trasformazione.

Un contratto di vendita è un contratto di approvvigionamento se presenta le seguenti caratteristiche:

- viene concluso con trattativa privata,
- la consegna del legname è scaglionata nel tempo per una durata di almeno 6 mesi,
- il volume è almeno pari a 1000 m<sup>3</sup> se la durata del contratto è inferiore ad un anno.

Contratti di vendita di legname che non presentino una di queste caratteristiche possono tuttavia essere considerati dei contratti di approvvigionamento. In tal caso, le clausole particolari lo precisano espressamente.

Un contratto di approvvigionamento può essere annuale o pluriennale. Può essere formato da diverse tranche successive, ognuna delle quali può essere composta da uno o più lotti di legname.

Nei contratti con tranche multiple, le parti acconsentono distintamente ad ognuna delle tranche nelle forme e nei tempi stipulati nel contratto. Al momento della conclusione del contratto, il consenso delle parti riguarda quindi la sola prima tranche. Le successive tranche saranno oggetto, dall'origine del contratto, di prenotazioni a vantaggio dell'acquirente che, come contropartita, si impegna a portare a termine le successive vendite previste per ognuna delle ulteriori tranche definite nel contratto.

Questi impegni reciproci obbligano le parti, per tutta la durata stabilita nel contratto, a portare a termine le ulteriori tranche, con riserva delle disposizioni previste dall'articolo 41 delle presenti clausole generali di vendita.

Le successive vendite, che derivano da ognuna di queste tranche, sono soggette alle disposizioni delle presenti clausole generali di vendita nel loro insieme.

## **Articolo 8: Durata e termine del contratto**

### **Articolo 8-1: Contratto di vendita semplice**

Il contratto finisce quando l'acquirente ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e finanziari legati all'esecuzione del contratto.

I tempi di prelevamento del legname sono precisati nel capitolo V delle presenti clausole generali di vendita e nelle clausole particolari del contratto.

### **Articolo 8-2: Contratto di approvvigionamento**

Per i contratti di approvvigionamento, la durata di ogni tranche è stabilita dalle clausole particolari. La durata di ogni tranche è generalmente di 6 mesi salvo accordo tra le parti per una durata diversa; non può essere superiore ad un anno.

La firma dei contratti relativi alle tranche da completare devono obbligatoriamente essere fatta entro il termine di cinque anni a partire dalla firma del contratto principale in conformità con l'articolo R. 134-15 del Codice forestale.

## **Articolo 9: Cessione del contratto di vendita**

### **Articolo 9-1: Contratto di vendita semplice**

Sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 46-2 delle presenti clausole, i contratti di vendita semplice conclusi tra l'ONF e l'acquirente non possono in nessun caso essere ceduti dall'acquirente che sia in toto o in parte, a titolo oneroso o gratuito.

In caso di cessione di prodotti prima del loro prelevamento, l'acquirente resta responsabile del rispetto di tutte le disposizioni del contratto ed in particolare delle disposizioni del capitolo V delle presenti clausole generale di vendita.

#### **Articolo 9-2: Contratto di approvvigionamento**

I contratti di approvvigionamento possono essere ceduti dall'acquirente con riserva di previa accettazione espressa dell'ONF. In caso di cessione, il cessionario ha l'obbligo di fornire, entro i termini convenuti tra le parti, l'insieme dei mezzi di pagamento e garanzie necessari al buon svolgimento dell'esecuzione del contratto nelle condizioni definite nelle presenti clausole generali di vendita.

### Articolo 10: Natura e designazione dei prodotti venduti

I prodotti oggetto della vendita sono legname sfruttato e allestito a cura del venditore, consegnato in tondi di qualsiasi lunghezza, in ceppi o cippato di bosco. Questo legname può essere messo a disposizione su piazzale di carico o parco tronchi.

I prodotti sono definiti nelle clausole particolari del contratto che indicano per quanto necessario:

- la natura e le caratteristiche tecniche del o dei prodotti oggetto della vendita,
- i tempi di disponibilità dei prodotti,
- le modalità e il ritmo convenuto di consegna.

Con natura e le caratteristiche tecniche dei prodotti si intende della specie indicata, delle loro caratteristiche dimensionali e fisiche così come il venditore è tenuto ad un obbligo di consegna, con l'esclusione di qualsiasi specifica tecnica relativa al materiale stesso o alla destinazione commerciale assegnata ai prodotti dall'acquirente sotto la sua sola responsabilità.

Eventualmente, le clausole particolari possono comportare delle disposizioni relative a de le certificazioni esistenti per questi prodotti.

Salvo espressa menzione contraria nelle clausole particolari del contratto, la vendita dei prodotti non comporta la cessione all'acquirente degli eventuali diritti immateriali connessi alla foresta o ai prodotti provenienti dalla foresta.

### Articolo 11: Provenienza dei prodotti

#### Articolo 11-1: Origine dei prodotti venduti

L'origine dei prodotti venduti è specificata nelle clausole particolari del contratto di vendita con menzione del o dei proprietari (ed eventualmente della loro certificazione PEFC) per i contratti di vendita semplice.

Per i contratti di approvvigionamento, l'origine dei prodotti venduti è fornita a titolo indicativo alla conclusione di ogni tranche. Se questi prodotti provengono da una o più foreste che sono oggetto di una certificazione PEFC, se ne fa menzione delle clausole particolari.

#### Articolo 11-2: Lottizzazione dei prodotti

I prodotti venduti sono raggruppati in uno o più lotti.



## **Articolo 12: Qualità dei prodotti**

### **Articolo 12-1: Garanzia di qualità**

L'ONF garantisce il legname in base alla natura e alle caratteristiche tecniche specificate dalle parti nelle clausole particolari del contratto.

In caso di necessità, delle clausole particolari possono definire i margini di tolleranza dimensionale o quantitativa, in base alla natura del prodotto e alle limitazioni d'uso dell'acquirente.

Il legname così venduto dall'ONF è considerato di qualità leale e mercantile con riserva di essere prelevato nei tempi stipulati nel contratto.

Qualsiasi riferimento ad una o più qualità determinate è escluso se la merce venduta non presenta delle qualità omogenee, leali e mercantili in base alla sua origine, in particolare per quanto riguarda gli alberi abbattuti dal vento e i prodotti casuali, per il legname secco o che sta deperendo, oppure per il legname che ha subito attacchi di animali nocivi, funghi o parassiti che abbiano danneggiato le qualità apparenti del legname stesso. Il legname così venduto senza possibilità di garantire la sua qualità omogenea, leale e mercantile è considerato come venduto "allo stato" sotto la sola responsabilità dell'acquirente che non potrà contestare la qualità reale della merce acquistata.

### **Articolo 12-2: Riferimenti normativi**

Le clausole particolari possono far riferimento a delle norme di classificazione dei prodotti. Le Parti possono, per esplicita convenzione, sistemare questi riferimenti normativi in modo da escludere gli elementi della norma considerati come non pertinenti in relazione alla vendita in oggetto.

### **Articolo 12-3: Limiti di garanzia qualitativa**

L'impegno dell'ONF relativamente alla qualità del legname definito nelle condizioni particolari ha valore soltanto al di fuori dei casi in cui i vizi, i danni e le degradazioni di qualsiasi natura siano imputabili a causa di forza maggiore (uragani, gelate, incendi, ecc.) oppure per colpa dell'acquirente o dei suoi dipendenti e preposti che agiscono a suo nome e per suo conto.

Allo stesso modo, la garanzia vale solamente se il prelevamento del legname è realizzato entro i termini definiti nelle condizioni particolari. Oltre tali termini, l'ONF non può garantire la qualità di merce naturale esposta ad intemperie nonché a tutte le forme di aggressione correlate con l'ambiente forestale, quali in particolare l'attacco di insetti nocivi e funghi di qualsiasi natura, oppure a condizione di stoccaggio insufficienti messe in atto al di fuori del controllo e della responsabilità diretta del venditore.

## **Articolo 13: Quantità**

### **Articolo 13-1: Principio**

Per ciascuna natura e qualità di prodotto definite nel contratto, le clausole particolari specificano la quantità di merce che è oggetto di un obbligo di consegna da parte del venditore. La cubatura dei prodotti è effettuata in conformità con la norma NFB 53-020.

Le clausole particolari definiscono i margini di tolleranza quantitativa entro i quali si considera che il venditore abbia adempiuto al suo obbligo di consegna e l'acquirente si impegna al pagamento della merce corrispondente.

Per i contratti di approvvigionamento, salvo indicazione contraria nelle clausole particolari del contratto, il venditore si impegna a consegnare il 90% delle quantità previste per la tranche in corso. In caso contrario, l'acquirente può esigere dal venditore la fornitura fino a questo minimo delle quantità mancanti di merce della stessa natura. Se il venditore si trova nell'incapacità di fornire i prodotti mancanti, sarà tenuto a delle sanzioni così come definite dall'articolo 35-1.

### **Articolo 13-2: Manifesta differenza nel numero di fusti (Senza oggetto)**

### **Articolo 14: Prodotti consegnati non conformi**

L'obbligo di consegna del venditore si intende per merce conforme agli impegni definiti nelle clausole particolari del contratto e con riserva dei margini di tolleranza ivi specificati e nei limiti definiti nelle presenti clausole generali di vendita.

La merce consegnata può essere oggetto di rifiuto da parte dell'acquirente solo in occasione di una operazione in contraddittorio di conteggio, di misurazione o di pesata, organizzata nelle condizioni specificate nelle clausole particolari e che faccia emergere che la merce consegnata è di natura diversa da quella prevista dal contratto di vendita.

La merce consegnata non può essere oggetto di rifiuto da parte dell'acquirente se non emerge che le sue caratteristiche sono oggetto di riserve ma che rientrano nei margini di tolleranza quantitativi e qualitativi stipulati dal contratto. La merce in questione sarà allora oggetto di un abbuono sul prezzo di vendita che non potrà superare quello risultante da un declassamento della merce ad una qualità inferiore definita dalle norme di riferimento.

**Articolo 15: Trasferimento di proprietà dei prodotti e dei rischi**

**Articolo 15-1: Il giorno della vendita** *(Senza oggetto)*

**Articolo 15-2: Il giorno del conteggio**

Il conteggio in contraddittorio dei prodotti comporta il trasferimento di proprietà dei prodotti a favore dell'acquirente, in conformità con l'articolo 1585 del Codice civile. Il conteggio così realizzato è materializzato da un verbale firmato dall'ONF da un lato e dall'acquirente o da un suo rappresentante dall'altro.

In caso di assenza o di rifiuto dell'acquirente a prendere parte alle operazioni di conteggio, la notifica del verbale di conteggio oppure, a seconda dei casi, il ricevimento da parte dell'acquirente dei prodotti conteggiati, pesati o cubati, comporta automaticamente il trasferimento di proprietà dei prodotti.

La merce così trasferita in piena proprietà all'acquirente si trova allora a suo completo rischio e pericolo (in particolare per quanto riguarda il rischio di deprezzamento, distruzione e furto) quand'anche essa sia consegnata in foresta a strada, fermo restando il diritto di ritenzione in caso di procedimento collettivo.

Il trasporto della merce nello stabilimento dell'acquirente viene effettuato sotto la sua responsabilità ed a suo rischio eccetto che in caso di clausola contraria espressamente stipulata nelle clausole particolari per merce consegnata in stabilimento.

Qualsiasi merce trasformata dall'acquirente è considerata ricevuta senza riserve e il trasferimento di proprietà effettuato, se prima della trasformazione non è stato possibile fare nessun ricevimento in contraddittorio o considerato in contraddittorio.

La superficie dei tagli nonché i piazzali di carico indicati nella foresta non sono da considerarsi come il magazzino dell'acquirente.

## **Capitolo V – ESECUZIONE DEL TAGLIO E PRELEVAMENTO DEI PRODOTTI**

**Articolo 16: Organizzazione dello sfruttamento del legname** *(Senza oggetto)*

**Articolo 17: Ricevimento e conteggio**

**Articolo 17-1: Principio**

Le Parti procedono ad un conteggio in contraddittorio della merce allo scopo di misurare la quantità di merce venduta all'acquirente.

Al fine di procedere al conteggio e alla cubatura dei prodotti, le condizioni particolari definiscono:

- da un lato, le unità di misura proprie a stabilire il conteggio, la misurazione o la pesata dei prodotti, dall'altro, ed a determinare il prezzo di vendita dovuto dall'acquirente;
- le procedure di conteggio, di misurazione e di pesata della merce.

In mancanza di precisazioni nelle clausole particolari del contratto, le operazioni di ricevimento e di conteggio vengono condotte in conformità con la procedura-tipo stabilita da ogni direzione territoriale e comunicata all'acquirente. In mancanza di procedura-tipo territoriale, saranno condotte in base alla procedura-tipo nazionale disponibile sul sito web dell'ONF.

Il conteggio è oggetto di un verbale di conteggio redatto dal l'ONF e firmato dall'acquirente o dal suo rappresentante. Tale verbale materializza il trasferimento di proprietà in conformità con le disposizioni dell'articolo 15-2.

In caso di assenza o di rifiuto dell'acquirente a partecipare al conteggio, quest'ultimo è effettuato dall'ONF e la notifica del verbale comporta automaticamente il trasferimento di proprietà della merce in conformità con l'articolo 15-2. Qualsiasi assenza o rifiuto dell'acquirente di firmare il verbale di conteggio è segnalato dall'ONF sul suddetto verbale.

**Articolo 17-2: Preparazione delle operazioni di ricevimento e di conteggio da parte dell'acquirente** *(Senza oggetto)*

**Articolo 17-3 : Caso di cubatura o di pesata in stabilimento**

La cubatura o la pesata del legname possono essere realizzate in modo distinto dal conteggio.

In particolare, quando il legname è venduto "a strada", le clausole particolari possono prevedere che la cubatura o la pesata vengano realizzate nei locali dell'acquirente e con i suoi propri mezzi.

In questo caso, in foresta viene realizzato un conteggio dei prodotti nelle condizioni definite dall'articolo 17-1. Il conteggio così realizzato comporta il trasferimento di proprietà del legname a favore dell'acquirente, in conformità con l'articolo 15-2, e il trasporto si effettua a carico ed a rischio dell'acquirente.

La cubatura o la pesata dei prodotti si effettuano al loro arrivo in stabilimento con i mezzi propri dell'acquirente, in base alle modalità previste nelle clausole particolari o nella procedura prevista nell'articolo 17-1, in particolare per quanto riguarda i tempi, il materiale di misurazione e le procedure di controllo. Tali modalità devono permettere all'ONF di verificare la coerenza tra il conteggio effettuato in foresta e la cubatura effettuata dall'acquirente.

L'acquirente rilascia all'ONF una nota che precisa le quantità di legname ricevuto e la classificazione per qualità. Tranne che nel caso in cui ci sia incoerenza con il conteggio fatto in foresta, questo certificato fa fede per il calcolo del valore del lotto.

Quando il legname è ricevuto e cubato presso l'acquirente (legno venduto "resa franco fabbrica"), le clausole particolari possono prevedere che la cubatura o la pesata del legname da parte dell'acquirente valga come conteggio.

## **Articolo 18: Prelevamento dei prodotti**

Il prelevamento del legname da parte dell'acquirente deve essere fatto nel rispetto delle disposizioni del regolamento nazionale di sfruttamento forestale e può essere oggetto di restrizioni, eventualmente precisate nelle clausole particolari.

### **Articolo 18-1: Permesso di prelevamento**

Il prelevamento dei prodotti da parte dell'acquirente può essere effettuato solo dopo ottenimento del permesso di prelevamento.

Il permesso di prelevamento è rilasciato dall'ONF all'acquirente:

- dopo consegna e verifica dell'eventuale cauzione, e
- per i contratti di importo inferiore a 1000 Euro, al ricevimento dei mezzi di pagamento,
- per i contratti di importo superiore o pari a 1000 Euro, su presentazione del certificato di pagamento consegnato dall'agente contabile pubblico in conformità con l'articolo 30.

Eccetto diversa disposizione prevista nelle clausole particolari del contratto, il verbale di conteggio ha valore di permesso di prelevamento se il contratto è garantito da una cauzione solidale, da una garanzia annuale globale o da una garanzia a prima richiesta, in base alle modalità previste nell'articolo 25.

L'acquirente non può in nessun caso procedere al prelevamento dei prodotti senza aver prima ottenuto il permesso di prelevamento. In caso contrario, sarà debitore di una sanzione civile contrattuale definita nell'articolo 34-4-1 delle presenti clausole. D'altra parte, nonostante il pagamento della sanzione da parte dell'acquirente, l'ONF si riserva il diritto di perseguirlo penalmente se sono presenti le condizioni definite dall'articolo L. 311-1 del Codice penale.

Durante il prelevamento del legname, l'acquirente o i suoi trasportatori devono essere

in grado di fornire in qualsiasi momento il permesso di prelevamento.

Il permesso di prelevamento non è necessario se il ricevimento e il conteggio del legname sono effettuati presso l'acquirente.

### **Articolo 18-2: Obbligo di prelevamento del legname**

L'acquirente è tenuto a prelevare tutti i prodotti disposti sui luoghi di stoccaggio.

In via eccezionale, può esserne dispensato su esplicita autorizzazione dell'ONF. A questo scopo, deve farne richiesta prima della scadenza della durata di esecuzione del contratto stabilita nell'articolo 18-3 e deve disporre i prodotti abbandonati in conformità con le indicazioni dell'ONF.

Alla scadenza del tempo di esecuzione del contratto, se non è stato prelevato tutto il legname, possono essere applicate le sanzioni previste dall'articolo 34 e può aver luogo la rescissione della vendita di pieno diritto a favore del proprietario in conformità con l'articolo 40 delle presenti clausole.

### **Articolo 18-3: Durata di esecuzione del contratto**

Salvo disposizione definita nelle clausole particolari, il tempo di prelevamento del legname e di ripristino dei luoghi è fissato in 6 mesi a partire dalla data del verbale di conteggio.

In caso di sospensione del prelevamento del legname su richiesta dell'ONF, in conformità con l'articolo 22-1 delle presenti clausole generali di vendita, oppure in caso di situazioni meteo che impediscano il prelevamento per un'anomala lunga durata, potrà essere concessa all'acquirente una proroga gratuita su sua richiesta nelle condizioni stabilite nell'articolo 22-1.

Se il contratto non può essere eseguito nei tempi previsti, l'acquirente ne informa per iscritto l'ONF almeno 20 giorni prima della scadenza del suddetto termine. Tale comunicazione deve indicare la quantità di legname ancora da prelevare, i lavori eventualmente previsti, le cause del ritardo, la durata della proroga richiesta e la superficie di deposito occupata. Il venditore decide allora di concedere o meno questa proroga nella forma di un contratto di locazione di piazzale di carico.

Dopo la scadenza del termine di esecuzione del contratto, se tutto il legname non è stato ritirato oppure non sono stati realizzati i lavori di ripristino, in conformità con l'articolo 19-1, possono essere applicate le sanzioni previste dall'articolo 34 delle presenti clausole e potrà aver luogo la rescissione di pieno diritto della vendita a favore del proprietario in conformità con l'articolo 40.

### **Articolo 18-4: Modalità di prelevamento del legname**

Il prelevamento viene realizzato attraverso l'insieme delle strade e piste forestali esistenti, salvo specifiche disposizioni delle clausole particolari del contratto. L'ONF

può imporre su alcuni piste e strade forestali delle limitazioni di tonnellaggio, che sono specificate nelle clausole particolari di vendita. Il prelevamento può essere vietato nei periodi di disgelo o di pioggia abbondante, in conformità con le disposizioni del paragrafo 3.5 del regolamento nazionale di sfruttamento forestale.

Le restrizioni orarie che si applicano al prelevamento del legname sono precisate nel paragrafo 3.1.2 del regolamento nazionale di sfruttamento forestale.

### **Articolo 18-5: Danni causati alla viabilità**

Viabilità forestale: In conformità con il paragrafo 3.5 del regolamento nazionale di sfruttamento forestale, se l'acquirente o qualsiasi persona che lavora per suo conto provoca alle strade ed alle piste forestali dei danni provocati da un uso abusivo, deve, prima della scadenza del termine fissato per l'esecuzione del contratto, fare o far fare a sue spese i lavori necessari per riparare tali danni.

Viabilità pubblica: I contributi speciali per anomalo deterioramento della viabilità pubblica e delle strade rurali, che possono essere dovuti ai comuni e ai dipartimenti in applicazione degli articoli L. 131-8 di Viabilità dipartimentale, L. 141-9 di Viabilità comunale e L. 161-8 del Codice rurale, sono a carico dell'acquirente.

### **Articolo 19: Modalità di fine dell'esecuzione del contratto**

#### **Articolo 19-1: Ripristino dei luoghi**

Prima della scadenza della durata di esecuzione del contratto, l'acquirente dovrà realizzare dei lavori di ripristino dei luoghi o di riparazione in conformità con le disposizioni del paragrafo 3.9 ("Ripristino dei luoghi") del regolamento nazionale di sfruttamento forestale.

Altrimenti l'acquirente è passibile di sanzioni in conformità con l'articolo 34-4-2 e potrà aver luogo la rescissione di pieno diritto della vendita a favore del venditore in conformità con l'articolo 40 delle presenti clausole.

#### **Articolo 19-2: Ricevimento del taglio (Senza oggetto)**

#### **Articolo 19-3: Discarico di sfruttamento (Senza oggetto)**

### **Articolo 20: Stoccaggio del legname sul piazzale di carico**

A titolo eccezionale, l'acquirente può chiedere all'ONF l'autorizzazione ad usare il piazzale di carico sul quale è consegnato il legname oltre la durata del prelevamento. Se l'ONF concede l'autorizzazione, l'uso del piazzale di carico viene fatto nell'ambito di un contratto di locazione di piazzale di carico che ne stabilisce le condizioni tecniche e finanziarie.

## **Articolo 21: Cessioni accessorie in un taglio in sfruttamento** *(Senza oggetto)*

## **Articolo 22: Sorveglianza e sospensione del prelevamento del legname**

### **Articolo 22-1: Sospensione del prelevamento del legname in caso di intemperie**

In caso di intemperie, l'ONF può sospendere il prelevamento del legname se ritiene che il suo proseguimento avrebbe come conseguenza il danneggiamento della viabilità forestale. Per cui il prelevamento può essere vietato nei periodi di disgelo o di pioggia abbondante, in conformità con le disposizioni del paragrafo 3.5 del regolamento nazionale di sfruttamento forestale. In tal caso, l'acquirente è informato della sospensione del prelevamento. Questa misura di sospensione prende effetto immediatamente e si conclude con una decisione dell'ONF oppure alla scadenza di un termine di cinque giorni lavorativi a partite di ricevimento da parte dell'acquirente di tale decisione di sospensione.

Può allora essere concessa una proroga gratuita all'acquirente se quest'ultimo ne fa richiesta per iscritto all'ONF.

### **Articolo 22-2: Sospensione in caso di danno alle attrezzature**

Se l'ONF rileva che il contratto viene eseguito in maniera tale da provocare un danno alle attrezzature, convoca l'acquirente o il suo rappresentante per invitarlo a prendere le necessarie misure.

In caso di danni eccezionali che mettono in causa l'avvenire della popolazione e l'efficienza delle attrezzature, l'ONF ordina la sospensione del prelevamento del legname. Tale misura di sospensione prende effetto immediatamente e si conclude con una decisione dell'ONF oppure alla scadenza di un termine di cinque giorni lavorativi a partite dal ricevimento da parte dell'acquirente di tale decisione di sospensione.

Il rappresentante abilitato dell'ONF specifica le condizioni nelle quali può essere ripresa o proseguita l'esecuzione dello sfruttamento. Può in particolare vietare o limitare l'impiego di una macchina il cui uso abbia causato i danni eccezionali. Al ricevimento di questa decisione, l'acquirente deve conformarsi.

### **Articolo 22-3: Sospensione per mancanza di assicurazione di responsabilità civile** *(Senza oggetto)*



**Articolo 23: Prezzo di vendita**

Il prezzo di vendita è pari al prodotto del o dei prezzi unitari stabiliti al momento della conclusione del contratto con le quantità conteggiate al momento del conteggio. Il prezzo è espresso tasse escluse (in francese HT) ovvero IVA esclusa

Il prezzo è espresso in Euro con l'esclusione di qualsiasi altra valuta.

L'IVA è applicabile in conformità con le disposizioni degli articoli 24 e 28 delle presenti clausole.

A questo prezzo di vendita possono aggiungersi, in base alle modalità di esecuzione del contratto, delle fatture annesse collegate a spese di ripristino o sanzioni.

**Articolo 24: Modalità di pagamento del prezzo di vendita per i contratti di vendita semplice**

**Articolo 24-1: Contratti con importo inferiore o pari a 3000 Euro tasse escluse**

Se il prezzo di vendita tasse escluse è inferiore o pari a 3000 Euro, l'acquirente deve pagare in contanti, entro 20 giorni dalla data del verbale di conteggio la totalità del prezzo di vendita IVA inclusa.

I pagamenti in contanti vengono eseguiti tramite bonifico (bonifico "swift" per i pagamenti effettuati tramite istituti bancari stranieri) o tramite assegno.

L'eventuale rischio di cambio e tutte le spese collegate al trasferimento dei fondi a vantaggio del beneficiario della vendita sono a carico dell'acquirente.

**Articolo 24-2: Contratti con importo superiore a 3000 Euro tasse escluse**

L'acquirente può liberamente scegliere tra varie modalità di pagamento.

Se il contratto è formulato nell'ambito di una vendita con incanto o gara d'appalto, si stabilisce sulla base della scelta dichiarata dall'acquirente al momento della vendita. Qualsiasi cambiamento di opzione dopo la vendita non può essere fatto che a titolo eccezionale e sarà oggetto di spese di pratica, da versare all'ONF, il cui importo è pari allo 0,5% dell'importo di ogni contratto. Se le spese dovute per una vendita pubblica data sono inferiori a 200 Euro, verranno ricondotte a quest'ultima somma a titolo forfetario.

L'importo di queste spese può essere modificato per decisione del Consiglio di amministrazione dell'ONF.

## **Articolo 24-2-1: Pagamento in contanti**

Se l'acquirente desidera effettuare un pagamento in contanti delle somme dovute, versa, entro 20 giorni dalla data del verbale di conteggio la totalità del prezzo di vendita, IVA inclusa.

Nell'ambito di una vendita con incanto o gara d'appalto, beneficerà allora di uno sconto del 1 % sul prezzo di vendita salvo disposizione contraria nelle clausole particolari. Questa percentuale può essere adeguata all'evoluzione del mercato monetario su decisione del Consiglio di amministrazione dell'ONF.

I pagamenti in contanti vengono eseguiti tramite bonifico (bonifico "swift" per i pagamenti effettuati tramite istituti bancari stranieri) o tramite assegno. Può essere richiesto un assegno bancario.

L'eventuale rischio di cambio e tutte le spese collegate al trasferimento dei fondi a vantaggio del beneficiario della vendita sono a carico dell'acquirente.

## **Articolo 24-2-2 (modificato a partire dal 01/01/2012): Pagamento con incasso differito**

### **1- Cubatura foresta**

Se il contratto di vendita è garantito da una cauzione solidale, da una garanzia annuale globale o da una garanzia a prima richiesta, in base alle modalità di cui agli articoli 25 e 26, il pagamento delle somme dovute si effettua entro 45 giorni fine mese data fattura. L'acquirente consegna all'agente contabile incaricato dell'incasso del prezzo, entro i 20 giorni successivi alla data del verbale di conteggio, una cambiale o, su proposta dell'ONF, un'autorizzazione al prelievo automatico corrispondente all'importo definito in conformità con l'articolo 23 più sopra (importo tasse escluse aumentato dell'IVA corrispondente) e che rispetti la scadenza prestabilita.

Se il contratto di vendita non è garantito in base alle modalità di cui agli articoli 25 e 26, il pagamento delle somme dovute si effettua entro 45 giorni fine mese data fattura, non compreso un termine forfettario di 15 giorni di costituzione di garanzia. L'acquirente consegna all'agente contabile incaricato dell'incasso del prezzo, entro i 20 giorni successivi alla data del verbale di conteggio, una cambiale avallata o, su proposta dell'ONF, un'autorizzazione al prelievo automatico corrispondente all'importo definito in conformità con l'articolo 23 più sopra (importo tasse escluse aumentato dell'IVA corrispondente) e che rispetti la scadenza prestabilita.

### **2- Cubatura fabbrica**

Il pagamento delle somme dovute si effettua in contanti senza sconti.

### **Articolo 24-2-3 : Caso particolare**

Le clausole particolari possono derogare alle disposizioni del presente articolo. Tale deroga non deve avere come effetto di aumentare la durata globale del credito di cui beneficia l'acquirente, salvo autorizzazione del Direttore Generale dell'ONF. In particolare, possono prevedere il pagamento di un acconto forfetario.

## **Articolo 25: Garanzie finanziarie per i contratti di vendita semplice**

### **Articolo 25-1: Obbligo di garanzia**

In caso di vendita con incasso differito, l'acquirente è tenuto a garantire i suoi impegni tramite una cauzione solidale o una garanzia autonoma a prima richiesta, eventualmente sotto forma annuale globale, nelle condizioni stipulate qui di seguito.

L'acquirente ne è dispensato in caso di pagamento tramite cambiale avallata consegnata prima del prelevamento del legname.

Il beneficiario della garanzia, l'ONF venditore o il proprietario, è indicato nelle clausole particolari del contratto.

Questa garanzia deve essere rilasciata da un istituto abilitato in Francia a fare da cogarante presso un agente contabile pubblico, che figuri nell'elenco degli istituti di credito o di fornitori di servizio di investimento approvato dal Comitato francese degli Istituti di Credito e delle Imprese di Investimento (CECEI, Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement) o nell'elenco delle compagnie di assicurazione autorizzate nel ramo 15 "cauzione".

Può anche essere accettata una garanzia sotto forma di cauzione data da una società di mutua garanzia.

### **Articolo 25-2: Cauzione solidale e revoca dell'impegno di cauzione**

La cauzione è solidamente tenuta al pagamento del prezzo di vendita tasse comprese entro il limite di un importo determinato contrattualmente dalle clausole particolari del contratto e che corrisponde al valore stimato del prezzo di vendita, dopo deduzione di quanto eventualmente importo pagato in contanti o tramite consegna di cambiale/i avallata/e entro 20 giorni dalla firma del contratto.

Questo importo è un plafond di garanzia a concorrenza del quale la cauzione può essere richiesta in una o più volte fino alla revoca del suo impegno. La revoca dell'impegno di cauzione è dichiarata dopo pagamento dell'insieme del prezzo di vendita.

La cauzione si impegna entro i 20 giorni successivi alla formazione del contratto su un modulo fornito dai servizi dell'ONF. Altrimenti, l'ONF dichiarerà la nullità nelle condizioni stabilite nell'articolo 37-1.

### **Articolo 25-3: Garanzia autonoma a prima richiesta**

Su proposta dell'acquirente, la garanzia può essere una garanzia a prima richiesta.

Essa viene fornita nei termini e nelle condizioni stabilite dalle presenti clausole generali di vendita e copre il rischio cliente preso dall'ONF o dalle collettività proprietarie per quella parte del prezzo di vendita non pagata in contanti.

La banca si impegna, in qualità di garante autonomo a prima richiesta, e sottoscrive di conseguenza un impegno personale a favore del beneficiario della garanzia, indipendente dagli impegni contrattuali dell'acquirente nei confronti del venditore.

La garanzia presentata dall'acquirente deve inderogabilmente coprire un periodo di 6 mesi oltre la data di scadenza del contratto. Altrimenti non potrà essere accettata.

Il garante si deve impegnare entro 20 giorni dalla conclusione del contratto di vendita. Altrimenti, l'ONF dichiarerà la nullità nelle condizioni stabilite nell'articolo 37-1.

#### **Articolo 25-4: Garanzia annua globale**

Su proposta dell'ONF, l'acquirente può presentare una garanzia annua globale: cauzione solidale annuale globale o garanzia a prima richiesta globale.

La cauzione si impegna a coprire tutta l'esposizione dell'acquirente per un importo proporzionato all'importo totale dei contratti di acquisto di legname conclusi tra l'acquirente e l'ONF nel corso dell'anno che precede l'impegno. Questa proporzione non può essere inferiore ad una soglia minima definita dal Consiglio di amministrazione dell'ONF. Questo importo è un plafond di garanzia a concorrenza del quale la cauzione può essere richiesta in una o più volte fino alla revoca del suo impegno. La revoca dell'impegno di cauzione annuale globale è dichiarata dopo pagamento dell'insieme delle somme dovute a titolo dei contratti.

Il plafond ed il periodo di validità dell'impegno sono stipulati nell'atto di impegno.

#### **Articolo 25-5: Caso particolare**

In deroga all'articolo 25-1, nel caso in cui il legname sia venduto "reso franco stabilimento", l'acquirente è tenuto a fornire una cauzione solidale o una garanzia a prima richiesta anche se il legname è stato pagato con cambiale avallata. Le clausole particolari del contratto nel prevedono le specifiche modalità, in particolare per quanto riguarda l'importo garantito.

#### **Articolo 26: Modalità di pagamento del prezzo di vendita e garanzie finanziarie per i contratti di approvvigionamento**

Le modalità di pagamento del prezzo di vendita dei contratti di approvvigionamento sono identiche a quelle dei contratti di vendita semplice con le seguenti riserve e precisazioni:

- si applicano ad ogni tranche presa separatamente;
- il pagamento può essere fatto tramite bonifico (bonifico "swift" per i pagamenti effettuati tramite istituti bancari stranieri).

Le garanzie finanziarie vengono fornite alla firma del contratto in base alle stesse disposizioni di quelle definite dall'articolo 25 e con le seguenti precisazioni:

- si applicano ad ogni tranche presa separatamente;
- l'istituto che fornisce la garanzia va specificato nelle clausole particolari del contratto,

- la cauzione è solidamente tenuta al pagamento del prezzo di vendita tasse comprese nei limiti di un importo determinato contrattualmente dalle clausole particolari del contratto e che rappresenta da 3 a 6 volte il valore stimato della consegna mensile media,
- se il pagamento viene fatto sotto forma di una cambiale avallata, l'acquirente è dispensato dal fornire una cauzione solidale eccetto nel caso in cui desideri che il verbale di conteggio abbia valore di permesso di prelevamento, in conformità con le disposizioni dell'articolo 18-1. L'importo dell'impegno della cauzione solidale può allora essere limitato ad un importo compreso tra 2 e 3 volte il valore stimato della consegna mensile media e determinato contrattualmente dalle clausole particolari del contratto.

In caso di mancata presentazione dei mezzi di pagamento e di garanzia finanziaria per una delle tranche successive, la risoluzione della tranche e la rescissione del contratto possono essere dichiarate in base alle disposizioni degli articoli 37-1 e 37-2.

### **Articolo 27: Modalità di pagamento delle fatture annesse collegate all'esecuzione di un contratto**

Le fatture annesse collegate all'esecuzione di un contratto (sanzioni, indennizzi per danni) sono pagabili in contanti entro 20 giorni successivi all'emissione della fattura, tramite assegno o bonifico (bonifico "swift" per i pagamenti effettuati tramite istituti bancari stranieri).

### **Articolo 28: Formalità relative all'imposta sul valore aggiunto**

Per gli acquisti di legname derivanti da foreste demaniali o foreste di collettività soggetti ad IVA, l'acquirente paga l'IVA dovuta, come previsto nei precedenti articoli 23, 24 e 27 e riceve dal venditore una fattura sulla quale è menzionato l'importo dell'IVA.

Per i proprietari sottoposti al regime del rimborso forfetario, l'acquirente deve, in applicazione degli articoli 265 e 266 dell'allegato II del Codice generale delle imposte, (i) accompagnare ogni pagamento - compresa ogni scadenza delle cambiali - da una bolla d'acquisto o da una bolla di consegna, e (ii) consegnare al proprietario, all'inizio di ogni anno civile, una dichiarazione annuale che riepiloghi tutti i versamenti fatti nel corso dell'anno precedente.

Le bolle d'acquisto, le bolle di consegna e le dichiarazioni annuali devono essere conformi ai modelli stabiliti dall'amministrazione fiscale negli allegati I e II della sua documentazione di base 3 I-2151 datata 30 marzo 2001.

In ogni caso, le clausole particolari precisano se il proprietario è soggetto a regime del rimborso forfetario o al regime generale dell'IVA (opzione sui debiti o sugli incassi ("sur les débits ou sur les encaissements")) e, in quest'ultimo caso, indicano la percentuale applicabile nonché le modalità di versamento.

### **Articolo 29: Agente contabile incaricato dell'incasso del prezzo**

Il prezzo di vendita è dovuto all'agente contabile dell'ONF quando le vendite riguardano dei prodotti che provengono da foreste demaniali oppure sono oggetto di vendite raggruppate ai sensi dell'articolo L. 144-1-1 del Codice forestale.

Il prezzo di vendita è dovuto direttamente all'agente contabile del proprietario del legname se la vendita riguarda prodotti provenienti da foreste appartenenti ad un solo proprietario diverso dallo Stato.

L'agente contabile destinatario dei pagamenti è indicato nelle clausole particolari del contratto di vendita.

### **Articolo 30: Rilascio del certificato di pagamento**

Per le vendite di importo superiore a 1000 Euro tasse escluse, se l'acquirente ha pagato completamente il prezzo di vendita entro i termini stabiliti, tramite pagamento in contanti o consegna di cambiali, l'agente contabile pubblico rilascia un certificato di pagamento richiesto dai servizi dell'ONF per rilasciare il permesso di prelevamento previsto nel precedente articolo 18-1.

Eccetto che in caso di pagamento tramite assegno bancario, le somme pagate in contanti vengono considerate come versate solo al loro effettivo incasso a credito del conto del destinatario.

**Articolo 31: Principio generale**

Qualsiasi mancato rispetto o ignoranza delle condizioni generali e particolari di vendita, nonché del regime nazionale di sfruttamento forestale, per i quali non sia prevista nessuna sanzione nel Codice forestale o negli articoli da 32 a 35, sono sanzionati con una multa contrattuale forfetaria di 200 Euro da pagare all'ONF venditore. L'acquirente è inoltre tenuto a risarcire l'eventuale danno risultante da tale mancato rispetto, in particolare in caso di danni alla foresta.

**Articolo 32: Sanzioni per mancato pagamento**

Per qualsiasi somma dovuta a titolo del contratto e non pagata alla scadenza, oltre che in caso di ritardo nella consegna delle cambiali entro 20 giorni dal verbale di conteggio, l'acquirente deve, di pieno diritto, al proprietario della foresta:

- degli interessi di ritardo ad un tasso pari a tre volte il tasso d'interesse legale in vigore il giorno della scadenza per giorno di ritardo,
- una sanzione finanziaria fissa per sollecito dell'importo di 200 Euro.

In caso di ritardo di pagamento e fintanto che queste somme non sono state onorate, il venditore ha il diritto di trattenere il legname delle successive consegne.

**Articolo 33: Sanzioni per mancanza di assicurazione di responsabilità civile professionale (Senza oggetto)**

**Articolo 34: Sanzioni legate allo sfruttamento e al prelevamento del legname**

**Articolo 34-1: Indennizzo per mancato rispetto delle piante, del semenzaio e del bosco giovane (Senza oggetto)**

**Articolo 34-2: Indennizzi per mancato rispetto dei fusti da conservare (Senza oggetto)**

**Articolo 34-3: Sanzione per mancato completamento del taglio entro tempi stabiliti (Senza oggetto)**

**Articolo 34-4: Sanzioni collegate al prelevamento dei prodotti e al ripristino dei luoghi**

**Articolo 34-4-1: Mancanza del permesso di prelevamento**

In caso di prelevamento dei prodotti senza aver precedentemente ottenuto il permesso di prelevamento, così come definito nell'articolo 18-1, l'acquirente è debitore nei confronti del proprietario della foresta, a titolo di danni e interessi, di un indennizzo equivalente al doppio del valore del legname prelevato, in base ai prezzi stabiliti nel contratto di vendita.



Se non è stato possibile constatare regolarmente la quantità e la qualità dei prodotti, il loro valore viene stabilito dall'ONF.

#### **Articolo 34-4-2: Sanzione per mancato completamento del prelevamento dei prodotti e/o del ripristino dei luoghi**

Si considera che l'acquirente abbia completamente eseguito il suo contratto solo dopo aver liberato i piazzali di carico e realizzato i lavori di ripristino entro i tempi stabiliti per l'esecuzione del contratto.

In caso di prelevamento parziale della merce e se non è stata fatta nessuna richiesta di locazione in conformità con l'articolo 20 delle presenti clausole, l'acquirente è debitore verso il proprietario della foresta di un indennizzo, a titolo di danni e interessi, equivalente al valore del legname che rimane sul piazzale di carico. L'acquirente si libera dal pagamento di questa somma tramite il pagamento in natura che è costituito dalla restituzione del legname rimasto sul piazzale di carico. Il trasferimento di proprietà e di possesso ha luogo il giorno della rescissione, in conformità con l'articolo 40.

L'acquirente è inoltre debitore verso il proprietario della foresta dell'importo, valutato dall'ONF, dei lavori che restano da eseguire, maggiorato da una sanzione pari al doppio di tale importo. Se la sanzione dovuta a tale titolo è inferiore a 100 Euro, viene forfetariamente ricondotta a tale somma.

#### **Articolo 34-4-3: Mancato rispetto delle procedure di allestimento, conteggio, misura o pesata della merce**

Il mancato rispetto da parte dell'acquirente delle disposizioni relative alle modalità di allestimento, conteggio, misurazione o pesata della merce, previste dalle clausole particolari, dà luogo ad una sanzione forfetaria di 500 Euro dovuta all'ONF, fatti salvi i danni e interessi eventualmente dovuti al proprietario della foresta.

Se non è stato possibile constatare regolarmente la quantità e la qualità dei prodotti, il loro valore viene fissato dall'ONF.

### **Articolo 35: Sanzioni collegate alla consegna dei prodotti**

#### **Articolo 35-1: Quantità non conforme**

Per i contratti di approvvigionamento, ed in conformità con l'articolo 13-1, se l'ONF si trova nell'incapacità di fornire la quantità di legname mancante, è tenuto a versare all'acquirente un indennizzo pari al 40% del prezzo totale dei prodotti ancora da consegnare al fine di raggiungere questo 90 %.

### **Articolo 35-2: Ritardo di consegna dei prodotti**

Le consegne differite su richiesta del venditore e previo accordo dell'acquirente non comporteranno nessuna sanzione a carico del venditore. La richiesta deve essere stata formulata per iscritto e di aver ottenuto un consenso scritto.

In mancanza di accordo, qualsiasi ritardo di consegna la cui origine sia imputabile al venditore comporterà una sanzione forfetaria di 200 Euro per consegna in ritardo a carico del venditore.

Le consegne differite su richiesta dell'acquirente e previo accordo del venditore non comporteranno nessuna sanzione a carico dell'acquirente. La richiesta deve essere stata formulata per iscritto e di aver ottenuto un consenso scritto.

In mancanza di accordo, le consegne differite su richiesta dell'acquirente comporteranno una sanzione forfetaria di 200 Euro per consegna differita a carico dell'acquirente.

### **Articolo 36: Liquidazione e riscossione delle sanzioni**

L'importo totale delle sanzioni contrattuali che risultano dai presenti articoli è oggetto di una fattura a saldo che deve essere pagata in conformità con le disposizioni dell'articolo 27 delle presenti clausole.

Il beneficiario delle sanzioni contrattuali, l'ONF venditore o il proprietario, e l'agente contabile incaricato dell'incasso sono indicati sulla fattura.

## **Capitolo VIII – SOSPENSIONE, DECADENZA O CESSAZIONE DEL CONTRATTO**

### **Articolo 37: Decadenza e risoluzione per mancato rispetto delle clausole finanziarie**

#### **Articolo 37-1: Decadenza per mancanza di cauzione, garanzia a prima richiesta o cauzione globale annuale**

Se l'acquirente non fornisce nei tempi stabiliti le garanzie richieste dagli articoli 25 o 26 delle presenti clausole generali di vendita, viene dichiarata la decadenza dell'acquirente in applicazione in particolare dell'articolo L. 134-5 del Codice forestale.

Fatte salve le sanzioni esigibili a titolo dell'articolo 31, il lotto potrà allora essere rimesso in vendita e l'acquirente inadempiente sarà tenuto alla differenza tra il suo prezzo e il prezzo di vendita, a titolo di danni e interessi, senza che possa reclamare l'eventuale eccedenza.

#### **Articolo 37-2: Risoluzione per mancato pagamento**

Se l'acquirente non consegna i suoi mezzi di pagamento entro 20 giorni dal verbale di conteggio, in conformità con le disposizioni degli articoli 24 o 26 delle presenti clausole, l'ONF può dichiarare la risoluzione della vendita, abbinata a titolo di danni e interessi ad una sanzione contrattuale forfetaria del 20% del prezzo di vendita tasse escluse dovuta al proprietario della foresta, nonostante le sanzioni dell'articolo 32 delle presenti clausole.

#### **Articolo 38: Risoluzione e rescissione per mancanza di assicurazione di responsabilità civile professionale (*Senza oggetto*)**

#### **Articolo 39: Rescissione per mancata esecuzione dello sfruttamento (*Senza oggetto*)**

#### **Articolo 40: Rescissione per mancato prelevamento dei prodotti e/o mancato ripristino dei luoghi**

##### **Articolo 40-1: Rescissione per mancato inizio del prelevamento del legname**

La rescissione del contratto si verifica di pieno diritto quando, alla scadenza del termine di esecuzione del contratto, l'ONF constata che il prelevamento del legname non è stato iniziato.

La rescissione prende effetto il giorno della scadenza di tale termine e si effettua secondo le modalità definite nell'articolo 40-3 delle presenti clausole.

Se l'acquirente si trova nell'incapacità di iniziare il prelevamento del legname, e ciò malgrado il deposito dei mezzi di pagamento e della garanzia, l'ONF può, su richiesta

dell'acquirente, dichiarare la rescissione del contratto di vendita prima della fine della durata del contratto.

#### **Articolo 40-2: Rescissione per mancato completamento del contratto entro i tempi previsti**

La rescissione del contratto può anche aver luogo di pieno diritto se non sono stati prelevati tutti i prodotti e/o se i lavori di ripristino del piazzale di carico o della viabilità non sono stati conclusi alla scadenza dei tempi previsti.

La rescissione prende effetto il giorno della scadenza dei suddetti termini previsti ed è effettuata in base alle modalità definite dall'articolo 40-3.

#### **Articolo 40-3 : Modalità di rescissione**

In ogni caso, l'acquirente è debitore dell'importo delle sanzioni dovute a titolo degli articoli 31, 32, 34 e 35 delle presenti clausole.

Il trasferimento di proprietà del legname restante ha luogo il giorno della rescissione.

Se a seguito del deterioramento naturale della merce quest'ultima non potesse essere rivenduta a condizioni equivalenti, l'acquirente la cui vendita sia stata rescissa in applicazione delle presenti clausole, sarà debitore nei confronti del proprietario della foresta, a titolo di danni e interessi, di un indennizzo pari alla perdita di valore della merce, e questo per al minimo il 50% del valore della merce persa o deprezzata, calcolato con riferimento al prezzo di vendita iniziale di tale merce.

Con commercializzazione a condizioni equivalenti, si intende la vendita di merce di stessa natura, di qualità leale e mercantile, nelle condizioni di mercato in vigore il giorno della rescissione della vendita.

#### **Articolo 41: Risoluzione e rescissione dei contratti di approvvigionamento**

##### **Articolo 41-1: Caso generale**

Qualsiasi rescissione o risoluzione di un contratto di approvvigionamento che risulti da una delle disposizioni definite nelle presenti condizioni generali di vendita, comporta di pieno diritto la rescissione del contratto in corso e rende nulle le vendite future di tranche a completarsi.

##### **Articolo 41-2: Risoluzione del contratto per mancato completamento delle vendite delle tranche successive nel quadro di contratti di approvvigionamento**

Per i contratti di approvvigionamento a tranche multiple, che siano annuali o pluriennali, devono essere avviate delle trattative per la fissazione dei prezzi della tranche seguente, due mesi prima della fine della tranche in corso di esecuzione.

Nel caso in cui non si arrivi a nessun accordo prima della fine della tranche in corso di esecuzione, l'una o l'altra delle parti ha la facoltà di constatare il disaccordo tramite

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando in maniera esplicita l'impossibilità delle due parti di portare a termine la vendita per la tranche successiva.

Questa constatazione di disaccordo mette fine alle trattative per le tranche future e comporta la risoluzione di pieno diritto del contratto principale. Tale risoluzione prende effetto il giorno della scadenza della tranche in corso ed in base ai tempi inizialmente previsti nel contratto.

#### **Articolo 42: Modifica o rescissione del contratto per disimpegno di uno o più proprietari nel caso di una vendita raggruppata**

Nel caso di una vendita raggruppata ai sensi dell'articolo 7, effettuata dall'ONF per conto di più proprietari, quando collettività o persone giuridiche proprietarie di una foresta che dipende dal regime forestale e che rappresentano almeno il 15% delle quote del contratto si chiamano fuori unilateralmente, per via di delibera che annulla quella presa per partecipare al contratto, il contratto viene modificato per ridurre il volume e l'importo della tranche in corso proporzionalmente al volume che avrebbe dovuto coprire la quota delle collettività che si chiamano fuori. L'ONF non potrà allora in nessun caso essere ritenuto responsabile del loro abbandono.

Questa modifica è di diritto eccetto che se le parti convengono su disposizioni diverse tramite clausola aggiuntiva al contratto, che l'ONF notifica all'acquirente.

La modifica o la rescissione del contratto in applicazione del presente articolo non dà luogo a nessun indennizzo a titolo di danni e interessi.

#### **Articolo 43: Cessazione di attività**

In caso di cessazione definitiva di attività per causa diversa da una procedura di salvaguardia, risanamento e liquidazione giudiziaria o decesso dell'acquirente, i diritti e gli obblighi dell'acquirente inadempiente possono essere ceduti dall'acquirente a terzi, con riserva di preventiva accettazione dell'ONF.

In caso di cessione, il cessionario deve, entro 20 giorni dalla cessione, far pervenire all'ONF le modalità di pagamento e garanzie richieste dall'ONF a titolo degli articoli da 24 a 26. Altrimenti, la cessione è considerata nulla.

#### **Articolo 44: Decesso dell'acquirente**

In caso di decesso di un acquirente, persona fisica, il contratto termina di pieno diritto per caducità.

L'ONF si accorda quindi con gli eredi, nell'ambito della successione, sulle modalità di appuramento della situazione.

#### **Articolo 45: Forza maggiore**

Se l'esecuzione di un contratto da parte di una o l'altra delle due parti è resa definitivamente impossibile per causa di forza maggiore, la risoluzione del contratto di vendita verrà dichiarata su richiesta della parte più diligente.

La risoluzione del contratto comporta allora di pieno diritto la risoluzione della vendita e rimette le parti nello stato in cui esse si trovavano al momento della conclusione del contratto.

Se l'impossibilità ad eseguire il contratto è solo temporanea e la sua esecuzione può essere ripresa in una data prevedibile senza che sia danneggiata l'economia del contratto inizialmente concluso, il contratto può essere sospeso per una durata data, d'accordo tra le parti e senza che tale durata possa comunque superare 6 mesi.

In tal caso, non è previsto nessun indennizzo a titolo di danni e interessi, in conformità con le disposizioni dell'articolo 1148 del Codice civile, né a causa della sospensione del contratto né a causa della sua risoluzione.

**Articolo 46: Salvaguardia, risanamento e liquidazione giudiziaria delle imprese**

**Articolo 46-1: Ritenzione del legname**

In conformità con le disposizioni dell'articolo 15-2 delle presenti clausole, i piazzali di carico designati nella foresta e i parchi tronchi non possono essere considerati come il magazzino dell'acquirente.

Per cui, in caso di apertura di un procedimento di salvaguardia, risanamento o liquidazione giudiziaria, il venditore ha il diritto di esercitare la ritenzione del legname ancora presente nei piazzali di carico designati o nei parchi tronchi, in conformità con l'articolo L. 624-14 del Codice del commercio.

Esercita questo diritto di ritenzione a titolo del privilegio del venditore non pagato (art. 1612 del Codice civile), tanto nel suo proprio interesse che nell'interesse della cauzione, per le somme che quest'ultima abbia già potuto o debba onorare a titolo del prezzo di vendita, nonostante eventualmente l'esistenza di cambiali maturate.

La ritenzione è notificata, su iniziativa del venditore, tramite lettera raccomandata inviata all'amministratore (o al liquidatore) e all'acquirente. La ritenzione produce i suoi effetti al momento del ricevimento di questa lettera che vale come sospensione del permesso di prelevamento.

La ritenzione vieta qualsiasi prelevamento del legname.

Per ritirare il diritto di ritenzione, è compito dell'acquirente e dell'amministratore (o del liquidatore) trovare un accordo con la cauzione che permetta di pagare le somme ancora dovute a titolo al prezzo di vendita o di concordare una loro soluzione se la cauzione si è già sostituita in questo all'acquirente.

In ogni caso, il venditore ritira il diritto di ritenzione solo a vista di uno scritto della cauzione che lo autorizzi a mettere fine alla ritenzione del legname.

Il ritiro del diritto di ritenzione è materializzato da una decisione scritta del venditore che restituisce il pieno effetto al permesso di prelevamento.

**Articolo 46-2: Facoltà di proseguire, cedere o rescindere il contratto durante l'esecuzione**

In caso di apertura di un procedimento collettivo e malgrado l'esercizio del diritto di ritenzione evocato nella precedente articolo 46-1, l'amministratore (o il liquidatore), ha lui solo il potere di decidere le sorti del contratto in corso (art. L. 622-13 e L. 641-10 del Codice del commercio). Nell'eventualità in cui non venga nominato dal tribunale un amministratore, l'acquirente decide delle sorti del contratto dopo parere conforme del mandatario legale (art. L. 627-2 del Codice del commercio). L'acquirente deve presentare tale parere conforme al venditore.

L'amministratore, l'acquirente (se non è stato nominato nessun amministratore) o il liquidatore hanno 1 mese di tempo per far conoscere la propria decisione a partire dalla notifica della lettera raccomandata con la quale il venditore lo diffida a scegliere la sorte del contratto in corso.

In mancanza di espressa decisione entro questo termine legale, il venditore constata la rescissione di pieno diritto del contratto in applicazione dell'articolo L. 622-13 del Codice del commercio in conformità con l'articolo 46-2-3.

#### **Articolo 46-2-1: Proseguimento del contratto in corso**

Se si opta per il proseguimento del contratto ed il prezzo di vendita è stato integralmente pagato dall'acquirente prima della sentenza di apertura, il contratto può proseguire normalmente.

Al contrario, se la decisione di proseguire il contratto va contro la ritenzione del legname esercitata in conformità con il precedente articolo 46-1, l'acquirente deve fornire nuovi mezzi di pagamento sulla base degli accordi convenuti con la cauzione e l'amministratore (o il liquidatore) avallati dal giudice commissario, allo scopo di permettere il pagamento di un credito anteriore alla sentenza di apertura (art. L. 622-7 3° comma del Codice del commercio). È a vista del certificato di pagamento, rilasciato dall'agente contabile competente, che il venditore ritirerà il diritto di ritenzione, permettendo così l'effettiva ripresa dell'esecuzione del contratto.

#### **Articolo 46-2-2: Cessione del contratto in corso**

In caso di proseguimento del contratto, i diritti e gli obblighi dell'acquirente possono essere ceduti a terzi con duplice riserva di previo accordo scritto dell'ONF e di previo accordo scritto della cauzione dell'acquirente cedente.

La cessione sarà effettiva ed il cessionario riceverà il suo permesso di prelevamento solo dopo aver depositato presso l'agente contabile competente i mezzi di pagamento relativi al prezzo di vendita ancora dovuto a titolo del contratto ceduto ed eventualmente la necessaria garanzia.

#### **Articolo 46-2-3: Rescissione del contratto in corso**

Se si opta per la rescissione totale o parziale del contratto in corso con espressa decisione o silenzio, mantenuto oltre 1 mese dalla notifica della diffida, sul pronunciamento sulla sorte del contratto in corso, viene dichiarata la rescissione in conformità con l'articolo L. 622-13 del Codice del commercio.



**Articolo 47: Composizione delle controversie**

Per tutte le controversie suscettibili di verificarsi in occasione dell'esecuzione del contratto di vendita, i soli tribunali competenti sono quelli francesi. Il tribunale territorialmente competente è quello del luogo di formazione del contratto di vendita.

**Articolo 48: Accesso alla vendita di legname**

L'ONF ha il diritto di rifiutare l'accesso alle vendite di legname a quegli acquirenti che, a titolo di precedenti contratti di acquisto di legname:

- non hanno pagato l'integralità delle fatture scadute,
- sono stati oggetto di sanzioni e multe ripetute in applicazione dei capitoli VII e VIII delle presenti clausole.
-

# Regolamento nazionale di sfruttamento forestale

## Preambolo:

La foresta è un ambiente naturale fragile che è nostro compito proteggere. È un ecosistema complesso il cui equilibrio impone il rispetto di regole di buon comportamento nel momento in cui debba essere effettuato un intervento umano. La foresta ha anche un'importante funzione sociale per la sua vocazione di accoglienza del pubblico e il suo ruolo paesaggistico nell'assetto territoriale.

L'ONF è certificato ISO 9001 e ISO 14001. Inoltre, è coinvolto assieme ai suoi partner della filiera del legno nella certificazione forestale PEFC. Ha perciò definito una politica ambientale a titolo dell'ISO 14001 e si è impegnato a mettere in atto la politica di qualità per la gestione sostenibile stabilita dalle entità regionali PEFC<sup>13</sup>. Queste azioni intraprese si assommano alle misure di protezione dell'ambiente forestale che esso deve rispettare e far rispettare.

Le persone che intervengono in una foresta pubblica (foreste demaniali, foreste delle collettività o degli enti pubblici che sono sottoposti al regime forestale) devono perciò fare attenzione a non arrecare danno all'integrità dell'ambiente forestale, a rispettare i buoni usi professionali relativi alla qualità del lavoro nella foresta ed a garantire la sicurezza propria e di terzi nonché di altri utilizzatori. Le regole di buon comportamento esposte qui di seguito si basano sulle buone pratiche e sugli usi professionali riconosciuti e condivisi dall'insieme della professione.

Il presente regolamento nazionale di sfruttamento forestale conferisce loro un valore obbligatorio. Esse prevalgono su tutte le persone che intervengono in una foresta pubblica, a qualsiasi titolo, per sfruttare il legname, sia che esse siano:

- professionisti: acquirenti di legname, gestori forestali e aziende di lavori forestali, compresi i loro dipendenti, addetti, preposti o subappaltatori, o
- privati: raccoglitori di legnatico e privati acquirenti di prodotti minori.

Tutte queste persone sono indicate qui di seguito con il termine *l'operatore*; le disposizioni esposte più oltre sono loro opponibili nella misura in cui riguardano il campo di competenza e di responsabilità che è loro proprio, tenuto conto del loro status. Nel caso si tratti di un committente, quest'ultimo deve comunicare alle persone che lavorano per lui tutte le disposizioni e le informazioni necessarie, relative al presente regolamento e alle disposizioni particolari del contratto.

Il termine *agente dell'ONF* è utilizzato come termine generico ad indicare la persona dell'ONF competente a prendere la decisione in questione. Essa è di solito indicata nel contratto di vendita del legname o di acquisto della prestazione di servizio (ad esempio agente responsabile del taglio).

---

<sup>13</sup> Il presente regolamento è conforme all'allegato 7 «Capitolato nazionale di sfruttamento forestale» dello Schema francese di certificazione forestale 2007-2011.



I cantieri di sfruttamento realizzati dall'ONF o dai comuni proprietari di foreste<sup>14</sup> che dipendono dal regime forestale vanno parimenti allestiti nel rispetto delle presenti disposizioni.

Il mancato rispetto del presente regolamento dà luogo a sanzioni definite nel contratto di vendita del legname (Cfr. clausole generali di vendita) o di acquisto di prestazione di servizio.

L'operatore deve applicare gli eventuali cambiamenti nella regolamentazione che dovessero prodursi dopo l'approvazione del presente regolamento e che vadano al di là delle sue disposizioni.

Il presente regolamento nazionale di sfruttamento riguarda solamente le foreste pubbliche del continente (compresa la Corsica). Più avanti verrà redatto uno specifico documento per le foreste dei Dipartimenti d'Oltremare in modo da tener conto delle loro specificità.

Non è possibile derogare al presente regolamento salvo in caso di misure generali temporanee, motivate da una situazione di crisi e prese su decisione del Direttore Generale dell'ONF, che precisano l'oggetto della deroga (zona geografica e disposizioni interessate). Se le circostanze lo giustificano, questa deroga può valere per gli sfruttamenti in corso.

I termini tecnici utilizzati nel presente regolamento sono spiegati nel glossario allegato.

---

<sup>14</sup> In tutto il testo si fa riferimento all'ONF come gestore delle foreste che dipendono dal regime forestale ed alle collettività come proprietari. Quando l'uno o le altre effettuano i lavori a regia, sono allora interessati dalle responsabilità e dalle disposizioni destinate agli operatori.



# 1 RISPETTO DELL'AMBIENTE NATURALE FORESTALE

## 1.1 Protezione dell'ambiente

L'operatore è tenuto a rispettare scrupolosamente:

- le leggi ed i regolamenti in vigore, in particolare in materia forestale e ambientale che riguardano il rispetto di:
  - . ambienti naturali, fauna e flora,
  - . biotopi e zone di habitat,
  - . acque e zone umide,
  - . monumenti protetti ed importanti elementi del patrimonio segnalati;
- altri impegni, volontariamente presi dall'ONF o dal proprietario forestale (impegni PEFC, impegni legati alla politica ambientale dell'ONF a titolo della sua certificazione ISO 14001, contratto Natura 2000 o adesione ad una carta Natura 2000) e che, nel caso, sono specificati nelle disposizioni particolari del contratto;
- misure di protezione o di inventario propri alla parcella sfruttata e che sono menzionate nelle disposizioni particolari del contratto.

### 1.1.1 Conservazione della biodiversità

Allo scopo di conservare ambienti e specie animali e vegetali, una parte del territorio forestale è oggetto di regolamentazioni (parchi nazionali, riserve naturali e riserve biologiche, biotopi protetti da decreto prefettizio) oppure di contratto di gestione (parchi naturali regionali, siti Natura 2000).

Con la prospettiva di rispettare queste regolamentazioni o contratti, possono essere imposte particolari disposizioni per la realizzazione dei lavori di sfruttamento forestale.

In tutte le parcelle, alberi morti o che stanno deperendo possono essere conservati in piedi, al momento della designazione degli alberi da sfruttare, al fine di contribuire alla biodiversità del luogo. Allo stesso modo, possono essere volontariamente conservate nella zona del cantiere di sfruttamento delle isole di invecchiamento o di senescenza. Particolari disposizioni possono essere imposte per garantire la tranquillità delle specie animali del patrimonio, assicurandosi di mantenere un sufficiente periodo di sfruttamento.

Parimenti, non deve essere sversata nessuna sostanza nella rete idrografica o nell'ambiente naturale.

### 1.1.2 Conservazione del terreno

Allo scopo di conservare l'integrità fisica del terreno, l'operatore che interviene nella foresta deve utilizzare dei materiali appropriati alle condizioni locali ed organizzare il cantiere in modo da limitare l'impatto della sua attività sul terreno.

Se le caratteristiche del terreno lo giustificano, possono essere imposte particolari disposizioni al contratto<sup>15</sup>. Altrimenti, la scelta del sistema di sfruttamento è lasciata all'iniziativa dell'operatore.

---

<sup>15</sup> Per esempio, si può prescrivere l'esbosco a cavo (aereo), di tecniche di piccola meccanizzazione, oppure in certe situazioni un esbosco a strascico o il divieto di sfruttamento meccanizzato.

L'operatore attraversa con le sue macchine e veicoli di esbosco, i corridoi, i divisori di sfruttamento, sentieri e passaggi nel bosco designati per l'apertura del cantiere dall'agente dell'ONF. In caso di apparecchiature inesistenti o insufficienti, l'operatore deve adattare la sua tecnica di sfruttamento in base alle possibilità fisiche del terreno e questo in un intento globale di conservazione, di concerto con l'agente dell'ONF.

Qualsiasi apertura di pista che implichi lavori di genio civile, necessita del preventivo consenso dell'agente dell'ONF e, se necessario, del proprietario. I lavori che comportano sterro o riporto superiore a 100 m<sup>2</sup> e con un'altezza o profondità superiore a 2 m, devono rispettare le disposizioni dell'articolo R. 421-23 del Codice urbanistico.

### **1.1.3 Conservazione della qualità dell'acqua e delle zone umide**

L'operatore il cui cantiere è situato in un perimetro di protezione di captazione di acqua potabile, deve rispettare i decreti prefettizi in vigore ed i capitolati regionali PEFC che definiscono le regole particolari che si applicano a queste aree e che sono indicate nelle disposizioni particolari del contratto.

L'operatore prende le disposizioni necessarie a rispettare lo stato e la qualità dei ruscelli, delle zone umide e degli habitat ad essi associati. Fa attenzione in particolare ad impedire qualsiasi fuga di lubrificante e carburante.

Lo sfruttamento deve essere effettuato usando tutte le precauzioni utili a conservare la qualità degli ambienti acquatici e lo scorrimento delle acque. Per i cantieri segnalati nelle disposizioni particolari con la dicitura "protezione delle acque", lo sfruttamento è soggetto a delle specifiche precauzioni supplementari a causa della presenza di sorgenti, ruscelli, corsi d'acqua, stagni, acque stagnanti, zone umide o captazione di acqua potabile.

Le zone umide non interessate da misure di inventario o di protezione (Natura 2000, zone umide importanti, riserve biologiche, ecc.) sono parimenti indicate dall'ONF all'operatore nelle disposizioni particolari affinché quest'ultimo possa organizzarsi in modo da evitare di attraversarle con delle macchine o di stoccarvi del legname.

In applicazione degli articoli L. 214-3, L. 215-9 e L. 215-14 del Codice dell'ambiente, relativi allo scorrimento delle acque e alla manutenzione dei corsi d'acqua, nonché dell'articolo L. 432-2 relativo all'inquinamento delle acque, è vietato lo stoccaggio dei tronchi e l'abbandono dei residui nel letto di corsi d'acqua e di fossati. Allo stesso modo e per quanto più possibile, è da evitare l'abbattimento nel letto di un corso d'acqua, soprattutto se si utilizzano tecniche di taglio direzionale.

È vietato attraversare e circolare nei corsi d'acqua (ruscelli e fiumi) con mezzi diversi dalle attrezzature o dai dispositivi permanenti appropriati. In caso di mancanza di tali mezzi, l'operatore è tenuto ad ottenere l'autorizzazione amministrativa presso l'autorità competente, in materia di polizia delle acque, per l'utilizzo di dispositivi removibili oppure per circolare in modo temporaneo nel corso d'acqua<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Attualmente: DDAF o MISE (Mission Inter-Services de l'Eau)

### **1.1.4 Prevenzione dei rischi di inquinamento**

Al fine di limitare i rischi di inquinamento, l'operatore che usa delle attrezzature non portatili deve possedere delle attrezzature di stoccaggio, di riempimento e di recupero degli oli e degli idrocarburi, studiato per questo uso nonché dei prodotti assorbenti. Questo tipo di materiale deve essere presente in permanenza sui cantieri e/o sulle macchine in modo da impedire gli sversamenti in ambiente naturale e arrestare lo scorrimento di sostanze inquinanti in caso di rottura di flessibili o altri incidenti di questo tipo.

In caso di inquinamento, l'operatore deve inoltre avvisare immediatamente l'autorità comunale e l'agente dell'ONF.

### **1.1.5 Uso di biolubrificanti**

L'operatore deve rispettare la regolamentazione presa in applicazione dell'articolo 44 della Legge di orientamento agricolo del 5 gennaio 2006.

In ogni caso, l'uso generalizzato di lubrificanti biodegradabili o che rispondono all'ecolabel europeo è obbligatorio per le seghe a catena, comprese le teste harvester nelle zone naturali sensibili.

Sono considerate zone naturali sensibili:

- corsi d'acqua, canali, laghi e specchi d'acqua e stagni, lagune, estuari che corrispondono ad una zona di acqua dolce;
- argini (zona terrestre situata a meno di 10 m dal bordo dell'acqua) dei corsi d'acqua, laghi, canali, specchi d'acqua, stagni, lagune ed estuari corrispondenti ad una zona di acqua dolce;
- dune, lande costiere, spiagge e lidi, dintorni di falesie costiere;
- i seguenti spazi protetti: il cuore di parchi nazionali, le riserve naturali, le riserve biologiche forestali demaniali, i siti del Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (Fondazione pubblica francese responsabile della protezione delle aree costiere marine e lacustri), le zone umide così come definite dall'articolo L. 211-1 del Codice dell'ambiente;
- i perimetri di protezione immediati, vicini e distanti delle zone di captazione destinate all'alimentazione di acqua potabile, in applicazione dell'articolo L. 212-1 del Codice dell'ambiente.
- ed eventualmente le altre zone sensibili definite dalla regolamentazione presa in applicazione dell'articolo 44 della Legge di orientamento agricolo.

In conformità con gli impegni presi dall'ONF nel quadro della sua politica ambientale, quest'obbligo verrà progressivamente esteso all'insieme delle foreste pubbliche di qui al 31 dicembre 2011.

### **1.1.6 Marcatura degli alberi**

Per ragioni di individuazione, l'operatore non deve usare i colori o le modalità di marcatura utilizzate dall'agente dell'ONF sul cantiere. L'uso di vernice è autorizzato solo sui fusti marcati o dopo aver ottenuto una dispensa dall'agente dell'ONF.

## **1.2 Protezione della popolazione forestale**

### **1.2.1 Protezione dei fusti non marcati per sfruttamento**

Lo sfruttamento dei fusti deve essere fatto nel rispetto della popolazione locale, che non deve subire danni diretti come risultato dell'azione dell'operatore. In particolare, gli alberi di avvenire e gli alberi di interesse biologico designati devono essere conservati. L'operatore deve tagliare a ceppaia i polloni e semenzai di latifoglie rotti durante lo sfruttamento.

### **1.2.2 Conservazione dei semenzai naturali (fase di rigenerazione e fustaie irregolari) e delle giovani piante**

Particolare attenzione deve essere fatta alle direzioni di caduta nei tagli dove è presente la rigenerazione: l'operatore deve assicurarsi che i fusti siano oggetto di un taglio direzionale che tocchi il meno possibile le macchie di semenzaio, sia per quanto riguarda la caduta del fusto che il successivo esbosco.

A seconda dello stato dei semenzaio interessati, le disposizioni particolari possono prevedere una modalità o un abbinamento delle seguenti modalità in materia di protezione della rigenerazione:

R1 : Divieto totale di lavori di sfruttamento (abbattimento, concentramento, trasporto) tra il 15 aprile e il 31 agosto.

R2 : Divieto di abbattimento tra il 15 aprile e il 31 agosto.

R3 : Divieto di concentramento ed trasporto tra il 15 aprile e il 31 agosto.

Quando sono prescritte le modalità R2 e R3, l'allestimento e la sminuzzatura della ramaglia sono autorizzati durante il periodo di diretto interessato.

Per la modalità R3, l'abbattimento è autorizzato e la sminuzzatura della ramaglia è messa in atto man mano.

R4: Allestimento e trattamento della ramaglia con sminuzzatura man mano, al di fuori del periodo dal 15 aprile al 31 agosto.

Le disposizioni particolari possono adattare queste modalità, in particolare nelle zone montane

### **1.2.3 Protezione della popolazione dai parassiti**

I tagli di conifere, per i quali si possono prevedere rischi specifici relativi alla propagazione di parassiti, sono oggetto di una specifica menzione nelle disposizioni particolari del contratto, ed in particolare:

#### **Rischio "Fomes annosus" (Heterobasidion annosus)**

In questo caso, è compito dell'operatore mettere in atto le misure preventive necessarie ad evitare la sua propagazione. Quest'ultime consistono nell'applicazione

di una soluzione di urea o di boro (riferimenti prodotto indicati dall'agente dell'ONF) sulle ceppaie man mano che si procede con l'abbattimento e nel limite della mezza giornata, sia manualmente (con pennellatura o nebulizzazione), che meccanicamente se gli harvester sono dotati di dispositivo di trattamento.

### **Rischio "scoliti"**

In questo caso, particolari disposizioni o decreti prefettizi possono imporre il trasporto dei prodotti fuori dalla foresta da realizzare in tempi brevi, nonché particolari modalità di trattamento dei residui.

Se il legname non può essere trasportato a distanza sufficiente da qualsiasi popolazione di conifere, l'operatore può vedersi imporre di scortecciare il legname sulla superficie di taglio o sul piazzale di carico, oppure di realizzare, a titolo eccezionale e dietro autorizzazione dell'agente dell'ONF, un trattamento insetticida sul piazzale di carico (nella misura in cui la localizzazione di questo piazzale di carico è compatibile con un tale trattamento, ovvero al di fuori di spazi protetti, distante da punti d'acqua, fossati o corsi d'acqua). Nel caso in cui venga effettuato un simile trattamento insetticida, deve essere fatto con una specialità omologata a tal fine e deve essere applicato con un applicatore autorizzato (Cfr. articolo L. 254 del Codice rurale). Il legname trattato deve essere oggetto di segnalazione (vedi anche § 3.4).

Se vengono rilevati dei parassiti sul legname in deposito, il proprietario del legname può essere diffidato a prendere senza indugio misure preventive adeguate oppure a trasportare immediatamente i prodotti distante dalla foresta.

### **1.3 Protezione contro gli incendi**

Qualsiasi accensione o apporto di fuoco deve obbligatoriamente essere realizzato nel più rigoroso rispetto delle misure di polizia, in particolare dei decreti prefettizi presi in materia di protezione delle foreste contro gli incendi, e facendo rigorosamente attenzione ai periodi di divieto che vi sono prescritti.

In caso di incendio, l'operatore, il suo personale e i subappaltatori sono tenuti a:

- avvisare immediatamente i soccorsi;
- allertare immediatamente l'agente dell'ONF più vicino e le autorità comunali o la gendarmeria.

Per tutta la durata dello sfruttamento, l'operatore deve mantenere sgombre e in servizio le fasce tagliafuoco decespugliate. Deve fare attenzione a che i veicoli e le macchine usati durante la realizzazione del suo cantiere siano sempre stazionati in condizioni tali da non impedire l'accesso e la circolazione dei mezzi di soccorso.



## **2 RISPETTO DI BENI E PERSONE – RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE**

L'operatore è responsabile civilmente di tutti i danni causati a terzi nelle condizioni di diritto comune della responsabilità oppure, a seconda dei casi, nelle condizioni stabilite dalle legislazioni specifiche applicabili alle fattispecie (in particolare gli articoli L. 135.10 e L. 135.11 del Codice forestale, nonché l'articolo L. 110.1 del Codice dell'ambiente in materia di responsabilità ambientale). Deve fornire prova di un'assicurazione di responsabilità civile collegata alla sua attività.

L'operatore esercita la sua attività nella foresta sotto la sua sola responsabilità nei confronti di terzi.

È penalmente responsabile delle infrazioni commesse in occasione della sua attività nelle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore, in particolare il Codice del lavoro, il Codice forestale, il Codice rurale e il Codice dell'ambiente.

### **2.1 Rispetto degli altri utilizzatori della foresta**

La foresta si presta a molte attività quali passeggiate, escursioni su itinerari segnalati, pratica dell'equitazione e della bicicletta, caccia, ecc. esercitate sia in ambito familiare privato che dal largo pubblico non competente degli usi professionali nella foresta, che da aventi diritto, i quali agiscono in un ambito contrattuale con l'ONF o il proprietario della foresta. L'organizzazione dei cantieri forestali deve quindi adattarsi al fatto che la foresta è uno spazio aperto e l'operatore deve prendere tutte le misure di sicurezza necessarie a questo stato di fatto particolare.

L'ONF può essere condotto a precisare le modalità di lavoro nella foresta durante determinati giorni, in modo da permettere l'esercizio della caccia, delle escursioni o per qualsiasi altra circostanza particolare inerente all'uso della foresta da parte di altri aventi diritto. L'operatore ne viene informato tramite l'iscrizione di queste disposizioni nelle prescrizioni particolari del contratto. La stessa cosa vale per regolamentazioni particolari che si applicano in alcuni parchi nazionali o regionali all'esecuzione dei tagli.

D'altro canto, l'operatore è tenuto ad informare gli altri utilizzatori della foresta della presenza del cantiere e dei rischi che ne conseguono, in base a delle modalità che tengano conto della frequentazione della foresta e dell'accessibilità della superficie di taglio. In qualsiasi caso, deve conformarsi alla regolamentazione in vigore riguardante la segnalazione del taglio (decreto 2003-131 del 12 febbraio 2003 e articolo L. 324-11-3 del Codice del lavoro) e la sua segnaletica.

L'operatore deve mantenere per quanto possibile liberi e in servizio le attrezzature esistenti. Se è condotto a vietare l'uso di queste attrezzature per motivi di sicurezza, deve posizionare una segnaletica appropriata per tutto il periodo dello sfruttamento.

### **2.2 Rispetto del patrimonio culturale**

L'operatore deve rispettare gli elementi importanti del patrimonio culturale e architettonico, i monumenti storici e i siti classificati o iscritti, presenti nella zona del cantiere o nelle vicinanze. Questi elementi sono segnalati nelle disposizioni particolari del contratto e sul terreno per prevedere le misure specifiche di protezione da adottare.

In caso di scoperta fortuita di elementi del patrimonio archeologico, l'operatore deve senza indugio farne dichiarazione in comune in conformità con l'articolo L. 531.14 del Codice del patrimonio e avvertire l'agente dell'ONF.

L'operatore deve fare attenzione a non danneggiare gli alberi importanti segnalati, in particolare con lesioni o compattazione del terreno circostante.

### **2.3 Sicurezza sul cantiere**

Nell'organizzazione e nell'esecuzione del suo lavoro, l'operatore prende, a sue spese e sotto la sua responsabilità, tutte le misure di sicurezza necessarie relativamente a beni e persone per prevenire pericoli di qualsiasi natura imputabili allo sfruttamento.

L'operatore garantisce la sicurezza propria e quella dei suoi dipendenti nel rigoroso rispetto della regolamentazione e più specificatamente delle regole di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro nonché del documento unico di valutazione dei rischi (DUER). Si assicura in particolare che tutte le persone che svolgono un'attività sul cantiere:

- abbiano seguito una formazione o dispongano di una esperienza relativamente ai compiti da realizzare;
- siano stati dotati, dopo valutazione dei rischi inerenti ad ogni postazione di lavoro ed in applicazione della regolamentazione in vigore, dei dispositivi di protezione individuale (DPI) omologati adatti alla loro attività, regolarmente rinnovati, e siano informati dell'obbligo di utilizzarli e li utilizzino effettivamente;
- siano dotati di materiale e di macchine che dispongano di tutti gli organi di sicurezza obbligatori e che siano regolarmente sottoposti a manutenzione in base alle istruzioni del costruttore.

In caso di situazioni di emergenza di fronte a pericoli particolari che si verificano nel corso del cantiere, l'operatore deve prendere senza indugio tutte le misure utili per prevenire il verificarsi di un incidente. In caso di necessità, deve chiedere l'aiuto dei servizi di polizia e dei soccorsi.

In caso di scoperta di un ordigno esplosivo di guerra, l'operatore deve:

- sospendere il lavoro nelle vicinanze;
- avvertire immediatamente l'agente dell'ONF che si assicurerà che siano messe in atto le misure necessarie alla neutralizzazione dell'ordigno;
- riprendere l'esecuzione delle prestazioni dopo aver ottenuto il consenso dell'agente dell'ONF.

Eventualmente, nelle zone particolarmente interessate, queste disposizioni saranno adattate da procedure territoriali specifiche che l'operatore sarà tenuto a rispettare.

### **2.4 Responsabilità legale**

Si considera che l'operatore conosca bene il terreno sul quale deve esercitare la sua attività, tra l'altro attraverso disposizioni particolari del contratto. Nell'ambito dell'incontro preliminare, all'inizio dei lavori di sfruttamento (Cfr. § 3.2.1), l'agente

dell'ONF specifica le informazioni fornite nel contratto ed eventualmente offre tutti i complementi necessari.

Per cui si considera che l'operatore conosca perfettamente l'esistenza di tutte le opere, attrezzature, infrastrutture, costruzioni, edifici, ecc. visibili e apparenti situati nella zona del suo cantiere e nelle immediate vicinanze, senza che a loro riguardo possa invocare una qualsiasi mancanza di informazione da parte dell'ONF o del proprietario forestale.

Le informazioni fornite dall'agente dell'ONF non dispensano in alcun caso l'operatore da eventuali suoi obblighi regolamentari, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del decreto n° 91.1147 del 14 ottobre 1991 sulla presenza di opere sotterranee, aeree o sottomarine di trasporto o di distribuzione di elettricità, idrocarburi, gas, telecomunicazioni ecc.

L'ONF o il proprietario della foresta non possono essere considerati responsabili di incidenti che possano verificarsi durante lo sfruttamento a causa di esplosioni spontanee o provocate di ordigni di guerra, frane, crolli di vecchie installazioni sotterranee o per la presenza di resti di materiale militare vario (picchetti di ferro, reticolati) che in caso di colpe reali e gravi dimostrate contro di loro.



### 3 CONDIZIONI GENERALI DI SFRUTTAMENTO

#### 3.1 Organizzazione del cantiere

##### 3.1.1 *Principio generale di responsabilità del professionista per l'organizzazione del suo cantiere*

L'operatore è responsabile dell'organizzazione del cantiere. In assenza di specifiche disposizioni, ha la responsabilità di scegliere le tecniche e i materiali di taglio e di esbosco che deve adattare a:

- le condizioni di sfruttamento del taglio,
- le esigenze di protezione dell'ambiente naturale e della foresta così come delle sue installazioni,
- la sicurezza del personale e degli altri utilizzatori della foresta.

Si deve conformare all'insieme delle leggi e dei regolamenti in vigore relativi alla sua attività e al materiale e alle macchine utilizzati, che si considera che conosca e padroneggi.

L'operatore deve assicurarsi di rispettare tutte le installazioni (condutture, linee elettriche aeree o sotterranee, aree giochi, recinzioni per zone di caccia, ecc.) installate nella zona del cantiere oppure nelle sue immediate vicinanze, nonché di tutte le strade e loro zone circostanti utilizzate nell'ambito dell'accesso al cantiere. In questo senso, è tenuto in particolare ad effettuare presso il gestore dell'opera i passi utili (dichiarazione d'intenti di inizio dei lavori) prescritti dal summenzionato decreto n° 91.1147 del 14 ottobre 1991 e rispettare le disposizioni che possano essergli notificate.

In caso di danni causati alle recinzioni (per la protezione delle popolazioni giovani contro gli animali selvatici), l'operatore è tenuto ad effettuare urgentemente le riparazioni provvisorie necessarie per conservare in buono stato la loro funzione di protezione e di avvisare immediatamente l'agente dell'ONF.

In caso di necessità, per i cantieri situati ai margini o attraversati da una strada pubblica aperta alla circolazione, l'operatore deve ottenere presso l'autorità competente un'ordinanza che regolamenti o vieti temporaneamente la circolazione. Dovrà essere installata e mantenuta in buono stato l'opportuna segnaletica in conformità con le disposizioni del gestore della viabilità in oggetto e con le istruzioni ministeriali sulla segnaletica stradale (Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1993).

##### 3.1.2 *Orari di lavoro*

L'operatore non può lavorare di domenica e nei giorni festivi.

Fatte salve le speciali disposizioni del codice forestale, il prelevamento del legname è vietato tra le 22:00 e le 05:00.

È possibile derogare alle presenti disposizioni con deroga scritta precedentemente approvata dall'agente dell'ONF.

### **3.1.3 Installazione di attrezzature di cantiere provvisorie**

Le modalità di installazione nella foresta, per necessità dello sfruttamento, di attrezzature provvisorie di cantiere (bagni mobili, roulotte, ecc.) o di qualsiasi struttura coperta, laboratorio o rimessa, sono oggetto di un'autorizzazione scritta preventiva dell'agente dell'ONF che ne indica l'ubicazione e ne stabilisce le condizioni di occupazione del suolo forestale. L'operatore è responsabile dei danni e degli elementi nocivi che possono risultare dall'installazione e dall'uso di queste attrezzature.

### **3.1.4 Rispetto del materiale di riproduzione proveniente dalle popolazioni classificate o portaseme**

I tagli marcati nelle popolazioni di conifere classificate sono segnalati nelle disposizioni particolari dell'articolo: quest'ultime portano la dicitura "Raccolta di semi" e specificano la specie per la quale viene imposto un periodo obbligatorio di taglio, che varia a seconda delle specie.

L'allestimento della ramaglia può essere fatto solo dopo intervento dei raccoglitori o dietro autorizzazione dell'agente dell'ONF.

I tagli marcati nelle popolazioni di latifoglie classificate, sotto le quali devono essere raccolti dei semi, sono segnalati nelle disposizioni particolari; quest'ultime portano la dicitura "Raccolta di semi" e specificano la specie e il periodo nel quale l'abbattimento è vietato, salvo autorizzazione dell'agente dell'ONF.

## **3.2 Svolgimento del cantiere**

### **3.2.1 Incontro preliminare all'inizio dei lavori di sfruttamento**

All'inizio dei lavori di sfruttamento viene organizzato un incontro preliminare tra l'operatore o il suo rappresentante nominato e l'agente dell'ONF. Per l'organizzazione dell'appuntamento si deve osservare un preavviso di almeno 48 ore, sia da parte dell'operatore che dell'agente dell'ONF.

Questo incontro preliminare permette all'acquirente di prendere informazioni su tutti gli elementi utili per la gestione del cantiere e all'agente dell'ONF di specificare gli elementi più importanti.

Il suo scopo è di:

- identificare correttamente il perimetro del cantiere, la popolazione e gli alberi locali (marcatore dei fusti da abbattere, alberi da conservare);
- ricordare le disposizioni ambientali particolari che devono essere rispettate;
- valutare le problematiche e di rischi specifici del taglio (tempi e divieti, attrezzatura da rispettare, protezione e perimetri speciali, viabilità, sfruttamento e esbosco, divisori, trattamento dei residui, presenza di semenzai, ubicazione del piazzale di carico, presenza di opere, attrezzature, ecc.);
- identificare le problematiche collegate alla frequentazione del pubblico ed i mezzi da mettere in atto;

- controllare che le macchine siano adatte alle specificità del terreno (fragilità del terreno) ed alle disposizioni particolari;
- identificare tutto il personale, in particolare il rappresentante dell'operatore beneficiario del contratto sul cantiere; quest'ultimo deve poter essere sempre contattato ed essere in grado di capire e parlare il francese;
- per quanto riguarda le caratteristiche particolari del cantiere, controllare le autorizzazioni relative al personale preposto ad utilizzare prodotti insetticidi;
- specificare le condizioni per chiamare i soccorsi in caso d'emergenza;
- stabilire le modalità minime di contatto con l'agente dell'ONF prima dell'inizio dei lavori o la loro ripresa in caso di sospensione.

Prima dell'inizio dei lavori, si può procedere ad uno stato in contraddittorio dei luoghi del taglio, della viabilità di servizio e delle apparecchiature.

### **3.2.2 Rispetto degli usi professionali nella gestione del cantiere di sfruttamento**

L'operatore gestisce il suo cantiere di sfruttamento secondo le regole dell'arte ed in base agli usi professionali riconosciuti e alle norme in vigore, in particolare per quanto riguarda l'abbattimento e l'allestimento dei fusti, il concentramento, l'esbosco e il trasporto dei prodotti nonché la classificazione e la cubatura del legname.

Al minimo, l'operatore deve conformarsi agli usi professionali ricordati qui di seguito.

#### **Abbattimento dei fusti**

Salvo particolari disposizioni, i fusti vengono tagliati il più vicino possibile al terreno (taglio chiamato "taglio raso") se la situazione topografica lo permette. Quello che resta della cerniera sul ceppo verrà eliminato e il piano di taglio tagliato in orizzontale. Per i fusti marcati di piede, la posizione in cui si trova l'impronta del martello deve rimanere intatta, non essere staccata dal terreno né nascosta. Per gli alberi marcati di piede, è richiesta la tacca del ceppo salvo deroga alle disposizioni particolari o espressa dispensa dell'agente dell'ONF, in particolare in caso di taglio meccanizzato.

È praticato un taglio direzionale che deve tener conto della direzione del trasporto e, se presenti, di divisorii o linee di cavi. Devono essere prese tutte le disposizioni utili, in particolare per quanto riguarda il taglio direzionale, affinché le chiome cadano creando il minimo danno agli alberi da conservare nonché alle macchie di semenzai e alle piantagioni, incluso durante il concentramento.

Deve essere messa in atto ogni misura utile per l'immediato atterramento degli alberi sfruttati. In caso di impossibilità, la zona di rischio deve essere immediatamente segnalata e l'atterramento va realizzato nel più breve tempo possibile. Se un fusto designato si impiglia in un fusto da conservare, l'albero impigliato viene atterrato usando i mezzi appropriati necessari e il fusto da conservare, in caso di danni, può essere abbattuto dopo aver ottenuto l'autorizzazione dell'agente dell'ONF.

Prima dell'abbattimento di alcuni fusti, può essere richiesta tramite particolari disposizioni la svettatura, che va allora affidata a personale qualificato.

## **Allestimento dei fusti**

I tronchi devono essere accuratamente sramati (oppure tagliate le diramazioni) – nodi perfettamente livellati – sul luogo di abbattimento e sezionati in pezzi di lunghezza appropriata, in particolare se presentano delle diramazioni o un'accentuata curvatura, al fine di conservare al meglio la popolazione e le infrastrutture al momento della concentrazione e del trasporto. Il piede (o la base del tronco di base) va regolarizzata e preparata per facilitare il trasporto dei prodotti.

## **Concentramento, trasporto ed esbosco dei prodotti**

L'esbosco dei prodotti viene effettuato tramite le piste, i divisori di sfruttamento e i sentieri forestali che servono il taglio o attraverso itinerari autorizzati dall'agente dell'ONF. Quando devono essere aperti dei divisori supplementari, la loro realizzazione va eseguita obbligatoriamente all'inizio del cantiere, previo consenso dell'agente dell'ONF.

Il concentramento dei prodotti situati all'interno della popolazione viene eseguito tramite una fune o un braccio articolato oppure con qualsiasi altra pratica di natura tale a ridurre il più possibile i danni alla popolazione (teleferica, trazione animale, ecc.). I carichi vanno adattati continuamente alla capacità portante del terreno. Il concentramento a strascico dei tronchi può essere praticato, con riserva che lo strascico non superi la larghezza del veicolo trattore e che i tronchi siano sollevati al massimo; in ogni caso, al di fuori di zone montane, è vietato sulle strade forestali asfaltate o imbrecciate, salvo previo consenso dell'agente dell'ONF.

Se il mezzo di concentramento non può accedere ad alcuni tronchi allestiti e che non possono essere fatti uscire senza danneggiare il terreno o la popolazione, l'operatore e l'agente dell'ONF decidono di comune accordo l'apertura di nuove piste di esbosco. In questo caso, queste ultime devono essere realizzate rispettando le disposizioni dell'art. R. 421- 23 del Codice urbanistico (sterro o riporto superiore a 100 m<sup>2</sup> e altezza o profondità superiore a 2 m).

Per la messa in atto di tecniche di esbosco a fune (fune lunga o teleferica), deve essere fatta una dichiarazione alla Direzione generale dell'aviazione civile prima dell'avvio del cantiere per linee che si elevano a 50 m dal suolo.

In caso di intemperie di durata prolungata e che possono danneggiare la superficie di taglio, l'operatore oppure l'agente dell'ONF sospende il concentramento e il trasporto nell'intento di proteggere l'ambiente forestale ed in particolare l'integrità fisica del terreno. Questa interruzione è strettamente limitata alla durata necessaria a permettere che il terreno si secchi e darà luogo, se necessario, ad una proroga della durata di esecuzione del contratto. Le modalità di interruzione, di ripresa e di prolungamento eventuali della durata del contratto sono stabilite dalle disposizioni del contratto.

### **3.3 Deposito dei prodotti**

Il deposito dei prodotti di sfruttamento deve essere effettuato sugli appositi piazzali, in modo che non sia d'ostacolo alla circolazione né danneggi la foresta e le sue attrezzature, e non costituisca pericolo per le persone. Su questo punto, l'operatore è



tenuto ad un particolare obbligo di messa in sicurezza, da una parte controllando la perfetta stabilità dei depositi di legname, dall'altra evidenziandoli tramite segnaletica se esiste un particolare rischio derivante dalla presenza del deposito di legname. L'uso dell'area del cantiere di sfruttamento e dei piazzali di carico è sotto la responsabilità dell'operatore.

Si ricorda che, in conformità con l'articolo L 135-8 del Codice forestale, l'operatore non può depositare sulla superficie di taglio/area del cantiere e sui piazzali di carico che gli sono assegnati legname diverso da quello proveniente dal taglio/cantiere, salvo espressa autorizzazione dell'agente dell'ONF.

I piazzali di carico devono essere ripristinati dopo l'uso.

### **3.4 Trattamento con prodotti fitosanitari**

Se il legname abbattuto non può essere prelevato in tempi che permettano di evitare l'eventuale degradazione dei prodotti, può essere effettuata sul piazzale di carico la scortecciatura o il trattamento del legname, con riserva di rispettare l'ambiente naturale così come previsto nel capitolo I del presente regolamento e solamente dietro autorizzazione scritta dell'ONF. L'operatore deve fornire in questo caso obbligatoriamente l'autorizzazione prevista dalla legge n° 92/533 del 17 giugno 1992 relativa all'applicazione da parte di fornitori di servizi di prodotti fitosanitari per uso agricolo. Dopo il trattamento deve essere installata una segnaletica.

### **3.5 Prelevamento dei prodotti, circolazione sulle piste e le strade forestali non aperte alla circolazione pubblica**

Fermo restando le disposizioni speciale del Codice della viabilità stradale relative a danni anomali a strade pubbliche o rurali a seguito del trasporto di prodotti forestali, l'operatore è responsabile di tutti i danni anomali o risultanti da un uso abusivo delle piste e sentieri privati forestali usati per l'esbosco e il trasporto dei prodotti. Questa responsabilità vale anche per l'uso delle piste di sfruttamento la cui zona appartiene in tutto o parte a residenti e di cui gli aventi diritto del proprietario godono l'uso per necessità di sfruttamento forestale.

L'operatore beneficia, in qualità di avente diritto, di una autorizzazione di accesso alle strade e piste vietate alla circolazione pubblica per tutta la durata del cantiere di sfruttamento.

Per tutta la durata dello sfruttamento, l'operatore deve garantire la possibilità di circolazione sulle piste e strade forestali senza crearvi particolari ostacoli durevoli alla circolazione (salvo necessità tecniche particolari, es.: teleferica). In caso contrario, è compito dell'operatore far mettere alle due estremità dei pannelli segnaletici che informino della chiusura della strada. Queste disposizioni non devono essere mantenute in caso di interruzione del cantiere senza autorizzazione dell'agente dell'ONF.

In caso di sfruttamento simultaneo di una stessa montagna, deve essere fatta particolare attenzione al libero accesso di tutti gli operatori.



L'operatore è tenuto a pulire le strade dal materiale depositato dall'uscita del legname e che potrebbe provocare ostacolo alla circolazione. Deve anche mantenere in stato di funzionamento le canalette, canali di drenaggio o riprese d'acqua, fossati o qualsiasi opera di scorrimento dell'acqua e mantenere in servizio i pannelli segnaletici e altre attrezzature di sistemazione della circolazione.

Allo scopo di conservare le strade forestali asfaltate ed evitare il loro sfondamento, l'operatore è tenuto a mettere sotto i piedi stabilizzatori dei camion i dispositivi appropriati.

Al di fuori delle zone montane, è vietata la circolazione sulle strade forestali asfaltate di mezzi che montano pneumatici con catene e cingolati, salvo espressa deroga dell'agente dell'ONF.

In caso di intemperie di durata prolungata e che possono danneggiare gravemente lo stato delle strade e delle piste utilizzate, può essere decisa una restrizione temporanea della circolazione da parte dell'autorità di gestione della viabilità interessata. Per quanto riguarda le piste forestali, la durata di questo divieto è strettamente limitata al tempo necessario a permettere che il terreno e le strade interessate si asciughino. Possono anche essere installate sulle strade forestali delle barriere di disgelo, su iniziativa dell'agente dell'ONF o dei proprietari della strada in questione.

### **3.6 Trattamento dei residui di sfruttamento**

Per non danneggiare la rigenerazione, favorire la decomposizione della materia organica e conservare l'integrità del terreno durante il passaggio dei mezzi di esbosco, i prodotti che restano sulla superficie di taglio, che siano o meno oggetto della vendita, sono trattati in base alle modalità specificate nelle disposizioni particolari.

In ogni caso, i residui sono trattati:

- al di fuori dei fossati di drenaggio o di perimetro, nonché dei corsi d'acqua, degli specchi d'acqua e delle zone umide;
- al di fuori di sentieri pedonali, equestri, ciclistici e delle piazzole attrezzate per la sosta del pubblico;
- al di fuori delle linee di perimetro e di raggruppamento di terreni.

In caso di forte pendenza, gli scarti dei tronchi sarà orientato nel senso di maggior pendenza, in modo che non rischino di rotolare.

Qualunque sia la modalità di trattamento dei residui, quest'ultimi non devono ricoprire le ceppaie degli alberi abbattuti facenti parte del taglio.

In considerazione degli obiettivi forestali perseguiti o delle caratteristiche particolari del terreno interessato, i vari tipi di trattamento dei residui di sfruttamento, suscettibili di essere prescritti nelle disposizioni particolari, sono descritti in dettaglio qui di seguito in conformità con gli usi professionali.

In mancanza di precisazioni nelle disposizioni particolari, il mezzo utilizzato è la dispersione sul taglio.

<b>Modalità di trattamento dei residui</b>	<b>Descrizione</b>
Abbandono così com'è	Abbandono della ramaglia così com'è.
Sminuzzatura della ramaglia	Abbandono della ramaglia (o di altri prodotti) sul posto dopo sminuzzatura e sezionatura in pezzi lunghi al massimo 2 m.
Triturazione	Triturazione dei residui sulla superficie di taglio.
Dispersione sul taglio	Dispersione sulla superficie di taglio in modo da favorire la decomposizione e non danneggiare i semenzai. Allestimento dei residui in pezzi lunghi al massimo 1 m nei tagli di rigenerazione e al massimo 2 m per gli altri tipi di taglio.
Sparpagliamento sui divisori di sfruttamento	Deposito dei residui sulla larghezza dei divisori di sfruttamento, i rami principali devono essere disposti perpendicolarmente all'asse dei divisori di sfruttamento, man mano che si avanza. L'operatore deve prendere tutte le disposizioni necessarie a garantire effettivamente il concentrazione su tali divisori.
Andanatura	Fare man mano che si avanza delle andane di dimensioni ridotte che non superino i 3-4 m di larghezza.
Ammucchiamento	Non appoggiare i mucchi contro gli alberi della popolazione conservati in piedi né ricoprire le zone di semenzaio o di piantagione. I mucchi devono essere fatti man mano che si avanza.

### **3.7 Smaltimento di rifiuti vari non forestali**

Allo scopo di conservare la qualità naturale del sito e l'integrità biologica dell'ambiente forestale, l'operatore deve liberare il cantiere e i suoi annessi e smaltire fuori dalla foresta tutti i rifiuti della sua attività che siano diversi dai residui di taglio, in particolare gli oggetti di metallo, di vetro o di materiale sintetico (bidoni, cavi, catene e altri resti di prodotti manufatti).

L'operatore è responsabile dello smaltimento dei suoi rifiuti attraverso le apposite filiere (art. L. 541-2 del Codice dell'ambiente) e quando possibile del loro riciclaggio.

### **3.8 Manutenzione del materiale**

La manutenzione del materiale meccanico nella foresta deve essere limitata al minimo, privilegiando la manutenzione al di fuori della foresta, in fabbrica o su un sito appositamente attrezzato. Se tuttavia dovesse essere fatto un intervento nella foresta, l'operatore deve prendere tutte le misure precauzionali necessarie (allontanamento dai corsi d'acqua, dai fossati e dagli specchi d'acqua, dispositivi di recupero dei rifiuti, ecc.).

### 3.9 Ripristino dei luoghi

Il ripristino dei luoghi comprende, a carico dell'operatore e sotto la sua sola responsabilità, la riparazione dei danni e la pulizia del cantiere nelle condizioni tecniche e nei tempi previsti nel contratto.

A tale titolo, l'operatore deve in particolare:

- sulla superficie di taglio: rifare o ripristinare i confini perimetrali della foresta, le barriere, i pali, i muri, i reticolati, i recinti, i sentieri di separazione delle parcelle, i fossati e qualsiasi attrezzatura esistente in origine e poi danneggiata, distrutta o spostata a causa sua;
- sulle piste di esbosco e sui divisorii, livellare la carreggiata e ripristinare le riprese d'acqua;
- sui luoghi delle installazioni autorizzate (bagni mobili, rimesse, ecc.), effettuare i lavori indicati nell'autorizzazione;
- sui luoghi dei piazzali di carico, ammassare e prelevare i detriti e i resti, ripristinare le varie attrezzature quali barriere, fossati, canalette, ecc. e riempire i buchi e le carreggiate;
- sulle piste e strade forestali: aver effettuato la riparazione dei danni provocati. In caso di apporto di materiale esterno, l'operatore deve chiedere il consenso dell'agente dell'ONF sul materiale utilizzato.

Questo ripristino dei luoghi è riportato per iscritto in una constatazione di completamento di fine cantiere, redatta in contraddittorio, che si riferisce allo stato dei luoghi dell'inizio dei lavori nell'ambito di una procedura di ricevimento di taglio o di cantiere.

### 3.10 Ricevimento

Nell'ambito del ricevimento del cantiere del taglio, così come previsto dal contratto di vendita o di prestazione di servizio, viene verificato il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento di sfruttamento forestale.

# GLOSSARIO

## A

### **Agente dell'ONF**

Il termine agente dell'ONF è utilizzato come termine generico per indicare qualsiasi persona dell'ONF abilitata a prendere la decisione in questione. Generalmente è indicata nel contratto di vendita del legname o di acquisto di prestazioni di servizio (ad esempio: agente responsabile del taglio).

### **Alberi, pertiche, rami in piedi**

In tutti documenti dell'ONF, i fusti da sfruttare sono indicati con il loro diametro a 1,30 m dal terreno (a monte sui pendii).

Sono riuniti in categorie di diametro, espresse di 5 cm in 5 cm. Il valore indicativo di ogni categoria si colloca all'interno di un intervallo di 5 cm. La categoria 20, ad esempio, raggruppa i fusti con diametro compreso tra 17,5 cm inclusi e il 22,5 cm esclusi.

Per gli alberi che presentano già alla base due o più tronchi, il diametro viene preso per ogni tronco all'altezza più vicina a 1,30 m dal terreno.

Le definizioni commerciali delle categorie alberi, pertiche e rami sono specificate nelle procedure territoriali.

### **Albero**

Nei documenti dell'ONF vengono indicati con albero i fusti con categoria di diametro, a 1,30 m, da 30 cm e oltre per querce e faggi e da 25 cm e oltre per tutte le altre specie.

#### **Albero riservato**

Albero che non fa parte della vendita e che l'operatore è tenuto a conservare.

Il taglio di un albero riservato da parte di un operatore è considerata un'infrazione penale in una foresta soggetta al regime forestale (art L 135.4 CF).

Tra questi alberi, che non fanno parte della vendita, si possono trovare ad esempio gli alberi di avvenire, gli alberi di interesse biologico e gli alberi importanti per l'alto valore patrimoniale o culturale.

#### **Albero di avvenire**

Albero le cui potenzialità vengono ritenute sufficienti a contribuire in modo significativo all'obiettivo, generalmente di produzione, stabilito per la popolazione. Le operazioni silvicole condotte nella popolazione sono orientate a suo vantaggio e l'operatore è tenuto a conservarlo.

#### **Albero di interesse biologico**

Albero che ha un carattere e/o una funzione particolare per quanto riguarda la biodiversità: albero con cavità, albero morto, ecc. L'operatore è tenuto a conservarlo.

## **Allestimento**

Insieme delle operazioni successive all'abbattimento (sramatura, scelta dei tagli, sezionatura).

## **B**

### **Biodiversità**

Diversità biologica di uno spazio dato, in funzione soprattutto dell'importanza numerica delle specie animali o vegetali presenti su tale spazio, della loro originalità, rarità o specificità, e del numero di individui che rappresentano ognuna di queste specie.

### **Biotopo**

Insieme di elementi che caratterizzano un luogo fisico-chimico determinato ed uniforme, che ospita una flora ed una fauna specifiche oppure una specie patrimoniale.

## **C**

### **Cantiere**

Luogo in cui si effettuano i lavori di sfruttamento forestale. Nel Regolamento nazionale di sfruttamento forestale, questo termine viene usato per indicare l'insieme dei tagli che riguardano uno stesso contratto.

**Ceduo** vedi Popolazioni

### **Cessione accessoria**

Vendita derivante dal contratto principale di vendita e per la quale l'acquirente è tenuto, sotto certe condizioni, ad acquistare dei prodotti casuali che si trovano sulla parcella del suo taglio (vedi articolo 21 delle Clausole generali di vendita).

### **Concentramento**

Trasferimento del legname tramite trasporto o semi trasporto dalla zona in cui è stato abbattuto ad un luogo accessibile ai camion. Negli studi dei tempi, il concentramento corrisponde alla fase di lavoro in cui il trasferimento del legname viene fatto da una macchina in movimento.

### **Conteggio**

Determinazione del numero di unità di un prodotto venduto. A seconda del prodotto, tale unità può essere un numero di tronchi, di metri sterei, di m<sup>3</sup> o di tonnellate (vedi articolo 17 delle clausole generali di vendita). Operazione essenziale se il legname è venduto a misura.

### **Contratto**

Nel Regolamento nazionale di sfruttamento forestale e nelle Clausole generali di vendita, con questo termine si indica sia un contratto di vendita di legname che un contratto di prestazione di servizio, oppure un contratto di lavoro.

## **Contratto di vendita di legname**

Incontro di volontà con il quale il venditore si impegna a consegnare una merce definita da certe condizioni e l'acquirente si impegna a pagare tale merce ed a ritirarla in determinate condizioni. L'incontro di volontà si esprime sia immediatamente nella seduta di aggiudicazione, che per iscritto in caso di procedura con gara d'appalto (l'ONF invia la sua notifica di consenso all'acquirente la cui offerta viene presa in considerazione) o in caso di vendita a trattativa privata (co-firma del contratto). I documenti contrattuali comprendono i Capitolati delle Clausole Generali, le clausole particolari per ciascun lotto e il Regolamento Nazionale di Sfruttamento Forestale.

## **Corridoio silvicolo**

Infrastruttura stretta e lineare, destinata a facilitare i lavori silvicoli.

# **D**

## **Decadenza**

Sanzione pronunciata contro l'acquirente che non fornisce la sua cauzione nei termini prestabiliti e che lo priva del contratto che aveva ottenuto anche prima che quest'ultimo abbia potuto cominciare a produrre il minimo effetto (vedi articolo 37 delle Clausole generali di vendita e articolo L.134-5 del Codice forestale). Da non confondere con la risoluzione e la rescissione.

## **Diffida**

Ingiunzione notificata all'acquirente per ordinarli di fare o di non fare certe cose nel rispetto dei suoi obblighi contrattuali (vedi articolo 16-3-5 delle clausole generali di vendita).

La diffida viene fatta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento (notifica) e costituisce spesso il punto di partenza di un termine di tempo da rispettare. In alcuni casi eccezionali, la diffida può essere oggetto di notifica di ufficiale giudiziario.

## **Discarico di sfruttamento**

Atto tramite il quale l'ONF riconosce, sul piano tecnico, che l'acquirente ha assolto in maniera normale e soddisfacente tutti i suoi obblighi contrattuali in materia di abbattimento, esbosco, pulizia e ripristino dei luoghi, e mette fine, sul piano giuridico, alla responsabilità dell'acquirente per tutti i fatti, danni ed infrazioni che possono essere stati commessi durante lo sfruttamento e non contestati il giorno della consegna del discarico (vedi articolo 19-3 delle clausole generali di vendita).

## **Divisorio di sfruttamento**

Via di esbosco aperta in una popolazione, la cui larghezza è adatta alla circolazione delle macchine di sfruttamento forestale (macchine per strascico e scarico).

## E

### **Esbosco**

Operazione di concentramento e trasporto che permette di trasferire il legname dalla zona di abbattimento ad un luogo accessibile ai camion.

## F

**Fustaia** vedi Popolazione.

### **Fusto**

Termine generico che raggruppa i termini di "alberi", "pertiche" e "rami".

## G

### **Garanzia per vizi nascosti**

Obbligo che incombe al venditore di garantire all'acquirente l'assenza di vizi nascosti e che, se fossero stati noti, avrebbero reso impossibile la vendita oppure avrebbero comportato un ribasso del prezzo (art. 1641 del Codice civile). Se si tratta di vendita tra professionisti, il contratto può legalmente escludere questa garanzia, come nel caso dei capitolati dell'ONF per il legname in piedi.

## H

### **Habitat**

Un habitat naturale è una zona terrestre o acquatica che si distingue per le sue caratteristiche geografiche, le condizioni ambientali e la presenza di raggruppamenti di specie vegetali; un habitat di specie è un luogo definito dai suoi fattori fisici e biologici specifici, in cui vive una specie animale o vegetale in uno degli stadi del suo ciclo biologico.

## I

### **Incisione**

Operazione che consiste nel lasciare un segno sul ceppo al di sopra dell'impronta del martello per facilitare la verifica della conformità del taglio (verifica).

## **Inventario**

In caso di disaccordo tra l'acquirente e l'ONF o di dubbi da parte dell'ONF sul numero e la natura del legname sfruttato e/o prelevato, l'ONF può decidere di ricorrere ad un inventario, procedura ufficiale di ricevimento del taglio prevista dal codice forestale (art L 136.1 CF e vedi articolo 19-2-2 delle clausole generali di vendita). Il discarico di sfruttamento deve essere consegnato in assenza di contestazione della verbale ufficiale di inventario entro i 15 giorni successivi alla sua notifica all'acquirente.

## **Isola di bosco vecchio**

Termine generico che raggruppa le isole di invecchiamento e le isole di senescenza.

## **Isola di invecchiamento**

Piccola popolazione che beneficia di un ciclo silvicolo prolungato che può andare fino al doppio del normale ciclo. L'isola di invecchiamento può essere oggetto di interventi silvicoli, dato che gli alberi della popolazione principale conservano la loro funzione di produzione. Questi ultimi sono raccolti prima del deprezzamento economico del tronco di base. L'isola di invecchiamento gode inoltre di una applicazione esemplare delle misure a favore della biodiversità (legno morto sul terreno, alberi morti, alberi con cavità).

## **Isola di senescenza**

Piccola popolazione lasciata a svilupparsi liberamente senza intervento di cultura e conservata fino al suo termine fisico, cioè fino al crollo degli alberi. Le isole di senescenza sono formate da alberi di basso valore economico e che presentano un particolare valore biologico (grossi alberi a cavità, vecchi alberi senescenti, ecc.). Servono da staffetta per la conservazione delle specie infeodate negli ambienti forestali composti da vecchi alberi.

## **L**

### **Letto di magra di un corso d'acqua**

Letto occupato in permanenza, delimitato da sponde.

### **Letto di piena di un corso d'acqua**

Parte adiacente all'alveo di scorrimento di un corso d'acqua che non è inondata in caso di piena. Il limite del letto principale corrisponde a livello della massima piena registrata.

### **Lottizzazione**

Operazione che consiste nel suddividere la merce o i prodotti in lotti o ad immagazzinarli in un ordine che faciliti la loro identificazione, prelevamento o ulteriore distribuzione (vedi articolo 11-2 delle clausole generali di vendita).

### **Lotto**

Qualsiasi quantità di legno in piedi, abbattuto o lavorato, che costituisce un'unità destinata alla vendita.



## M

### **Metro cubo**

Unità di volume pieno che si applica al tondame.

### **Metro stereo**

Unità di volume apparente (o di ingombro) che corrisponde ad un parallelepipedo di 1 metro x 1 metro x 1 metro, per legnami di medesima lunghezza, accuratamente impilati parallelamente gli uni agli altri.

## O

### **Operatore**

Nel regolamento nazionale di sfruttamento forestale, con questo termine si indica l'insieme delle persone che intervengono nella foresta: professionisti acquirenti di legname, gestori forestali e imprenditori di lavori forestali, i loro dipendenti, addetti, prestatori di servizi o subappaltatori, i taglialegna, i raccoglitori di legnatico e acquirenti privati di piccoli prodotti (cessionari).

Quando l'ONF o le collettività proprietarie delle foreste sottoposte al regime forestale realizzano essi stessi dei lavori a gestione diretta o tramite impresa, sono parimenti interessati dalle responsabilità delle prescrizioni destinate agli operatori.

## P

### **Parcella di taglio**

Tutti i tagli che devono essere sfruttati devono essere materializzati sul terreno in modo da garantire che l'operatore rispetti rigorosamente il taglio previsto e scritto nel piano di taglio. La parcella di taglio è definita da:

- la chiara materializzazione o identificazione dei limiti di spazio,
- la designazione dei fusti da sfruttare (le modalità di designazione sono specificate nelle procedure tipo territoriali e nell'intestazione dei cataloghi).

La parcella di taglio è, in via più generale, il risultato della martellatura, la quale permette di definire la natura, la posizione, la superficie o il volume del bosco da sfruttare. La martellatura del legname autentica che l'albero martellato fa parte del taglio da sfruttare (martellatura in consegna) o ne è escluso (martellatura in riserva).

### **Passaggio**

Antico tracciato di circolazione per macchine (strascico).

### **Permesso di prelevamento**

Autorizzazione scritta rilasciata dall'ONF ad un acquirente di legname allestito o di legname in piedi venduti a misura al fine del prelevamento del legname, in conformità con l'articolo 18-

1 delle clausole generali di vendita. La consegna del permesso di prelevamento corrisponde di diritto alla consegna della merce da parte del venditore che è stato pagato del prezzo.

### **Permesso di sfruttamento**

Autorizzazione scritta rilasciata dall'ONF ad un acquirente di legname in piedi per la realizzazione dello sfruttamento del legname, in conformità con l'articolo 16-2-1 delle clausole generali di vendita. Vale anche come permesso di prelevamento nel caso di legname in piedi venduto a corpo. Il rifiuto di consegnare il permesso di sfruttamento in assenza di mezzi di pagamento, corrisponde alla ritenzione della merce da parte del venditore non pagato (art. 1612 del Codice civile). La consegna del permesso di sfruttamento fa sì che l'acquirente entri in possesso del legname, gli trasferisce la custodia degli alberi venduti e lo rende penalmente e civilmente responsabile di qualsiasi danno e infrazione commessa sulla parcella del suo taglio (art. L 135.10 e 11 CF).

### **Piazzale di carico allestito**

Area di stoccaggio su terreno allestito, accessibile ai camion portatronchi (non necessariamente situata nelle immediate vicinanze del taglio).

### **Piazzale di carico non allestito**

Area di stoccaggio su terreno forestale, su terreno naturale, accessibile ai camion portatronchi.

### **Pista di discesa delle foreste contro gli incendi**

Via di accesso specializzata, non aperta alla circolazione generale, allestita in priorità per l'uso dei servizi incaricati alla prevenzione e la lotta contro gli incendi forestali. Il suo uso per attività di sfruttamento forestale può quindi essere limitato, oppure vietato durante periodi ad alto rischio. In nessun caso, una pista di discesa delle foreste contro gli incendi può essere ingombrata o ristretta in modo da impedire materialmente il passaggio dei pompieri. Generalmente, a questa via sono associate delle attrezzature specifiche: punti d'acqua (l'accessibilità da parte dei veicoli pompieri deve essere sempre garantita), slarghi e piazzole di inversione (qualsiasi stazionamento o stoccaggio è vietato). I bordi di questo tipo di via possono decespugliati per limitare la propagazione del incendi; in questo caso, è vietato qualsiasi immagazzinamento o deposito di vegetali su questa striscia decespugliata.

## **Popolazione – Tipi di popolazione**

### **Fustaia irregolare:**

Popolazione che non può essere distinta per classe di età e i cui tagli giustappungono (nello spazio e nel tempo) le operazioni di rigenerazione e di miglioramento.

### **Fustaia disetanea:**

Popolazione forestale costituita da fusti di tutte le categorie di dimensioni o di età, dal semenzaio all'albero maturo. La distribuzione dei diametri corrisponde una curva di tipo esponenziale decrescente, per molto tempo collegata ad una norma (distribuzione di classe di diametro).

### **Fustaia regolare:**

Popolazione forestale composta da alberi sensibilmente dello stesso diametro (e della stessa età) provenienti da semenzaio o da piantagione (eccezionalmente dei germogli: fustaia transitoria).

**Ceduo a sterzo:**

Ceduo costituito da cespi che portano dei germogli di diverse età, nel quale si sfrutta ad ogni taglio il ramo più grosso, realizzando una sorta di taglio saltuario delle ceppaie.

**Ceduo semplice:**

Popolazione forestale derivante da germogli di ceppo o polloni della stessa età, la cui perpetuazione è ottenuta con un taglio di ringiovanimento, chiamato anche "ceduazione".

**Ceduo composto:**

Popolazione forestale costituita da un ceduo semplice sormontato da una fustaia di alberi di età multiple della rotazione del ceduo.

**Ceduo composto in conversione:**

Popolazione di ceduo composto in corso di evoluzione verso la fustaia, spesso caratterizzata da una fustaia densa e da un ceduo rado.

**Prelievo del legname**

Operazione che consiste nel trasportare il legname fuori dalla foresta verso un luogo di trasformazione o di stoccaggio tramite camion portatronchi.

**Prodotti casuali**

Raccolta indipendente dalla volontà del selvicoltore risultante da fenomeni naturali (colpo di vento, caduta di neve, fulmine, ecc.) o resasi necessaria a seguito di incendi, attacchi di insetti o funghi oppure per qualsiasi altro incidente (inquinamento, ecc.).

**Prolungamento di termine**

Rinvio a data successiva di una data precedentemente stabilita per portare a termine il contratto: prelevamento di legno allestito (vedi articolo 18-3 delle clausole generali di vendita) o realizzazione di prestazioni di sfruttamento forestale.

**Proroga del termine**

Rinvio a data successiva di una data precedentemente stabilita per portare a termine lo sfruttamento di legname venduto in piedi. Tali proroghe di termine, concesse dal l'ONF dopo richiesta scritta dell'acquirente, possono essere concesse a titolo gratuito o a pagamento (in conformità con le prescrizioni dell'articolo 16-3 delle clausole generali di vendita).

**R****Regolarizzazione della base**

Eliminazione di zampe e rigonfiamenti che si trovano ai piedi di un albero.

## **Rescissione**

Decisione di mettere fine ad un contratto in corso di esecuzione prima della data di scadenza. Per i contratti di vendita di legname, vedi gli articoli 38, 39, 40, 41 e 42 delle clausole generali di vendita.

## **Residui**

Sottoprodotti (rami, cime, ecc.) che non vengono portati via dalla parcella di taglio. Il ripristino del taglio comporta, tra l'altro, il trattamento di questi residui in conformità con le indicazioni dell'ONF.

## **Responsabilità dell'acquirente**

Il codice forestale (art L 135.10) istituisce uno speciale regime di responsabilità penale (sanzione) e civile (risarcimento di eventuali danni) degli acquirenti di legname da foresta soggetta al regime forestale, per qualsiasi danno e infrazione commessi sulla parcella del loro taglio a partire dall'ottenimento del permesso di sfruttamento. Se si tratta di responsabilità penale, l'acquirente può liberarsene dopo aver fatto ricorso, presso i servizi di polizia competenti, contro i fatti avvenuti sul suo taglio.

## **Revoca dell'impegno di cauzione**

Decisione del contabile che libera la cauzione dal suo obbligo di garanzia quando l'acquirente ha interamente versato di tutte le somme dovute per il contratto in oggetto.

## **Ricevimento**

Atto tecnico che constata l'esecuzione dello sfruttamento e il ripristino dei luoghi, in conformità con le condizioni del contratto di vendita del legname.

### **Ricevimento del taglio per legname venduto in piedi:**

L'obiettivo del ricevimento di un taglio è verificare che il terreno sia stato correttamente ripristinato dopo il completamento dello sfruttamento (vedi articolo 19 delle clausole generali di vendita).

### **Operazioni di ricevimento in caso di vendita a misura:**

L'obiettivo delle operazioni di ricevimento nel caso di vendita a misura, è verificare che il conteggio e la cubatura dei prodotti siano eseguiti in conformità con i termini del contratto (vedi articolo 17 delle clausole generali di vendita).

Il ricevimento tecnico termina, sul piano giuridico, con la consegna del discarico di sfruttamento.

## **Rifiuti di cantiere**

Qualsiasi residuo di un procedimento di produzione, trasformazione o uso nonché qualsiasi sostanza materiale o prodotto che il suo possessore destini all'abbandono. In certe condizioni, può seguire la stessa filiera di raccolta e trattamento dei rifiuti domestici oppure, in mancanza di questa, una filiera specifica con l'assicurazione di tracciabilità (oli esausti, imballaggi contaminati, aerosol, ecc.).

## **Ripristino**

Obbligo contrattuale che impone all'operatore di pulire la parcella del suo taglio e di riparare gli eventuali danni e degradazioni causati alla proprietà forestale e alle sue infrastrutture. Questo ripristino si effettua in conformità con le indicazioni dell'ONF.

## **Riserva biologica**

Ambiente forestale con lo scopo di conservazione, oppure di ripristino, della diversità biologica naturale.

## **Risoluzione**

Decisione di mettere fine ad un contratto esistente prima che ne sia stata cominciata l'esecuzione. Per i contratti di vendita di legname, vedi gli articoli 37, 38 e 41 delle clausole generali di vendita.

## **Ritenzione del legname**

Diritto del venditore non pagato di trattenere la merce fintanto che essa resta in suo possesso. In caso di procedure giudiziarie di risanamento o liquidazione dell'acquirente, se restano in scadenza delle cambiali o se tutto o parte del prezzo è già stato pagato dalla cauzione, l'ONF trattiene il legname (sospensione del permesso di sfruttamento) fino a quando non si trova un accordo tra la cauzione, l'acquirente e l'amministratore giudiziario sulle modalità di appuramento del prezzo che resta da pagare.

# **S**

## **Semi**

Termine generico per indicare i semi e le pigne.

## **Sentiero di esbosco**

Piccolo sentiero forestale che può essere aperto alla circolazione delle macchine per sfruttamento forestale su autorizzazione dell'agente ONF.

## **Sezionatura**

Azione che consiste nel tagliare degli alberi abbattuti e sramati o dei residui.

## **Sospensione di sfruttamento o prelievo**

Misura provvisoria con la quale le operazioni di sfruttamento, esbosco o prelievo del legname vengono fermate.

## **Strada forestale**

Via di esbosco aperta in una popolazione e adatta alla circolazione delle macchine per sfruttamento forestale. Può essere carrabile.

## **Strascico**

Trasferimento di legname, generalmente in lunghezza, per trascinamento (sollevamento con argano), dalla zona in cui è stato abbattuto ad un luogo accessibile ai camion. Negli studi dei tempi, lo strascico corrisponde alla fase di lavoro a rimorchio delle legname fino alla macchina, con quest'ultima in stato di parcheggio.

# T

## **Taglio**

Operazione di sfruttamento programmata di un insieme di alberi destinati ad essere abbattuti.

### **Taglio a scelta**

Taglio che abbina allo stesso tempo il miglioramento del legname in crescita, la raccolta di legname grosso e la rigenerazione delle fustaie disetanee o delle fustaie irregolari. Questi tagli sono talvolta chiamati “tagli disetanei”.

### **Taglio di ceduo**

Sfruttamento totale del ceduo, chiamato anche “taglio di ringiovanimento del ceduo”.

### **Taglio di ceduo composto**

Strato in un ceduo composto, comporta un taglio selettivo delle fustaie e un taglio raso del ceduo, con l'eccezione dei fusti riservati.

### **Taglio di ceduzione di ceduo**

Modalità di sfruttamento del ceduo a carattere saltuario, che consiste nel raccogliere ad ogni passaggio di taglio il o i rami più grossi di ogni cespo (ceduo a sterzo).

### **Taglio di fustaia di legnatico**

Taglio di uno dei tipi silvicoli summenzionati che conferisce all'acquirente solo la proprietà del fusto.

### **Taglio di miglioramento**

Taglio che migliora la qualità e, a medio termine, la stabilità di una popolazione forestale. Si sviluppa cronologicamente con la denominazione di primo, secondo, terzo, ... diradamento.

### **Tagli progressivi di rigenerazione**

In una fustaia regolare oppure in una popolazione in conversione in fustaia regolare, tagli che hanno l'obiettivo di realizzare una popolazione matura e di rinnovarla per via naturale o artificiale.

Taglio di semina: primo taglio di rigenerazione realizzato in una popolazione fino allora chiusa (il taglio successivo, prima della piantagione, anche indicato con il termine “prelievo per germinazione” è assimilato ad un taglio di semina).

Tagli secondari: seguono il taglio di semina allo scopo di dar luce progressivamente al semenzaio che ha radicato o alle piante introdotte.

Taglio definitivo: taglio degli ultimi portaseme o degli ultimi fusti della popolazione originaria.

## **Tagli rasi**

Tagli nei quali tutti i prodotti lignei devono essere abbattuti con l'eccezione dei fusti riservati per il paesaggio o la biodiversità:

Taglio di tracciato: taglio raso sul tracciato di una strada o di qualsiasi altra infrastruttura.

Taglio a strisce o taglio a buca: taglio raso che riguarda delle strisce di larghezza e di distanza variabili o delle buche di superficie variabile. Il taglio a strisce può essere accompagnato dall'estrazione dei fusti nelle inter-strisce.

Taglio raso: taglio preparatorio per una rigenerazione artificiale e che elimina una popolazione allo scopo di creare una nuova popolazione.

## **Termine**

Il limite stabilito per intraprendere o concludere un'azione (pagare il prezzo, realizzare lo sfruttamento, ritirare il legname, ecc.).

Per il legname in piedi venduto a corpo o a misura, il termine di realizzazione del contratto corrisponde al "termine di sfruttamento" (vedi articoli 16-3 e 18-3 delle clausole generali di vendita).

Per il legname allestito venduto a corpo o a misura, il termine di realizzazione del contratto corrisponde al termine di prelevamento del legname e di ripristino dei luoghi (vedi articolo 18-3 delle clausole generali di vendita).

## **Trasferimento di proprietà**

Procedura giuridica con la quali i diritti e i rischi collegati ed una cosa venduta passano all'acquirente di tale cosa. Il trasferimento di proprietà che si verifica quando la vendita è conclusa (prezzo noto e cosa contata) non implica necessariamente la presa di possesso immediata della cosa da parte dell'acquirente (vedi articolo 15 delle clausole generali di vendita). Per cui, nelle vendite in piedi a corpo, l'acquirente entra materialmente in possesso del legname solo al momento della consegna del permesso di sfruttamento.

## **Tronco**

Tronco di albero abbattuto, sramato, senza cimale, ricoperto o meno di corteccia.

# **V**

## **Vendita a corpo**

Vendita che riguarda una merce non misurata né contata. La quantità annunciata è solo indicativa e il prezzo totale è fissato alla conclusione del contratto; per cui la vendita è completata quando si realizza l'incontro di volontà. Il trasferimento di proprietà si verifica il giorno della vendita (art. 1586 del Codice civile)

## **Vendita a misura**

Vendita che riguarda una merce che deve essere misurata e contata affinché la vendita sia completata. Fintanto che la cosa non è stata contata, la cosa e il prezzo sono sconosciuti e il trasferimento di proprietà non può verificarsi (art. 1585 del Codice civile).

### **Vendita a trattativa privata**

Modalità di diritto comune di stipulazione di un contratto commerciale, dove il venditore e l'acquirente si accordano sulle condizioni di vendita (oggetto, prezzo, termine di consegna, ecc.) nel corso di una trattativa condotta liberamente.

### **Vendita con gara d'appalto**

Procedura di vendita di diritto privato con pubblicità e appello alla concorrenza, attraverso la quale degli acquirenti propongono un prezzo. L'ONF venditore, dopo aver esaminato le offerte tramite una commissione di gara d'appalto, notifica il suo consenso al candidato scelto. La vendita si effettua solo nel momento in cui l'ONF notifica il suo consenso.

### **Vendita con incanto**

Procedura di diritto pubblico con la quale la vendita ha luogo tramite asta pubblica dopo pubblicità e appello alla concorrenza. Il contratto si forma immediatamente nel momento in cui l'offerta dell'acquirente corrisponde all'annuncio del prezzo da parte del banditore (aggiudicazione orale), oppure quando il seggio annuncia l'offerta presa in considerazione (aggiudicazione scritta). L'aggiudicazione diventa definitiva al momento del suo pronunciamento (art R 134.10 CF). Le controversie sono risolte durante la seduta dal seggio di gara e le eventuali contestazioni devono essere oggetto di un ricorso presso il giudice amministrativo entro i successivi 2 mesi. Il contratto derivante dall'aggiudicazione conserva il suo carattere di contratto commerciale di diritto privato sottoposto a tribunali giudiziari, dato che solo la procedura di aggiudicazione (atto separabile dal contratto) è sottoposta al giudice amministrativo.

### **Vendite raggruppate**

Contratto di vendita che riguarda di prodotti provenienti da diverse proprietà forestali (vedi articoli 6.3 e 42 delle clausole generali di vendita).

### **Volume delle cataste o messa in catasta**

Metodo di impilamento dei prodotti per permettere una modalità di cubatura a volume d'ingombro (in opposizione al volume pieno espresso in m3).

## **Z**

### **Zona umida**

Terreno, sfruttato o meno, solitamente inondato o impregnato di acqua dolce, salata o salmastra in modo permanente o temporaneo; la vegetazione, quando esiste, è dominata da piante igrofile per almeno una parte dell'anno.